

6047
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



CODICE CIVILE

LIBRO DEL LAVORO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

ROMA 1941 - ANNO XX

INDICE GENERALE

REFAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE SUL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »	Pag.	5
R. DECRETO 30 GENNAIO 1941-XIX, N. 17, CHE APPROVA IL TESTO DEL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »	»	67
CODICE CIVILE — LIBRO « DEL LAVORO »	»	69
INDICE SOMMARIO	»	123
INDICE ANALITICO.	»	125

RELAZIONE

ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE

del Ministro Guardasigilli
(GRANDI)

presentata nell'udienza del 30 gennaio 1941-XIX per l'approvazione del testo
del Libro del Codice Civile

“ DEL LAVORO ,,

SIRE,

Il libro del codice civile intitolato « Del lavoro », che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta approvazione, corona l'edificio della riforma fascista del codice civile.

Per la sua impostazione e per il suo contenuto politico il nuovo libro è quello che scolpisce con più saliente evidenza i lineamenti corporativi della riforma legislativa portata a compimento nel Vostro Augusto nome e destinata a tramandare nel tempo le realizzazioni giuridiche della Rivoluzione fascista.

Come ho già avuto l'onore di dichiarare nella relazione alla legge sul « Valore giuridico della Carta del lavoro » l'atto con cui Voi, Maestà, avete sanzionato l'incorporazione della Carta del lavoro nel codice civile, quale sua fondamentale premessa, non poteva non influire oltre che sul contenuto e sullo spirito del nuovo codice, anche sul suo sistema.

La Carta del lavoro, infatti, ponendo i supremi principi dell'economia corporativa, ha innalzato il concetto di lavoro su un piano giuridico non solo totalmente nuovo rispetto al codice civile, ma anche molto più ampio di quello su cui prima della riforma corporativa si svolgeva la legislazione del lavoro, legata a un concetto del lavoro angustamente classista.

Il lavoro, che la Carta (dichiarazione II) eleva alla dignità di funzione e di dovere sociale, e tutela in ogni sua manifestazione, non è solo quello del prestatore d'opera alle dipendenze altrui, ma è anche quello organizzativo dell'imprenditore e quello intellettuale e tecnico dell'artista e del professionista. Cosicché secondo le diverse specie del lavoro l'ordinamento corporativo ha potuto inquadrare come categorie professionali tutte le forze produttive della nazione.

Impostato sulla Carta del lavoro, il nuovo codice civile doveva quindi aprire il suo sistema al nuovo concetto del lavoro, in senso corporativo, e, se pur non poteva sostituirsi alla legislazione corporativa nella disciplina particolare delle categorie professionali, doveva fissare nei suoi capisaldi lo statuto corporativo del lavoro in ogni sua manifestazione, organizzativa ed esecutiva, intellettuale tecnica e manuale.

Rimandare tale statuto ad un codice speciale sarebbe stata un'abdicazione contraddittoria con la stessa premessa del nuovo codice civile. Spezzare tale statuto per inserirlo negli altri libri del codice — secondo criteri meramente formali —

avrebbe voluto dire sacrificare l'accento politico della presente riforma. Perciò la soluzione maestra non poteva essere che la creazione nel sistema del codice di un nuovo libro, viva e diretta proiezione della Carta del lavoro, in cui trovasse organica disciplina tutto quel complesso di istituti che al lavoro più direttamente si ricollegano. E' questo il disegno che il libro, oggi sottoposto alla Vostra Augusta approvazione, si propone di assolvere.

I. — Carattere corporativo della riforma.

1. — Posto su queste basi, il nuovo libro scarsi elementi poteva attingere dal codice civile del 1865 ancora modellato sulle ideologie individualistiche della codificazione francese e sulle modeste esigenze di una economia prevalentemente artigiana e rurale. Basta ricordare che nel codice civile del 1865 i rapporti di lavoro sono ancora contenuti nell'arcaico guscio della locazione; che negli stessi rapporti di partecipazione agraria il codice civile pone in rilievo solo l'elemento locativo sacrificando l'elemento associativo; che il codice civile ignora l'impresa e che la società civile è rimasta nella sua gracilità legata all'originario schema romanistico, del tutto inadeguato ad inquadrare l'organizzazione sociale di un'impresa in senso moderno, anche nelle forme più elementari.

Più vitali elementi il nuovo libro ha potuto trarre dai classici istituti del diritto commerciale, il quale nella sua evoluzione secolare, gloria della tradizione giuridica italiana, ha portato fino a noi l'impronta professionale e lo spirito sociale delle antiche corporazioni e delle antiche compagnie.

Come nella crisi di trasformazione dell'antico mondo feudale verso la rinascenza gli istituti corporativi del diritto commerciale furono uno degli elementi di cristallizzazione di un nuovo ordine economico, così nella crisi del sistema economico ereditato dal secolo scorso, che ha portato a un nuovo ordine corporativo inserito nello Stato, molti secolari istituti del diritto commerciale trovano il clima naturale per rinverdire nel loro originario spirito corporativo, che invano le codificazioni del diritto commerciale del secolo scorso, pedissequa della codificazione napoleonica, avevano cercato di annullare.

Vi è però questa eminente differenza: oggi il principio corporativo non è solo l'asse di orientamento del limitato settore dell'economia commerciale, ma domina totalitariamente

l'intero campo dell'attività economica nazionale, compreso quel settore agricolo, che sembrava il più refrattario ai principi organizzativi e che invece con rapide tappe si è posto all'avanguardia del nuovo ordine corporativo.

Il profilo professionale e corporativo del diritto commerciale ha cessato quindi di essere il privilegio di un ramo speciale del diritto per divenire il profilo generale del diritto dell'economia e del lavoro sul piano corporativo. Ciò naturalmente non significa l'obliterazione di quelle differenze strutturali tra i due tipi di economia agricola e commerciale, che corrispondono a un dato di natura insopprimibile; ma spiega come alcuni fondamentali aspetti della disciplina professionale dell'impresa commerciale possono ormai dominare un orizzonte più ampio nel sistema del nuovo diritto dell'economia e del lavoro.

Da questo punto di vista il presente libro integra quel processo di unificazione tra diritto civile e commerciale, che ha orientato la riforma del diritto delle obbligazioni, pur facendo salvo lo statuto speciale dell'impresa commerciale nei limiti in cui tale specialità è imposta dalla struttura della nostra economia.

2. — Ma il presente libro è quello che per il suo oggetto doveva necessariamente attingere più che ai principi e agli istituti dei codici passati, ai nuovi principi e ai nuovi istituti dell'ordinamento corporativo, facendo del codice civile non più il codice individualistico del cittadino, ma il codice sociale della nazione italiana. In questo senso il presente libro sviluppa sul piano giuridico anche quei precetti della Carta del lavoro, che erano rimasti finora allo stato di semplici postulati politici; il lavoro non più oggetto, ma soggetto dell'economia; i rapporti tra l'imprenditore e i suoi dipendenti innalzati su un piano di collaborazione; il potere di iniziativa privata riconosciuto in funzione degli interessi nazionali della produzione; l'esercizio di ogni diritto concepito come generatore di responsabilità sociale; la norma giuridica concepita come norma di giustizia sociale.

Il collaudo di un quindicennio di esperienza rendeva maturo l'ingresso degli istituti e dei principi più tipicamente corporativi nel sistema del codice civile.

L'attesa che aveva accompagnato la promulgazione della legge 3 aprile 1926 ha trovato piena rispondenza nella prova dei fatti. Mentre, per un complesso di cause politiche, sociali e tecniche, il sistema economico mondiale del secolo scorso dovunque si sgretolava, l'idea corporativa si affermava come la più idonea a ricostituire un nuovo ordine economico, non più affidato all'automatismo degli interessi particolari, ma alla autodisciplina delle categorie, secondo le direttive politiche unitarie dello Stato. Inquadrata nell'ordinamento corporativo l'economia italiana ha vittoriosamente affrontato e superato la prova della crisi economica mondiale, la prova delle sanzioni durante la guerra d'Etiopia e la più ardua prova della grande guerra redentrice in cui siamo tuttora impegnati.

Quella parte del mondo che si illudeva di imporre all'Italia la sua volontà e di soffocare il destino facendo presa sulla esilità delle nostre strutture economiche e sul gioco delle cosiddette leggi economiche in senso liberale, si è trovata di fronte al miracolo di un'economia italiana serrata negli ordini delle sue corporazioni e dei suoi sindacati, rinnovata nelle sue attrezzature autarchiche, potenziata nella sua forza di lavoro, emancipata dal gioco delle leggi del liberismo economico e come tale inattesa armata per rintuzzare ogni offesa nella sua marcia ascensionale.

Ben doveva dunque il nuovo statuto del lavoro, che è lo statuto dinamico dell'economia, raccogliere i risultati di que-

sta esperienza rivoluzionaria e scolpire nel codice civile la svolta storica che divide due epoche.

3. — In considerazione di questo obiettivo trova sede nel presente libro anche la disciplina delle fonti regolatrici nell'ordine corporativo.

Fondato sulla diretta collaborazione delle categorie produttive con lo Stato, il corporativismo ha coperto la distanza prima intercorrente tra il comando della legge e l'autonomia del contratto individuale, con un sistema di fonti regolatrici intermedie in cui trova espressione l'autodisciplina delle categorie. La duttilità di queste fonti intermedie permette l'attuazione di un sistema di economia controllata, in sostituzione della vecchia economia liberale, senza vulnerare quell'esigenza fondamentale dell'economia che è l'aderenza della sua disciplina alle diverse situazioni. L'economia corporativa vuole essere infatti un'economia ordinata secondo direttive politiche unitarie, ma non un'economia uniforme, rigida e mortificata. E' questa una suprema necessità di ogni tempo, ma soprattutto del nostro tempo, in cui l'economia italiana deve prepararsi a valorizzare il potenziale di lavoro del nostro popolo e ad assolvere gli imponenti compiti che la vittoria delle armi le assegnerà, portandola dal piano nazionale al piano imperiale.

Nella rapida fase dello sviluppo dell'ordinamento corporativo era sinora mancato il tempo di stabilire tra le diverse fonti dell'ordine corporativo precisi rapporti di gerarchia, che restavano pertanto rimessi agli ondeggianti della giurisprudenza, con la conseguenza di talune incertezze nelle linee maestre dell'edificio corporativo. Ora l'esperienza è matura per fissare con chiarezza queste linee maestre, secondo i seguenti principi: assoluta sovranità della legge, ogni qual volta la legge esprime le esigenze fondamentali dello Stato; affermazione dell'autonomia corporativa come strumento di integrazione della legge nella disciplina dei rapporti di categoria in ordine alle loro variabili esigenze; rispetto dell'autonomia individuale nei limiti posti dalla legge e dalla disciplina corporativa.

L'ordine corporativo concilia così nella stessa gerarchia delle sue fonti regolatrici l'eterno contrasto tra il principio d'autorità e il principio di libertà ed evita il pericolo che il fallimento dell'economia liberale possa sospingere verso l'estremo opposto di una economia livellata dallo statalismo.

Nello spirito di questi principi sono dettate le norme contenute nel titolo primo del presente libro, che dominano non solo la materia disciplinata in questo libro, ma anche quella disciplinata negli altri libri del codice, e specialmente in quelli della proprietà e delle obbligazioni.

II. — Piano del libro e criteri generali della riforma.

4. — Premesso il titolo sulle fonti nell'ordine corporativo, il piano del libro si svolge in modo da abbracciare intorno all'asse del lavoro la materia più viva dell'economia corporativa.

Poichè l'economia corporativa è per eccellenza economia organizzata, il libro doveva dare logicamente il posto preminente al lavoro organizzato nell'impresa, e quindi allo statuto dell'imprenditore e dei suoi collaboratori. Questo statuto forma la materia del titolo II, che è il titolo fondamentale del libro.

Il concetto di impresa accolto nel codice è quello della Carta del lavoro; non legato a particolari settori dell'economia, ma abbracciante ogni forma di attività produttiva organizzata, agricola, industriale, commerciale, creditizia; non legato a particolari dimensioni quantitative, ma comprendente così la

grande e la media impresa come la piccola impresa del coltivatore diretto del fondo, dell'artigiano, del piccolo commerciante, salvo per la piccola impresa la particolarità del suo statuto.

Ciò è conforme al panorama dell'economia italiana: economia non monotipica, ma multiforme; che dalla terra trae la sua solidità, ma alla industria e al commercio affida la sua forza espansiva; economia non accentrata in poche mani, come nei paesi plutocratici, ma articolata secondo le varie esigenze della produzione; economia che si alimenta ancora dalla gloriosa tradizione artigiana del popolo italiano, ma nello stesso tempo ha raggiunto la robustezza d'attrezzatura richiesta dai progressi della tecnica e della scienza, che hanno soppresso le distanze ed imposto su scala sempre più larga la grande produzione di massa.

Lo statuto dell'imprenditore e dei suoi collaboratori è delineato nel codice solo nelle sue linee più generali. Non poteva essere altrimenti, dato il largo posto che hanno in questa materia la legislazione speciale e le norme corporative, in relazione alle particolari caratteristiche dei diversi settori economici. Due concetti essenziali vengono soprattutto fissati dal codice: l'autorità dell'imprenditore come capo dell'impresa; la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato per l'osservanza della disciplina corporativa nella produzione, responsabilità che era bensì affermata dalla Carta del lavoro, ma che era rimasta finora priva di sanzioni.

5. — Nuova è la disciplina unitaria del rapporto di lavoro nell'impresa che assume un eminente contenuto sociale. Superata dalla esperienza dei contratti collettivi di lavoro la vecchia legge sul contratto di impiego privato, il codice fissa i nuovi principi del diritto del lavoro elaborati dalla prassi sindacale in un corpo di norme organiche, semplici e precise, destinate a trovare applicazione qualunque sia il posto gerarchico occupato dal prestatore di lavoro nell'impresa, sia questi dirigente, impiegato od operaio. In ogni grado pari è infatti la dignità sociale del lavoro e pari devono essere i principi che ne assicurano la tutela.

La disciplina del rapporto di lavoro data dal codice è sobria, ma penetrante. E' garantita l'osservanza delle norme sul collocamento, attraverso l'azione del pubblico ministero. E' garantita la determinazione della retribuzione, in difetto di norme corporative o di accordo tra le parti, attraverso la pronuncia del giudice, con l'eventuale concorso delle associazioni professionali. Trova per la prima volta una disciplina legislativa il sistema del cottimo. E' riconosciuto il diritto del prestatore di lavoro alle ferie e al riposo settimanale. E' particolarmente tutelata la posizione del prestatore di lavoro in caso di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, trasferimento di azienda. Sono disciplinate le istituzioni di previdenza e di assistenza. Sono tutelati con precise garanzie i diritti del prestatore di lavoro nei casi di risoluzione del rapporto. E' disciplinato il rapporto di tirocinio.

Il codice non intende con ciò sottrarre il rapporto di lavoro alla sua disciplina naturale, che trova espressione nel contratto collettivo, ma intende consolidare le conquiste realizzate dal diritto corporativo del lavoro, considerandole non come punto di arrivo, ma come punto di partenza per l'attuazione di quei principi di giustizia sociale, che il Duce ha posti a base di tutta la politica del Regime.

6. — Dell'impresa il codice disciplina in particolare i due tipi fondamentali: l'impresa agricola e l'impresa commerciale.

La precedenza data dal codice alla disciplina dell'impresa agricola intende sottolineare la posizione di primato che il Fascismo riconosce alla terra come fondamento della potenza nazionale.

I nuovi istituti sorti dalla politica agraria e bonificatrice del Fascismo sono bensì già entrati nel codice attraverso il libro della proprietà ed hanno profondamente influenzato anche la disciplina dei contratti agrari, regolati nel libro delle obbligazioni. Ma in questo libro, sotto il profilo dell'impresa, trovano disciplina nella sede più propria i rapporti che attengono all'organizzazione dell'economia agricola, e particolarmente i tipici rapporti di associazione agraria, verso cui l'organizzazione dell'economia agricola, nel clima corporativo, sempre più decisamente si orienta.

La Carta della mezzadria, che ha riconosciuto all'istituto della mezzadria una posizione di assoluta preminenza sopra ogni altra forma di organizzazione agricola, svincolandolo dall'antico schema locatizio per assiderarlo su una base perfettamente associativa, rappresenta una delle più significative conquiste dell'economia corporativa. Il codice ne raccoglie i principi e ne sviluppa le direttive, allo scopo di legare sempre più i lavoratori dei campi alla terra e di stringere i vincoli di solidarietà tra coloro che dispongono del capitale fondiario e coloro che lo fecondano con il lavoro.

Sotto la disciplina dell'impresa commerciale, il codice comprende, secondo la nostra tradizione e l'universale accezione, la disciplina non solo dell'impresa intermediaria in senso stretto, ma altresì dell'impresa industriale, bancaria, assicurativa, di trasporto e di ogni impresa rispetto a queste ausiliaria.

La disciplina speciale, nel quadro corporativo, conservata dal nuovo codice all'impresa di tipo commerciale, non è un semplice omaggio formale alla tradizione del nostro diritto commerciale, ma significa soprattutto il riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'economia industriale e commerciale per il presente e l'avvenire del nostro paese. Posto nel centro del Mediterraneo, quasi al punto di incontro fra tre continenti, il nostro Paese trae infatti dalla stessa sua posizione geografica la sua funzione commerciale e manifatturiera, che sta alla base della sua missione imperiale.

Le norme specificamente dedicate in questo libro all'impresa di tipo commerciale seguono le linee dello statuto del commerciante, secondo il vigente codice di commercio; ma sono molto più penetranti e soprattutto più coordinate, perchè fondate su un sistema unitario di pubblicità e di controllo, che è destinato ad esercitare una funzione disciplinatrice di essenziale importanza sui futuri sviluppi della nostra economia industriale e commerciale. D'altra parte lo statuto dell'impresa commerciale dato in questo libro non è fine a sè stesso, ma è il presupposto della disciplina degli altri istituti tipici dell'economia commerciale, che trovano sede in altri libri del codice e nelle leggi speciali. Sarà compito della scienza del diritto commerciale, legata ad una gloriosa tradizione italiana, trarre dal nuovo codice il sistema del nuovo diritto commerciale, inquadrato nei principi dell'economia corporativa.

7. — Il titolo sul lavoro nell'impresa è integrato dai due titoli seguenti che considerano il lavoro indipendentemente dall'organizzazione ad impresa. L'integrazione era necessaria, poichè l'ordinamento fascista considera suo vanto tutelare ogni espressione del lavoro, comprese quelle forme di lavoro, che per non avere carattere professionale o per la loro speciale natura non sono soggette alla disciplina sindacale.

Nei titoli III e IV il rapporto di lavoro è regolato indipendentemente dal suo nesso con l'impresa, nella duplice forma di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, che sostituisce l'arcaica dicotomia tra *locatio operis* e *locatio operarum*. Nel quadro del lavoro autonomo, trova la sua appropriata disciplina il lavoro prestato nell'esercizio delle professioni intellettuali, con la doverosa tutela dei diritti del professionista, innalzati dall'ordinamento corporativo su un piano sociale.

Nel quadro del lavoro subordinato, trova la sua appropriata disciplina il lavoro domestico, del tutto trascurato dalla legislazione vigente.

Più oltre il presente libro non poteva estendere i suoi confini. Certamente una prestazione di lavoro in senso lato ricorre anche in molti dei rapporti contrattuali, che trovano la loro disciplina nel libro delle obbligazioni. Ma il presente libro, intendendo regolare solo gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro, rilevanti da un punto di vista sociale, non aveva ragione di sottrarre al libro delle obbligazioni la materia tecnica che gli è propria.

8. — La seconda parte del libro (titoli V, VI e VII) è dedicata alla disciplina delle società e delle associazioni, come strumenti essenziali dell'attività produttiva soprattutto in relazione all'organizzazione delle forze associate del lavoro e del risparmio nell'impresa.

Come nel libro delle obbligazioni la recente riforma ha rifuso in un sistema unitario i contratti civili e commerciali, così nella nuova disciplina delle società risultano coordinate in un sistema unitario le diverse figure di società, eliminando quella soluzione di continuità che oggi esisteva tra società civili e società commerciali.

Dal tipo più elementare della società semplice, a cui pure viene riconosciuta una limitata autonomia patrimoniale, si passa gradualmente alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, con più accentuata autonomia patrimoniale, fino ai tipi di società più complessi, con personalità giuridica: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata.

Le innovazioni più importanti riguardano la società a garanzia limitata e la società per azioni, la prima riservata specialmente alle imprese di proporzioni più modeste; la seconda destinata alle imprese di maggiori proporzioni, che costituiscono i capisaldi della moderna economia organizzata.

La società a responsabilità limitata, che ha già fatto un'esperienza ventennale nella Venezia giulla e tridentina, è favorita da notevoli facilitazioni per ciò che riguarda specialmente il trasferimento delle quote, l'amministrazione, i controlli.

La società per azioni acquista una struttura più robusta e viene circondata da una disciplina più severa. Gli eccessi della dottrina individualistica, di cui era rimasto schiavo il vigente codice di commercio, portano in notevole misura la responsabilità di quegli abusi in materia di società per azioni, che, per quanto episodici nel quadro storico dell'istituto, hanno non poco contribuito a creare intorno alla società per azioni un'atmosfera di ingiustificata prevenzione. Il problema politico non era quello di mortificare la società per azioni con una legislazione di sospetto, poichè la società per azioni rappresenta uno degli strumenti più essenziali della moderna economia organizzata, di cui si avvale su larga scala anche lo Stato per la gestione di molte imprese; ma era quello di restituire alla società per azioni la chiarezza della sua funzione, come leva del risparmio e del lavoro per le maggiori imprese produttive a servizio della nazione, sgombrando il terreno da quelle forme degenerative, che sotto l'impero del mal costume liberale avevano troppo facilmente allignato. Intorno a questo problema dal 1895 ad oggi erano falliti numerosi progetti. Solo il clima fascista poteva permettere al nuovo codice di vincere le difficoltà, con una riforma di impronta corporativa. L'odierna riforma infatti è totalitaria e investe l'organizzazione dei controlli, il regime dei gruppi e delle partecipazioni, la responsabilità dell'unico azionista, il funzionamento delle assemblee, la responsabilità dei promotori e degli amministratori, l'organizzazione degli obbligazionisti, la formazione del bi-

lancio, le garanzie dell'integrità del capitale di fronte ai terzi, la tutela dei diritti del lavoro associato nell'impresa.

Nuove sono in particolare le norme sulle società con partecipazione dello Stato e sulle società di interesse nazionale, in cui trova espressione uno degli orientamenti più interessanti della moderna economia, specialmente in relazione ai problemi dell'autarchia.

Anche la società cooperativa trova nel nuovo codice una disciplina profondamente innovatrice, liberata dagli equivoci dell'attuale codice di commercio e notevolmente rafforzata, in modo che l'istituto possa adeguatamente assolvere i nuovi importanti compiti a cui la cooperazione è chiamata dall'ordinamento corporativo.

9. — La terza parte del libro (titolo VIII, IX, X), integralmente originale, contiene la disciplina generale dell'azienda, come proiezione patrimoniale dell'impresa, e dei suoi segni distintivi; i principi essenziali relativi alla tutela dei diritti sui beni immateriali che sono tipico frutto del lavoro: i diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali; infine la disciplina della concorrenza e in particolare la disciplina dei consorzi tra imprese. Trova in questa disciplina espressione uno dei lineamenti essenziali dell'economia corporativa, atteso che questa affida il suo equilibrio non più al gioco automatico degli interessi individuali, ma al coordinamento unitario e razionale delle forze produttive, sotto il controllo superiore dello Stato.

In questa materia il codice non solo raccoglie le più recenti conquiste dell'ordinamento corporativo sul terreno economico, ma fa alcuni significativi passi innanzi: così l'azione per la repressione della concorrenza sleale viene conferita anche alle associazioni professionali e agli enti di categoria, quando gli atti di concorrenza sleale pregiudichino gli interessi di una categoria professionale; così si richiede il parere della corporazione, ogni qualvolta l'autorità governativa voglia provvedere nell'interesse generale alla costituzione di consorzi obbligatori o alla trasformazione di consorzi volontari in consorzi obbligatori; così il parere della corporazione è richiesto per l'omologazione governativa di tutti i contratti di consorzio che sieno tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati; così si stabilisce il principio generale della vigilanza governativa su tutte le forme di attività consortile.

10. — Restano naturalmente fuori del presente libro i rapporti negoziali relativi all'attività esterna dell'impresa, che costituiscono materia del libro delle obbligazioni.

Ciò era necessario, sia perchè nella maggior parte di tali rapporti il collegamento all'impresa è solo eventuale (così per la vendita, la locazione, il mandato, il deposito ecc.); sia perchè anche quei tipi di rapporti che sono essenzialmente o naturalmente collegati all'impresa, e particolarmente all'impresa commerciale, come i rapporti bancari, l'assicurazione, il trasporto, il deposito alberghiero, il deposito nei magazzini generali non potrebbero essere sottratti al libro delle obbligazioni senza togliere a questo la materia ad esso più propria e più viva.

D'altra parte l'unificazione del diritto delle obbligazioni attuata nel nuovo codice non è un'unificazione livellatrice, e i lineamenti giuridici speciali dei rapporti d'impresa, propri dell'economia organizzata, trovano anche nella disciplina generale delle obbligazioni il dovuto risalto.

Vero è che anche i contratti relativi all'organizzazione interna dell'impresa contemplati in questo libro (contratti di lavoro, di associazione, di società, ecc.) non cessano di essere soggetti alla disciplina generale delle obbligazioni, come non cessano di essere soggetti al libro delle obbligazioni il con-

tratto di matrimonio regolato nel libro primo, il contratto di donazione regolato nel libro secondo, i contratti di garanzia regolati nel libro sesto. Ma queste dislocazioni trovano la loro giustificazione nella necessità di conferire un'unità organica ai diversi libri del codice.

11. -- Nel disciplinare la materia contemplata in questo libro non ho creduto di arrestarmi di fronte alla considerazione che nell'ordinamento corporativo tale materia investe in larga parte problemi di diritto pubblico. Lo Stato corporativo infatti non è più agnostico di fronte ai problemi della produzione e del lavoro, ma considera al contrario sua essenziale funzione intervenire nella disciplina della produzione e del lavoro per il raggiungimento degli scopi di interesse generale.

In relazione a ciò anche la funzione del codice civile non può più essere quella dei codici del secolo scorso, dettati sul presupposto che il diritto pubblico e il diritto privato fossero due mondi estranei e contrapposti, e non invece reciprocamente compenetrati.

La pregiudiziale antipubblicistica e anticorporativa del codice passato, rispondente alle superate ideologie liberali, non ha più ragione d'essere nel nuovo codice. Perciò non ho creduto di vulnerare i lineamenti del codice civile entrando, dove necessario, con le norme del nuovo codice anche in quella sfera di rapporti, che in passato si ritenevano dominio riservato al diritto pubblico.

Nella redazione del presente libro ho invece dovuto tener conto di un altro limite. La disciplina pubblicistica della produzione e del lavoro deve necessariamente attuarsi con modalità diverse secondo le diverse e mutevoli esigenze dei diversi rami della produzione, e il più delle volte non è riducibile a formule idonee a una codificazione di carattere generale. Anche se tale riduzione fosse possibile, non sarebbe desiderabile, perchè la disciplina perderebbe la sua elasticità, in relazione alle diversità delle circostanze. Il codice deve quindi a tale riguardo limitarsi a stabilire i principi generali, rimettendosi per il resto alla legislazione speciale e alla regolamentazione corporativa.

Obbedendo a questo criterio, ho dovuto nel presente libro, più frequentemente che negli altri libri, porre norme direttive, che rinviano per la loro applicazione ad altre fonti secondarie.

Ritengo che l'adozione di questo criterio non diminuisca, ma rafforzi l'autorità del codice: perchè lo sottrae all'influenza delle mutevoli circostanze esteriori, di cui invece la legislazione speciale e la regolamentazione corporativa devono tener conto, e d'altra parte conferisce al codice rispetto ai futuri sviluppi della legislazione speciale e della regolamentazione corporativa una funzione orientatrice di somma importanza politica.

III. — Delle fonti nell'ordine corporativo.

§ 1. — Disposizioni generali.

12. — Il libro si apre con una norma di collegamento con la Carta del lavoro, le cui dichiarazioni ai sensi della legge 30 gennaio 1941, n. 414, costituiscono i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. La dichiarazione II della Carta del lavoro che eleva il lavoro in tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali, alla funzione di dovere sociale, tutelato a questo titolo dallo Stato, costituisce la fondamentale premessa del presente libro e ne delimita l'orizzonte (art. 1).

Gli articoli 2 e 3 danno il quadro generale delle fonti nell'ordine corporativo dividendole in due gruppi, in relazione al loro oggetto.

Nel primo gruppo (art. 2) sono considerate le fonti aventi per oggetto l'ordinamento delle categorie professionali e cioè quelle concernenti l'inquadramento delle categorie stesse, la organizzazione delle associazioni professionali, il collegamento tra esse e gli altri organi dello Stato. Per tale gruppo di fonti il codice si limita a una norma di rinvio.

Nel secondo gruppo (art. 3) sono considerate le fonti aventi per oggetto la disciplina dell'esercizio professionale delle attività economiche. In quest'ordine di fonti rientrano accanto alle leggi, ai regolamenti e alle tariffe emanate dalle associazioni professionali, le norme corporative, della cui efficacia particolarmente il titolo I si occupa, in quanto si tratta di fonti che vertono sulla stessa materia regolata dal codice, con funzione integratrice.

Sotto la denominazione di norme corporative il codice comprende le ordinanze corporative, e cioè le norme elaborate dalle corporazioni in virtù della legge 5 febbraio 1934, n. 163 (art. 8), sia che abbiano per oggetto il coordinamento della produzione e degli scambi, sia che abbiano per oggetto la disciplina dei rapporti di lavoro; gli accordi economici collettivi, previsti dall'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni e dagli articoli 9 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 sulle corporazioni; i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive, a sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 (art. 4).

13. — Le disposizioni contenute negli articoli 5-8 fissano alcune regole comuni a tutte le norme corporative, concernenti: a) l'inizio della loro obbligatorietà; b) l'efficacia nel tempo; c) l'efficacia di fronte alla legge; d) il rapporto tra la norma corporativa e l'uso.

Il principio stabilito nell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale la legge diviene obbligatoria nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto, viene derogato per le norme corporative. Per queste infatti l'art. 5 dispone che l'inizio della obbligatorietà coincide con la data della pubblicazione, salvo che nella norma corporativa sia indicata una data posteriore.

L'eccezione appare giustificata, soprattutto con riguardo alle norme corporative che hanno origine negoziale e specialmente al contratto collettivo di lavoro. Il processo formativo di queste norme si svolge infatti attraverso trattative tra le associazioni interessate ed è difficile immaginare che gli appartenenti alle categorie interessate non ne abbiano conoscenza all'atto stesso della stipulazione. Per il contratto collettivo di lavoro, poi, la legge prevede, dopo la stipulazione, una particolare procedura per il deposito e per la pubblicazione, onde sarebbe eccessivo subordinare l'efficacia del contratto ad un ulteriore periodo di *vacatio*. Altrettanto dicasi per le sentenze della magistratura del lavoro, le quali acquistano efficacia in base alle norme proprie degli atti giurisdizionali.

L'esigenza di una *vacatio legis* può così manifestarsi solo per le ordinanze corporative. Ma anche per queste è sembrato preferibile un sistema elastico, che senza infirmare la regola dell'obbligatorietà della norma corporativa dalla data della pubblicazione, renda possibile che la stessa ordinanza corporativa determini il periodo di *vacatio*, la cui decorrenza segna il momento iniziale della sua obbligatorietà.

14. — L'art. 6 regola l'efficacia delle norme corporative nel tempo, in modo analogo a quanto dispone l'art. 2 delle disposizioni preliminari del codice civile, circa l'efficacia della legge, però con una portata diversa. Il precetto dell'art. 2

delle preleggi non costituisce infatti un limite di fronte alla legge formale, in quanto secondo il nostro ordinamento (a parte la distinzione tra leggi costituzionali e leggi ordinarie) la legge formale può sempre disporre nel modo che reputi più conveniente, sacrificando anche i diritti quesiti. L'art. 2 ha cioè di fronte alla legge formale soltanto il valore di una norma sussidiaria di interpretazione, poichè la retroattività può essere in singoli casi disposta dalla legge stessa. Solo di fronte ai regolamenti il precetto dell'art. 2 delle disposizioni preliminari segna non un semplice canone di interpretazione, ma un limite giuridico insuperabile.

Ora l'art. 6 del presente libro, statuendo per le norme corporative il principio della irretroattività, pone un limite assoluto, analogo a quello che l'art. 2 delle preleggi stabilisce per i regolamenti.

Il secondo comma dell'art. 6 contiene un temperamento limitatamente ai contratti collettivi di lavoro, disponendo che questi possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla loro pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione. Il temperamento, suggerito da considerazioni di ovvia opportunità, mentre permette a tutela dei prestatori di lavoro una limitata retroattività del contratto collettivo, nel contempo costituisce un freno agli inconvenienti ed agli abusi cui avrebbe condotto la tendenza di riconoscere alle associazioni professionali piena libertà di regolare i rapporti collettivi di lavoro senza riguardo alle situazioni esaurite e consolidate nel passato.

15. — L'art. 7 statuisce il principio di gerarchia tra legge formale e norma corporativa, tenuta presente la distinzione tra leggi cogenti e leggi dispositive. Il principio della prevalenza della legge sulla norma corporativa è categorico, in quanto riferito alle leggi cogenti; non ha ragione di essere in quanto riferito alle leggi dispositive, che possono essere derivate anche dalla volontà privata.

Non ho mancato di tener conto delle leggi protettive dei prestatori di lavoro, come quelle sull'assistenza e la previdenza sociale, sulla limitazione dell'orario di lavoro, sul riposo settimanale ecc., le quali contengono certamente precetti imperativi, ma possono tuttavia essere derivate, in senso più favorevole ai lavoratori, non solo dalle norme corporative, ma anche dalle convenzioni private. Non era però il caso di formulare a tal fine particolari eccezioni, atteso che la regola dell'art. 7 vale anche di fronte a tali norme, le quali hanno solo questo di particolare, che sono imperative non in modo assoluto, ma solo in una determinata direzione ed entro una certa misura. E' compito dell'interprete quello di stabilire la reale portata della legge.

La stessa prevalenza attribuita alle leggi rispetto alle norme corporative spetta anche ai regolamenti governativi. Però atteso il diverso contenuto dei regolamenti, rari sono i rapporti che possono dar luogo a situazioni di conflitto tra regolamento e norma corporativa. In pratica nelle materie regolabili mediante norme corporative, anche se vi sia la possibilità di disciplinarle con regolamenti governativi, l'esercizio della potestà regolamentare tende sempre più largamente ad essere sostituito dall'attività normativa degli organi corporativi.

16. — L'art. 8 dispone che le norme corporative prevalgono sugli usi, i quali conservano efficacia soltanto nel caso che siano espressamente richiamati dalle norme stesse. Il problema dell'efficacia degli usi è stato largamente dibattuto nei riguardi del contratto collettivo di lavoro in relazione all'art. 17 della legge sull'impiego privato, per il quale, secondo una dottrina molto diffusa, gli usi impiegatizi avrebbero carattere di ordine pubblico e forza cogente tale da prevalere anche

sul contratto collettivo. La giurisprudenza ha però ripudiato questa erronea opinione, considerando che il contratto collettivo, per la sua specialità e per la sua completezza, è lo strumento più idoneo a regolare i rapporti di lavoro in tutti i suoi atteggiamenti, con riguardo anche alle esigenze locali, in modo da rendere inefficiente la funzione dell'uso, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. Questa soluzione offre anche il vantaggio di sostituire gradatamente le fonti non scritte con norme scritte, contribuendo alla certezza e alla stabilità del diritto, e perciò non ho esitato ad accoglierla applicandola a tutte le norme corporative.

§ 2. — Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi.

17. — La disciplina delle ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi e degli accordi economici collettivi, che forma oggetto del capo II, è stata di proposito circoscritta a poche norme essenziali.

L'art. 9 definisce l'oggetto delle ordinanze corporative in materia economica e degli accordi economici collettivi, in sostanziale conformità con gli articoli 8 e 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e 12 della legge 20 marzo 1930 n. 206.

Tale oggetto è costituito: 1) dalla disciplina unitaria della produzione, con che si ha riguardo in modo particolare al regolamento delle situazioni di concorrenza tra imprese appartenenti alla stessa categoria (art. 8 legge 5 febbraio 1934, n. 163); 2) dal regolamento dei rapporti tra due o più categorie d'imprenditori: normalmente rapporti di scambio tra imprese appartenenti a diversi settori della produzione, che si avvantaggiano da un regolamento uniforme per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie professionali (art. 8 legge 5 febbraio 1934, n. 163); 3) dalle tariffe per le prestazioni e per i servizi economici e da quelle dei prezzi di beni di consumo offerti al pubblico in condizione di privilegio (art. 10 legge 5 febbraio 1934, n. 163).

La sfera di applicazione dell'accordo economico collettivo è più circoscritta in confronto di quella dell'ordinanza, riferendosi soltanto alle materie indicate nel n. 2, cioè al regolamento dei rapporti tra determinate categorie produttive.

I rapporti tra l'ordinanza corporativa e l'accordo economico, quando abbiano lo stesso oggetto, sono di perfetta equivalenza giuridica per cui, in caso di contrasto, si applica il principio che la norma più recente abroga e sostituisce quella anteriore.

18. — L'art. 10 contiene una norma di rinvio alle leggi speciali per quanto concerne la formazione e la pubblicazione delle norme corporative in esame. Il rinvio è giustificato, oltre che dal criterio generale adottato di non appesantire il codice con norme di carattere strumentale, anche dalla considerazione che il processo formativo delle norme corporative in materia economica è suscettibile di ulteriore evoluzione. Particolare importanza assume, per le norme di cui trattasi, la pubblicazione, la quale è autorizzata con decreto del Capo del Governo ed è eseguita, come risulta dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 e dalla pratica formatasi nell'applicazione della legge medesima, nelle forme in vigore per le leggi e i regolamenti governativi.

19. — L'art. 11 regola l'efficacia delle ordinanze corporative e degli accordi economici, nel senso che quelle e questi sono obbligatori, non solo per le associazioni professionali interessate, ma anche per tutti coloro che appartengono alle categorie regolate dalle norme medesime.

L'efficacia vincolante delle norme in parola è, tuttavia, regolata in modo alquanto diverso da quella dei contratti collettivi di lavoro, perchè diversi e più delicati sono i profili nei quali si presenta il problema dell'incidenza della norma corporativa sul contratto individuale.

Una disciplina corporativa, che ha lo scopo di coordinare e dirigere le forze produttive con criterio unitario nell'interesse nazionale, tende per sua natura a stabilire precetti inderogabili nelle contrattazioni private. L'inderogabilità della norma corporativa deve essere perciò affermata come regola generale. Ma deve parimenti tenersi conto che la norma corporativa in materia economica può tendere anche a una funzione semplicemente orientativa delle contrattazioni private, spesso in veste di contratto-tipo. In questo senso l'art. 12 ammette la derogabilità delle norme corporative, quando la natura dispositiva risulta dalla norma stessa.

Se la norma è inderogabile, i contratti individuali devono uniformarsi alla norma stessa in modo assoluto. Le eventuali clausole difformi dei contratti individuali non solo sono nulle, ma sono sostituite di diritto dalla norma corporativa (art. 12 secondo comma).

Il principio della sostituzione automatica delle clausole difformi dalle norme corporative non poteva tuttavia estendersi ai contratti preesistenti, analogamente a quanto è stabilito per il contratto collettivo di lavoro, senza il pericolo di gravi inconvenienti. Il contratto collettivo di lavoro investe e disciplina il rapporto di lavoro nelle totalità dei suoi aspetti e la sua inserzione automatica anche nei contratti individuali in corso, è una soluzione, non solo politicamente necessaria, ma anche tecnicamente semplice. La norma corporativa in materia economica, invece, per sua natura investe normalmente soltanto particolari aspetti dei diversi rapporti economici e non è quindi agevole prevedere in astratto quali ripercussioni possa avere l'applicazione di una norma corporativa economica sui contratti in corso di esecuzione al momento in cui essa entra in vigore. Perciò nei riguardi della norma corporativa economica, il codice si attiene alla regola generale, secondo la quale i contratti in corso devono essere rispettati dalla legge posteriore.

Ciò in linea di principio deve valere anche per i contratti ad esecuzione continuata o periodica. Anche in questa ipotesi infatti non si può escludere che la prestazione formante oggetto del contratto sia stata determinata in relazione a tutta la durata di esso. Così nell'affitto di lunga durata il canone viene corrisposto periodicamente, ma è normalmente ragguagliato alla durata del contratto in relazione alla crescente produttività del fondo ed ai miglioramenti che il conduttore potrà introdurvi. E' evidente che, se si modificasse il canone in corso di esecuzione del contratto, si verrebbe ad alterare l'equilibrio del rapporto.

Per tali considerazioni il principio della inserzione automatica della norma corporativa nei contratti in corso non è stato accolto, neppure per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, rimettendo però agli organi corporativi di valutare, caso per caso, se alla norma debba attribuirsi questa più intensa efficacia. L'inserzione automatica della norma corporativa nei contratti in corso ad esecuzione continuata o periodica vi sarà soltanto nel caso in cui l'ordinanza corporativa o l'accordo economico abbiano disposto in tal senso (art. 12, 3° comma).

Circa le sanzioni da applicarsi, in caso di inosservanza delle norme previste in questo caso resta ferma, quantunque il codice non ne faccia esplicita menzione, la disposizione dell'art. 11 della legge sulle corporazioni, secondo la quale, si applicano le norme relative ai contratti collettivi di lavoro.

§ 3. — *Del contratto collettivo e delle norme equiparate.*

20. — Il contratto collettivo di lavoro, sotto l'aspetto normativo, trova nel codice un'organica disciplina, la quale, pur essendo sostanzialmente conforme all'ordinamento in vigore, attinge anche alla larga elaborazione che l'istituto ha avuto nella dottrina e nella pratica giurisprudenziale. Nell'ordinamento vigente l'istituto conserva il carattere fondamentale impressogli dalla legge sindacale del 3 aprile 1926 e dal decreto del 1° luglio successivo, ma in alcuni punti è stato modificato da leggi posteriori. Ne risulta una disciplina che rende talvolta disagiata la ricerca della norma applicabile al caso concreto. Inoltre è da rilevare che, nonostante i numerosi interventi legislativi, regna tuttora incertezza nella soluzione di alcuni delicati problemi rimasti affidati ai responsi non sempre univoci della giurisprudenza.

Nel regolare la materia di questo capo il codice ha inteso sceverare le norme fondamentali, coordinarle strettamente tra loro ed apportarvi quelle modificazioni e integrazioni che servono ad eliminare questioni e a rendere quindi più chiaro il significato della legge.

21. — L'art. 13 ribadisce il concetto che la stipulazione del contratto collettivo di lavoro è funzione pubblica demandata alle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Al riguardo giova ricordare che l'ordinamento sindacale vigente fino al 1934 stabiliva, per la stipulazione del contratto collettivo, un sistema di controlli (autorizzazioni e ratifiche), che subordinava l'attività delle associazioni di grado inferiore al consenso di quelle di grado superiore. Inoltre l'associazione di grado superiore, in virtù dello statuto, poteva sostituirsi, anche permanentemente, nella stipulazione del contratto collettivo a quello inferiore.

Contro questo sistema che aveva determinato l'atrofia delle associazioni di grado semplice, ha reagito la legge 5 febbraio 1934, disponendo che le associazioni collegate da una corporazione sono autonome nel campo sindacale (art. 7). In relazione a questo principio furono emanati i nuovi statuti delle associazioni professionali, i quali riconoscono solo alle federazioni nazionali di categoria ed, entro una sfera ben definita, alle confederazioni la potestà di stipulare i contratti collettivi.

22. — La disciplina del contratto collettivo, secondo la legge sindacale, trovava un limite assoluto nella preesistenza di forme di regolamento legale o amministrativo del medesimo rapporto. Dispone l'art. 52 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 che « non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi in riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto siano disciplinati con atto della pubblica autorità ». Il precetto si riferisce, sia ai rapporti di pubblico impiego dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici minori, sia ai rapporti di lavoro dei dipendenti da concessionari di pubblici servizi o da appaltatori di opere pubbliche, per le parti regolate da norme legislative o da clausole dei capitolati di concessione o di appalto.

A questo principio non può tuttavia più attribuirsi un valore assoluto, tenuto conto del moltiplicarsi degli enti pubblici, molti dei quali hanno forme di organizzazione e fini economici analoghi a quelli delle imprese private.

L'esigenza di regolare con criteri uniformi i rapporti di lavoro per questi settori della produzione doveva determinare e ha determinato notevoli deroghe al principio suaccennato. I fatti con R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316 e con la successiva legge 16 giugno 1938, n. 1303, venne revocato il divieto di inquadramento sindacale per gli enti pub-

blici comunque denominati operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività prevalentemente economica e, conseguentemente, è stata ammessa la possibilità di regolare mediante contratto collettivo una vasta categoria di rapporti di pubblico impiego che prima erano soggetti ad una disciplina di autorità. Vi sono poi enti pubblici, che pur non avendo come fine istituzionale lo svolgimento di una attività economica e non essendo quindi inquadrabili nelle associazioni professionali, assumono tuttavia la gestione di imprese economiche, in via accessoria od occasionale. Anche in questa ipotesi non vi è plausibile motivo per sottrarre alla disciplina corporativa i rapporti di lavoro che fanno capo all'impresa. Conseguenze dai suesposti rilievi che la natura pubblica dell'ente assunto non è più ragione sufficiente per sottrarre il rapporto di lavoro alla disciplina del contratto collettivo, poichè il criterio di esclusione è dato più che dalla qualità del soggetto, dall'indole della sua attività.

Le medesime ragioni suffragano l'estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti dei concessionari di pubblici esercizi e dagli appaltatori di opere pubbliche, salvo che la legge disponga altrimenti. Trattasi, invero, di rapporti che si svolgono nell'ambito di imprese economiche e che, perciò solo, rientrano di pieno diritto nella sfera di applicazione delle norme corporative, la quale non è limitabile da clausole di capitolato, a meno che le limitazioni non siano autorizzate dalla legge.

Per queste considerazioni, in deroga all'art. 52 del decreto di attuazione della legge sindacale, è stata introdotta la disposizione del primo comma dell'art. 14, secondo la quale l'atto della pubblica autorità, in sé e per sé considerato, non è idoneo ad escludere il rapporto di lavoro dalla disciplina collettiva, ove la disciplina del rapporto in via d'autorità non trovi il fondamento in una norma di legge. La norma dell'art. 14 si collega con quella dell'art. 39, per cui le disposizioni del presente libro si applicano a tutti gli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali e anche agli enti pubblici non inquadrati, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

23. — La sottrazione alla disciplina del contratto collettivo, per i rapporti di lavoro aventi per oggetto prestazioni di carattere personale e domestico (art. 14 secondo comma), riproduce testualmente l'art. 52 R. decreto 1° luglio 1926 e non dà luogo a rilievi.

24. — L'efficacia del contratto collettivo coincide di regola — quanto alle categorie e al territorio — con le dimensioni delle associazioni contraenti.

Questo almeno è il limite massimo, in mancanza di una diversa indicazione; mentre non è escluso che il contratto collettivo abbia un'efficacia subiettiva più limitata, nell'eventualità che gli interessi della categoria rappresentata dalle associazioni stipulanti richiedano una disciplina non uniforme, ma adeguata alle esigenze dei gruppi minori della stessa categoria, secondo le specializzazioni dell'attività lavorativa. Non contraddice al sistema neppure il fatto che le dimensioni della categoria, nella disciplina del contratto collettivo, possono restringersi fino al punto di identificarsi col gruppo di lavoratori di una sola impresa. Queste diverse ipotesi sono prese in considerazione nell'art. 15.

Per quanto concerne l'efficacia nello spazio è da notare che essa, coincidendo con la sfera di competenza delle associazioni professionali, che sono enti territoriali, non può estendersi oltre il territorio dello Stato. Ciò importa che le prestazioni di lavoro degli italiani all'estero, anche se si svolgono alle dipendenze di imprenditori italiani, sfuggono alla tutela del contratto collettivo, salvo leggi speciali di estensione.

25. — Il contratto collettivo, qualunque siano le dimensioni della categoria alla quale si riferisce, prende sempre in considerazione interessi astratti di gruppi e non già di individui determinati. Il problema più grave che si presenta quando sorge controversia circa l'applicazione di un dato contratto collettivo, è quello dell'individuazione dei rapporti che vi sono soggetti. Nel primo periodo di esperimento della legge sindacale ha trovato non scarsi consensi in dottrina e favore anche in giurisprudenza la tesi secondo la quale l'inclusione del singolo nei quadri di un'associazione professionale (in qualità di contribuente sindacale) avrebbe valore decisivo, nel determinare l'appartenenza a una data categoria e quindi la soggezione al contratto collettivo vigente per la categoria stessa. Questa tesi non è però conforme ai principi generali del sistema. Il quale, ai fini dell'applicazione delle norme corporative, non richiede il preventivo accertamento della situazione dei singoli nei quadri sindacali e non riconosce quindi all'inquadramento sindacale dei singoli efficacia vincolante per il giudice. Ciò si desume dall'art. 10 della legge sindacale, che determina i destinatari del contratto collettivo indipendentemente dall'appartenenza ai quadri delle diverse associazioni professionali. La nostra organizzazione sindacale si basa bensì sulla distinzione delle categorie professionali, ma non sul possesso formale di uno stato professionale dei singoli, col contrassegno della stabilità e della esclusività, ed è informata al concetto che ognuno può scegliere e mutare liberamente la propria attività economica. Il possesso formale di uno stato professionale è condizione solo per l'esercizio delle professioni intellettuali e di talune altre specifiche attività, per il cui esercizio esiste l'obbligo dell'iscrizione in albi, registri od elenchi.

Di regola l'appartenenza ad una categoria professionale dipende non da particolari requisiti formali di riconoscimento e neppure dal compimento di atti o dal verificarsi di fatti di cui l'inquadramento professionale sia il necessario presupposto, ma solo dal fatto dello svolgimento di un'attività corrispondente a quella della categoria. Nè sarebbe politicamente opportuno modificare il sistema, attribuendo valore costitutivo (e quindi efficacia preclusiva dell'indagine del giudice) ad atti che per il loro contenuto rispecchiano situazioni mutevoli e che sono spesso dovuti solo all'iniziativa di una delle parti, senza garanzie per l'altra parte. In relazione ai concetti suesposti, in perfetta aderenza con l'indirizzo più recente della giurisprudenza e della dottrina, il primo comma dell'art. 16 dispone che l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

L'art. 16 prende poi in particolare considerazione l'ipotesi che l'imprenditore svolga contemporaneamente diverse attività. Questa situazione può presentarsi sotto due aspetti che importano differenti soluzioni. Se trattasi di attività connesse, dirette al raggiungimento di una stessa finalità produttiva, si applica il contratto collettivo che disciplina l'intero ciclo produttivo dell'impresa o, comunque, l'attività principale di cui le altre siano accessorie o sussidiarie. Se, invece, l'imprenditore esercita distinte attività con carattere autonomo, si applicano ai relativi rapporti di lavoro le norme corrispondenti alle singole attività.

L'ultimo comma dell'art. 16 risolve la questione se siano tenuti all'osservanza dei contratti di lavoro i datori di lavoro che, pur esercitando un'attività organizzata a guisa di impresa, sono sorniti dei requisiti della professionalità e perciò non possono essere considerati imprenditori a norma dell'art. 28. Tale è il caso del proprietario che esegue in economia lavori di restauro dei suoi fabbricati o dell'ente pub-

blico che occasionalmente esercita un'attività economica in forma di impresa. Non si è esitato ad accogliere la soluzione affermativa in omaggio al concetto già illustrato che, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, l'appartenenza alla categoria deve desumersi da elementi di sostanza e non di forma. Sarebbe stato oltretutto politicamente inopportuno creare zone di evasione dalla disciplina corporativa, nelle quali i prestatori di lavoro rimarrebbero privi della tutela del contratto collettivo.

26. — In mancanza di un'organica disciplina legislativa del rapporto di lavoro nell'impresa, l'ordinamento vigente determina gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, che le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare col contratto collettivo.

L'enumerazione di tali elementi, contenuta nella dichiarazione XI della Carta del lavoro, è stata estesa e completata nell'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, il quale attribuisce tale importanza a questi elementi da negare efficacia al contratto collettivo che abbia omissio di provvedervi.

La ragione di riprodurre questa norma è venuta meno in seguito alla disciplina unitaria che il codice ha dato al rapporto di lavoro, fissandone le condizioni generali in conformità ai principi della Carta del lavoro. Sulla base del nuovo codice la funzione del contratto collettivo potrà più utilmente manifestarsi nel dare concretezza e precisione ai precetti del codice, in relazione alle diverse esigenze delle categorie produttive e alle diverse condizioni sociali. Muovendo da questo concetto l'art. 17, con formula più generica di quella dell'art. 8 del decreto del 1928, determina l'oggetto del contratto collettivo stabilendo che esso deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare attuazione alle norme del codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Nè in tal modo viene limitata l'autonomia delle associazioni professionali, perchè, entro lo schema generale fornito dal codice, esse possono liberamente disporre, regolando per le singole categorie il rapporto di lavoro nel modo più vario, in relazione alle esigenze della produzione, alla natura e al rendimento del lavoro e alle condizioni locali.

Un compito specifico e di notevole importanza è tra l'altro affidato alle associazioni professionali nella formazione del contratto collettivo, quello cioè di indicare le qualifiche spettanti ai prestatori di lavoro in relazione alla particolare organizzazione dei settori produttivi, disciplinata dal contratto collettivo. In tal modo gli elementi in base ai quali si determina l'appartenenza del prestatore di lavoro alle diverse categorie indicate nell'art. 41 (dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai), ove non siano determinati dalle leggi speciali, dovranno essere desunti dal contratto collettivo.

La disciplina degli elementi suindicati non costituisce un requisito essenziale dell'atto, tale cioè da renderlo, in mancanza della disciplina di taluno di tali elementi, improduttivo di effetti giuridici. In ciò consiste la differenza tra l'ordinamento vigente, che vieta la pubblicazione del contratto collettivo incompleto, salve le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, e il sistema introdotto dal codice, che rimette all'apprezzamento dell'autorità governativa la pubblicazione del contratto collettivo che regoli soltanto in parte il rapporto di lavoro di una determinata categoria.

27. — L'art. 17, nel determinare il contenuto del contratto collettivo, ne fissa implicitamente i limiti, i quali consistono nel divieto di introdurre disposizioni estranee al rapporto di lavoro.

La legge, invero, determina la competenza delle associazioni professionali in relazione ad uno scopo preciso ed attribuisce efficacia normativa ai loro atti in quanto rispondano a quello scopo e siano emanati nelle forme prestabilite. L'inserzione nel contratto collettivo di disposizioni in materia diversa — su cui le associazioni professionali non sono investite di potere normativo o possono esercitare un potere normativo con forme diverse — costituirebbe un eccesso di potere, che renderebbe invalide le clausole medesime.

28. — Condizioni di efficacia del contratto collettivo sono il deposito e la pubblicazione. Le regole particolari sulla procedura del deposito sono contenute nel R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, alle quali il codice rinvia. Aderendo all'opinione della prevalente dottrina, è però chiarito che il controllo dell'autorità governativa, esercitantesi in sede di pubblicazione del contratto collettivo, è limitato all'indagine sulla conformità del contratto collettivo alle prescrizioni di legge (ivi compresa l'indagine sull'eventuale vizio di eccesso di potere) e non può trasformarsi in un sindacato di merito sul contenuto delle singole disposizioni. Invero nessuna disposizione di legge conferisce all'autorità governativa un potere di apprezzamento sul modo con cui le associazioni hanno adempiuto alle loro funzioni; anzi il legislatore si è mostrato tanto preoccupato di non vulnerare l'autonomia delle associazioni, da ammettere, in ogni caso, il ricorso alla magistratura del lavoro contro il rifiuto di pubblicazione. Aprire la via a un controllo di merito dell'autorità governativa sarebbe oltretutto incompatibile coi principi della Carta del lavoro (dich. XI) che considera il contratto collettivo come tipico atto di autodisciplina delle categorie professionali. Pertanto non potrà essere rifiutata la pubblicazione del contratto collettivo che abbia i requisiti di sostanza e di forma richiesti per la sua validità (art. 18). Anche nel caso che il contratto collettivo sia incompleto per mancanza di talune delle indicazioni richieste dall'art. 17, la pubblicazione non potrà essere rifiutata, se il contratto collettivo contenga l'impegno delle parti di integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un dato periodo di tempo. Ove poi le parti non mantengano l'impegno assunto e non procedano alla stipulazione dei patti integrativi, resta aperta la possibilità di adire la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

29. — Tra le indicazioni che il contratto collettivo deve contenere a norma dell'art. 17, vi è anche quella della durata. Questo requisito è inerente alla natura del contratto collettivo, che regola rapporti ad esecuzione continuata, nei quali una certa stabilità è condizione del pacifico svolgimento delle attività produttive. Il che non significa che la disciplina del contratto collettivo sia immutabile in presenza di gravi mutamenti nella situazione economica, perchè in tal caso la legge sindacale ammette la possibilità della revisione del contratto collettivo in corso, conferendo all'associazione interessata l'azione davanti alla magistratura del lavoro per ottenere da essa, mediante sentenza, la determinazione di nuove condizioni di lavoro.

Il principio fondamentale dell'ordinamento vigente, secondo il quale il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti, sia nel caso che sia stato regolarmente denunciato alla scadenza, sia nei confronti della categoria a cui si riferisce,

anche se la rappresentanza legale di questa, in conseguenza di variazioni di inquadramento, sia stata trasferita ad altra associazione, è tenuto fermo dal codice, il quale in proposito si limita a riprodurre le disposizioni della legge 25 gennaio 1934, n. 150 (articoli 19, 20, 21).

30. — A difficoltà non lievi ha dato luogo il problema della invalidità (nullità e annullabilità) del contratto collettivo, trattandosi di un negozio di diritto pubblico di particolare natura. Rispetto al contratto collettivo hanno rilevanza, oltre le cause di invalidità proprie dei contratti, anche i vizi di illegittimità degli atti amministrativi, in quanto con esse non coincidono.

Secondo la classificazione fatta dalla dottrina è nullo il contratto collettivo: a) che sia stato stipulato da associazioni professionali non riconosciute; b) che difetti dei requisiti essenziali di sostanza e di forma richiesti dalla legge per la formazione dell'atto; c) che sia viziato da falsa causa (eccesso di potere), in quanto tenda ad ottenere effetti diversi da quelli tipicamente assegnati al negozio; d) che, infine, sia contrario a norme imperative di legge o all'ordine corporativo. Danno, invece, luogo a semplice annullabilità tutti gli altri vizi da cui può essere affetto il contratto collettivo, e particolarmente: a) l'inosservanza delle norme sulla ripartizione della competenza tra le federazioni e le confederazioni; b) l'inosservanza delle eventuali norme stabilite dagli statuti per la manifestazione di volontà degli organi dell'associazione; c) l'irregolare preposizione del funzionario che, in rappresentanza dell'associazione, ha proceduto alla stipulazione o alla firma del contratto collettivo; d) i vizi della volontà del rappresentante anzidetto.

L'accertamento della nullità può essere fatto dalla magistratura del lavoro in sede di controversia collettiva o dal giudice del lavoro nelle controversie individuali. In quest'ultimo caso, però, la pronuncia del giudice si limita a negare effetto al contratto collettivo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, in omaggio al principio che impone al giudice ordinario di applicare i regolamenti e gli atti amministrativi in quanto siano legittimi e gli vieta di annullarli o revocarli.

Maggiore delicatezza riveste la disciplina dell'annullabilità del contratto collettivo.

Per quanto diffuso possa essere l'interesse a far valere il vizio del contratto collettivo, che ne determina l'annullabilità, non sembra che tale interesse possa identificarsi coi destinatari delle norme contenute nel contratto collettivo. Non è infatti opportuno che la legge offra agli imprenditori e ai prestatori di lavoro, che sono tenuti all'osservanza del contratto collettivo, troppo facili motivi per scuoterne la efficacia. L'art. 22 perciò dispone che l'annullabilità del contratto collettivo può essere fatta valere solo dalle associazioni professionali che hanno partecipato alla stipulazione e dal pubblico ministero, quale rappresentante degli interessi superiori dell'economia, davanti alla magistratura del lavoro. Ne deriva che i singoli imprenditori e prestatori di lavoro non possono opporre, neppure in via d'eccezione, nelle controversie individuali di lavoro, le cause di annullabilità del contratto collettivo, nè il giudice può rilevarle d'ufficio.

L'esigenza poi di assicurare certezza alle situazioni disciplinate del contratto collettivo ha consigliato di precludere, anche alle associazioni professionali e al pubblico ministero la possibilità di far valere l'annullabilità del contratto quando siano decorsi sei mesi dalla sua stipulazione.

Anche gli effetti della pronuncia di annullamento non coincidono con quelli che produce l'analoga pronuncia che annulla un negozio giuridico privato. La regola della retroattività trova un limite insuperabile nei diritti derivanti dai

rapporti di lavoro costituiti sotto l'impero del contratto collettivo annullato. Tali rapporti di lavoro continuano ad essere regolati dal contratto collettivo fino al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

31. — L'art. 23 regola i rapporti tra il contratto collettivo e quello individuale in piena conformità dell'art. 54 R. decreto 1° luglio 1926, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza. Questa disposizione aveva dato luogo a discussioni per l'inciso contenuto nel secondo comma, che consente la deroga al principio dell'inserzione automatica delle clausole difformi del contratto collettivo in quello individuale, quando questo sia più favorevole al lavoratore. Una corrente della dottrina, appoggiandosi al tenore letterale della disposizione, aveva creduto che essa potesse legittimare concessioni di favore per i lavoratori. Questa opinione contraddiceva però alla funzione essenziale del contratto collettivo, che è quella di assicurare l'uniformità delle condizioni di lavoro per tutti gli appartenenti alle singole categorie, e contravviene al principio di eguaglianza giuridica affermato dalla dichiarazione VI della Carta del lavoro.

La giurisprudenza e la dottrina più recenti, interpretando correttamente la disposizione in parola, hanno chiarito che essa si riferisce alle ipotesi in cui il trattamento più favorevole del prestatore di lavoro è giustificato da particolari meriti di abilità, di intelligenza, ecc., che possono consentire che il prestatore di lavoro non sia eguagliato al tipo medio della categoria cui appartiene. Le deroghe alla disciplina corporativa in senso più favorevole al prestatore di lavoro possono, quindi, ammettersi solo se fatte *intuitu personae*, concetto che è rispecchiato dall'inciso del secondo comma dell'art. 23.

32. — L'art. 24 disciplina l'efficacia degli usi in confronto alle altre fonti normative del rapporto di lavoro, fissando tre regole fondamentali che non hanno bisogno di particolare illustrazione.

La prima dichiara che l'uso ha una funzione meramente suppletiva, nel senso che esso si applica in mancanza di disposizioni di legge o di norme corporative. La seconda stabilisce che, in concorrenza di una norma di legge dispositiva che regoli lo stesso rapporto, l'uso prevale sulla norma di legge, quando sia più favorevole al prestatore di lavoro. La terza, infine, accogliendo il voto della migliore dottrina, nega che le norme consuetudinarie abbiano carattere imperativo, in modo da prevalere sull'autonomia delle parti, e perciò ammette che gli usi possano essere sempre derogati dalle convenzioni individuali.

33. — La legge 3 aprile 1933, n. 437 ha esteso la disciplina giuridica dei contratti collettivi ai contratti di associazione agraria e a quelli di piccola affittanza a coltivatori diretti del fondo. Le disposizioni di questa legge non potevano essere trascurate; ma il codice, regolando la stessa materia, differisce in qualche punto dalla legge speciale. Innanzi tutto l'art. 25 precisa che il regolamento collettivo si riferisce ai rapporti di associazione agraria di cui al capo II del titolo II, e cioè alla mezzadria, alla colonia parziaria ed alla soccida, mentre questo ultimo rapporto, quando non sia accessorio della mezzadria e della colonia, è escluso dalla legge del 1933. Inoltre la legge speciale prescrive che le associazioni professionali, nella formazione dei patti collettivi, devono conformarsi alle consuetudini ed alle condizioni locali. Pur riconoscendo l'importanza che in questa materia hanno gli usi locali, ho considerato che l'imporne in ogni caso l'osservanza da un lato costituirebbe un limite all'autonomia delle associazioni professionali e dall'altro contraddirebbe agli scopi

della disciplina corporativa, non potendosi escludere che vi siano consuetudini contrarie all'interesse della produzione. E' parso quindi che il compito di apprezzare le circostanze che consiglino il rispetto delle consuetudini nei contratti collettivi spetti alle associazioni professionali. Restano, peraltro, fermi nella contrattazione collettiva gli altri limiti che sono imposti dalla speciale natura del rapporto e che in via di esemplificazione sono indicati nel secondo comma dell'art. 25.

Infine l'art. 3 della legge sopra richiamata dispone che l'inscrizione automatica delle clausole del contratto collettivo non ha luogo rispetto ai contratti di colonia parziaria e di piccola affittanza con obbligo di miglioria, che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Ora le medesime ragioni che consigliarono al legislatore di rispettare transitoriamente i rapporti in corso sussistono tutte le volte che il contratto con obbligo di miglioria già esiste quando interviene il regolamento collettivo. In questo senso dispone l'articolo 26.

34. — L'art. 27 estende le disposizioni dettate per il contratto collettivo di lavoro, in quanto applicabili, alle altre norme corporative equiparate che disciplinano rapporti di lavoro, quali le ordinanze corporative e le sentenze della magistratura del lavoro. Tra queste fonti non può sorgere tecnicamente mai conflitto, perchè l'una può essere sostituita o derogata dall'altra per lo stesso principio per cui la legge posteriore abroga la legge precedente; ma perfetta parificazione vi è soltanto tra il contratto collettivo e le norme corporative emanate in base alla legge del 1926 (art. 59 del R. decreto 1° luglio 1926), mentre è da ritenere che le norme di coordinamento, emanate dal Consiglio nazionale delle corporazioni in virtù dell'art. 12 n. 2 della legge 90 marzo 1930, n. 203 prevalgono sulle altre fonti soggette alla coordinazione.

Nei riguardi delle sentenze della magistratura del lavoro l'equiparazione ai contratti collettivi di lavoro si riferisce ovviamente solo agli effetti.

IV. — Dell'impresa in generale.

§ 1. — Dell'imprenditore.

35. — Sotto il titolo « Del lavoro nell'impresa » il codice disciplina nelle sue linee generali la posizione giuridica dell'imprenditore e dei prestatori di lavoro nell'impresa, considerata questa come il nucleo fondamentale della moderna economia organizzata nel senso della Carta del Lavoro.

Il codice non dà la definizione dell'impresa; ma la sua nozione risulta dalla definizione dell'imprenditore. E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 28). L'impresa è quindi, in senso strumentale, l'organizzazione del lavoro e degli altri strumenti produttivi cui dà luogo l'attività professionale dell'imprenditore; in senso funzionale, l'attività professionale organizzata dell'imprenditore.

Risulta da ciò che il concetto d'impresa secondo il nuovo codice non coincide con quello dato dal vigente codice di commercio, in duplice senso. Anzitutto, mentre secondo il vigente codice di commercio l'impresa è considerata come semplice atto (atto obiettivo di commercio) e comprende quindi anche l'impresa organizzata occasionalmente dall'imprenditore non professionale, il nuovo codice considera l'impresa da un punto di vista soggettivo, collegandola alla figura professionale dell'imprenditore. In questo senso vi è stretta aderenza tra il concetto d'impresa del presente libro e quello dell'ordinamento

corporativo agli effetti dell'inquadramento sindacale, che è precisamente un inquadramento a base professionale, e si spiega pure come nel linguaggio della legislazione corporativa le espressioni imprenditore e impresa siano spesso usate, attraverso un'ovvia metatesi, con significato equivalente.

In secondo luogo, mentre secondo il vigente codice di commercio il concetto di impresa è contenuto nel quadro ristretto dell'attività industriale, il nuovo codice considera l'impresa come forma di organizzazione tipica della moderna economia, sia nel settore agricolo, sia in quello industriale, commerciale, bancario, assicurativo. Anche in questo senso il codice aderisce organicamente all'ordinamento corporativo che, sotto il profilo dell'impresa e della collaborazione nell'impresa, inquadra tutte le forze produttive della Nazione, fatta eccezione per le sole professioni intellettuali, il cui esercizio riveste per sua natura un carattere strettamente personale.

Naturalmente il codice non entra nella materia dell'inquadramento sindacale delle diverse categorie di imprenditori e delle corrispondenti categorie di prestatori di lavoro, inquadramento che, dovendo mantenere una certa flessibilità, doveva restare riservato alla legislazione speciale, come è stato espressamente riservato (art. 2).

Il codice si limita a dare lo statuto generale dell'impresa e del lavoro nell'impresa, e dei diversi tipi di impresa prende in considerazione solo i due tipi fondamentali che hanno distinti lineamenti secondo la natura delle cose: l'impresa agricola nel grande settore dell'economia agraria; l'impresa del tipo commerciale nel grande settore dell'economia industriale, commerciale, bancaria, assicurativa e nei settori ausiliari.

A ciò precisamente provvede il titolo II del presente libro.

36. — Come ho già osservato, nel sistema del nuovo codice il concetto generale d'impresa non è in funzione di dimensioni quantitative, ed è quindi tale da comprendere così la grande e la media impresa, come la piccola impresa. Non potrebbe essere altrimenti perchè, sotto l'aspetto generale, uniformi sono i criteri della disciplina corporativa, soprattutto per ciò che riguarda il regolamento del rapporto di lavoro nell'impresa.

L'ordinamento corporativo, però, non ha affatto ommesso di tenere conto che, sia dal punto di vista economico, sia soprattutto dal punto di vista sociale, la piccola impresa ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa, e in tale senso prevede per i piccoli imprenditori, così nel campo agricolo (coltivatori diretti del fondo), come nel campo industriale (artigianato), come nel campo commerciale (piccoli commercianti), un separato inquadramento sindacale.

Della stessa esigenza il codice ha tenuto conto per riconoscere espressamente la figura speciale del piccolo imprenditore, adeguando il suo statuto alla sua speciale posizione economica e sociale (esenzione dell'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, art. 144; esenzione dell'obbligo di tenere le scritture contabili, art. 150; ammissione dello scambio di mano d'opera o di servizi tra i piccoli imprenditori agricoli, art. 85), e in analogo senso dovrà certamente provvedere anche la legge sul fallimento.

Non poteva essere materia del codice la fissazione dei particolari criteri di discriminazione tra agricoltore e coltivatore diretto del fondo, tra industriale e artigiano, tra commerciante e piccolo commerciante, poichè questi criteri sono legati alla particolare natura dei diversi settori della produzione. Il codice si limita pertanto a porre il criterio generale, secondo cui deve considerarsi piccolo imprenditore, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che eser-

cita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, esclusi naturalmente gli esercenti una professione intellettuale, che hanno un autonomo statuto.

37. — Nel sistema del codice entra nel concetto d'impresa così l'impresa privata come l'impresa pubblica.

L'economia corporativa non è una economia orientata verso lo statalismo. La Carta del lavoro, infatti, tutela e promuove l'iniziativa nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione (dich. VII).

Tuttavia la Carta del lavoro riconosce la legittimità dell'intervento dello Stato nella produzione, anche sotto forma di gestione diretta, quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato (dich. IX). Ciò risponde particolarmente all'attuale fase dell'economia, la quale, per effetto del progresso tecnico e dell'orientamento verso la produzione di massa, esige in molti casi l'organizzazione di imprese di vaste dimensioni, con investimenti ingenti di capitali e unità di comando sia sul mercato interno, sia sul fronte esterno, cioè un complesso di condizioni che può essere realizzato più facilmente dall'impresa pubblica che dall'impresa privata. Non può dunque affatto sorprendere che nell'attuale fase economica l'area in cui l'iniziativa privata deve cedere il posto all'impresa pubblica si sia notevolmente allargata.

Vero è che lo Stato trova spesso conveniente organizzare le imprese da esso assunte nelle stesse forme dell'impresa privata — specialmente nella forma della società per azioni — nel quale caso non vi è luogo a parlare, in senso formale, di impresa pubblica. Ma anche se l'esercizio dell'impresa viene assunto da un ente pubblico con gestione diretta o se l'impresa si organizza come ente pubblico autonomo, non vi è una ragione aprioristica perchè l'impresa pubblica non sia assoggettata alla disciplina del codice civile che vale per l'impresa privata, in quanto quella e questa operino sullo stesso piano.

Per i rapporti cui dà luogo l'attività esterna dell'impresa pubblica, l'assoggettamento di essi alla legge civile comune è di ovvia ragione, in quanto norme speciali non dispongano diversamente; in questo senso si è ritenuta superflua una particolare enunciazione, simile a quella dell'art. 7 del vigente codice di commercio che si spiegava solo in considerazione della specialità della legge commerciale.

Il nuovo codice fa però un ulteriore passo innanzi, in quanto applica lo stesso principio di parità alle imprese esercitate da enti pubblici anche per ciò che attiene alla disciplina professionale dell'imprenditore prevista dal presente libro (art. 39) e alla disciplina dei rapporti di lavoro nell'organizzazione interna dell'impresa (art. 75), ove la legge non disponga diversamente.

Doveva solo tenersi conto della circostanza, che secondo la legislazione corporativa, non tutti gli enti pubblici che esercitano un'attività economica, ma solo particolari categorie di essi, sono inquadrati nelle associazioni professionali e assoggettati alla disciplina corrispondente. In questo senso il presente codice opera una doverosa distinzione: se si tratta di imprese esercitate da enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali, lo statuto professionale dettato dal presente libro si applica all'ente pubblico integralmente; se si tratta di imprese pubbliche esercitate da enti pubblici non inquadrati nelle associazioni professionali, lo statuto professionale dettato dal presente libro si applica solo limitatamente all'impresa da essi esercitata (art. 39).

Per quanto poi riguarda l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, l'art. 143 limita quest'obbligo ai soli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

38. — Lo statuto di diritto pubblico dell'imprenditore, in relazione al controllo spettante allo Stato sull'impresa, non poteva formare oggetto d'una disciplina diretta nel codice, per l'impossibilità di ridurre tale statuto a uno schema uniforme. Come si è già osservato, le modalità con cui lo Stato provvede al coordinamento della produzione e degli scambi nell'interesse dell'economia nazionale, non possono essere che in funzione delle diverse esigenze dei diversi rami della produzione e del diverso andamento della congiuntura economica. La disciplina dell'imprenditore da tale punto di vista non può quindi essere dettata che dalla legislazione speciale e dalla regolamentazione corporativa.

Il codice si limita a tale riguardo a distinguere tra il controllo preventivo che lo Stato può esercitare nel momento costitutivo dell'impresa (art. 30) e quello di carattere permanente che lo Stato può esercitare sullo stesso svolgimento della gestione dell'impresa (art. 31), statuendo le opportune garanzie circa la forma delle norme istitutrici del controllo, secondo un retto principio di gerarchia nell'esercizio della funzione normativa da parte degli organi legislativi e corporativi.

La richiesta della forma legislativa, per subordinare l'esercizio di determinate attività economiche a concessione od autorizzazione amministrativa e per sottoporre la gestione di determinate categorie d'impresa a particolari forme di vigilanza da parte dello Stato, intende essere una salvaguardia dell'iniziativa privata e una conferma dei necessari limiti in cui il potere normativo degli organi corporativi, secondo il nostro sistema, resta contenuto.

39. — In conformità alla dichiarazione VI della Carta del lavoro, il codice statuisce il principio che nell'impresa l'imprenditore è capo, e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 32). L'ordine nell'economia postula infatti l'ordine nell'impresa e l'ordine nell'impresa non può riposare che sul principio gerarchico, di cui il Fascismo è scuola.

Qualunque sia il suo posto gerarchico, il lavoro, sia esso dell'imprenditore o dei dirigenti, sia degli impiegati od operai, ha diritto a pari dignità. In questo senso il codice pone l'accento sul carattere collaborativo dei rapporti tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro nell'impresa e statuisce come dovere fondamentale dell'imprenditore quello di provvedere alla tutela non solo dell'integrità fisica, ma anche della personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 33).

Alla posizione dell'imprenditore come capo dell'impresa, si ricollega la sua responsabilità di fronte allo Stato per l'osservanza dei principi dell'ordinamento corporativo e degli obblighi che ne derivano, ai fini degli interessi superiori della Nazione (art. 34). E' questo uno dei principi fondamentali della Carta del lavoro, che tutela l'iniziativa privata e l'impresa non come strumenti di speculazione, ma come strumenti produttivi a servizio dell'interesse superiore della Nazione.

Il principio della responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato era però enunciato dalla Carta del lavoro senza sanzione; le sole sanzioni finora in atto erano quelle d'ordine penale e amministrativo previste dal codice penale e da talune leggi speciali, e quelle d'ordine sindacale.

Ho ritenuto che il nuovo codice non potesse lasciare aperta questa lacuna. Vero è che l'ipotesi più grave del proprietario, che abbandona la conservazione o la coltivazione di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuo-

tere gravemente alle esigenze della produzione stessa, è già considerata nel libro della proprietà (art. 29), che prevede per tale ipotesi la sanzione dell'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa. Ma questa norma non esaurisce il problema, sia perchè non considera la violazione degli obblighi corporativi da parte dell'imprenditore non proprietario dei beni con cui esercita l'impresa; sia perchè, all'infuori dell'abbandono della conservazione e della coltivazione di determinati beni, vi possono essere altre ipotesi di inosservanza degli obblighi corporativi da parte dell'imprenditore, idonee a pregiudicare gravemente l'economia nazionale.

Nel presente libro sono precisamente considerati i casi che non cadono sotto il precepto dell'art. 29 del libro della proprietà; l'ipotesi cioè che l'imprenditore, in tale sua qualità, non osservi in qualunque modo gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale (art. 35).

L'accertamento di questa ipotesi, sempre complessa e delicata, doveva essere circondato da ogni garanzia. In questo senso il codice demanda il potere di denuncia e il compimento dei primi atti istruttori esclusivamente agli organi corporativi; il potere di promuovere l'azione esclusivamente al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio (art. 35); il potere di accertamento e di applicazione delle sanzioni alla magistratura del lavoro (art. 36) secondo una particolare procedura in camera di consiglio, con le opportune garanzie di difesa per l'imprenditore e con la facoltà da parte della magistratura del lavoro di sentire, prima di decidere, l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore (art. 37).

Anche nella determinazione delle sanzioni il codice si ispira a criteri di grande moderazione, prevedendo che la magistratura del lavoro debba anzitutto invitare l'imprenditore a riparare spontaneamente alla violazione, e cioè a uniformarsi agli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo, entro un determinato termine. Solo in caso di mancata ottemperanza a questo invito, la magistratura del lavoro può applicare i provvedimenti di sua competenza. I provvedimenti previsti sono: la sospensione dell'impresa, se, per la natura dell'impresa o per le circostanze, un tale provvedimento sia tale da non recare pregiudizio all'economia nazionale; la nomina di un amministratore giudiziario che assuma le gestione dell'impresa, per conto dell'imprenditore inosservante, se la sospensione dell'esercizio dell'impresa per le ragioni ora dette non sia consigliabile. In questo ultimo caso però, per salvaguardare l'interesse dell'impresa, la scelta dell'amministratore giudiziario deve cadere tra le persone designate dallo stesso imprenditore, se riconosciute idonee. Trattandosi poi di società, la magistratura del lavoro, anzichè nominare un amministratore giudiziario, può assegnare alla società un termine, entro il quale questa possa provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee (art. 36).

Le disposizioni sopraindicate non hanno naturalmente ragione di trovare applicazione per le trasgressioni già colpite da particolari sanzioni in virtù di leggi speciali, come avviene di regola per quelle categorie di imprese (come le banche, le imprese di assicurazione, le imprese cooperative ecc.) per le quali la legislazione speciale prevede un particolare sistema di vigilanza governativa. Ciò è espressamente disposto dall'art. 38. Ma ciò non diminuisce l'importanza delle citate disposizioni, che danno per la prima volta alla responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato un concreto contenuto giuri-

dico di portata generale, elevando l'economia corporativa su un piano sociale, che la distacca nettamente dall'economia liberale e ne pone in evidenza l'eminente funzione nazionale.

§ 2. — Dei collaboratori dell'imprenditore.

40. — La disciplina del lavoro subordinato nell'impresa è fondata sul principio di collaborazione, proclamato dalla Carta del lavoro; nello spirito dell'ordinamento corporativo la differenziazione delle categorie e degli interessi professionali non esclude, ma anzi concorre a cementare la loro solidarietà a servizio dell'interesse superiore della Nazione.

Dell'ampia elaborazione subita dalla disciplina del lavoro, in quindici anni di esperienza corporativa, mediante il graduale sviluppo della legislazione speciale, la crescente diffusione dei contratti collettivi e il contributo di una ricca e perspicua giurisprudenza, si è tenuto, come si doveva, il massimo conto. Così sceverando dalla massa delle leggi e delle norme corporative, che, specie negli ultimi tempi, si sono venute accumulando, i principi generali, si è plasmata nel presente libro una disciplina, che per le sue linee schematiche ed essenziali può dirsi consona alle durature esigenze di un'opera di codificazione.

41. — La definizione di prestatore di lavoro subordinato, data nell'art. 40, pur nelle necessarie ampiezza e comprensione che doveva ricevere, precisa l'essenziale carattere di questa forma di collaborazione sociale: quello per cui il prestatore di lavoro si pone alla dipendenza e sotto la direzione dell'imprenditore, carattere che la giurisprudenza esprime col parlare di « inserzione » o « incorporazione » nell'impresa o, con minore proprietà di linguaggio giuridico, nell'azienda.

Nello stesso art. 40, e più ancora nel successivo art. 41, è fatta menzione delle forme principali di prestazione del lavoro, distinguendosi il lavoro intellettuale e manuale, nonchè le figure dei dirigenti, degli impiegati e degli operai. Riconoscere queste distinzioni era necessario, non solo perchè si tratta di forme fondamentali, che con ogni verosimiglianza non potranno mai essere superate; ma anche e soprattutto perchè sulle dette distinzioni si basano varietà di trattamento e di criteri normativi, continuamente ricorrenti nelle leggi speciali e nelle norme corporative. Non si è ritenuto invece opportuno dare nel codice una definizione generale delle dette figure, perchè qualunque definizione, che non tenga conto dei particolari atteggiamenti assunti da dette figure nei diversi rami della produzione, sarebbe imperfetta. Epperò è parso miglior consiglio, una volta affermata e riconosciuta la distinzione, rimettere la determinazione delle varie figure alle massime di esperienza, che possono essere rispecchiate, con la maggiore approssimazione possibile, dalle leggi speciali e più ancora dalle norme corporative, alle quali rinvia il capoverso dell'art. 41.

Quanto poi alle particolari figure dei collaboratori dell'imprenditore, muniti di potere di rappresentanza (istitori, procuratori, commessi, dirigenti di imprese agricole), la disciplina è rimessa al libro delle obbligazioni, per ragioni di connessione con la disciplina generale della rappresentanza.

V. — Del rapporto di lavoro nell'impresa.

§ 1. — Osservazioni generali.

42. — Nei cinque paragrafi in cui è divisa la sezione dedicata al rapporto di lavoro nell'impresa la materia è stata distribuita secondo criteri che contemperano le esigenze logiche del sistema col bisogno di evitare complicazioni non confacenti ai caratteri di un codice. Va inoltre premesso che la disciplina

del rapporto, espressa negli articoli di questa sezione, non costituisce un sistema chiuso in sè stesso, ma presuppone quei principi e quelle regole più generali che sono dettate, soprattutto per le obbligazioni e per i contratti, in altro libro del codice; regole che devono ritenersi applicabili anche in materia di lavoro se non risultino derogate dalle presenti norme o dalle leggi speciali.

§ 2. — *Della formazione del rapporto.*

43. — Questo va detto particolarmente per il contenuto del paragrafo 1, che, sotto il titolo della formazione del rapporto, regola solo i pochi punti di questo tema che richiedono qualche disposizione particolare. Così per l'assunzione in prova l'art. 42 conferma e generalizza la necessità dell'atto scritto, secondo la regola già sancita per il rapporto d'impiego, eccettuando tuttavia il caso che le norme corporative statuiscono diversamente, come deve ritenersi implicito nell'ipotesi che tali norme, per determinate categorie di prestatori di lavoro, prevedano come normale un preliminare periodo di prova.

Le altre parti dell'art. 42 riproducono regole già accolte nella prassi sindacale e nella giurisprudenza. Merita solo di essere segnalato il secondo comma che risolve una questione controversa nel senso che sembra più logico in relazione alla efficacia del vincolo contrattuale, e più equo in rapporto alla finalità della prova: dato che le parti hanno convenuto di procedere all'esperimento, è giusto che siano tenute ad attuarlo, sotto pena in caso contrario di dover rispondere dei danni. E' salvo il diritto di recesso nel corso del periodo, ove questo non sia soggetto a un minimo di durata necessaria.

44. — L'art. 43 conferma la regola generale che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato e, subordinando a rigorose condizioni la legittimità del termine, chiarisce, rispetto ai vigenti articoli 1 e 4 della legge sull'impiego privato, che il requisito dell'atto scritto è necessario solo nel caso che il termine non sia già implicito nella specialità del rapporto; così pure chiarisce che solo quando il termine sia stabilito mediante atto scritto e non si giustifichi per la specialità del rapporto, si deve indagare se la sua apposizione non sia stata eventualmente ispirata dall'intento di eludere le disposizioni riguardanti il contratto a tempo indeterminato.

Le ragioni del terzo e quarto comma dell'art. 43 si intuiscono agevolmente. E' logico presumere che la continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine faccia venir meno la originaria ragione d'essere di questo, salvo tuttavia che dalla volontà delle parti risulti il contrario. Esigenze di tutela della personalità del lavoratore e della sua libertà professionale, che avevano già ispirato il principio sancito nell'art. 1628 del codice vigente, hanno poi consigliato di limitare a favore del lavoratore, entro un congruo periodo, di regola cinque anni, l'obbligatorietà del termine. Per i dirigenti il periodo è esteso a dieci anni, in considerazione della superiorità della loro posizione gerarchica ed economica, dei maggiori vantaggi che di solito essi ritraggono dal termine, come pure del fatto che il beneficio o i frutti, che dalla loro opera si ripromette l'imprenditore, maturano solo dopo un più lungo lasso di tempo.

45. — Delicata e difficile è la questione relativa alle conseguenze della violazione delle norme sul collocamento circa la sorte del contratto. Nel conflitto fra la prevalente dottrina, che opina per la nullità, e la giurisprudenza, che riconosce invece la validità del contratto, si è adottata nell'art. 44 la via intermedia della semplice annullabilità. La soluzione della nullità assoluta, a prescindere dai dubbi che solleva

dal punto di vista tecnico, è parsa incongrua e inopportuna nel caso di un rapporto, come quello di lavoro, che, una volta attuato, determina effetti irrevocabili. La tendenza legislativa è nel senso di ridurre al minimo le sanzioni di nullità, che nuocciono più che non giovino al prestatore di lavoro, come pure è nel senso di separare la sorte del rapporto da quella del suo contratto costitutivo, quando, essendosi attuato l'uno, sia riconosciuto o dichiarato nullo l'altro (art. 72). L'esigenza di non protrarre troppo a lungo uno stato di incertezza, atto a pregiudicare soprattutto gli interessi dei lavoratori, ha consigliato di fissare per l'azione di annullamento il termine perentorio di un anno dalla data di assunzione. Che poi sia legittimato a istituire l'azione solo il pubblico ministero, previa denuncia dell'ufficio di collocamento, si spiega per l'ovvia considerazione che nella violazione in oggetto non è in gioco direttamente nessun interesse particolare dei contraenti, ma solo l'interesse pubblico all'attuazione della disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

§ 3. — *Dei diritti e degli obblighi delle parti.*

46. — Gli articoli 45-48 contengono le norme fondamentali e di generale applicazione in materia di retribuzione del lavoro, restando riservate alla legislazione speciale, alla regolamentazione corporativa, nonchè ai contratti individuali, nei limiti consentiti, le specificazioni e gli adattamenti richiesti per le diverse categorie o nei singoli casi concreti. La molteplice varietà delle forme di retribuzione, ammessa dall'art. 45, è conforme alle esigenze pratiche e corrisponde anche agli orientamenti del sistema corporativo: non è esclusa la forma della retribuzione in natura, la quale, largamente diffusa in molte imprese, specie col carattere di compenso integrativo o supplementare, oramai non presenta più, sotto il controllo delle organizzazioni sindacali, gli inconvenienti e gli svantaggi in altri tempi lamentati.

Notevole è la disposizione del secondo comma dell'art. 45, in quanto, accogliendo l'opinione dominante, non considera la previa determinazione della retribuzione come un elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro; epperò, in mancanza di accordo delle parti, resta autorizzato il giudice a provvedere secondo il suo equo criterio e con le cautele del caso.

La libera scelta della forma di retribuzione è presupposta dall'art. 45, ma subisce una importante eccezione con l'art. 46, che, uniformandosi alla prassi corporativa e alle giuste esigenze di tutela degli interessi dei lavoratori, rende obbligatorio il cottimo ogni qualvolta il prestatore d'opera nell'esercizio della sua attività risulti vincolato all'osservanza di un dato ritmo produttivo, che lo costringa a compiere sforzi superiori al normale. L'apprezzamento di questa situazione, intorno a cui è difficile prestabilire criteri tassativi e generali e che d'altra parte è relativo ai vari rami di industria, è stato opportunamente rimesso alle norme corporative.

Così pure, per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe di cottimo, data la delicatezza della materia e le divergenze che persistono sull'interpretazione del così detto cottimo corporativo, è parso prudente lasciare ampio campo alla disciplina delle norme corporative e, per quanto di ragione, dei contratti individuali, sotto le direttive di ordine generale tracciate nella dichiarazione XIV della Carta del lavoro. L'art. 47 si limita perciò solo ad alcune disposizioni sul periodo di esperimento delle tariffe, sulle condizioni che legittimano la modificazione o sostituzione delle stesse, infine sul diritto dei prestatori di lavoro a conoscere tutti i dati interessanti la formazione e l'applicazione delle tariffe.

47. — Della partecipazione agli utili si occupa l'art. 48 per dirimere, secondo l'indirizzo più diffuso e attendibile, alcune questioni controverse. La partecipazione, salvo che sia disposto diversamente, deve riferirsi agli utili netti e calcolarsi, per le imprese soggette ad obbligo di pubblicazione del bilancio, in base alle risultanze di quest'ultimo, se regolarmente approvato e pubblicato, senza che, in tal caso, possa essere consentito agli aventi diritto un sindacato o controllo di merito sulla gestione: ciò che altererebbe profondamente la natura e il normale svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.

48. — Gli articoli 49-55 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al lavoratore, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di orario e soste periodiche nell'attività di lavoro).

L'art. 49, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del lavoratore, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione del prestatore di lavoro secondo i bisogni dell'impresa.

Il primo comma dell'art. 50, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri, imponendogli di ispirare la sua attività ai fini dell'impresa e della produzione nazionale. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 32 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo.

L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 51, integrato dall'art. 71 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza.

La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 52, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese.

Gli articoli 53 e 54 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario o notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 55 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

49. — Casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dovuti a cause transitorie e indipendenti dalla volontà delle parti, formano oggetto degli articoli 56 e 57, per quanto riguarda particolarmente le infermità e il richiamo alle armi del prestatore di lavoro. Secondo i principi già prevalsi nelle leggi speciali e nelle norme corporative, viene conservato, in detti casi, al prestatore di lavoro almeno in parte il trattamento che gli spetta in base al rapporto di lavoro; il che significa che il rischio della sospensione rimane, entro certi limiti, addossato

all'imprenditore, salvo naturalmente il caso del servizio di leva, di cui al primo comma dell'art. 57, che risolve senz'altro il rapporto di lavoro, ove diversamente non dispongano le norme corporative. Al di là di questi limiti una congrua tutela dei lavoratori non può essere raggiunta che mediante adeguate forme di previdenza e di assistenza, delle quali l'art. 56 fa cenno. Se poi dai due casi previsti, dell'infermità e del richiamo alle armi, sia possibile risalire a un principio più generale, per cui, almeno negli stessi limiti di cui sopra, il rischio di ogni sospensione del lavoro, sempre che sia indipendente dalla volontà del prestatore di lavoro ed anche se derivi da forza maggiore, che paralizzi temporaneamente in tutto o in parte l'attività dell'impresa, debba essere sopportato, anche ai fini della decorrenza dei salari, dall'imprenditore, è questione che, sulla scorta dei principi desumibili dagli articoli 56 e 57, può essere opportunamente risolta dalle norme corporative, con quella maggiore elasticità e adattabilità alle esigenze di ogni ramo di produzione, che sono ad esse caratteristiche.

50. — Gli effetti del trasferimento dell'azienda sui rapporti di lavoro vengono regolati dall'art. 58, con notevoli sviluppi e perfezionamenti della disciplina finora dettata dalla legge sull'impiego privato e dai contratti collettivi. Il principio della continuazione dei rapporti col nuovo titolare dell'azienda, quando la disdetta non sia stata data in tempo utile dall'alienante, trovasi riaffermato nel primo comma, mentre nel secondo la questione della solidarietà dell'acquirente per tutti i debiti dell'alienante, inerenti al rapporto di lavoro, è stata risolta in senso positivo, sotto date condizioni atte a tutelare la posizione dell'acquirente rispetto ai debiti che egli non ha conosciuto e che non avrebbe potuto rilevare dall'esame dei libri dell'impresa o del libretto di lavoro.

Nel terzo comma dell'art. 58 si è tenuto conto della gravità dell'onere che impone all'alienante la persistenza della sua responsabilità per i debiti contratti durante la sua gestione, specie nell'ipotesi che il rapporto di lavoro continui con l'acquirente e che perciò solo in un tempo futuro e imprevedibile si potrà determinare la quota proporzionale dell'indennità di anzianità, dovuta dallo stesso alienante. Per questa ragione, ed anche per eliminare un ostacolo che potrebbe in certi casi rendere difficili i trasferimenti di azienda, si è ritenuto opportuno ammettere la possibilità della liberazione dell'alienante, quando, a tutela degli interessi delle parti, e in ispecie del prestatore di lavoro, intervengano nell'atto le competenti associazioni professionali.

51. — L'art. 59 risolve il grave e dibattuto problema della validità o meno delle rinunce e delle transazioni fatte dal prestatore di lavoro. La sanzione della nullità è stata contenuta entro ragionevoli limiti, in relazione alla natura del diritto rinunciato o transatto, salvo il caso di transazioni avvenute con le dovute garanzie sindacali e processuali, ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile. Si è inoltre eliminata la discutibile distinzione, invalsa nell' giurisprudenza, fra il tempo anteriore e quello posteriore alla cessazione del rapporto, riconoscendo la nullità in ogni caso, sempre, beninteso, che si tratti di un diritto derivante da disposizioni inderogabili di legge o da norme corporative. Infine ad evitare il protrarsi di situazioni incerte e ad escludere ogni malizioso comportamento dilatorio, si è sottoposta l'azione di nullità a un breve termine di decadenza, che però, decorrendo in ogni caso dopo la cessazione del rapporto, presuppone sempre che il prestatore di lavoro abbia recuperato la sua piena libertà d'azione e si sia sottratto a ogni influsso derivante dal suo stato di dipendenza.

RELAZIONE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

§ 4. — *Della previdenza e dell'assistenza.*

52. — Gli articoli 60-63 contengono norme di collegamento tra il codice e la legislazione speciale in materia di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori, nella quale hanno trovato progressiva applicazione i principi posti dalla Carta del lavoro. Perfezionate le provvidenze sancite dalle passate legislazioni per i tipici casi dell'infortunio, della disoccupazione, della invalidità e della morte, nuove e più ampie provvidenze sono state disposte per altri eventi della vita del lavoratore, quali la malattia, sia generica sia professionale — particolarmente la tubercolosi — il matrimonio e la procreazione, la sospensione della normale attività lavorativa per richiamo alle armi; mentre l'istituzione degli assegni familiari ha reso possibile l'adeguamento delle retribuzioni ai maggiori oneri derivanti al lavoratore dalla creazione di una propria famiglia o dall'adempimento di naturali doveri verso la famiglia d'origine. La vasta e complessa legislazione speciale, che si è andata gradatamente formando in materia, ha cercato, soprattutto attraverso i contratti collettivi, di rendere aderenti le provvidenze alle necessità delle varie categorie di lavoratori: ad essa l'art. 60 lascia la cura di determinare « i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie », nonché le contribuzioni e le prestazioni relative.

Si è voluto tuttavia nei successivi articoli 61 e 62 fissare alcune norme generali, che in parte accolgono regole già esistenti nella legislazione speciale, come quelle contenute nei primi due commi dell'art. 61, e in parte consolidano l'orientamento evolutivo della giurisprudenza, come quelle contenute nell'art. 62.

La contribuzione, normalmente paritetica, alle istituzioni previdenziali e assistenziali, sia dell'imprenditore sia del prestatore di lavoro, già adombrata nella dichiarazione XXVI della Carta del lavoro e sancita nel primo comma dell'art. 61, che fa salve le diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, è un principio al quale raramente conviene derogare; perchè, mentre elimina ogni disagio morale per le categorie lavoratrici, che concorrono con il loro sacrificio ad assicurarsi il beneficio delle prestazioni, garantisce una equa ripartizione degli oneri previdenziali, e rende evidente lo spirito di collaborazione che è alla base dell'ordinamento corporativo. Occorre tuttavia, nei casi in cui sia posta a carico del prestatore di lavoro una parte del contributo, rendere agevole l'esazione di esso da parte degli enti che gestiscono le varie forme di previdenza e di assistenza, ai quali non gioverebbe il dover ritenere e perseguire come debitori di parte dei contributi i singoli prestatori di lavoro. A tal fine il secondo comma dell'art. 61, sulle orme di quanto è già sancito nelle leggi speciali, concentra nella persona dell'imprenditore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, verso il quale tuttavia l'imprenditore potrà rivalersi nei modi previsti dalla legislazione speciale (normalmente con la facoltà di trattenere sulla retribuzione la quota di contributo a carico del prestatore di lavoro). Con tale sistema, che pone di fronte all'ente di previdenza un unico debitore ed unifica quindi sostanzialmente il debito per contributi, quanti siano i prestatori di lavoro e le forme di previdenza gestite da uno stesso ente, le operazioni di riscossione risultano grandemente semplificate.

Il terzo comma dell'art. 61, in relazione al carattere di ordine pubblico delle norme regolatrici in materia di previdenza e di assistenza, commina la nullità di ogni patto con il quale si tenti di eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza e tutela in ogni circostanza il diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Grande

rilievo ha il problema soprattutto quando l'imprenditore, unico debitore dei contributi, non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e di assistenza: chè in tal caso mentre si deve da un lato impedire che il diritto del prestatore di lavoro sia menomato o irrimediabilmente leso per il fatto dell'imprenditore (soprattutto quando il lavoratore abbia regolarmente adempiuto i suoi obblighi), occorre dall'altro lato salvaguardare l'interesse delle istituzioni previdenziali e assistenziali, il cui equilibrio finanziario riposa su una correlazione fra contributi riscossi e prestazioni da erogare, fissata preventivamente in base a rigorosi calcoli attuariali. Il sistema adottato nel primo comma dell'art. 62 tende a contemperare le due opposte esigenze, in quanto consacra, in linea di principio, sulla scorta di cospicui precedenti legislativi, il diritto del lavoratore ad ottenere le prestazioni anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi, lasciando tuttavia alle leggi speciali e alle norme corporative stabilire eccezioni a tale regola, quando l'interesse dell'ente o una particolare forma di previdenza lo esiga. L'eccezione è implicita nei casi in cui per una serie di prestazioni erogate da un unico ente, che gestisce diverse forme di previdenza, sia stabilito che alcune soltanto di esse sono dovute anche quando non siano stati versati i contributi: come è, ad esempio, per le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la disoccupazione, la tubercolosi e la nuzialità e la natalità, in contrapposito alle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, erogate dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Anche nel caso, tuttavia, in cui l'ente di previdenza non sia tenuto alla corresponsione delle prestazioni, per mancata o irregolare contribuzione, il prestatore di lavoro non è lasciato senza tutela, poichè il comma secondo dell'art. 62, codificando una larga tendenza giurisprudenziale, riconosce il diritto del lavoratore ad ottenere in ogni caso (anche nel caso, ad esempio, d'intervenuta prescrizione dei contributi) il risarcimento del danno dall'imprenditore.

Sempre sulla linea di una efficace difesa dei diritti dei lavoratori, l'art. 63, vietando che si esperiscano azioni esecutive da parte di creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro sui fondi speciali costituiti presso l'impresa per i fini di previdenza e di assistenza, tende a garantire l'effettivo conseguimento degli scopi, a cui tali patrimoni sono destinati.

§ 5. — *Dell'estinzione del rapporto di lavoro.*

53. — Particolarmente interessanti sono le norme rivolte a tutelare gli interessi delle parti, e in specie del prestatore di lavoro, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 64, riferendosi al contratto stipulato per un tempo indeterminato, conferma il principio generale per cui ciascuna delle parti ha facoltà incondizionata di recesso, salvo un termine di preavviso o una indennità corrispondente.

L'art. 65 riguarda il recesso per giusta causa nella duplice ipotesi del contratto a termine e del contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza, per entrambe le ipotesi, che la parte, il cui recesso sia giustificato, rimane esonerata da ogni obbligo di preavviso. Per un'altra conseguenza differiscono invece le due ipotesi. Infatti nel caso di contratto a tempo indeterminato spetta al prestatore di lavoro, che recede per giusta causa, il diritto a ricevere dall'altra l'indennità di preavviso, come espressamente dispone l'art. 65, oltre l'indennità di anzianità di cui all'art. 66; mentre, ove si tratti di contratto a termine, si applicano le sanzioni dell'inadempimento contrattuale, col risarcimento integrale del danno, secondo

le norme comuni, cui l'art. 65 naturalmente non intende derogare.

Quanto alla nozione della giusta causa non è parso opportuno allontanarsi da quella generalmente accettata nella legislazione speciale e nella disciplina corporativa, per cui la giusta causa si risolve in un fatto o in una situazione tali che non consentano la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Questa nozione, nella sua voluta ampiezza ed elasticità, si presta bene a comprendere tutti i casi che comportano la dispensa dal preavviso e quindi la così detta risoluzione in tronco. Ad eliminare questioni insorte nella pratica, è parso però opportuno specificare che il fallimento e la liquidazione coattiva non costituiscono per alcuna delle parti giusta causa di risoluzione.

54. — Il gruppo degli articoli 66-69 riguarda l'indennità di anzianità, dettando per essa una disciplina che, pur ispirandosi ai principi generali già accolti e consolidati nella legislazione speciale e nella giurisprudenza, vi apporta tuttavia talune modifiche, precisazioni e perfezionamenti, di cui era sentito il bisogno.

Nell'art. 66 risultano determinate anzitutto le condizioni per l'acquisto del diritto all'indennità, ricorrenti in ogni caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, quando non sia dovuta a colpa o a dimissioni volontarie del prestatore di lavoro. Non si è creduto necessario specificare l'entità della colpa, bastando applicare le regole generali sull'inadempienza contrattuale, tenuto conto dei complessi doveri di comportamento del prestatore di lavoro in relazione alla diversa natura dell'impresa. Circa le dimissioni volontarie, si è presa nella debita considerazione la diffusa e non ingiustificata tendenza ad ammettere, anche in loro presenza, il diritto all'indennità di anzianità, specie ove si configuri questa come un supplemento di retribuzione, trattenuto nel corso del rapporto per essere poi corrisposto, a scopo di previdenza, alla sua cessazione. Tuttavia non è parso opportuno enunciare in proposito un principio generale, che, col favorire le dimissioni, avrebbe potuto nuocere a quel fine di previdenza, che è insito nell'istituto dell'indennità, e nel tempo stesso rilassare i vincoli morali che legano il prestatore di lavoro all'impresa. Si è lasciato pertanto alle norme corporative la facoltà di disciplinare il caso, entro i limiti e con le cautele convenienti.

Nello stesso art. 66 sono inoltre fissati i criteri di massima per la determinazione dell'indennità, che si riassumono nel rapporto proporzionale agli anni di servizio sulla base dell'ultima retribuzione e in relazione alla categoria del prestatore di lavoro, rimettendo alle norme corporative, o, in mancanza, agli usi o all'equità la specifica applicazione dei detti criteri. E' parimenti riservata alle norme corporative la facoltà di sostituire all'indennità forme equivalenti di previdenza.

L'art. 67 regola il computo delle due indennità di preavviso e di anzianità in rapporto alle varie forme con cui può essere corrisposta la retribuzione, adottando in materia criteri già prevalsi nella vigente disciplina legislativa, corporativa e consuetudinaria.

55. — Per il caso di morte del prestatore di lavoro dispone l'art. 68, riaffermando il principio del diritto *jure proprio* dei congiunti vissuti a di lui carico ad entrambe le indennità di preavviso e di anzianità, ma nel tempo stesso chiarendolo e integrandolo con opportune precisazioni. In primo luogo la condizione della vivenza a carico è stata esclusa per il coniuge e per i figli, e conservata solo per i parenti entro il terzo grado, per gli affini entro il secondo grado e per gli affiliati. Si è chiarito inoltre che la ripartizione delle indennità

fra gli aventi diritto, ove questi non siano d'accordo, deve effettuarsi secondo il bisogno di ciascuno, dichiarandosi nel tempo stesso la nullità di ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro, e che abbia per oggetto l'attribuzione e la ripartizione delle indennità medesime. Si è infine espressamente riconosciuto che, in mancanza dei destinatari indicati nel primo comma dell'art. 68, le indennità si devolvono secondo le regole della successione legittima.

L'art. 69, in conformità della vigente disciplina legislativa, ammette in linea di massima, e salvo patto contrario, la deduzione di quanto il prestatore di lavoro abbia diritto di percepire per effetto di atti di previdenza compiuti volontariamente dall'imprenditore. Tale deduzione viene logicamente estesa anche alle indennità dovute ai sensi degli articoli 56 e 57 nei casi di infermità o di richiamo alle armi.

56. — L'articolo 70 sancisce l'obbligo per l'imprenditore di rilasciare il certificato di lavoro; l'art. 71 determina le condizioni e i limiti di validità dei patti di non concorrenza, opportunamente distinguendo, per la diversa durata del divieto, la categoria dei dirigenti dalle altre categorie di prestatori di lavoro.

§ 6. Disposizioni varie.

57. — Sono da ultimo raggruppate alcune norme dirette a estendere, per quanto di ragione, la disciplina del lavoro subordinato a vari casi speciali, in cui fanno difetto talune delle condizioni normali del rapporto di lavoro.

In primo luogo, e anche in considerazione dei particolari casi di invalidità previsti dalle disposizioni di questa sezione, è parso opportuno stabilire che in ogni caso la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non producono effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Tale norma si giustifica, da una parte, per la irrevocabilità degli effetti determinati dall'attuazione del rapporto di lavoro, dall'altra parte e soprattutto per l'esigenza di tutelare le legittime aspettative dei prestatori di lavoro col permettere ad essi di realizzare i benefici inerenti al lavoro compiuto, tanto se tali benefici siano attribuiti direttamente dalla legge o dalle norme corporative, quanto se dipendano esclusivamente dal contratto nullo o annullato. Si è solo logicamente eccettuato il caso che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa, di cui non può non essere comparsa e quindi corrispondente il prestatore di lavoro. Inoltre, risolvendo una questione controversa secondo l'indirizzo giustamente prevalso in giurisprudenza, si è nel secondo comma dell'art. 72 fatto sempre salvo il diritto alla retribuzione quando il lavoro è stato prestato in contrasto con una norma imperativa, che sia ispirata solo dall'intento di proteggere il lavoratore, come per es. nel caso della limitazione di orario, del riposo settimanale, ecc.

L'art. 73 è rivolto ad eliminare la possibilità che l'imprenditore tenti di sottrarsi alle conseguenze dell'assunzione diretta dei prestatori di lavoro, ricorrendo all'espedito di farli assumere, dipendere e retribuire da propri cottimisti. Onde la ragione del divieto sancito nell'articolo stesso e la conseguenza, ove il divieto sia violato, di ritenere i lavoratori assunti dal cottimista come dipendenti dall'imprenditore.

Il lavoro a domicilio, se pure non presenta tutti gli estremi del lavoro subordinato, va protetto sulla base dei principi che regolano quest'ultimo. E' questa una esigenza che si è imposta da tempo nelle legislazioni di tutti i paesi civili e che la dich. XX della Carta del lavoro già teneva presente con l'estendere anche al lavoro a domicilio l'applicazione dei contratti collettivi. L'art. 74 si uniforma a tale indirizzo per quanto

riguarda la disciplina dettata nel codice, salvo naturalmente il caso che essa non sia compatibile con la speciale natura del rapporto.

Quanto ai dipendenti degli enti pubblici, ove la loro posizione non sia regolata da leggi o da regolamenti speciali, non vi è ragione di sottrarli alla disciplina di diritto comune dei rapporti di lavoro, e in questo senso dispone l'art. 75, salvo quanto già osservato a proposito dell'art. 14 per il regolamento del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo.

§ 7. — *Del tirocinio.*

58. — Sul rapporto di tirocinio il codice detta solo alcune norme che rispecchiano i suoi elementi caratteristici, come la limitazione della durata, ovvia nel concetto stesso del tirocinio (art. 76), l'esclusione della retribuzione a cottimo, che presuppone una capacità irreperibile nell'apprendista (art. 77), l'obbligo per l'imprenditore di favorire la formazione professionale dell'apprendista, sia col permettergli di frequentare i corsi appositamente organizzati, sia con l'adibirlo esclusivamente ai lavori che costituiscono oggetto del tirocinio (art. 78), come pure l'obbligo di attestazione del tirocinio compiuto (art. 79).

Una più specifica disciplina di questo rapporto è stata opportunamente riservata dall'art. 80 alle leggi speciali e alle norme corporative, che meglio possono rispecchiare le esigenze dei diversi rami della produzione e delle diverse specializzazioni professionali, salvo, ove dette norme manchino, applicarsi la disciplina del lavoro subordinato, compatibilmente con la natura del tirocinio.

VI. — *Dell'impresa agricola.*

§ 1. — *Disposizioni generali.*

59. — Col capo dedicato all'impresa agricola, l'agricoltura trova per la prima volta nel codice civile una disciplina organica sotto l'aspetto dinamico, a integrazione delle norme contenute nel libro della proprietà, che il fenomeno agrario considerano e regolano sotto l'aspetto statico.

La nozione di imprenditore agricolo è posta nell'art. 81: per l'acquisto della qualità di imprenditore è necessario l'esercizio di una attività agricola. Non ha rilevanza che questa attività si espliciti su fondo proprio o altrui. Con ciò la figura dell'imprenditore si stacca nettamente da quella del proprietario del fondo ed è assoggettata ad autonoma e distinta disciplina: all'imprenditore, e non al proprietario, incombono, come precisa l'art. 83, gli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

L'espressione agricoltura è assunta nel codice nel suo senso più ampio di esercizio di attività rivolta allo sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive, sia che tale sfruttamento consista nella coltivazione del fondo o invece nella silvicoltura e nello allevamento del bestiame. E agricoltore si rimane anche quando accanto all'attività di sfruttamento della terra si esplichino altre attività connesse.

Tuttavia a questo riguardo si poneva una questione di limiti, che era necessario risolvere in modo preciso, onde troncare le discussioni esistenti al riguardo in dottrina e giurisprudenza: quella di stabilire fino a qual punto l'esercizio di tali attività connesse si conciliava con la figura dell'agricoltore e non ne alteri i caratteri, trasformandolo in commerciante o industriale. Tra i vari criteri che erano stati proposti dalla dottrina — quello dell'autonomia, quello dell'accessorietà e quello della normalità — quest'ultimo è stato accolto nel codice, come quello che sostanzialmente riassume in sé gli altri

e che maggiormente si adegua alle esigenze dell'agricoltura e alla necessità del suo sviluppo.

Le attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti rientrano nell'agricoltura e ne seguono la disciplina in quanto ciò sia normale nell'esercizio dell'agricoltura. L'attività che nessun agricoltore esercita, o che non è normale nell'esercizio dell'agricoltura, non può essere compresa nell'attività agricola ed è sottratta alla disciplina che di tale attività è propria.

La normalità va naturalmente determinata in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata: è pertanto un concetto che si adegua ottimamente alle mutevoli condizioni di luogo e di tempo, e che consente una interpretazione evolutiva della norma in relazione all'evolversi della tecnica agricola.

60. — L'art. 82 fissa una delle particolarità più rilevanti che caratterizzano l'esercizio di un'attività agricola. L'imprenditore agricolo non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e alle disposizioni che sono poste per le imprese di tipo commerciale, soggette come tali a registrazione. Le attività agricole si svolgono nel fondo e non abbisognano di un particolare sistema di pubblicità. Il patrimonio è quasi esclusivamente immobiliare; il credito ha caratteristiche proprie e proprie garanzie; le persone di cui l'imprenditore si vale nella gestione dell'impresa sono conosciute, come sono ben determinati i poteri che a ciascuno competono. Manca pertanto il presupposto stesso per assoggettare l'impresa agricola alle forme di pubblicità tipiche delle imprese a carattere prevalente mobiliare.

Unica eccezione è quella delle imprese agricole che si costituiscono come società in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata o per azioni ovvero come società cooperative: per questi tipi di società la pubblicità è elemento integrante e attiene al processo formativo della società: essa pertanto deve essere osservata quando si voglia costituire una società di quel determinato tipo, anche se l'oggetto della società stessa sia l'esercizio di un'attività agricola (art. 142).

61. — Gli articoli 83 e 84 stabiliscono il dovere dell'imprenditore di osservare gli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura e in particolare l'obbligo del conferimento agli ammassi dei prodotti per i quali la legge stabilisce la gestione collettiva.

62. — L'art. 85, al fine di agevolare i coltivatori diretti del fondo, eccezionalmente ammette lo scambio di mano d'opera o di servizi fra piccoli imprenditori agricoli, in deroga alle norme sul collocamento e senza che tale attività cada sotto la disciplina dei contratti collettivi. Precisa tuttavia che tale scambio deve essere contenuto nei limiti posti dagli usi.

63. — L'art. 86 rinvia agli usi la disciplina delle comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura, e cioè sostanzialmente la determinazione dei rapporti interni fra i membri della famiglia colonica.

§ 2. — *Della mezzadria.*

64. — Il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura ancora il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con l'essenza dell'istituto, è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria emanata dal Consiglio nazionale delle corporazioni in data 13 maggio 1933. Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa,

volto com'è a realizzare una collaborazione fra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite. Tuttavia esso presenta notevoli caratteristiche originali, che lo distinguono dagli altri contratti associativi. Il contratto interviene non col solo mezzadro, ma col mezzadro come rappresentante e capo della famiglia colonica. Tutte le energie lavorative dell'intera famiglia del colono devono essere assicurate al podere, e la famiglia del colono a sua volta deve trovare il suo sostentamento nel podere: anzi il proprietario ha l'obbligo di anticipare ad essa senza interesse sui frutti da raccogliere i mezzi per tale sostentamento. D'altro lato la forma associativa non si svolge in posizione egualitaria, ma secondo un rapporto di subordinazione, in quanto spetta al concedente la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda. Tutto ciò induce a considerare la mezzadria come una figura tipica a posizione assolutamente autonoma, quale del resto essa ha assunto nel campo economico e politico.

65. — L'art. 87 scolpisce la struttura della mezzadria ponendo in evidenza: a) che il rapporto s'instaura fra il concedente da una parte ed il mezzadro dall'altra, il quale agisce in proprio e quale capo della famiglia colonica; con tale formula resta disattesa sia la tendenza individualista di considerare come unico contraente il mezzadro, la quale trascura l'importanza della famiglia colonica, sia la tendenza collettivista di ritenere contraente la famiglia colonica, tendenza che cade nell'eccesso opposto di svalutare la posizione del mezzadro; questi ha invece carattere preminente, perchè è il capo della famiglia colonica che coordina e regola all'interno l'impiego delle attività lavorative dei vari membri della famiglia in relazione alle diverse esigenze del fondo; b) che il rapporto riguarda un podere, cioè un appezzamento di terreno destinato a cultura varia e di estensione sufficiente ad assorbire il lavoro ed a fornire il mantenimento di una famiglia colonica.

La divisione dei prodotti e degli utili deve essere fatta a perfetta metà, conformemente alla regola tradizionale nel nostro Paese. Tuttavia, per adeguare il profitto del mezzadro al lavoro da lui effettivamente svolto per alcune coltivazioni, si ammette la validità del patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

66. — La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente (art. 88). La norma è già contenuta nella nozione della mezzadria, perchè se il contratto è concluso col mezzadro e con la famiglia colonica, è logico che tutti i componenti di questa siano obbligati e nessuno possa d'arbitrio liberarsi dal vincolo assunto. Ma occorre chiarire che non solo è vietato il distacco dei componenti dalla famiglia colonica, ma altresì l'entrata di elementi nuovi, che potrebbe rendere insufficiente per tutti il prodotto del podere, salvo naturalmente il caso di matrimonio. Data l'importanza che ha la composizione della famiglia colonica, essa deve risultare dal libretto colonico, dove pure devono annotarsi tutte le variazioni della medesima.

67. — Alla mezzadria senza determinazione di tempo il codice assegna lo stesso termine di un anno stabilito dall'art. 1664 del codice del 1865, salve le diverse disposizioni delle norme corporative. Ad assicurare la continuità del rapporto vale la riproduzione del principio della tacita rinnovazione, se non è stata data disdetta almeno sei mesi prima

della scadenza (art. 89). Non si è ritenuto necessario precisare la data di inizio dell'anno mezzadrile, che si è lasciata alle convenzioni ed agli usi.

Anche per la mezzadria fatta per un tempo determinato, è riprodotto il principio che essa non cessa di diritto per la scadenza del termine e che il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se prima della scadenza non è comunicata disdetta secondo le regole poste per la mezzadria senza determinazione di tempo (art. 90). Secondo il punto di vista accolto, la fissazione di un termine al contratto di mezzadria ha un valore puramente negativo, in quanto preclude la possibilità di disdetta prima della scadenza del termine. Questa soluzione, mentre è aderente agli usi ed alla volontà delle parti, pare altresì adeguata alla sostanza del rapporto.

68. — L'obbligo principale del concedente ha per oggetto di conferire il godimento del podere dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di una adeguata casa per la famiglia colonica (art. 91).

Il concedente ha una posizione preminente nell'associazione mezzadrile per il conferimento fatto e pertanto gli è riconosciuta la direzione dell'impresa. Il potere di direzione si giustifica anche con la considerazione che non sarebbe stato opportuno conferire al mezzadro la facoltà di stabilire l'entità della prestazione a suo carico.

E' intuitivo che la direzione dell'impresa può essere esercitata dal concedente sia personalmente sia a mezzo di speciali preposti, la cui presenza si manifesta particolarmente utile quando è necessaria una specifica competenza tecnica nella gestione del fondo. Su ciò era superflua ogni espressa disposizione legislativa; invece si appalesava necessario porre all'esercizio di tale potere un limite inderogabile: quello dato dalle regole della buona tecnica agraria, che non devono mai essere trascurate non solo nell'interesse dell'impresa e del mezzadro, ma anche in quello generale della produzione. L'osservanza di tali regole è imposta con una norma sintetica e comprensiva: precisazioni potranno essere contemplate nelle norme corporative o derivare dagli usi.

69. — Riguardo al problema centrale delle scorte, l'art. 92 prevede normale il conferimento per metà da parte del concedente e per metà da parte del mezzadro. Questa è infatti la realtà della mezzadria nelle regioni a regime agrario più progredito, e del resto tale contribuzione è quella che meglio risponde alla struttura stessa del contratto e all'interesse delle parti. Il codice del 1865 all'uopo procedeva per singole esemplificazioni, attribuendo al colono l'obbligo di fornire il bestiame, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari (art. 1655); le sementi dovevano essere fornite in comune dal concedente e dal mezzadro (art. 1656). L'art. 92 stabilisce invece un criterio direttivo di indole generale valevole per il caso in cui manchino norme corporative, convenzioni od usi, in modo da consolidare principi più rispondenti alle necessità locali ed agli interessi dei contraenti.

Le scorte conferite diventano comuni, in proporzione dei rispettivi conferimenti, il che è conforme alla struttura associativa del rapporto mezzadrile e serve a rafforzare il vincolo di solidarietà tra le parti.

70. — L'obbligo principale del mezzadro è quello di prestare il suo lavoro e quello della famiglia colonica (art. 93). Il lavoro è prestato secondo le direttive del concedente, che

ha il potere di gestione dell'impresa, e dev'essere prestato nella intensità e quantità richiesta dalle esigenze della coltivazione, col quale termine il codice intende riferirsi non solo all'attività inerente alla lavorazione del fondo, ma anche a quella relativa all'esercizio delle attività connesse.

Secondo la disciplina tradizionale (art. 1657 codice 1865) la spesa della mano d'opera necessaria alla normale coltivazione del podere grava interamente sul mezzadro. Questo principio è riprodotto nel capoverso dell'art. 93, però senza carattere cogente, in quanto esso si applica solo in mancanza di norme corporative, di convenzioni o di usi.

Gli altri obblighi del mezzadro sono enunciati negli articoli 94 e 95. Così il mezzadro deve risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica, custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività, custodire e conservare le altre cose affidategli con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può cedere la mezzadria né affidare ad altri la coltivazione del podere senza il consenso del concedente.

Per evitare che il mezzadro distragga le energie lavorative dalla coltivazione del podere, gli è vietato di svolgere attività a suo esclusivo profitto e di compiere prestazioni a favore di terzi, senza il consenso del concedente. S'intende che il divieto, seppure formulato letteralmente per il mezzadro, vale anche per i componenti della famiglia colonica.

Non sono riprodotte le disposizioni contenute negli articoli 1658 e 1659 del codice vigente, perchè esse prevedono fattispecie di attività lavorative comprese genericamente nella formula dell'art. 94.

71. — L'art. 96 dispone che il mezzadro rappresenta i componenti la famiglia colonica, precisando che tale potere di rappresentanza sussiste solo nei confronti del concedente e per quanto attiene ai rapporti relativi alla mezzadria. Tuttavia si è ritenuto opportuno sancire che le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dal suo patrimonio e da quello comune della famiglia colonica, escludendo una responsabilità solidale dei componenti di questa. Il che appare più consono all'essenza dei rapporti. Il capo famiglia rappresenta i singoli solo per quanto attiene alla comunione familiare. Entro questo ambito può ammettersi che rappresenti anche gli incapaci: mentre non si vede come possa vincolare pure il patrimonio personale di costoro, se non ha potestà o tutela sui medesimi. I componenti della famiglia colonica non rispondono quindi col loro patrimonio personale, se non hanno prestato espressa garanzia.

72. — Per quanto riguarda le spese necessarie alla coltivazione del podere ed all'esercizio delle attività connesse, il codice si limita a fissare i principi fondamentali, la cui precisazione deve rimanere affidata alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi, che possono derogare in questa parte alle disposizioni di legge.

Le varie spese sono distinte secondo la loro diversa destinazione. Quelle pertinenti alla coltivazione del podere (acquisto di sementi, concimi, anticrittogamici, foraggi, mangimi, ecc.) e all'esercizio delle industrie connesse gravano sul concedente e sul mezzadro in ragione della metà, come in ragione della metà avviene la partecipazione agli utili (art. 97). Restano le spese relative alla mano d'opera eventualmente occorrenti per la normale gestione del fondo, che l'art. 93, come si è visto, pone a totale carico del mezzadro.

Una regola diversa vale per le spese per i miglioramenti, perchè questi, aumentando la consistenza del podere, devono far carico al concedente. Con ciò non si intende escludere che talune di esse, la cui utilità interessa il ciclo produttivo o in

questo si esaurisce, debbano pure essere sostenute dal mezzadro per la sua parte: ma in proposito, meglio di una formula generica e necessariamente imprecisa, potranno provvedere le norme corporative, le convenzioni o gli usi.

Devono invece gravare interamente sul mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono, salvo che le norme corporative, le convenzioni o gli usi dispongano diversamente (art. 99).

Riguardo alle spese necessarie per la coltivazione del fondo il codice dispone, per l'ipotesi che il mezzadro sia sfornito di mezzi per dare la sua parte, l'obbligo del concedente di anticiparle senza interesse sino alla scadenza dell'anno agrario, con facoltà di rivalersi mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili (art. 97 secondo comma).

Riguardo ai miglioramenti viene stabilito per il concedente l'obbligo di valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica e per questi l'obbligo di prestarlo (art. 98). Se la famiglia colonica ha mano d'opera disponibile, perchè il fondo non assorbe tutta l'attività di essa, il concedente deve valersi dell'opera della famiglia colonica medesima, offrendo a questa la possibilità di un guadagno per migliorare la sua condizione.

L'obbligo della famiglia colonica di prestare il lavoro richiestole è disposto non solo come correlativo dell'obbligo del concedente, ma anche per favorire i miglioramenti del fondo nell'interesse della produzione, assicurando al concedente la mano d'opera necessaria.

Naturalmente il lavoro prestato dalla famiglia colonica dev'essere retribuito. In linea generale il codice rimette la fissazione del compenso alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi: ove queste non dispongano, la misura del compenso è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali a cui appartengono le parti, e tenuto conto dell'eventuale incremento del reddito realizzato dal mezzadro. La norma risponde ad un criterio di intuitiva giustizia, perchè l'incremento del reddito realizzato dal mezzadro per i miglioramenti eseguiti costituisce già un compenso al lavoro prestato.

73. — Un altro aspetto caratteristico del nuovo spirito corporativo dell'associazione mezzadrile è rivelato nella disposizione dell'art. 100, la quale sancisce l'obbligo del concedente di somministrare senza interesse al mezzadro il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, qualora questa non sia in grado di provvedervi. L'obbligo è subordinato alla condizione che la quota di prodotti spettanti al mezzadro per scarsità del raccolto a lui non imputabile non sia sufficiente ai bisogni alimentari della sua famiglia. Il concedente può rivalersi delle somministrazioni fatte mediante prelevamento sulla parte dei prodotti ed utili spettanti al mezzadro; però il giudice può con riguardo alle circostanze disporre il rimborso rateale.

74. — Si è ritenuto superfluo riprodurre la disposizione dell'art. 1648 del codice vigente relativa alla perdita dei frutti: dato il carattere associativo della mezzadria è chiaro che la perdita è sopportata in comune. Il che invece doveva essere espressamente dichiarato nel sistema del codice del 1865, perchè tale principio non si sarebbe potuto ricavare dalle regole della locazione, a cui la mezzadria era avvicinata.

L'art. 101 dispone che il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente, in luogo dell'obbligo di avviso stabilito dall'art. 1660 del codice del 1865. E' inoltre disposto l'obbligo del mezzadro di custodire i

frutti sino alla divisione, perchè è mediante questo atto che il mezzadro acquista la proprietà esclusiva dei frutti formanti la sua quota. La norma discende già dal principio sancito nell'art. 94: poichè i prodotti prima della divisione si possono considerare come parti ed accessori del fondo, l'obbligo di custodirli deriva dall'obbligo di custodia del fondo.

75. — Nuove rispetto al codice vigente sono le disposizioni che regolano il modo di divisione dei prodotti (articoli 101 e 102). Essa può avvenire mercè ripartizione in natura, che dev'essere fatta sul fondo. Quando secondo l'uso tale divisione non è ammessa, vuole la pratica, riprodotta nell'art. 102, che si affidi al concedente la vendita. Ad essa si deve però procedere previo accordo col mezzadro e, in difetto, sulla base del prezzo del mercato. In tal caso si fa la divisione del prezzo ricavato dalla vendita, dedotte le spese.

Nuove sono pure le norme relative all'obbligo del mezzadro di trasportare ai magazzini padronali la quota di prodotti assegnati al concedente nella divisione, e di dare al concedente un diritto di prelazione nell'acquisto dei prodotti destinati alla vendita.

La disposizione relativa all'obbligo del trasporto è però subordinata alla mancanza di norme corporative, convenzioni od usi contrari, per evitare che essa possa essere troppo gravosa nei casi in cui la distanza dei magazzini padronali dal luogo di divisione dei prodotti sia notevole.

76. — L'art. 1653 del codice vigente prevedeva lo scioglimento della mezzadria per la morte del mezzadro, con decorrenza dalla fine dell'anno agrario in corso. Tuttavia ammetteva la facoltà dei figli e degli altri eredi del mezzadro, o se questi non esistevano o non volevano esercitarla, la facoltà della vedova di continuare la mezzadria per l'anno agrario successivo a quello in corso al tempo della morte, se questa fosse avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario.

Nell'intento di tutelare maggiormente l'interesse economico della famiglia, senza ledere peraltro gli interessi del concedente, nell'art. 104 sono distinte due ipotesi: a) che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona atta a sostituirlo e i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla: in questo caso, poichè l'interesse del concedente non è leso, la mezzadria non si scioglie, tenendo presente che la sicurezza di garantire alla famiglia la continuità del reddito del fondo mezzadrile lega maggiormente il mezzadro agli interessi del fondo, con evidente vantaggio per la produttività del medesimo; b) che manchi tra gli eredi del mezzadro persona atta a sostituirlo o gli eredi non si accordino per designarla: in tal caso lo scioglimento del rapporto è inevitabile. Tuttavia è mantenuto il temperamento di permettere la continuazione della mezzadria sino alla fine dell'anno successivo, se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario. Questa facoltà è concessa ai componenti della famiglia colonica collettivamente, subordinatamente a due condizioni: a) che la richiesta per la continuazione sia fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro o se ciò non è possibile prima dell'inizio dell'anno agrario; b) che sia data assicurazione della buona coltivazione del podere.

E' infine riprodotta per tutte e due le ipotesi la facoltà del concedente di sostituirsi ai successori del mezzadro per i lavori necessari, qualora il podere non sia coltivato con la dovuta diligenza, con diritto di rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

77. — La facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento discende dai principi generali e per tanto era superfluo riprodurre la disposizione dell'art. 1652 del

codice vigente. Invece si è ritenuto di estendere nell'art. 105 il diritto alla risoluzione a quei casi in cui, pur non essendovi inadempimento, si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

78. — L'art. 106 regola la sorte della mezzadria nel caso di trasferimento della proprietà o del godimento del podere da parte del concedente. Si stabilisce che la mezzadria continui con colui che è subentrato al concedente, per evitare i danni che dalla interruzione della gestione del fondo deriverebbero alla coltivazione; tuttavia, data la struttura del rapporto mezzadrile, si concede al mezzadro la facoltà di recedere dal rapporto, dando la disdetta entro un mese dalla notizia del trasferimento. Il recesso, se è comunicato tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso, ha effetto alla fine dell'anno agrario; altrimenti produce effetto alla fine dell'anno successivo. Quindi in sostanza il trasferimento del godimento del podere da parte del concedente legittima una disdetta tardiva.

Per garantire poi efficacemente il mezzadro di fronte al trasferimento, si dispone nel secondo comma dell'art. 106 che i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro passano a chi subentra nel godimento del fondo, salvo per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente. Anche questa norma è desunta dalla Carta della mezzadria, però integrata in doppio modo: anzitutto in quanto viene estesa a tutte le ipotesi in cui vi sia un trasferimento del godimento del fondo; in secondo luogo, in quanto il trapasso dei crediti e dei debiti è limitato alla sola ipotesi in cui essi hanno origine dal rapporto di mezzadria e al presupposto della loro registrazione nel libretto colonico. Occorre infatti garantire pure il subentrante da eventuali sorprese di debiti ignoti, il che non pregiudica neppure i diritti del mezzadro, che per le partite non annotate nel libretto conserva integre le ragioni verso l'originario concedente.

79. — Viene disposto per il concedente l'obbligo di istituire un libretto colonico in due copie, e di annotarvi di volta in volta in entrambi i crediti e i debiti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati, e per il mezzadro l'obbligo di presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni ed i saldi annuali (art. 107).

Il libretto ha efficacia probatoria a favore e contro ciascuno dei contraenti per le annotazioni che vi sono fatte. La formula dell'art. 108, come già quella dell'art. 1662 del codice vigente, pone in evidenza che la base giuridica di questa efficacia probatoria sta nella corrispondenza delle iscrizioni nei due esemplari. Se le annotazioni furono fatte in un esemplare solo, esse fanno in ogni caso prova contro chi le ha scritte.

Viene ridotto a novanta giorni il termine di reclamo per il mezzadro contro le annotazioni. Il termine decorre non dalla data dell'ultima registrazione di partita, ma bensì dalla consegna del libretto fatta dal concedente al mezzadro. Non si è limitata all'errore di fatto la possibilità di reclamo, com'è previsto dalla Carta della mezzadria, per non derogare al sistema generale, la cui applicazione può ben essere giustificata anche nel rapporto mezzadrile. Decorso il termine di novanta giorni, l'annotazione fa piena prova.

La firma per accettazione posta dalle parti alla chiusura annuale del conto colonico importa solo approvazione consensuale dello stesso. In conformità ai principi generali le risultanze del conto possono essere impugnate, malgrado l'accettazione, per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

80. — Nell'art. 109 sono regolate le assegnazioni delle scorte al termine della mezzadria, lasciando però salve le contrarie disposizioni delle norme corporative, delle convenzioni e degli usi.

Aderendo ad analoghe disposizioni della Carta della mezzadria, il codice distingue fra scorte vive, scorte morte circolanti e scorte morte fisse.

La norma si ricollega logicamente all'art. 92 e presuppone che il conferimento delle scorte sia stato fatto a metà dai contraenti. Si comprende infatti che in caso contrario, prima delle assegnazioni, devono essere restituite ai contraenti le scorte da essi conferite. Ora, sia le restituzioni che le assegnazioni delle scorte vive devono essere fatte secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore. In quest'ultimo caso le assegnazioni si riferiscono alla differenza di valore tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna.

Le scorte morte circolanti sono i mangimi, i letami, i concimi, le sementi: vige per esse il sistema della quantità e qualità, valutandosi le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato al tempo della riconsegna.

Analogo sistema si applica per le scorte morte fisse (macchine, attrezzi, ecc.), per le quali si deve tener conto anche della specie e dello stato di uso.

§ 3. - Della colonia parziaria.

81. — La colonia parziaria è un istituto affine alla mezzadria, ma che da esso si distingue per notevoli caratteristiche, soggettive ed oggettive. Quindi distaccandosi dal sistema seguito dal codice vigente, che comprende nello stesso regolamento ambedue le figure, il presente codice disciplina in forma autonoma il contratto di colonia parziaria, limitandosi a richiami alla disciplina della mezzadria là dove il regolamento coincide.

La differenza fra mezzadria e colonia parziaria è posta in evidenza nella nozione di quest'ultima data nell'articolo 110: « Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne i prodotti e gli utili ».

Non si è ritenuto conveniente stabilire la misura della ripartizione, perchè essa necessariamente varia in relazione allo stato od alla natura del fondo dato a colonia. Si è preferito pertanto rinviare alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi.

82. — In relazione alla sostanza economica del contratto e agli interessi delle parti, la colonia è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo; se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni (art. 111).

83. — L'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in stato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 112). L'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Il colono deve inoltre custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività e custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 113).

84. — Riguardo alla morte di una delle parti sono riprodotte le regole già poste per la mezzadria, le quali, in caso di morte del colono, si applicano a favore dei suoi eredi (art. 114).

Valgono anche per la colonia parziaria le norme della mezzadria relative alla direzione dell'impresa, all'obbligo del colono di provvedere la mano d'opera necessaria per la normale coltivazione del fondo, al divieto di subconcessione, alle spese per la coltivazione e i miglioramenti del fondo, alla raccolta e divisione dei frutti, al diritto di preferenza che il colono deve accordare al concedente nella vendita dei prodotti toccatigli nella divisione, nonché all'assegnazione delle scorte al termine della colonia. E' resa facoltativa l'istituzione del libretto colonico per il quale, ove sia istituito, valgono le norme stabilite per la mezzadria concernenti la tenuta e l'efficacia di esso (art. 115).

§ 4. - Della soccida.

85. — Anche la soccida è stata inesattamente ricondotta dal codice del 1865 sotto il tipo contrattuale della locazione di cose. Ora, se la soccida ha oggi una funzione, il suo scopo è proprio quello di associare colui che dispone del bestiame per l'allevamento con chi ha i mezzi necessari per l'allevamento stesso, in una completa comunanza di interessi, di guadagni e di rischi e in vista del conseguimento di un unico fine che è il miglior rendimento del bestiame conferito. Vi è dunque una stretta collaborazione economica che dà luogo ad una forma associativa relativa all'industria del bestiame.

Questo nuovo indirizzo emerge nella definizione del contratto (art. 116), come associazione tra il soccidante (concedente) ed il soccidario (allevatore) per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.

La definizione della soccida è integrata con la nozione di accrescimento, che l'art. 1669 del codice vigente enuncia a proposito della soccida semplice, mentre essa riguarda qualsiasi forma di soccida. L'accrescimento consiste tanto nei nuovi parti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. Se anche l'espressione « valore intrinseco » con riferimento al bestiame non sia tecnicamente esatta, pure essa rende bene il concetto che si vuole esprimere, e cioè che si debba aver riguardo alla consistenza del bestiame, indipendentemente dal valore che possa avere sul mercato e che può dipendere dalla circostanza estrinseca dell'oscillazione del potere di acquisto della moneta.

86. — Il codice non riproduce la disposizione contenuta nell'art. 1666 del codice del 1865, che ha carattere puramente scolastico, nè quelle degli articoli 1667 e 1668, perchè esprimono concetti intuitivi. Delle varie forme di soccida contemplate nel codice vigente non viene regolata la soccida con l'affittuario, nè la soccida col mezzaiuolo e neppure quella cosiddetta impropria.

La prima contempla invero un particolare atteggiamento della locazione di fondi rustici e precisamente di quella locazione che implica dazione di bestiame per i fini della coltivazione del fondo; la soccida col mezzaiuolo si riferisce ad una particolare clausola del contratto di mezzadria; la soccida impropria è poi assolutamente ignota alla pratica della nostra pastorizia. Accanto alle forme tradizionali di soccida, quella semplice e quella parziaria, il codice regola invece la soccida con conferimento di pascolo. Nella soccida semplice il soccidante dà tutto il bestiame ed il soccidario presta l'attività per l'allevamento; in quella parziaria il bestiame è conferito da ambedue le parti, prestando in più il soccidario l'attività necessaria per l'allevamento; in quella con conferimento di pascolo le prestazioni delle parti non sono rispettivamente

bestiame e lavoro, oppure bestiame e bestiame più lavoro, perchè il soccidario conferisce il bestiame ed il lavoro ed il soccidante il terreno per il pascolo.

87. — Nell'art. 117, introduttivo del regolamento della soccida semplice, viene categoricamente espresso che il bestiame è conferito dal soccidante. E' poi riprodotto il principio che la stima del bestiame non ne trasferisce la proprietà al soccidario, ma serve solo per stabilire la base iniziale del valore per determinare la perdita o il guadagno che risulterà al termine del contratto. Si è poi precisato che la stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato.

88. — Riguardo alla durata del contratto si conserva la regola che, se non è diversamente disposto, essa è di tre anni.

Analogamente a quanto disposto per la mezzadria, il contratto non cessa di diritto alla scadenza del termine; ma occorre che ne sia stata data disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine stabilito dalle norme corporative, dalle convenzioni o dagli usi. Se la disdetta non è data, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno (art. 118).

89. — Viene riconosciuta al soccidante la direzione dell'impresa (art. 119) conformemente alla posizione economica che egli ha nel rapporto. Tuttavia all'esercizio di questo potere viene posto un limite nell'osservanza delle regole della buona tecnica dell'allevamento. Si stabilisce inoltre che la scelta dei prestatori di lavoro estranei alla famiglia del soccidario dev'essere fatta col consenso del soccidante, anche quando, secondo la convenzione o gli usi, la relativa spesa è a carico del soccidario.

90. — L'obbligo principale del soccidario è quello di prestare il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto di essi sino ai luoghi di ordinario deposito. Nell'esecuzione di questi obblighi, egli deve osservare la diligenza del buon allevatore, che non è un particolare tipo di diligenza, ma quella del buon padre di famiglia applicata all'industria del bestiame (art. 120).

91. — Per l'art. 121 la perdita del bestiame per caso fortuito incide sul soccidante, che ne è rimasto proprietario, ma il soccidario deve rendere conto delle parti recuperabili. E' ovvio quindi che se la perdita avviene per colpa del soccidario, questi è tenuto ai danni, com'è detto nell'art. 1672 del codice vigente, che era inutile quindi riprodurre, com'era superfluo riprodurre l'altra norma dell'art. 1673, che già si ricava dai principi.

Peraltro il fortuito che colpisca la maggior parte del bestiame può pregiudicare l'andamento dell'impresa. Non si può in tale ipotesi costringere il soccidario a restare vincolato ad un contratto, che si è profondamente alterato nella sua sostanza. Il codice pertanto gli concede la facoltà di chiedere al soccidante la reintegrazione dei capi periti, col diritto di recedere dal contratto, se il soccidante non provveda. Data la gravità della disposizione essa viene subordinata a tre condizioni: a) che la soccida sia stipulata per un tempo non inferiore a tre anni; b) che la perdita del bestiame si verifichi durante la prima metà del periodo contrattuale; c) che la perdita riguardi la maggior parte del bestiame inizialmente conferito.

92. — Altra norma nuova rispetto al codice anteriore è quella contenuta nell'art. 123. Si trattava di regolare le sorti della soccida nel caso che la proprietà o il godimento del

bestiame conferito sia trasferito ad altri. Nell'interesse della produzione si stabilisce che il contratto non si scioglie e che i crediti e i debiti del soccidante derivanti dalla soccida passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Non si poteva peraltro dare a questa regola una portata rigida senza alterare l'essenza del contratto basato sulla fiducia. Perciò, analogamente a quanto disposto nel caso di trasferimento del potere dato a mezzadria, si stabilisce che se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può nel termine di un mese da quando ha avuto la notizia del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

93. — Non si è ritenuto opportuno stabilire la misura in cui avviene la divisione degli accrescimenti, dei prodotti e degli utili e delle spese, data la varietà di forme che la soccida presenta e le diverse esigenze locali: la determinazione è perciò rinviata alle norme corporative, alle convenzioni ed agli usi (art. 124).

Resta ferma la nullità del patto per il quale il soccidario deve sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno, la quale assorbe pure gli altri casi di nullità stabiliti dall'art. 1677 del codice vigente.

94. — In caso di morte di una delle parti le regole sono analoghe a quelle stabilite per la mezzadria; si concede, in caso di morte del soccidario, ai suoi eredi la facoltà di continuare nel rapporto (art. 125).

Così pure sulle tracce delle norme della mezzadria, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto, oltre che per inadempimento, anche quando si verificano fatti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto (art. 126).

Infine l'art. 127 riproduce la disposizione dell'art. 1683 del codice del 1865, precisando che il prelevamento del soccidante è fatto d'accordo col soccidario, e che esso ha per oggetto un complesso di capi, che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente a quello del bestiame dato a soccida.

95. — Nel dare gli estremi della soccida parziaria (art. 128), il codice mantiene la sostanza dell'art. 1684 del codice vigente solo nel punto del conferimento del bestiame da parte di entrambi i contraenti, mentre esclude che tale conferimento debba essere fatto per metà da ciascuno, potendo aver luogo invece in proporzioni diverse. D'altra parte si chiarisce che le parti divengono proprietarie del bestiame conferito in proporzione del rispettivo conferimento.

E' ovvio che il perimento per caso fortuito del bestiame incide su ambedue i contraenti in proporzione dei rispettivi conferimenti, ed era inutile enunciarlo. Andava invece regolato, come per la soccida semplice, il caso in cui il perimento riguardasse la maggior parte del bestiame inizialmente conferito. L'art. 129 dispone che, ove le parti non si accordino per la reintegrazione del bestiame perito, ciascuna di esse ha diritto di recedere dal contratto. La estinzione anticipata del rapporto influisce naturalmente sul patto che concede ad uno dei contraenti, nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto, una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, nel senso che tale quota deve essere ridotta in proporzione della minor durata del contratto (art. 129 ultimo comma).

Per la misura in cui al termine del contratto si dividono il bestiame conferito, gli accrescimenti, i prodotti e gli utili, il codice si rimette alle norme corporative, alle convenzioni e

agli usi. Il codice integra poi il regolamento della soccida parziaria richiamando per quanto non disposto le norme della soccida semplice.

96. — La soccida con conferimento di pascolo si distingue dalle altre forme di soccida, come si è detto, per ciò che il soccidante conferisce il pascolo ed il soccidario il bestiame ed il lavoro. Questa essenza del contratto è posta in luce nell'art. 132 primo comma. Si comprende che tale sostanza economica influisce sulla direzione dell'impresa, che viene riconosciuta al soccidario per la prevalenza della sua prestazione, mentre è conferito al soccidante il solo controllo della gestione.

Circa la divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili vale la disposizione dell'art. 130, relativa alla soccida parziaria.

Queste norme essenziali sono integrate da un richiamo generico alle disposizioni dettate per la soccida semplice, in quanto applicabili.

§ 5. — Usi.

97. — In tutta la materia dei contratti di associazione agraria non poteva essere trascurata l'importanza delle consuetudini vigenti nei vari luoghi, anche in relazione al diverso atteggiamento che i diversi tipi di contratto in essi assumono. Pertanto, con una disposizione finale che si riallaccia al principio generale posto dall'art. 203 del libro delle obbligazioni, ma che riguarda particolarmente la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida (art. 133), si è ritenuto opportuno richiamare genericamente gli usi, in quanto non dispongano altrimenti la legge, le norme corporative o la convenzione.

VII. — Dell'impresa commerciale
e delle altre imprese soggette a registrazione.

98. — Come ho precedentemente osservato, il nuovo codice fa seguire allo statuto dell'impresa agricola lo speciale statuto dell'impresa commerciale, categoria comprensiva non solo delle imprese esercitanti un'attività intermedia, ma altresì delle imprese industriali, bancarie, assicurative, di trasporto e di ogni altra impresa esercitante un'attività ausiliaria delle precedenti. Così facendo il codice non solo si collega alla tradizione italiana del diritto commerciale, ma soprattutto assicura un'adeguata tutela alla funzione commerciale e industriale, la cui importanza è essenziale nella linea di sviluppo della nostra economia.

In questo senso lo statuto dell'impresa commerciale viene rafforzato con un organico sistema di pubblicità, quale è posseduto, attraverso il registro del commercio, da tutti i paesi a forte struttura industriale e commerciale.

Per quanto il registro del commercio si colleghi alla tradizione delle nostre antiche corporazioni, i pregiudizi liberali avevano impedito che il registro entrasse nel codice di commercio del 1882. Ma quanto questa lacuna fosse lamentata risulta dal fatto che in tutti i progetti di riforma del codice di commercio del 1921, del 1925, del 1940 l'istituzione del registro di commercio fu sempre univocamente proposta.

Il presente codice colma la lacuna, facendo però un passo innanzi rispetto alle legislazioni straniere e ai nostri precedenti progetti, in quanto istituisce un pubblico registro, che ha un campo di applicazione più ampio di quello del registro di commercio: il registro delle imprese.

Questo infatti costituisce, nel sistema del presente codice, lo strumento di pubblicità obbligatorio non solo per le imprese commerciali, qualunque ne sia la forma, ma altresì per le imprese non commerciali, quando queste assumono la forma di società, secondo uno dei tipi propri delle società che esercitano un'attività commerciale (società in nome collettivo, in accomandita, per azioni, a responsabilità limitata) o la forma di società cooperative.

Si crea così nel sistema del nuovo codice, la categoria delle imprese soggette a registrazione, che comprende non solo le imprese considerate dalla legge commerciali in ragione del loro oggetto ma anche le imprese non commerciali in ragione della particolare forma sociale che sia da esse volontariamente assunta.

99. — La disciplina del registro delle imprese è preordinata allo scopo di attuare un sistema completo ed organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione della impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni.

Cura precipua del nuovo codice è stata quella di circondare la pubblicità di quelle garanzie che sono necessarie a tutela del pubblico, in modo da assicurare quanto meno una presunzione di verità delle iscrizioni in esso contenute: in relazione a ciò l'ufficio del registro delle imprese viene posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale (art. 134); il controllo dell'ufficio riguarda non solo la regolarità estrinseca degli atti, ma la esistenza delle condizioni richieste per la iscrizione e di conseguenza la documentazione esibita per la prova dei fatti di cui si richiede l'iscrizione (art. 135); la iscrizione o la cancellazione di una iscrizione normalmente si attua su richiesta dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio (art. 136-137); sono previsti particolari rimedi di fronte all'iscrizione d'ufficio e al rifiuto della iscrizione da parte dell'ufficio (art. 138).

100. — I fatti soggetti ad iscrizione sono quelli di volta in volta previsti dalla legge (art. 134); e la iscrizione ha normalmente efficacia dichiarativa. Eccezionalmente, e solo in quanto la legge espressamente lo dichiara, come avviene ad es. per la costituzione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, la iscrizione ha efficacia costitutiva.

Normalmente la iscrizione di un fatto nel registro delle imprese crea la presunzione *iuris et de jure* che il fatto sia noto a tutti, di modo che i terzi non possano opporre la ignoranza del fatto stesso. Accanto a questa efficacia positiva della pubblicità, è stata riconosciuta anche una efficacia negativa, per cui la non iscrizione di un fatto soggetto ad iscrizione crea la presunzione che questo fatto sia ignoto ai terzi.

Mentre tuttavia, avvenuta la iscrizione, non è possibile vincere la presunzione di conoscenza che da essa deriva, nel caso di mancata iscrizione la presunzione della ignoranza del fatto non iscritto da parte del terzo può essere vinto attraverso la dimostrazione che il terzo ha avuto conoscenza del fatto non iscritto in altro modo (art. 139). La efficacia negativa della pubblicità è riconosciuta a tutela del terzo di buona fede, e pertanto si esplica in quanto la ignoranza del terzo sia effettiva. Si ammette cioè la possibilità di una pubblicità di fatto in sostituzione della pubblicità legale, naturalmente con effetti più limitati. E' ovvio peraltro che la pubblicità di fatto può sostituire la pubblicità legale solo in quanto questa abbia carattere dichiarativo, non anche quando abbia carattere costitutivo.

RELAZIONE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

Per il caso di inosservanza dell'obbligo delle iscrizioni, il codice stabilisce una pena pecuniaria variabile da lire cento a lire cinquemila (art. 140).

101. — Negli articoli 141 a 144 sono specificate le categorie di imprese che sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il principio fondamentale fissato nell'art. 141 è che l'obbligo della iscrizione incombe agli imprenditori che esercitano un'attività industriale, un'attività intermedia nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività bancaria o assicurativa o un'attività ausiliaria di quelle già elencate. L'obbligo della iscrizione compete cioè sostanzialmente a quella categoria di imprenditori che nel sistema del codice di commercio venivano designati come commercianti, tenuto presente che l'esercizio professionale di atti di commercio nel senso del codice di commercio implicava naturalmente l'esercizio di una attività economica organizzata e cioè l'esercizio di un'impresa nel senso del nuovo codice (art. 28). In questo senso lo stesso art. 141 fa espressamente risultare che, nel sistema del nuovo codice, l'espressione « impresa commerciale » significa impresa esercitante una delle attività indicate nell'art. 141 (attività commerciale) e dichiara pertanto applicabili a tutte le categorie di imprese elencate nell'art. 141 le disposizioni di legge che fanno riferimento alle imprese commerciali.

Il nuovo codice non scende ad una elencazione minuziosa delle singole attività commerciali come faceva l'art. 3 del codice di commercio vigente, ma pone, tenendo conto della elaborazione dottrinale, categorie generali ampie e comprensive. Tuttavia le attività previste nell'art. 141 sono tali da abbracciare gli atti previsti nell'art. 3 del codice di commercio vigente, salvo naturalmente quelli che non possono dar luogo a un'impresa professionale.

Nell'attività industriale ricadono le imprese di somministrazione (art. 3, n. 6), le imprese di fabbriche o di costruzioni (art. 3, n. 7), le imprese di manifattura (art. 3, n. 8), le imprese editrici, tipografiche e librerie (art. 3, n. 10), le imprese di spettacoli pubblici (art. 3, n. 9); nelle attività intermedie le categorie di atti previste nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 3; nelle attività di trasporto le categorie di atti previste nell'art. 3 ai nn. 13, 16, 18; all'attività bancaria corrispondono nel codice di commercio le operazioni di banca (art. 3, n. 11) e all'attività assicurativa le assicurazioni contro i rischi della navigazione (art. 3, n. 19), contro i danni e sulla vita (art. 3, n. 20).

Accanto a queste attività il nuovo codice pone la categoria delle attività aventi, rispetto alle precedenti, carattere ausiliario, le quali pure, se esercitate ad impresa, danno luogo a un'impresa commerciale. Si considerano pertanto commerciali, nel senso del nuovo codice, le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari (art. 3, n. 21), la professione della mediazione in affari commerciali (art. 3, n. 22) se esercitata ad impresa; le imprese di deposito nei magazzini generali (art. 3, n. 24), tenuto naturalmente presente che l'ausiliarietà rispetto alle attività precedentemente indicate va stabilita con riferimento alla natura e alla funzione prevalente dell'impresa.

102. — Al principio base fissato nell'art. 141 due deroghe vengono apportate dai successivi articoli 141 e 143 per ciò che riguarda le imprese sociali e gli enti pubblici.

Per le imprese sociali l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese consegue alla costituzione della società secondo un determinato tipo (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative) e cioè a prescindere dal fatto che si

eserciti una delle attività indicate nell'art. 141. Si estende cioè l'obbligo della iscrizione anche ad imprese che non vi sarebbero tenute a norma dell'art. 141, e ciò in considerazione del fatto che la pubblicità costituisce per i tipi di società sopra indicati un elemento caratteristico e che pertanto deve esistere ogni volta che si adotti quel determinato tipo. Ma il punto di contatto con l'art. 141 permane, in quanto i tipi di società sopra specificati, mentre sono obbligatori per l'esercizio collettivo di una impresa commerciale, sono puramente facoltativi per l'esercizio delle imprese che hanno per oggetto una attività diversa.

Rispetto agli enti pubblici, la deroga si esplica in senso inverso: si pone una limitazione all'applicazione del principio posto nell'art. 141, in quanto l'obbligo della iscrizione dell'ente pubblico non consegue al solo fatto dell'esercizio di una impresa commerciale, ma presuppone che tale esercizio costituisca l'oggetto esclusivo o principale dell'ente pubblico. Si è voluto cioè sancire l'obbligo della iscrizione per quegli enti pubblici il cui scopo istituzionale esclusivo o prevalente consiste nello svolgimento di una attività commerciale (art. 141), mentre l'obbligo è escluso per quegli enti pubblici rispetto ai quali l'esercizio di un'attività commerciale costituisce un fatto accessorio o occasionale (art. 143).

Un'altra deroga generale è stabilita dall'art. 144, che esclude espressamente l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese per i piccoli imprenditori, e cioè particolarmente per gli artigiani e per i piccoli commercianti, come si è già precedentemente osservato.

L'art. 145 precisa le indicazioni che l'imprenditore deve fare negli atti e nella corrispondenza a tutela della pubblica fede.

103. — In una separata sezione sono raggruppate le disposizioni particolari agli imprenditori che esercitano un'attività commerciale nel senso dell'art. 141.

Gli art. 146 e 147 regolano la capacità all'inizio della impresa e, nel presupposto che questa capacità non coincida con la capacità di agire, pongono norme particolari in relazione all'esercizio diretto o indiretto, e cioè a mezzo del rappresentante legale, dell'impresa commerciale da parte degli incapaci.

Le disposizioni si ispirano ai criteri già accolti nel vigente codice di commercio, ribadendo il principio per cui l'esercizio di una impresa commerciale da parte dell'incapace è subordinata all'autorizzazione del tribunale, e limitando la capacità del minore non emancipato alla continuazione della azienda già esistente nel suo patrimonio.

Le norme contenute nel codice di commercio vigente sono state adeguate alle disposizioni del nuovo codice concernenti l'esercizio della patria potestà e della tutela e sono state integrate, mediante la regolamentazione della condizione dell'interdetto e dell'inabilitato.

104. — Gli articoli 148 e 149 stabiliscono le modalità dell'iscrizione, e cioè i limiti di tempo e gli elementi da indicare; precisamente l'art. 148 contiene le norme relative all'iscrizione dell'impresa e il successivo art. 149 quelle relative alla iscrizione delle sedi secondarie.

105. — Gli articoli 150-156 regolano la tenuta della contabilità, attuando un sistema più rigoroso di quello accolto nel vigente codice di commercio. Fissato il principio per cui ogni imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il fascicolo della corrispondenza in arrivo e in partenza, si precisa che questo

è il contenuto minimo dell'obbligo della tenuta della contabilità, e che l'imprenditore deve altresì tenere le scritture contabili che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Si respinge cioè il sistema adottato nel codice di commercio vigente, per il quale l'obbligo della contabilità aveva un identico contenuto per tutte le imprese, qualunque fossero le dimensioni di queste; nè d'altra parte si arriva all'eccesso opposto di rimettere alla discrezione dell'imprenditore la determinazione dei libri contabili da tenere. Ogni imprenditore deve tenere le scritture contabili che sono necessarie a documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento dei suoi affari. Con ciò l'obbligo della tenuta della contabilità varia con il variare delle dimensioni della impresa. Vi è però un minimo sotto il quale non si può scendere e che è rappresentato dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del fascicolo della corrispondenza.

Le disposizioni degli articoli 151, 152, 153, 154 stabiliscono i requisiti estrinseci e intrinseci che debbono presentare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture obbligatorie; l'art. 155 fissa le norme da seguire nella tenuta della contabilità e l'art. 156 pone l'obbligo della conservazione delle scritture contabili per dieci anni. Tutte tali norme riproducono le corrispondenti disposizioni già contenute nel codice di commercio vigente.

Come si è già osservato, dall'obbligo della tenuta della contabilità sono esonerati i piccoli imprenditori.

106. — L'art. 157 conferma il principio del diritto vigente secondo cui in caso di insolvenza, gli imprenditori, esclusi gli enti pubblici, che esercitano un'attività commerciale sono soggetti alla procedura di fallimento e di concordato preventivo.

Assorbite le altre parti del vigente codice di commercio nel codice civile, la disciplina del fallimento formerà materia di una legge speciale, compito della quale sarà anche di fissarne i limiti di applicazione, particolarmente in confronto dei piccoli imprenditori.

VIII. — Del lavoro autonomo.

107. — Come si è già osservato, sotto il titolo « Del lavoro autonomo » (titolo III) il codice regola il contratto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di un'opera o di un servizio, considerati nel loro risultato, e quindi senza vincolo di subordinazione per il prestatore d'opera. Questo contratto viene distinto dal contratto di lavoro subordinato — contratto di lavoro in senso stretto — anche nel nome di contratto d'opera.

Mentre la figura del contratto di lavoro in senso stretto rappresenta l'equivalente moderno della figura romana della *locatio operarum*, la nuova figura di contratto di opera è più ristretta della figura romana della *locatio operis*. Infatti non tutti i contratti che hanno per oggetto la prestazione di un *opus* sono disciplinati nel titolo III, ma solo il tipo di *locatio operis* più elementare, in cui il *conductor operis* presta un lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio, e come tale o non riveste la figura di imprenditore (prestatore d'opera intellettuale o artistica) oppure riveste la figura di piccolo imprenditore (artigiano). E' infatti solo questo elementare tipo di *locatio operis*, quello che presenta un particolare profilo sociale, che ne giustifica la collocazione nel libro dedicato al lavoro. Conserva invece la sua sede naturale nel libro delle obbligazioni la disciplina del contratto di appalto, speciale figura di *locatio operis*, in cui la prestazione dell'*opus* implica l'organizzazione di più vasti mezzi produttivi, e soprattutto del lavoro altrui.

Conservano altresì la loro sede nel libro delle obbligazioni quelle particolari figure di *locatio operis*, che per il loro oggetto specifico richiedono un'autonoma disciplina, quali il contratto di trasporto, il contratto di agenzia, ecc.

108. — In relazione alle accennate premesse, la disciplina del contratto d'opera solo in parte coincide con quella data dal libro delle obbligazioni al contratto di appalto.

Coincidenti sono le norme in tema di esecuzione dell'opera (art. 160 libro del lavoro e 501 secondo comma libro delle obbligazioni), di accettazione della medesima (art. 162 primo comma libro del lavoro, e 506 primo comma libro delle obbligazioni), di garanzia per suoi difetti (art. 162 terzo comma libro del lavoro e 507 libro delle obbligazioni), di recesso unilaterale dal contratto (art. 163 libro del lavoro e 510 libro delle obbligazioni).

Ma diversa ed autonoma è la disciplina del contratto d'opera, in quanto ha riguardo a quegli aspetti tipici del contratto che sono in funzione del carattere prevalentemente personale della prestazione. Così nel contratto d'opera non gioca la presunzione che la materia sia fornita dal prestatore d'opera (art. 159 libro del lavoro rispetto all'art. 497 libro delle obbligazioni); per l'esercizio dei diritti del committente in caso di difformità e di vizi dell'opera sono statuiti termini più brevi di decadenza e di prescrizione (art. 162 secondo comma del libro del lavoro rispetto all'art. 506 secondo e terzo comma libro delle obbligazioni); è assicurata una particolare tutela all'elemento lavoro nella determinazione del corrispettivo, quando questa deve essere fatta dal giudice, nel senso che il giudice deve tener conto non solo del risultato ottenuto, ma anche del lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 161); anche l'incidenza del rischio della produzione a carico del prestatore d'opera è attenuata, nel senso che anche in caso di impossibilità dell'*opus* spetta al prestatore d'opera un compenso « in relazione » all'utilità della parte dell'opera compiuta (art. 164).

109. — Il capo II del titolo III contiene la disciplina particolare del contratto d'opera intellettuale posto in essere nell'esercizio di una professione. Si tratta di un rapporto direttamente e profondamente influenzato dall'ordinamento sindacale e corporativo delle professioni. Questo ordinamento non poteva certo formare oggetto di disciplina nel codice civile, in relazione ai criteri generali adottati (art. 2); ma d'altra parte non poteva essere ignorato. Anche in questa materia il codice pone pertanto solo alcuni principi generali, mentre per il resto rinvia alla legislazione speciale. Così, in conformità del principio già adottato nella disciplina generale dell'impresa (art. 30), il codice stabilisce che la sola legge possa subordinare l'esercizio di una professione intellettuale all'iscrizione in albi o elenchi (art. 165 primo comma); così, richiamati i particolari poteri disciplinari, spettanti alle associazioni professionali, il codice riconosce al singolo il diritto al ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti delle associazioni, che direttamente incidono sull'esercizio della professione (art. 165 secondo e terzo comma); così, in caso di difetto di iscrizione, il codice dichiara illecita la prestazione effettuata, in omaggio al principio che già trova corrispondente applicazione nell'art. 72 in tema di rapporto di lavoro; così nel fissare i criteri per la disciplina del compenso, il codice stabilisce che questo in ogni caso deve adeguarsi al decoro della professione, e conferma, con una più appropriata formulazione, il divieto del patto di « quota lite » sancito dall'art. 1458 del codice civile vigente (art. 169 ultimo comma).

110. — Nel regolare il profilo contrattuale del rapporto si è data soluzione ai due dibattuti problemi della responsabi-

RELAZIONE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

lità del professionista e del rapporto tra professione e impresa, accogliendo i risultati della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale.

Circa il primo problema (art. 172) ci si trova di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista. Il codice ha ritenuto che il punto d'equilibrio si trovi nell'applicazione delle normali regole di responsabilità, stabilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di particolare difficoltà, l'esenzione del professionista dalla responsabilità per colpa lieve.

Circa il secondo problema (art. 174), il codice fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sé esercizio di un'impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richiede l'impiego di mezzi strumentali e dell'opera di qualche ausiliario. Ma se, oltre l'attività meramente professionale, il professionista ne spiega altra più complessa, per modo che la prima rappresenti solo un elemento della seconda, non può negarsi l'esistenza di un'impresa, se ricorrono i requisiti di organizzazione indicati dall'art. 28. Ciò si verifica anche se la più complessa attività ha per presupposto l'esercizio della professione, come nel caso del medico che all'attività professionale aggiunge la gestione di una clinica organizzata in forma d'impresa.

111. — In tema di impiego di sostituti ed ausiliari sono stati definiti gli obblighi del professionista sia nei confronti del cliente (art. 168), sia nei confronti degli stessi collaboratori (art. 174 secondo comma). Sotto il primo profilo si è posto come regola il carattere personale della prestazione e si è addossato al professionista, quando la collaborazione è consentita, la responsabilità per l'opera svolta dai sostituti o ausiliari; sotto il secondo profilo sono richiamate le norme sul contratto di lavoro nell'impresa.

112. — Da quanto sopra si è detto e dalla stessa intestazione del capo II risulta evidente che la natura intellettuale della prestazione non è sufficiente da sola a sottoporre il rapporto alla disciplina dettata dagli articoli 165 e seguenti: occorre a tal fine che la prestazione stessa si attui nell'esercizio di una professione, senza di che il rapporto sarà regolato del titolo II, capo I, sezione III, se fa capo a un'impresa, o altrimenti dal titolo IV, capo I. D'altra parte le disposizioni dettate dal capo I, titolo III, dato il loro carattere generale, saranno applicabili anche ai contratti d'opera intellettuale posti in essere nell'esercizio di una professione, sempre che siano compatibili con la disciplina particolare dettata dal capo II e con la speciale natura del rapporto (art. 166).

IX. — Del lavoro subordinato in particolari rapporti.

113. — Il lavoro subordinato verso cui eminentemente converge l'attenzione della politica sociale del Regime è il lavoro prestato nell'impresa. Ciò spiega la separata disciplina datane nel capo I titolo II di questo libro.

Ma come è ovvio, anche fuori dell'impresa sono possibili e si presentano effettivamente forme di lavoro subordinato, socialmente utili e degne di essere tutelate alla stregua di quei principi che ispirano la disciplina del suddetto titolo II.

Perciò l'art. 175 prende a modello quest'ultima per tutti i rapporti non inerenti all'esercizio dell'impresa, temperandone tuttavia l'applicabilità col riguardo dovuto alla specialità del rapporto, su cui può fra l'altro influire la circostanza che la prestazione di lavoro serva per la soddisfazione dei bisogni

diretti del datore di lavoro, e non come mezzo o strumento dell'esercizio professionale di quest'ultimo.

Fra queste forme di lavoro estraneo all'organizzazione dell'impresa, la più diffusa e importante è quella del lavoro domestico, a cui è dedicato il capo II del titolo IV.

114. — Il lavoro domestico, mentre è rimasto fuori dal movimento sindacale, ha anche scarsamente richiamato l'attenzione del legislatore, salvo per qualche particolare provvidenza, che fu giustamente estesa anche ad esso, come l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, e per la nuzialità e natalità. A giustificazione di questa lacuna si adduce specialmente il fatto che il lavoro domestico si svolge nel recinto della famiglia, e quivi è soggetto all'influsso di fattori morali e sentimentali, i quali offrono al lavoratore sufficienti garanzie di un trattamento equo e benevolo.

Ma nel nuovo clima corporativo è parso giusto assicurare anche al rapporto di lavoro domestico un'appropriata disciplina legislativa, tanto più che tale rapporto sfugge necessariamente alla sfera di disciplina dei contratti collettivi (art. 52 R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130). A questo fine provvedono gli articoli 176-182, in cui vengono consolidate e rafforzate le consuetudini già prevalse a tutela di questa categoria di lavoratori.

L'art. 176, attenendosi a quello che può dirsi un principio generale della disciplina del lavoro, dispone che le convenzioni o gli usi più favorevoli ai domestici prevalgono sulle norme di legge. L'art. 177, che stabilisce la presunzione di un periodo di prova per i primi otto giorni, risponde a un uso generale. L'art. 178, estendendo al lavoro domestico le norme degli articoli 64 e 65 sul recesso, contiene tuttavia il periodo minimo di preavviso entro quei limiti, che sono richiesti dalla specialità del rapporto. Risponde agli usi, oltre che a una manifesta ragione di equità, la norma dell'art. 179 primo comma, che afferma, fra l'altro, il diritto del lavoratore domestico a ricevere dal capo di famiglia la cura e l'assistenza medica per le infermità di breve durata. I casi in cui si applicano forme obbligatorie di previdenza o di assistenza sono stabiliti da leggi speciali; il secondo comma dell'art. 179 si limita a richiamare per siffatti casi il principio della contribuzione di ambedue le parti ai relativi oneri. L'art. 180 consacra il diritto al riposo settimanale, rimettendone la misura e le modalità agli usi, e inoltre afferma il diritto alle ferie annuali nella misura minima di otto giorni.

Nuovo è invece il riconoscimento del diritto all'indennità di anzianità in seguito alla risoluzione del rapporto. Difficilmente è dato riscontrare in proposito usi generali e consolidati. Tuttavia è parso equo estendere anche ai lavoratori domestici questo diritto, che, mentre da un lato risponde a scopi di previdenza meritevoli di sempre più larga diffusione, dall'altro lato è consono alla natura di ogni attività professionalmente esercitata, e non solo di quelle che si applicano a servizio di un'impresa. Peraltro la misura dell'indennità è stata contenuta in ragionevoli limiti dall'art. 181.

L'obbligo di rilascio del certificato di servizio, sancito dall'art. 182, trova la sua ragione d'essere in una esigenza che può ritenersi comune a qualsiasi forma di lavoro subordinato.

X. — Delle società in generale.

115. — Nella disciplina delle società la riforma ha operato in modo incisivo e penetrante. Le innovazioni non si limitano alla unificazione della disciplina delle società civili e commerciali, ma investono la stessa nozione di società, che ri-

sulta essenzialmente diversa da quella accolta nel codice civile del 1865.

Nel codice civile del 1865 la società è un contratto, che produce soltanto un vincolo obbligatorio fra i contraenti: il legame sociale interno è irrilevante nei confronti dei terzi e non altera la condizione giuridica dei soci, come titolari dei beni, come contraenti e come parti in giudizio. Sono i soci in nome proprio che agiscono, che acquistano diritti e assumono obbligazioni rispondendo col loro patrimonio. Non esiste un patrimonio sociale autonomo; esistono beni in comunione o spettanti ad alcuno dei soci, destinati obbligatoriamente al conseguimento del fine della società, e per i quali la destinazione obbligatoria può essere distrutta dal socio che in contravvenzione alieni il bene o la quota, oppure dai terzi che ne facciano oggetto di esecuzione. Solo per le società di commercio esiste un'autonomia patrimoniale, come riflesso della personalità giuridica ad esse riconosciuta.

L'oggetto della società poteva essere il più diverso: poteva riguardare l'esercizio in comune di un'attività economica o invece il godimento collettivo di determinati beni o dell'intero patrimonio o dei risultati delle attività dei singoli. Erano pertanto regolate le società universali di beni e di guadagni accanto alle società particolari, le società particolari di godimento accanto alle società particolari di esercizio.

Nel sistema del nuovo codice la società è una forma di esercizio collettivo di un'attività economica produttiva e normalmente di un'attività economica organizzata durevolmente ad impresa. E' questa la base essenziale di tutta la disciplina, la quale si ripercuote in ogni suo aspetto e ne giustifica le innovazioni. Tale concetto è enunciato chiaramente all'art. 183, che pone come oggetto della società l'esercizio in comune di un'attività economica; è ribadito nel successivo art. 184 che esclude dalla disciplina della società le forme di godimento collettivo dei beni; risulta dalla stessa collocazione della disciplina della società nel libro del lavoro.

116. — Sono dunque escluse dal novero delle società le forme di godimento collettivo dei beni, così particolari come universali, e l'accento logico della disciplina della società si sposta dal momento negoziale a quello organizzativo.

La società, pur sorgendo per effetto di un contratto, pur producendo il sorgere di un vincolo obbligatorio fra i soci, non limita i suoi effetti all'interno, ma li riverbera anche nei confronti dei terzi. E' questa una necessità che era già apparsa al legislatore del 1882 per le società di commercio e che logicamente discende dalla necessità di ogni attività economica organizzata di manifestarsi ai terzi con i quali opera.

Pertanto la disciplina delle società, pur non trascurando i rapporti fra i soci, è posta prevalentemente in funzione dei rapporti esterni e, sotto questo profilo, tiene conto della diversa organizzazione che la società può in pratica presentare e della diversa responsabilità che i soci assumono per le obbligazioni sociali. Su tali elementi, organizzazione e responsabilità, è basata la distinzione delle società nei vari tipi, che vanno dalla società semplice alla società in nome collettivo, alla società in accomandita semplice, alla società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e cioè dalle forme di organizzazione meno complesse a quelle più complesse, dalle società a base personale a quelle a base impersonale.

117. — La nuova concezione della società pone due ordini di problemi: quello dell'autonomia patrimoniale e quello della pubblicità.

La società deve essere tutelata di fronte alla possibilità che i beni ad essa destinati siano distratti ad opera del socio

infedele o dei suoi creditori particolari; deve essere anche tutelata riconoscendo ai terzi che con la società hanno contratto il diritto di soddisfarsi con preferenza sui beni destinati all'esercizio dell'attività sociale. In relazione a questa duplice inderogabile necessità, si è pertanto riconosciuto, come caratteristica comune di tutti i tipi di società, l'autonomia patrimoniale, sia pure graduandola diversamente a seconda dei vari tipi.

L'autonomia patrimoniale può essere limitata al riconoscimento di un diritto di prelazione dei creditori sociali sui beni conferiti in società, come avviene per la società semplice; può estendersi fino ad impedire ogni azione dei creditori particolari dei soci sul patrimonio della società per la durata di questa, come avviene per le società in nome collettivo e in accomandita semplice; o ancora può essere assoluta e cioè raggiungere quel più alto grado che deriva dal riconoscimento della personalità giuridica della società, come avviene per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Il problema della pubblicità è stato pure risolto tenendo conto della diversa complessità dei vari tipi di società. La manifestazione ai terzi della società può attuarsi per il fatto stesso che la società opera e cioè attraverso un sistema di pubblicità di fatto, o può attuarsi attraverso un sistema di pubblicità legale: il primo sistema è stato seguito per la società semplice, il secondo per gli altri tipi di società. In ogni caso però l'opponibilità del contratto sociale è subordinata alla pubblicità, in modo che i terzi che con la società contrattano siano tutelati, quando siano in buona fede.

118. — I concetti fondamentali sopraenunciati hanno reso agevole il problema della unificazione della disciplina delle società civili e delle società di commercio. Tali concetti sono infatti quelli stessi ai quali era ispirata la disciplina della società nel codice di commercio del 1882, cosicchè il problema si riduceva a fissare le caratteristiche dei vari tipi di società e a stabilire i rispettivi rapporti, specie in considerazione del maggior numero di tipi di società che nel nuovo sistema vengono riconosciuti.

Identico infatti è il profilo sotto il quale il fenomeno societario è regolato; identico è il sistema seguito di regolare tipi concreti e ben caratterizzati di società, anzichè fissare norme in relazione a un tipo astratto.

119. — La differenziazione dei vari tipi di società è soprattutto basata sulla considerazione di due elementi: la organizzazione interna e la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

Le categorie fondamentali rimangono quelle già accolte nel codice di commercio del 1882: società che fondano il loro credito sul credito personale dei soci e società che fondano il loro credito sul capitale sociale. Tuttavia nell'ambito di tali categorie notevoli innovazioni sono state introdotte e ulteriori elementi di differenziazione vengono in considerazione.

Accanto alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, derivanti dalla tradizione commercialistica italiana, viene prevista e regolata la società semplice. E' questo un tipo di società, riservato alle attività non commerciali, che non ha caratteristiche positive proprie e sostituisce la società civile del codice del 1865, come il tipo più elementare di società. Ammette di regola la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, ma non esclude, per i soci non gestori, il patto limitativo di responsabilità. Dalla società in nome collettivo e in accomandita semplice tuttavia si differenzia, come si desume dalla stessa denominazione di società semplice, per la maggiore semplicità di forme: que-

sto tipo di società non è infatti assoggettato ad un regime di pubblicità legale e all'osservanza di quelle formalità che questa presuppone. Strutturalmente, e per ciò che riguarda il regime di responsabilità, non esistono differenze: per la società semplice, come per la società in nome collettivo e in accomandita, l'autonomia patrimoniale è — in diverso grado — limitata e non è riconosciuta la personalità giuridica.

Nel campo delle società a base non personale, accanto ai tipi già noti delle società per azioni e in accomandita per azioni è stata regolata la società a responsabilità limitata. La creazione di questo nuovo tipo di società trova la sua giustificazione specialmente nella necessità di apprestare la responsabilità limitata a quelle organizzazioni sociali di minore entità, che finora assumevano la forma della società per azioni, e che per l'avvenire, di fronte alla imposizione di un capitale minimo di un milione per le società per azioni, questa forma non potranno più assumere.

Partendo da una concezione realistica, si sono così creati nel campo delle società a responsabilità limitata due tipi di società, ciascuno dei quali intende essere particolarmente aderente alle dimensioni dell'impresa, rispecchiandone le diverse esigenze, in modo da assicurare che al fenomeno giuridico corrisponda per quanto possibile la realtà del fenomeno economico.

120. — Le innovazioni riguardanti la regolamentazione specifica saranno rilevate nella considerazione dei singoli tipi di società: è tuttavia opportuno rilevare già ora che si è in parte ripudiato il dogma della personalità giuridica della società, anche in quel campo in cui si era finora affermato.

La personalità giuridica è stata riconosciuta alla società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, mentre è stata negata, pur riconoscendosi una limitata autonomia patrimoniale, alla società in nome collettivo e in accomandita semplice.

E anche per la prima categoria di società la personalità si è riconosciuta in quanto siano state adempiute tutte le formalità richieste dalla legge. Anche qui il codice muove da una concezione realistica del diritto ed elimina l'assurdo di considerare sorta una persona giuridica per il solo fatto che due persone esercitano collettivamente, anziché singolarmente, una impresa.

Si è d'altra parte eliminata la categoria delle società irregolari, come categoria unitaria. Naturalmente anche nel nuovo codice si sono previste le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza delle forme di pubblicità prescritte per i vari tipi di società; ma queste conseguenze sono diverse per i diversi tipi, così come è diversa la rilevanza giuridica della pubblicità nel processo formativo della società. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, ove le forme di pubblicità hanno una efficacia meramente dichiarativa, la conseguenza della inosservanza delle forme si riassume nella cosiddetta efficacia negativa della pubblicità; nella società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, ove le formalità hanno efficacia costitutiva, la mancata osservanza delle forme legali importa che la società non si assiepi adirittura costituita.

121. — L'art. 183 definisce il contratto di società, fissandone, coerentemente alle concezioni da cui il legislatore muove, gli elementi essenziali: obbligo di conferimento, esercizio in comune di un'attività economica, divisione degli utili.

Tale definizione corrisponde in parte a quella contenuta nell'art. 1697 del codice civile vigente. L'oggetto della società rimane limitato al conseguimento di uno scopo economico, e permane il carattere lucrativo della società. Tuttavia lo scopo economico viene limitato all'esercizio di un'attività economica,

escludendosi con ciò che possa consistere nel semplice godimento dei beni. L'obbligo dei contraenti non si fa più consistere nella messa in comunione di qualche cosa, ma nel conferimento. Si eliminano con ciò i dubbi che sorgevano dall'uso dell'espressione « comunione » in senso non tecnico e si enuncia quella idea che è alla base della nuova codificazione per cui i beni conferiti vengono a costituire un patrimonio autonomo.

L'art. 184, correlativamente alla nozione posta nell'articolo precedente, dichiara applicabili le norme della comunione e quelle della divisione ereditaria al contratto che abbia per oggetto la costituzione di una comunione di cose a scopo di semplice godimento.

122. — L'art. 185 pone, di fronte alla regolamentazione dei diversi tipi di società, le direttive da seguire nella scelta dei tipi stessi: e, distinguendo le società in relazione all'attività economica che si propongono di esercitare, pone per le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, nel senso dell'art. 141, l'obbligo di costituirsi come società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Per le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività non commerciale si pone invece il principio che le società stesse siano regolate dalle norme sulla società semplice, in quanto i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi sopra elencati.

Si riproduce con ciò, nel campo delle società, quella diversità di disciplina che è già posta per l'imprenditore individuale: coloro che esercitano un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione e pertanto, ove l'esercitino collettivamente, sono tenuti a scegliere uno di quei tipi di società per i quali la pubblicità è obbligatoria. Gli altri imprenditori non soggetti all'obbligo dell'iscrizione trovano la loro forma tipica nella società semplice. Tuttavia è ad essi concessa la facoltà di scegliere le altre forme di società, assoggettandosi alle prescrizioni che di queste sono proprie.

XI. — Della società semplice.

123. — La società semplice costituisce il tipo più elementare di società: per la sua costituzione non si impone la osservanza di particolari formalità (art. 186) e, soprattutto per questo, si differenzia dagli altri tipi di società; da ciò appunto deriva la denominazione di società semplice.

Suo campo di applicazione specifico, come è stato chiarito, è quello delle attività non commerciali e cioè soprattutto delle attività agrarie. La sua organizzazione è elementare, pur restando fermo il principio che il gruppo sociale e il patrimonio sociale sono distinti dai singoli soci e dai loro patrimoni.

Per la modificazione del contratto sociale, pur non essendo esclusa l'applicazione del principio maggioritario, ove ciò sia convenuto, è normalmente necessaria la unanimità dei consensi (art. 187); l'amministrazione della società, ove non venga attribuita ad alcuni soltanto dei soci, o non venga attribuita a tutti i soci congiuntamente (art. 193), spetta a ciascun socio disgiuntamente, salvo il diritto degli altri di opporsi all'operazione prima che sia compiuta (art. 192); e, nel caso in cui l'amministrazione sia riservata ad alcuni soltanto dei soci, spetta agli altri il diritto di controllo della gestione e il diritto al rendiconto (art. 196).

124. — L'autonomia patrimoniale è riconosciuta, ma entro limiti determinati. Essa si rivela nei rapporti interni nel riconoscere al socio il diritto alla sua quota, quale in sede di liquidazione risulterà dopo soddisfatti i debiti (art. 217), ciò che implicitamente importa la indisponibilità da parte sua

dei beni conferiti fin quando dura la società, e nel vietare al socio l'uso dei beni sociali per i suoi fini particolari (art. 191); nei rapporti esterni nell'ammettere espressamente che la società, come gruppo, acquisti diritti e obbligazioni (art. 201); nell'affermare l'esistenza di un patrimonio sociale sul quale i terzi possono soddisfarsi per le obbligazioni della società (art. 202); nel consentire al socio singolo di sottrarsi all'esecuzione, indicando i beni della società sui quali il creditore sociale possa agevolmente soddisfarsi (art. 203); nell'escludere l'azione del creditore particolare del socio sui beni della società, consentendogli unicamente di chiedere, quando si verificano determinate condizioni (insufficienza dei beni del socio debitore), la liquidazione della quota (art. 205); nell'escludere la compensazione fra il debito verso la società e il credito nei confronti del socio (art. 206).

Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale porta come conseguenza necessaria la liquidazione al momento dello scioglimento della società, e cioè il depuramento del patrimonio sociale dalle passività prima della divisione fra i soci (articoli 210-218).

Appunto nel riconoscimento dell'autonomia patrimoniale si pone la differenza sostanziale fra il regolamento della società semplice e quello della società civile, secondo il codice del 1865: così si spiega l'accoglimento nell'art. 191 di un principio diverso da quello dell'art. 1723, nn. 2 e 3; così si spiega l'adozione di norme come quelle degli articoli 202, 203, 205 e 206, la cui applicazione è nei codici vigenti limitata alle società di commercio.

125. — Per il resto, la disciplina sostanzialmente si adegua a quella della società civile secondo il codice vigente; così per quanto riguarda la disciplina dei conferimenti (articoli 188-190); così per quanto riguarda l'amministrazione della società (articoli 192-193) e la posizione dell'amministratore nominato nel contratto sociale (art. 194); così per quanto riguarda la determinazione della parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite (articoli 198-200); così per quanto riguarda le cause di scioglimento della società (art. 207).

Non mancano anche in questo campo innovazioni, ma queste non riguardano tanto i principi, quanto invece il profilo sotto il quale il fenomeno è considerato: così si è preveduto il caso in cui i conferimenti non siano determinati nel contratto, ponendosi la presunzione che i soci siano tenuti a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 188); così si è disciplinata la materia della garanzia e del passaggio dei rischi nei conferimenti (articoli 189-190); così si sono precisati i diritti e gli obblighi degli amministratori (art. 195); così nell'art. 198 si è adottato un sistema parzialmente diverso da quello accolto nell'art. 1717 del codice vigente per la determinazione della parte dei soci negli utili e nelle perdite.

126. — La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è invece regolata in modo profondamente diverso dal nuovo codice, in relazione alle diversità che sussistono nell'organizzazione sociale e alla rilevanza esterna che assume la costituzione del gruppo sociale.

Posto nell'art. 201 il principio che la società acquista diritti ed obblighi a mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, direttamente ne consegue che per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti anzitutto sul patrimonio sociale (art. 202): si ripudia così l'ibrido e confuso sistema del codice vigente, basato sulla efficacia puramente interna del contratto sociale, secondo il quale soltanto il socio che agisce è obbligato nei confronti dei terzi con i quali ha contrattato, salvo il caso di espresso mandato degli altri soci.

La responsabilità personale dei singoli soci è una responsabilità che si aggiunge a quella della società, e che, data la possibilità di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 203), assume un carattere sussidiario. Tale responsabilità non è del resto necessaria in quanto può essere esclusa nel contratto sociale (art. 202): essa tuttavia sussiste *ex lege* per i soci che hanno agito, mentre per gli altri soci la limitazione non può essere opposta, se non è fatta conoscere ai terzi con mezzi idonei.

Tale responsabilità sussiste per il nuovo socio (art. 204) anche in relazione alle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio, in quanto naturalmente non sia esclusa.

Il principio della solidarietà, accolto nel libro delle obbligazioni, esplica anche in questo campo la sua efficacia: pertanto, in mancanza di patto contrario, la responsabilità dei soci è solidale, e anche l'esclusione della solidarietà deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei per la opponibilità nei loro confronti.

127. — Per ciò che riguarda lo scioglimento delle società la innovazione più importante, oltre quella già accennata della necessità della liquidazione, consiste nella limitazione delle cause di scioglimento e nella correlativa previsione di cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

La normale connessione fra società e impresa esplica anche qui la sua efficacia, in quanto impone che si mantenga integra la organizzazione produttiva, e si evitino le conseguenze economicamente dannose della liquidazione ogni volta che sia possibile. In conseguenza, ogni volta che la causa che impedirebbe la prosecuzione del rapporto sociale riguardi unicamente un socio, si è consentito agli altri di continuare la società, liquidando a detto socio la sua quota, e si sono temperati i reciproci interessi, consentendo al socio o ai suoi eredi la realizzazione della propria quota e agli altri la continuazione nell'esercizio dell'attività sociale.

Sono state di conseguenza escluse dalle cause di scioglimento la morte, l'inadempimento, la sopravvenuta incapacità e l'insolvenza del socio, facendosene causa di parziale scioglimento del rapporto sociale (articoli 219, 221, 223), il quale scioglimento si attua mediante la liquidazione della quota del socio sulla base della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento (art. 224).

Cause legali di scioglimento della società rimangono pertanto il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, il venir meno della pluralità dei soci e la risoluzione consensuale: a queste cause altre ne può aggiungere il contratto sociale (art. 207). Se, decorso il termine di durata, i soci continuano nell'esercizio dell'attività sociale, la società si intende prorogata a tempo indeterminato (art. 208).

128. — Allo scioglimento della società consegue la limitazione del potere degli amministratori e il procedimento di liquidazione: sono a questo proposito ribaditi i principi fondamentali accolti dal codice di commercio vigente in ordine alla liquidazione della società in nome collettivo.

Per la nomina e la revoca dei liquidatori è necessaria l'unanimità dei consensi (art. 210); gli obblighi e le responsabilità sono gli stessi degli amministratori, tenuto conto naturalmente della specialità del loro compito (art. 211); all'inizio della liquidazione i liquidatori devono prendere la consegna dagli amministratori e redigere insieme con questi l'inventario (art. 212); possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione (art. 213), ma non compiere nuove opera-

zioni (art. 214); debbono pagare anzitutto i debiti sociali, richiedendo, se del caso, i fondi necessari ai soci (art. 215).

Depurato il patrimonio dalle passività, deve farsi luogo alla ripartizione del patrimonio residuo fra i soci: i beni conferiti in godimento vengono restituiti nello stato in cui si trovano (art. 216); si restituiscono poi gli apporti e l'eventuale eccedenza è ripartita fra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (art. 217).

Non è necessario che i beni sociali siano convertiti in danaro: può essere anche convenuto che la ripartizione avvenga in natura, e ciò anche all'atto della liquidazione, purchè naturalmente si raggiunga l'unanimità dei consensi. In questo caso si applicano le regole concernenti la divisione delle cose comuni (art. 218).

129. — Lo scioglimento parziale del rapporto sociale può aver luogo per cause diverse, che sono: la morte del socio, la dichiarazione di recesso, la esclusione.

La morte del socio importa come conseguenza immediata, ove non sia diversamente convenuto, l'obbligo dei soci superstiti di liquidare la quota agli eredi: per la continuazione della società con gli eredi è necessario un accordo fra questi e i soci superstiti (art. 219).

Il recesso del socio è legalmente ammesso in due ipotesi: nella società contratta senza determinazione di tempo e quando esiste una giusta causa. Si è però espressamente riconosciuto (art. 220) che il contratto sociale possa prevedere altre cause di recesso.

L'esclusione del socio, cioè la estromissione del socio dalla società, può essere automatica, come avviene nel caso di fallimento del socio o nel caso in cui un creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota (art. 223), o invece subordinata ad una deliberazione dei soci (art. 222), oltre che al verificarsi di una delle cause di esclusione, come avviene nel caso di inadempimento del socio alle obbligazioni verso la società, di interdizione o di condanna a una pena che importa la interdizione dai pubblici uffici, di perimento della cosa di cui è conferito il godimento o la proprietà, se la cosa è perita prima che sia entrata a far parte del patrimonio sociale (art. 221).

La liquidazione della quota del socio uscente avviene in tutti i casi secondo i criteri stabiliti nell'art. 224, i quali riproducono quelli già accolti nel codice di commercio vigente.

La uscita del socio dalla società non fa venir meno la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni antecedenti al giorno dello scioglimento: anche questo è un principio che deriva dal codice di commercio vigente, e che soltanto, per tutelare la buona fede dei terzi, è stato completato rendendo nei loro confronti inopponibile l'avvenuto scioglimento, quando l'abbiano ignorato senza loro colpa (art. 225).

XII. — Della società in nome collettivo.

130. — La società in nome collettivo conserva nel nuovo codice immutati i caratteri essenziali, che le sono stati impressi dalla lunga tradizione: organizzazione su base personale, responsabilità illimitata e solidale dei soci.

La sua disciplina rimane pertanto nelle linee essenziali quella già posta nel codice di commercio vigente, e le innovazioni si limitano alla risoluzione di problemi particolari che sorgevano di fronte al codice abrogato. Unica differenza fondamentale, rispetto all'interpretazione dominante del vigente codice di commercio, è quella che nel sistema del nuovo co-

dice non è riconosciuta alla società in nome collettivo la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale.

Come già è stato rilevato, dal punto di vista strutturale la società in nome collettivo non si differenzia dalla società semplice: e ciò spiega come alla disciplina della società semplice si faccia richiamo per quanto non sia espressamente regolato (art. 228).

Esistono tuttavia degli elementi differenziatori che è necessario porre in luce. Dal punto di vista formale, la costituzione della società in nome collettivo è sottoposta all'osservanza di formalità che culminano nella iscrizione nel registro delle imprese (articoli 230-231); alla pubblicità dell'atto costitutivo corrisponde la pubblicità delle sue modificazioni (articoli 235, 241, 242), degli atti che conferiscono o limitano i poteri di rappresentanza (art. 233), della creazione di sedi secondarie (art. 234), della nomina dei liquidatori (art. 244), della estinzione della società (art. 247). La pubblicità ha tuttavia una efficacia puramente dichiarativa e ad essa sono connessi quegli effetti negativi e positivi che derivano dalla iscrizione nel registro delle imprese, e che sono esplicitamente affermati per ciò che riguarda la mancata iscrizione dell'atto costitutivo nell'art. 232, per ciò che riguarda le limitazioni della rappresentanza nell'art. 233, per ciò che riguarda la modificazione dell'atto costitutivo nell'art. 235, per ciò che riguarda la nomina dei liquidatori nell'art. 245. Solo per ciò che riguarda la riduzione del capitale e la proroga della società la iscrizione nel registro delle imprese assume un significato diverso, in quanto da tale fatto si fa dipendere il decorso del termine per l'opposizione concessa ai creditori sociali o, rispettivamente, a quelli particolari del socio.

Dal punto di vista sostanziale, la società in nome collettivo si differenzia dalla società semplice, in quanto non è consentito ai soci limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali (art. 226); in quanto nei confronti dei soci è espressamente sancito il divieto di concorrenza (art. 236); in quanto ancora l'autonomia patrimoniale, pure in difetto della personalità giuridica, è riconosciuta in maniera più netta, affermandosi l'obbligo dei creditori sociali di escutere il patrimonio della società prima di agire nei confronti dei singoli soci (art. 239), ed escludendosi il diritto del creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota (art. 240).

Altre differenze sono connesse al diverso campo di applicazione che è proprio dei due tipi di società: essendo infatti la società in nome collettivo una forma tipica di esercizio collettivo di un'attività commerciale, la partecipazione di un incapace alla società viene subordinata alle autorizzazioni previste negli articoli 146 e 147 (art. 229); si impone la tenuta delle scritture contabili (art. 237) e la conservazione delle medesime per il periodo di dieci anni (art. 247); si dispone lo scioglimento della società in conseguenza della dichiarazione di fallimento (art. 243).

131. — Le innovazioni introdotte nella regolamentazione riguardano: a) la possibilità di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, subordinatamente al consenso degli aventi diritto (art. 227); b) la limitazione delle conseguenze della inosservanza delle formalità prescritte per la costituzione della società a quelle che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità, eliminandosi il diritto del socio di chiedere lo scioglimento della società, e unicamente riconoscendosi nei confronti dei terzi quella minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice (art. 232); c) il riconoscimento della semplice efficacia dichiarativa alla pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitu-

anche da parte del pubblico ministero, per modo che sia l'interesse privato sia quello pubblico trovino pari tutela sul medesimo piano.

Come si è già osservato, la iscrizione nel registro delle imprese per la società per azioni — come per l'accomandita per azioni e per la società a garanzia limitata — ha effetto costitutivo, in quanto importa l'acquisizione della personalità giuridica (art. 265). La norma legislativa corrisponde alla intuizione immediata che la personalità giuridica, mentre sarebbe un attributo sproporzionato per le società le cui attività e la cui fortuna sono indissolubilmente legate alle persone dei soci, è un attributo necessario per le società nelle quali l'organizzazione più complessa opera il distacco pieno del patrimonio dalle persone mutevoli o, comunque, irrilevanti dei soci. Effettivamente in tali società dal concorde volere dei soci trae vita un ente che è destinato a presentarsi nel mondo esterno non già in funzione degli individui che lo hanno costituito, ma in virtù di una personalità sua propria e come titolare di un proprio patrimonio, il quale segna il limite della responsabilità che esso assume per le obbligazioni contratte in suo nome.

139. — In difetto dell'iscrizione nel registro, nel sistema del nuovo codice non esiste neppure una società per azioni irregolare, perchè ciò sarebbe in contrasto con la volontà dei soci e con il loro diritto alla restituzione dei conferimenti eseguiti (art. 263 ultimo comma). Ne consegue che per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi solo coloro che hanno agito (art. 265), a meno, naturalmente, che dal comportamento dei sottoscrittori non risulti che essi hanno posto in essere una società di altro tipo (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita), nel qual caso troveranno applicazione le norme corrispondenti.

140. — In relazione all'iscrizione nel registro, il codice risolve anche le delicate questioni che sorgono intorno al tema della nullità dell'atto costitutivo, e a tal fine dispone che dopo l'iscrizione nel registro la eventuale dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società (art. 266). Anche in questo caso i terzi trovano nel sistema di pubblicità del nuovo codice la più completa tutela: tutela che è resa poi praticamente efficiente dalla disposizione che i soci, nonostante la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo, non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non siano soddisfatti tutti i creditori sociali. D'altra parte, facendo applicazione del principio che la permanenza dell'impresa deve essere in quanto possibile assicurata nell'interesse dell'economia nazionale, il codice completa le disposizioni ora accennate disponendo che la nullità dell'atto costitutivo non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata con una modificazione dell'atto stesso iscritta nel registro delle imprese.

141. — L'opportunità di mantenere o meno nel nuovo codice, accanto alla forma abitualmente usata della costituzione simultanea, anche quella della cosiddetta costituzione successiva ha formato oggetto di meditato esame. E' parso in definitiva che fosse da accogliere la soluzione affermativa, che è stata del resto adottata da tutte le legislazioni più recenti, soprattutto per la considerazione che tale forma, in determinate situazioni, può essere la più rispondente per permettere alla società per azioni di trarre il suo capitale da una larga cerchia di partecipanti. Il codice ha però avuto cura di disciplinare in modo più semplice il relativo procedimento (articoli 267-270).

142. — La delicatezza dei rapporti che si pongono in essere fra i promotori, i terzi e la società nella fase della costituzione di questa rendeva necessaria una profonda revisione della relativa disciplina.

Circa l'identificazione dei promotori, il codice risolve le note questioni sorte in proposito, adottando i seguenti criteri: promotori sono unicamente coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione appongono la loro firma al programma (art. 271); e perciò a questi soltanto fanno carico le responsabilità conseguenti all'iniziativa da essi assunta, mentre, agli effetti della limitazione dei benefici concessi ai promotori (art. 274), la legge considera alla stessa stregua dei promotori i soci che stipulano l'atto costitutivo, qualunque sia la forma di costituzione adottata (art. 275). In questo modo si elimina efficacemente la possibilità di una facile evasione alla norma limitatrice dei benefici, posta per i promotori, e si pone il principio fondamentale che solo entro rigorosi limiti di misura e di tempo è consentito ai soci fondatori di crearsi posizioni di privilegio a danno di coloro che parteciperanno successivamente alla società.

Per quanto concerne la responsabilità dei promotori, il codice integra le disposizioni che nel codice vigente regolano tale responsabilità verso i terzi, aggiungendo (art. 273) che essi rispondono solidalmente, sia verso la società sia verso i terzi, della integrale sottoscrizione del capitale e dei relativi versamenti, della esistenza dei conferimenti in natura e della verità delle pubblicazioni di ogni specie da essi fatte per la costituzione della società. Ad evitare poi evasioni al giusto rigore di questa disposizione si stabilisce, infine, che con i promotori rispondono del pari verso la società e verso i terzi anche coloro per conto dei quali essi hanno agito.

143. — Di particolare importanza sono le disposizioni relative ai conferimenti di beni in natura, per i quali si è ritenuto necessario stabilire (art. 277) che il valore dei beni conferiti in una società per azioni debba in ogni caso risultare da una perizia giurata, redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni stessi, l'indicazione del valore ai medesimi attribuito e i criteri di valutazione seguiti.

La preoccupazione di evitare il danno che alla società ed ai terzi potrebbe derivare da compiacenti valutazioni dei beni conferiti, ha inoltre convinto dell'opportunità di imporre (art. 277) agli amministratori ed ai sindaci l'obbligo, che importa di conseguenza la loro responsabilità per il caso che non vi adempiano, di controllare entro sei mesi dalla costituzione della società le valutazioni contenute nella perizia su cennata, provvedendo alla revisione di essa, qualora sussistano fondati motivi per dubitare della sua esattezza.

Al fine poi di rendere veramente efficiente tale sistema, si è disposto che, fino a quando le valutazioni non siano state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Con lo stesso articolo si è stabilito da ultimo che, se il valore dei beni conferiti era al momento in cui avvenne il conferimento inferiore di oltre un quinto a quello per cui furono apportati alla società, questa debba ridurre proporzionalmente il proprio capitale, annullando le azioni che risultano scoperte. E' tuttavia concessa al socio conferente la facoltà di versare la differenza in denaro o di recedere dalla società. Il versamento della differenza elimina infatti ogni danno per la società e, d'altro canto, la possibilità del recesso è sembrata giustificata dalla considerazione che il socio può essersi indotto al conferimento in base alla valutazione che in seguito è risultata eccessiva, mentre se ne sarebbe astenuto

se, fin dall'inizio, la valutazione fosse stata quella a cui si è pervenuti in sede di rettifica della prima.

La duplice facoltà ora accennata concessa al socio conferente non vulnera, del resto, il rigore del sistema adottato, che tende ad ovviare ad uno dei pericoli maggiori che possono verificarsi nella formazione del capitale sociale: il pericolo cioè che questo sia l'illusoria espressione di una inesistente ricchezza.

144. — La procedura contro gli azionisti morosi è stata disciplinata (art. 278) più adeguatamente di quanto non lo fosse nel codice vigente. Si riconosce il diritto della società di far vendere le azioni per cui non vengano eseguiti i versamenti dovuti, provvedendosi, ove occorra, alla sostituzione delle azioni stesse con un duplicato; ma si regola poi in modo più completo l'ipotesi che per le azioni stesse non si trovi un compratore, disponendosi in questo caso che esse, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte, riducendosi in misura corrispondente il capitale sociale.

Per ovvi motivi si esclude poi dall'esercizio del diritto di voto l'azionista in mora coi versamenti.

145. — In connessione col tema di conferimenti è parso infine opportuno consentire (art. 279) che nell'atto costitutivo i soci si obblighino a determinate prestazioni continuative o periodiche non consistenti in denaro. Si tratta di quelle prestazioni accessorie che il codice vigente non prevede, ma che in alcuni casi possono costituire un elemento di fondamentale importanza per società che sorgono fra produttori, in quanto con esse si assicura alle società stesse la possibilità di conseguire nel comune interesse lo scopo per il quale sono state costituite. Le azioni a cui è connesso l'obbligo di simili prestazioni accessorie sono per intuitive ragioni dichiarate non trasferibili senza il consenso degli amministratori.

§ 3. — Delle azioni.

146. — La disciplina delle azioni è dominata dal principio generale che le azioni devono essere di uguale valore e attribuiscono ai loro possessori, oltre al diritto di voto, uguali diritti patrimoniali, intendendosi per tali quello di partecipare ad una parte proporzionale degli utili e, dopo lo scioglimento della società, quello di ottenere una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Il codice tuttavia conserva la facoltà, già ammessa in modo embrionale dal codice vigente, di creare speciali categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia con l'atto costitutivo sia con successive modificazioni di questo (art. 282).

La libertà statutaria in ordine alla creazione di particolari categorie di azioni doveva tuttavia avere dei limiti. Circolano ora infatti sui vari mercati del mondo i titoli più svariati: azioni comuni, azioni senza valore nominale, azioni privilegiate, azioni a voto plurimo, azioni senza voto, obbligazioni convertibili in azioni. Bisognava dunque scegliere fra tanta varietà, tenendo innanzi tutto presente che in una economia come la nostra la moltiplicazione dei tipi di azioni molto probabilmente disorienterebbe il risparmiatore anziché accostarlo a queste forme di investimento. Bisognava in secondo luogo stabilire quali degli accennati tipi di azioni rispondessero ad una esigenza concreta e quali invece fossero l'espressione di situazioni economiche che — almeno per noi — possono ritenersi superate.

147. — Il punto più controverso in questa materia era rappresentato dalle così dette « azioni a voto plurimo », attorno alle quali in tempi relativamente recenti si accese in

dottrina ed in giurisprudenza tanto vivace dibattito, mentre anche la pratica esprimeva sull'utilità di esse discordanti giudizi.

Vagliate le varie ragioni addotte a favore e contro l'istituto, è parso che le seconde dovessero prevalere sulle prime, e il codice, uscendo dall'agnosticismo legislativo dal quale quel dibattito trasse origine, ha escluso espressamente la liceità di questo tipo di azioni (art. 285 ultimo comma), salve naturalmente quelle che potranno essere le disposizioni transitorie per le situazioni precostituite.

Le emissioni di azioni a voto plurimo si riconnettono infatti ad una fase ormai superata della nostra struttura finanziaria. Sganciata providamente l'attività produttrice dalle interferenze bancarie ed eliminate nel nuovo sistema di economia controllata le avventurose velleità di « scalate », il sistema del voto plurimo, che fu volta a volta un comodo strumento di dominio o un necessario mezzo di difesa, non ha più un'apprezzabile funzione.

148. — Se per gli accennati motivi è parsa giusta la esclusione del sistema del voto plurimo, è sembrato, d'altra parte, che non potesse disconoscersi quella sostanziale diversità di mentalità e di intenti che esiste fra i gruppi di azionisti che partecipano alle società azionarie, e specialmente a quelle di maggiori dimensioni. Fra essi alcuni perseguono infatti unicamente lo scopo di impiegare le proprie disponibilità in titoli nei quali hanno fiducia e da cui si ripromettono di trarre un reddito possibilmente costante. Sono, insomma, azionisti che hanno in gran parte la mentalità dell'obbligazionista e che, come tali, desiderano specialmente ridurre le alee connesse alla partecipazione ad una impresa commerciale, della cui gestione sostanzialmente si disinteressano. Altri azionisti, che generalmente formano il gruppo che ha preso l'iniziativa della costituzione della società e che a questa danno il proprio contributo di lavoro e di esperienza, antepongono, invece, alla certezza di una costante ripartizione di utili l'interesse ad amministrare la società, poichè confidano di trovare un adeguato compenso nello sviluppo e nella prosperità che questa potrà raggiungere in avvenire.

Per tali considerazioni, il nuovo codice consente che l'atto costitutivo possa stabilire che una categoria di azioni, a cui sia attribuito un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, abbia diritto al voto soltanto nelle assemblee straordinarie (art. 285). Al privilegio patrimoniale corrisponderà in questi casi una limitazione del diritto di partecipare alla gestione ordinaria della società: di partecipare cioè a quelle assemblee ordinarie che gli azionisti, a cui si riferisce la disposizione in esame, del resto praticamente disertano.

149. — Un rilievo speciale merita la disposizione dedicata alle azioni attribuibili ai prestatori di lavoro in occasione di assegnazioni straordinarie di utili (art. 283). Tale disposizione può costituire la base per un'auspicata forma di partecipazione alla società da parte di coloro che contribuiscono alla fortuna di essa con il prezioso apporto del proprio lavoro. La formula accolta presenta indubbi vantaggi in confronto di altre di marca democratica, secondo le quali la partecipazione non corrisponde ad un apporto di capitale e non ha perciò un suo intrinseco e durevole valore, nè assume, come quella prevista dal nuovo codice, il carattere di una provvida ed educatrice forma di risparmio.

150. — Anche le cosiddette azioni di godimento, che la legge vigente ignora, ma che corrispondono ad una pratica che merita di essere riconosciuta ed incoraggiata, trovano nel codice (art. 287) una regolamentazione che, pur nella sua sem-

plicità, è parsa sufficiente a mettere in rilievo i lineamenti caratteristici di questa specie di titoli e a dare per essi una idonea disciplina per l'ipotesi in cui a questa non provveda l'atto costitutivo della società. Si è infatti disposto che, salvo patto contrario, questi titoli, i quali, come è noto, vengono attribuiti ai possessori delle azioni rimborsate durante la vita della società, non hanno diritto di voto, ma partecipano alla ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni ordinarie di un dividendo pari all'interesse legale, e, in caso di liquidazione, concorrono nella suddivisione del patrimonio sociale, che rimane dopo il rimborso delle azioni ordinarie al loro valore nominale.

151. — L'art. 286 regola la sorte del diritto di voto nel caso di pegno e di usufrutto delle azioni, attribuendolo, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. L'articolo stesso prevede poi il caso in cui le azioni, sulle quali il pegno o l'usufrutto è costituito, attribuiscano un diritto di opzione e quello in cui sulle medesime siano richiesti dei versamenti, disciplinando tali ipotesi in conformità alla natura del diritto spettante sui titoli al creditore pignoratizio od all'usufruttuario e risolvendo così una serie di questioni a cui aveva dato luogo il silenzio del codice vigente.

152. — Per quanto riguarda il contenuto dei titoli azionari si è riprodotta (art. 288) con qualche maggiore precisazione la norma del codice vigente, integrandola, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nel senso che la relativa disposizione si applica anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Il codice ammette la duplice forma delle azioni, nominative e al portatore (art. 289), considerando che le disposizioni limitative in questa materia possono più opportunamente essere poste dalla legislazione speciale, in relazione alle circostanze. Quanto poi alla disciplina del titolo, in dipendenza della sua forma, essa è data dal libro delle obbligazioni.

153. — Per quanto concerne la responsabilità dei cedenti e dei giranti delle azioni (art. 290), si è mantenuto fermo il principio della responsabilità di essi verso la società per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, limitando peraltro tale responsabilità al periodo di un triennio dal trasferimento, e si è poi opportunamente completata la norma relativa disponendosi che nessun versamento può esser richiesto ai precedenti obbligati fino a che non sia stato escusso l'ultimo azionista.

154. — Una più completa disciplina (art. 291) si è data all'acquisto delle proprie azioni da parte della società, in vista della delicata situazione che si pone in essere a seguito di simili operazioni. Fermo il divieto dell'acquisto quando questo non sia autorizzato dall'assemblea, non si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e abbia per oggetto azioni non interamente liberate, è parso opportuno stabilire inoltre espressamente che gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e che il diritto di voto spettante alle medesime è sospeso finché esse restano in proprietà della società.

L'acquisto delle proprie azioni, che può costituire una sana forma d'impiego degli utili dell'impresa sociale, non deve infatti prestarsi in alcuna forma ad operazioni di carattere speculativo, nè può rappresentare per gli amministratori un sistema per crearsi una comoda maggioranza a spese del patrimonio sociale.

§ 4. — Dei gruppi di società e delle partecipazioni.

155. — Per quanto attiene ai « gruppi di società », espressione di un fenomeno economico non riconducibile sul piano giuridico a unità, il codice si è essenzialmente preoccupato di arginare quelle combinazioni che possono sorprendere la buona fede dei soci che rimangono estranei, e soprattutto dei creditori, e rappresentare di conseguenza un pericolo per l'economia nazionale.

Il raggruppamento di varie società attorno ad una che le controlla è un fenomeno che risponde tipicamente agli orientamenti della moderna economia organizzata. Si tratta infatti quasi sempre della manifestazione del crescente sviluppo di un nucleo produttivo iniziale che si integra dando vita ad altre attività sussidiarie e collaterali, alle quali, per ragioni di razionale organizzazione, meglio conviene una gestione autonoma. I rapporti fra le società del gruppo che in tal modo si forma rappresentano dunque, in definitiva, un vantaggio per la produzione, mentre pongono al riparo le nuove società, che sorgono attorno alla madre, da eventuali difficoltà finanziarie, pur lasciando alle medesime la necessaria autonomia con la conseguente responsabilità degli uomini — normalmente tecnici specializzati — che ne sono a capo.

Il pericolo insito in questi raggruppamenti di imprese non sta dunque nel loro funzionamento, ma può sorgere dalla formazione del capitale, con il quale le varie società che vi partecipano si presentano ai terzi. Se infatti una società, alla cui costituzione un'altra società ha partecipato sottoscrivendo in tutto o in parte il capitale, impiega successivamente in tutto o in parte il proprio capitale nell'acquisto di azioni di quest'ultima, è evidente che si determina l'eliminazione di una parte corrispondente dei capitali nominali delle due società, nonostante che entrambi continuino a figurare come integralmente sottoscritti.

Più evidente ancora — e sotto un certo aspetto più grave — è il medesimo fenomeno quando si avvera nel momento in cui due società si costituiscono o aumentano il proprio capitale sottoscrivendo reciprocamente l'una le azioni dell'altra (società a catena). Si ha infatti in ambedue i casi una moltiplicazione illusoria della ricchezza, la quale può indurre chi ignora la genesi di tale apparenza a far credito alle società, fino a quando l'inevitabile rovescio di tutte le costruzioni senza basi distruggerà la fittizia ricchezza del debitore e il credito non finirà di chi in quella ha fatto affidamento.

156. — Sono questi i fenomeni da colpire come quelli che rappresentano la degenerazione patologica del sistema dei raggruppamenti di imprese. In tale senso il codice pone i due inderogabili divieti degli articoli 293 e 294, che in sede opportuna dovranno trovare anche una sanzione penale.

Il primo riguarda l'acquisto da parte delle società controllate, mediante utilizzazione anche parziale del proprio capitale, di azioni della società che esercita il controllo o di altre società controllate da quest'ultima (il concetto di società controllata è dato con formula molto ampia dall'art. 293 secondo comma). Il secondo si concreta nella proibizione assoluta fatta alle società per azioni di sottoscrivere reciprocamente il proprio capitale, anche se tale sottoscrizione avvenga per interposta persona.

Si pone in tal modo un divieto relativo e un divieto assoluto. Divieto relativo il primo, in quanto, nell'ambito dei cosiddetti « gruppi », la proibizione fatta alle società controllate di assumere partecipazioni nella società controllante riguarda soltanto l'impiego totale o parziale del capitale delle prime. E, infatti, fuori questione la liceità dell'impiego delle riserve delle società controllate nelle azioni della società capo gruppo.

poichè per ovvie ragioni un simile investimento è in molti casi il più naturale ed il più conveniente che le prime possono fare delle disponibilità liquide di cui si trovino in possesso. Se così non fosse, potrebbe in qualche caso rendersi praticamente impossibile alle società controllate di costituirsi un « portafoglio titoli », poichè, dovendo questo, per comune norma statutaria, essere composto di azioni emesse da società che esercitano un'attività analoga o comunque connessa a quella sociale, la società controllata si vedrebbe posta nel dilemma di rinunciare a tale forma di impiego, che è in molti casi indubbiamente vantaggioso, o di acquistare azioni di gruppi concorrenti.

La norma doveva dunque limitarsi a proibire l'impiego del capitale della società controllata nelle azioni della società che la controlla: doveva cioè mirare ad impedire che si verificasse nell'ambito del gruppo quell'incrocio di capitali, a cui si riferisce il secondo divieto — assoluto questo — posto a qualsiasi sottoscrizione reciproca di azioni, per il riflesso che con queste operazioni si possono moltiplicare all'infinito i capitali in un gioco di rifrazioni finanziarie inconsistenti come il castello di carta che ne è la risultante.

157. — La disciplina delle partecipazioni è infine completata con una disposizione generale (art. 295), che si riferisce anche alle partecipazioni non azionarie, intesa ad impedire che, mediante l'assunzione di esse, si possa, o per la misura o per la natura delle medesime, modificare sostanzialmente l'oggetto sociale. La norma vuole pertanto impedire qualsiasi violazione indiretta del principio fondamentale secondo cui non può porsi in essere nè direttamente nè indirettamente una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, senza che questa sia approvata dai soci con l'osservanza delle formalità che la legge opportunamente dispone per la validità di una deliberazione di così fondamentale importanza.

Della disposizione riguardante le società con un solo azionista (art. 296) si è già dato ragione, spiegandone lo spirito e la portata.

§ 5. — Dell'assemblea.

158. — Il codice, adeguandosi alla pratica, pone la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria in ragione di una diversa competenza determinata dagli articoli 298 e 299.

Per quanto riguarda la competenza dell'assemblea straordinaria l'elencazione, tecnicamente imperfetta, contenuta nell'art. 158 del vigente codice di commercio viene sostituita con un sintetico richiamo alle deliberazioni aventi per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Tale sintetico riferimento ha, fra l'altro, il vantaggio di eliminare dal novero degli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria quella malcerta figura di modificazione del capitale sociale che è la reintegrazione di questo: ipotesi basata sull'erroneo presupposto che una deliberazione di maggioranza possa obbligare la minoranza a conferire alla società nuovi capitali, oltre a quelli al cui conferimento i soci sono tenuti a norma dell'atto costitutivo.

Per quanto riguarda l'assemblea ordinaria l'art. 298, con un'innovazione che sarà certamente accolta con soddisfazione dalle società, eleva da tre a quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine in cui deve avvenire la convocazione, consentendo all'atto costitutivo di stabilire un termine anche maggiore, ma non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. Questa disposizione è sembrata opportuna, specialmente in vista della necessità in cui si trovano le società capogruppo di conoscere preventivamente i bilanci delle società da esse controllate per poter redigere il proprio bilancio.

159. — Le norme che regolano la convocazione dell'assemblea sono le medesime sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria. L'una e l'altra devono infatti essere convocate dagli amministratori presso la sede della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 297), mediante avviso, contenente la elencazione delle materie da trattarsi, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza. Sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria si esclude poi che possa impugnarsene la validità per la mancata osservanza di tali formalità, quando alla riunione sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti gli amministratori e tutti i componenti del collegio sindacale. Si risolve in tal modo (art. 300) in senso affermativo la nota questione della validità delle così dette assemblee totalitarie variamente discussa in dottrina, ma riconosciuta ormai da più di un giudicato della suprema corte regolatrice, pur salvaguardando l'interesse dei soci in quanto la medesima norma consente a ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Sempre in tema di convocazione dell'assemblea dei soci, la disposizione dell'art. 159 del codice vigente è integrata nel senso che, se il consiglio di amministrazione o i sindaci non provvedono alla convocazione dell'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, la convocazione stessa debba essere ordinata, su domanda degli stessi soci, dal presidente del tribunale che designa in tal caso la persona che deve presiedere l'assemblea (art. 301).

160. — Per quanto riguarda la validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee è sembrato conveniente abbandonare il complicato sistema del codice vigente. A tal fine si dispone che per la validità dell'assemblea ordinaria occorra la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato, e per la validità delle deliberazioni si richiede che queste siano prese a maggioranza assoluta dei voti; mentre per le assemblee straordinarie si stabilisce che le deliberazioni debbano essere approvate da tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (art. 302). Mentre si è così attenuato il rigore del codice vigente, sopprimendosi per le assemblee straordinarie il requisito della più alta maggioranza numerica da esso richiesto, si è peraltro reso più rigido il sistema escludendosi, sia per le assemblee straordinarie che per quelle ordinarie, la facoltà di attenuare la maggioranza richiesta con quelle clausole che sono, si può dire, di stile nell'attuale prassi statutaria.

161. — A un maggior rigore è altresì informata la disciplina delle assemblee straordinarie di seconda convocazione. Per queste infatti si dispone (art. 303) che in seconda convocazione occorra normalmente il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale: ma che, se si tratti di deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o lo scioglimento anticipato della società, il trasferimento della sede sociale all'estero o l'emissione di azioni privilegiate, occorra anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Gli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria — e specie quelli per ultimo indicati — sono infatti di tale importanza da non poter venir rimessi alla decisione di una anche minima rappresentanza del capitale sociale, come è per il codice vigente, anche perchè, quando si tratta

di prendere decisioni di così rilevante portata, è più fondato attribuire all'assenza dei soci il significato di un dissenso dalle deliberazioni indicate nell'ordine del giorno che non quello di un tacito consenso alle medesime.

162. — Il diritto di intervento alle assemblee è stato regolato (art. 304) tenendo presente la diffusa e giustificata pratica statutaria che lo riconosce agli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ed a quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni al portatore presso la sede sociale o presso gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

163. — Nuova e di notevole portata è la disposizione dell'art. 307, con la quale, accogliendosi un principio in cui concorda la più recente ed autorevole dottrina, si è fatto divieto al socio di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui egli abbia in proprio o per conto di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Si tratta di una norma indubbiamente severa, perchè l'inosservanza di essa rende impugnabile la deliberazione, qualora questa sia idonea a recar danno alla società e risulti che, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Ma la norma era necessaria per colpire quei flagranti attentati all'integrità del patrimonio sociale che possono compiersi in nome di interessi manifestamente in conflitto con quelli della società.

Lo stesso articolo dispone inoltre che gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Si tratta di un'applicazione del principio sopra enunciato che non richiede particolari chiarimenti, perchè la ipotesi considerata costituisce l'esempio più evidente di una inconciliabile antitesi di interessi fra l'azionista-amministratore e la società che a questo intenda richiedere la riparazione del danno che egli le ha arrecato.

Non è invece riprodotta la norma del codice vigente per cui all'amministratore non è consentito partecipare col proprio voto all'approvazione del bilancio. Si è considerato infatti che l'affermazione generica di un conflitto di interessi fra l'amministratore e la società nell'approvazione del bilancio è sfornita di ogni base, perchè nella grandissima maggioranza dei casi è invece vero il contrario. Ora la norma legislativa non può basarsi su casi patologici e, peggio, in omaggio a questi obbligare gli amministratori a ricorrere ad espedienti a tutti noti per poter fare approvare il bilancio quando essi possiedono la maggioranza del capitale sociale.

In relazione ai divieti ora accennati si è, infine, disposto che nei casi suddetti, in cui le azioni non conferiscono diritto di voto, di esse debba tenersi conto per il computo della maggioranza richiesta per la validità dell'assemblea, ma non invece per il computo delle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni.

164. — La molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe dovuto tener conto ha sconsigliato invece un intervento legislativo in materia di sindacati azionari.

Discussi nella dottrina e nella giurisprudenza sono non tanto i sindacati di difesa dei titoli, quanto i sindacati che importano il vincolo del diritto di voto. Ma di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che l'apprezzamento dipende molto dall'esame delle situazioni concrete e spetta quindi più al giudice che al legislatore. Del resto, poichè il nuovo codice vieta al socio di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con quello della società, il giudice può trovare già in questa norma una direttiva sull'apprezzamento della liceità dei sindacati che vincolano il diritto di voto. Perchè le intese a cui non si deve

indulgere sono specialmente quelle dirette a turbare il processo di formazione della volontà sociale determinandola in modo non conforme all'interesse della società, e cioè in senso contrario a quella che sarebbe stata la presumibile risultante del libero esercizio del diritto di voto.

165. — Nuova è la disposizione dell'art. 309 che detta alcune norme fondamentali per la redazione del verbale delle assemblee dei soci. La portata di questa norma è di notevole rilevanza perchè con essa si dispone che il verbale delle assemblee straordinarie deve sempre essere redatto da un notaio. E' parso infatti conveniente di stabilire questa maggior garanzia per le deliberazioni riservate all'assemblea straordinaria in considerazione dell'importanza che queste hanno per i soci e per i terzi. La disposizione si inquadra, d'altra parte, nel sistema di pubblicazione previsto per le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo (art. 370) e costituisce anche sotto questo aspetto una efficace garanzia dell'osservanza delle formalità, con l'adempimento delle quali le deliberazioni stesse acquistano efficacia nei confronti dei terzi.

166. — Riconosciuta, come si è detto più sopra, la facoltà di emettere azioni fornite di diritti diversi, doveva necessariamente disporsi anche un'appropriata tutela degli azionisti delle varie categorie mediante l'organizzazione di essi in speciali assemblee. In tal senso si è provveduto con l'art. 310, il quale dispone che, se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale che possono pregiudicare i diritti di una di esse, sia pure nei limiti consentiti dalla legge, devono essere approvate anche dalla assemblea speciale dei soci della categoria interessata. E' poi sembrato opportuno disporre che a tali assemblee speciali debbano applicarsi le norme relative alle assemblee straordinarie per la considerazione che gli oggetti, su cui le assemblee stesse saranno chiamate a deliberare, rientreranno certamente nel novero di quelli attribuiti alla competenza delle assemblee straordinarie dei soci.

167. — La disciplina delle assemblee generali si conclude con due articoli riguardanti l'impugnazione delle deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo e con un ultimo articolo che prevede l'eventualità di deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto.

La regolamentazione del diritto di impugnativa e del suo esercizio ha subito notevoli mutamenti al fine di attribuire a questo delicato istituto una reale efficienza, pur evitando che esso possa trasformarsi in uno strumento per tardive azioni di dubbia serietà.

Giova pertanto rilevare che il diritto di impugnativa è riconosciuto non soltanto ad ogni socio assente o dissenziente — compresi quelli che hanno diritto di voto limitato — ma anche ai sindaci ed agli amministratori, per i quali è parso evidente l'interesse di ottenere l'annullamento delle deliberazioni illegali, onde eliminare ogni dubbio sull'obbligo ad essi spettante di darvi ugualmente esecuzione.

Così pure è parso necessario stabilire un termine di decadenza per l'esercizio dell'impugnazione, stabilendo che questa debba essere proposta entro tre mesi dalla data della deliberazione o, se si tratti di deliberazione che deve essere pubblicata, entro tre mesi dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese. Il termine così adottato corrisponde a quello che anche sotto l'impero del codice vigente è stato ritenuto congruo in sede di esame degli statuti che prevedono un termine di decadenza per l'impugnativa delle deliberazioni assembleari, onde ovviare all'inconveniente che queste possano formare oggetto di impugnazione, e quindi venire even-

tualmente annullate, dopo vari anni dalla loro esecuzione. E' da ritenersi, d'altra parte, che la previsione di un termine sia pur breve, ma sufficiente per proporre l'impugnazione, varrà in definitiva a rendere più efficace la disposizione in esame, in quanto eliminerà nel giudice quel giustificato stato di perplessità in cui egli attualmente si trova, quando deve accogliere la domanda di annullamento e determinare in tal modo con la propria sentenza una situazione tanto più grave quanto più è lontana nel tempo la deliberazione in base a cui la società ha regolato per una serie di anni la propria vita, considerandola pienamente efficace.

Nonostante che il breve termine concesso per la proposizione dell'impugnativa sia destinato ad eliminare in gran parte gli effetti preoccupanti dell'accoglimento di essa rispetto ai soci ed ai terzi, il nuovo codice si è dato cura di risolvere la delicata questione dell'effetto dell'annullamento nei rapporti interni ed esterni. A questo fine si stabilisce che l'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, ma non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi in buona fede in forza della deliberazione annullata. Non solo, ma, risolvendosi una questione che ha dato luogo a notevoli discussioni, si è completata la disposizione, stabilendosi espressamente che l'annullamento della deliberazione non può essere pronunciato quando l'assemblea adottò, in sostituzione della deliberazione viziata, un'altra deliberazione sul medesimo oggetto che sia conforme alla legge ed all'atto costitutivo (art. 311).

Tutto il procedimento per l'impugnazione è poi stato disciplinato su nuove basi per dare ad esso una portata più concreta.

Come è noto, il codice vigente si limita a prevedere che, proposta l'opposizione contro la deliberazione ritenuta contraria alla legge o all'atto costitutivo, il presidente del tribunale può sospendere l'esecuzione della deliberazione impugnata, dopo aver sentito gli amministratori ed i sindaci. Che cosa poi avvenga della deliberazione rimasta in vita, ma non eseguibile in seguito al provvedimento di sospensione, la legge vigente non dice, e il problema che deriva da tale incompletezza della norma ha affaticato la giurisprudenza e la dottrina, divisa quest'ultima nell'affermazione di tesi contrastanti. Il sistema accolto dal codice ha una più precisa impostazione. La facoltà del presidente del tribunale di disporre la sospensione della deliberazione impugnata è subordinata alla proposizione del giudizio di impugnativa. Il provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione, inserito così nel giudizio di impugnazione, troverà il suo epilogo nella sentenza che pronuncia sulla impugnazione.

168. — Per quanto, infine, concerne le deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto (art. 313), è parso sufficiente il richiamo alle norme degli articoli 260, 261 e 262 del libro delle obbligazioni, disponendo in tal modo l'imprescrittibilità dell'azione intesa a farne dichiarare la nullità ed eliminando ogni dubbio sulla possibilità che le medesime possano comunque essere convalidate.

§ 6. — Dell'amministrazione e del controllo.

169. — La disciplina dell'organo amministrativo della società ha formato oggetto di particolare cura al fine di superare i dubbi e le incertezze che in questa materia sono giustificati dalle disposizioni incomplete del codice vigente.

Fatta salva la facoltà di affidare l'amministrazione ad un unico amministratore, secondo la pratica invalsa specie nelle società di minori dimensioni, si è attribuito carattere netta-

mente collegiale all'organo amministrativo, disciplinandolo come consiglio di amministrazione. Contemporaneamente si è eliminata una questione che è oggi variamente risolta, ammettendo la liceità delle clausole statutarie che prevedono un numero massimo ed un numero minimo di amministratori e disponendosi che in questo caso spetta all'assemblea di determinare il numero degli amministratori che deve essere eletto (art. 314).

Aderendo alla prassi statutaria, si è altresì riconosciuta (art. 315) al consiglio la facoltà di delegare a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri (amministratori delegati) le proprie attribuzioni, escluse però espressamente determinate attribuzioni: e precisamente la redazione del bilancio (art. 357), le attribuzioni che attengono all'aumento del capitale (art. 377) e quelle relative alla situazione che si determina nel caso di riduzione del capitale per perdite (articoli 380 e 381).

170. — La materia riguardante la nomina e la surrogazione degli amministratori è stata disciplinata con maggiore esattezza e semplicità di quanto non lo sia nel codice vigente. Precisato che le cause di ineleggibilità funzionano anche come cause di decadenza (art. 316), si è abbandonato il sistema della periodica decadenza parziale per sorteggio dei componenti il consiglio, stabilendo invece che questi non possono essere eletti per un periodo superiore al triennio e affermando contemporaneamente la revocabilità degli amministratori, salvo il diritto di essi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (art. 317).

171. — Per quanto concerne la rappresentanza sociale, vale anche per le società per azioni il principio già posto dall'art. 233. L'amministratore a cui la rappresentanza è attribuita obbliga la società per tutti gli atti che esso compie in nome di essa, purchè questi rientrino nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dall'atto costitutivo o dalla procura (art. 318). Tali limitazioni non sono peraltro opponibili ai terzi se non sono state iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Si rimuove così ogni ragione di incertezza a tutela di questi ultimi e della società, portandosi un notevole elemento chiarificatore in un campo nel quale è quanto mai indispensabile una netta precisazione dei poteri del rappresentante.

172. — Si sono disciplinate più adeguatamente (art. 317) le modalità per l'accettazione dell'ufficio di amministratore e quelle per la rinuncia all'ufficio stesso (art. 319), determinandosi anche il momento dal quale la nomina, la rinuncia e la cessazione dall'ufficio producono i loro effetti, onde superare i dubbi che al riguardo attualmente derivano dall'incerta dottrina e dall'oscillante giurisprudenza.

Anche la disposizione concernente la cauzione che deve essere prestata dagli amministratori ha subito notevoli ed opportune modificazioni. Si è infatti elevato da lire cinquantamila a lire duecentomila il limite minimo a cui l'atto costitutivo può ridurre l'ammontare della cauzione e si è disposto che questa possa essere prestata anche in titoli nominativi dello Stato (art. 321).

Si sono poi risolte varie questioni che hanno formato e formano tuttora oggetto di discussione, quali quella della determinazione del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 323); quella del divieto di concorrenza, che viene espressamente stabilito per tutti gli amministratori (art. 324); quella della sorte delle deliberazioni del consiglio, a cui abbia partecipato un ammi-

nistratore che si trovi in conflitto di interessi con la società in ordine alla operazione deliberata, riproducendosi per questo caso la medesima disposizione adottata relativamente alle deliberazioni assembleari, in cui la maggioranza si sia raggiunta con il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione (art. 325).

173. — Sulla base di questa disciplina del consiglio di amministrazione sono dettate le norme che stabiliscono e graduanano con senso di realistica giustizia le responsabilità dei membri del consiglio verso la società e verso i terzi.

A tal fine è affermato innanzi tutto l'obbligo comune a tutti gli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, derivando da tale presupposto la conseguenza che essi sono responsabili solidalmente verso la società dei danni a questa procurati con l'inosservanza dei doveri stessi (art. 326).

Due sole eccezioni temperano il rigore di tale principio: la prima relativa alle attribuzioni che sono proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori; la seconda per il caso in cui l'amministratore immune da colpa faccia annotare la sua disapprovazione per gli atti o le omissioni degli altri membri del consiglio nel registro delle deliberazioni, dandone anche immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Ad attenuare la portata della prima eccezione — onde evitare che essa possa diventare facile base per giustificare colpose e inammissibili inerzie — viene peraltro precisato come in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione di questa o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. I lineamenti della adottata disciplina tengono quindi conto di questa triplice esigenza: che l'ufficio di amministratore non possa mai trasformarsi in una comoda sicurezza; che il timore di assumere responsabilità esorbitanti dai limiti delle proprie attribuzioni non debba allontanare gli uomini migliori e più consapevoli da un ufficio in cui la loro competenza e la loro dirittura sono particolarmente preziose; che infine il giudice non venga indotto a una eccessiva indulgenza proprio dalla eccessiva rigidità della norma che è chiamato ad applicare.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori conserva il suo carattere di azione sociale. Essa deve pertanto essere deliberata dall'assemblea e produce come effetto immediato la decadenza degli amministratori contro cui l'azione è proposta (art. 327).

Dato il carattere dell'azione, è logico che la società possa rinunciarvi o transigere su di essa; ma, a tutela dei soci e specialmente delle minoranze, si dispone che, sia la rinuncia come la transazione, abbiano effetto soltanto se approvate dall'assemblea e semprechè non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

174. — E' noto come il codice vigente, affermando congiuntamente la responsabilità degli amministratori verso la società e verso i terzi, abbia dato luogo a complesse e sottili questioni che non potevano lasciarsi più oltre insolute. La responsabilità che incontrano gli amministratori verso i creditori sociali si connette logicamente all'inosservanza degli obblighi che ai medesimi spettano in ordine alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Responsabilità dunque diversa da quella che gli amministratori hanno verso la società, in quanto essa sussiste soltanto se il loro comportamento riduce il patrimonio sociale in tale misura che questo

risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori. Fuori di questa ipotesi non si vede infatti quale interesse avrebbero questi ultimi all'esercizio dell'azione di responsabilità; e perciò è parso che soltanto quando l'ipotesi stessa si verificasse debba riconoscersi ai creditori il diritto di esercitare la detta azione: diritto che spetta loro, nonostante che la società abbia dal canto suo rinunciato all'azione, ma che invece viene meno quando la società abbia transatto su questa, perchè, escluso il caso di frode, deve ritenersi che la transazione abbia già reintegrato nel modo più conveniente quel patrimonio su cui i creditori hanno diritto di soddisfarsi (art. 328).

E, infine, prevista distintamente (art. 329) l'azione individuale che contro gli amministratori spetta al socio o ai terzi che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, completando in tal modo la disciplina della responsabilità degli amministratori con riguardo alle varie cause da cui questa trae origine e ai diversi diritti che con la relativa azione devono essere tutelati e reintegrati.

175. — Per quanto attiene all'organo di controllo, il codice segue il recente R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, il quale ha risolto i problemi, cui dava luogo il codice di commercio, partendo da una precisa concezione delle finalità e dei confini del controllo affidato ai sindaci.

In questa materia più che i principi occorreva infatti modificare gli uomini, assicurandosi che essi avessero innanzi tutto una preparazione adeguata per assolvere il compito loro affidato e consegnando poi le norme relative in modo che coloro i quali sono chiamati al delicato ufficio possano con maggiore garanzia di continuità e di indipendenza e con maggiore dignità attendere alla loro funzione, che ha e deve avere carattere di collaborazione.

Questo ha fatto per l'appunto la legge citata, evitando il pericolo più grave che la materia presentava: quello cioè che il controllo esorbitasse dai suoi confini per invadere quelli dell'amministrazione o che si irrigidisse in ineccepanti forme burocratiche, o, peggio, che fosse disciplinato in modo da porre in essere una insanabile antitesi fra amministratore e controllore.

Nell'inserire nel nuovo codice le disposizioni fondamentali della legge 3 aprile 1937, n. 517, esse sono state non solo coordinate con il nuovo sistema di pubblicità legale (registro delle imprese), ma altresì perfezionate. Particolarmente sono stati meglio precisati i doveri del collegio sindacale (art. 337) e sono stati integrati i poteri dei suoi membri con la facoltà a questi riconosciuta di assistere anche alle riunioni del comitato esecutivo (art. 339). A garanzia dell'indipendenza della funzione sindacale, è poi espressamente stabilito che la revoca dei sindaci non può avvenire che per giusta causa e che la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato (art. 334).

176. — Di fondamentale importanza sono, infine, le disposizioni dedicate alla tutela delle minoranze e al controllo giudiziario sulla regolarità della gestione sociale. Con la prima di tali disposizioni (art. 342) è riaffermato il diritto del singolo socio di denunciare ai sindaci i fatti degli amministratori che egli ritiene censurabili. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo (anzichè un decimo come è per il codice vigente) del capitale sociale, il collegio sindacale deve promuovere immediata indagine sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni e le sue eventuali proposte all'assemblea, convocandola immediatamente nel caso in cui la denuncia appaia fondata e vi sia urgente necessità di provvedere.

Alla minoranza che rappresenta un decimo del capitale sociale si riconosce inoltre (art. 343) il diritto di denuncia al tribunale, quando vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità nello adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci. Ma, mentre il codice vigente, anche nel caso in cui la denuncia risulti fondata, si limita ingenuamente a disporre che l'autorità giudiziaria rimetta la situazione nelle mani dell'assemblea, il nuovo codice attribuisce all'autorità giudiziaria poteri ben più ampi e penetranti.

Il tribunale infatti può direttamente adottare gli opportuni provvedimenti, convocando l'assemblea dei soci per le conseguenti deliberazioni e, nei casi più gravi, può revocare senz'altro gli amministratori ed i sindaci affidando la gestione della società ad un amministratore giudiziario.

A questo amministratore è poi fatto obbligo di convocare — prima che scada il suo incarico — l'assemblea dei soci e di presiederla, onde rendere possibile che si ricostituiscano l'organo amministrativo e l'organo di controllo della società e questa possa riprendere la sua vita regolare.

177. — A maggior tutela non solo delle minoranze, ma dell'interesse generale, che è connesso alla corretta amministrazione delle società, il codice fa inoltre un altro arduo passo innanzi. Con una norma del tutto nuova (art. 343 ultimo comma) esso infatti dispone che i provvedimenti ora indicati possono essere adottati dal tribunale anche su richiesta del pubblico ministero, attribuendo in tal modo all'autorità giudiziaria un diritto di iniziativa, per tutelare nei casi più gravi l'interesse sociale di fronte ad amministratori o sindaci scorretti o negligenti.

Per quanto basata su presupposti diversi e con uno scopo più circoscritto, la norma dell'art. 343 ultimo comma risponde allo stesso spirito con cui sono state dettate le norme generali sulla responsabilità dell'imprenditore dagli art. 34 a 37.

§ 7. -- Delle obbligazioni.

178. — Particolare cura è stata dedicata alla disciplina delle obbligazioni per il convincimento che il titolo obbligazionario, se circondato dalle opportune garanzie e regolato in modo meno statico di quanto non lo sia nel codice vigente, può diventare un collettore sempre più importante del risparmio, dati gli indubbi pregi che esso presenta per chi cerca un investimento sicuro e un reddito costante.

Per quanto riguarda il limite ordinario entro il quale è consentita l'emissione di obbligazioni si è mantenuto quello corrispondente all'ammontare del capitale sociale, ma si è peraltro previsto che, quando ricorrano determinate garanzie, tale limite possa essere superato come già oggi è consentito dal R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698. In conformità a quanto questa legge speciale dispone, si è inoltre disposto che, quando concorrono particolari ragioni che interessano la economia nazionale, le società possano essere autorizzate ad emettere titoli obbligazionari per un ammontare superiore al capitale sociale anche senza le garanzie suaccennate (art. 344).

Nuove sono tutte le disposizioni che riguardano la tutela dei portatori delle obbligazioni. Tale è quella (art. 346) che vieta alla società emittente di ridurre il proprio capitale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate, e vuole che in caso di riduzione per perdita la riserva legale continui a calcolarsi sulla base del capitale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Allo stesso fine di predisporre una efficace tutela a favore dei sottoscrittori delle obbligazioni, è intesa la norma secondo cui nel caso di emissione di obbligazioni assistite da particolari garanzie è fatto obbligo di designare un notaio, il quale compia per conto e nell'interesse degli obbligazionisti le formalità occorrenti per la legale costituzione delle garanzie medesime (art. 348).

179. — La novità più importante in questa materia è tuttavia costituita dall'organizzazione degli obbligazionisti, ai quali viene riconosciuto il diritto di avere un proprio rappresentante ed una propria assemblea. Si sviluppa così una felice intuizione della nostra legge sul concordato preventivo, facendo di questo complesso omogeneo di creditori della società un gruppo unitario nel comune interesse dei singoli che lo compongono.

All'assemblea degli obbligazionisti si attribuisce specificamente (art. 349) il potere di deliberare, con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'assemblea straordinaria degli azionisti, oltre che su tutto quanto attiene all'interesse della categoria, sui seguenti oggetti: nomina del rappresentante comune dei portatori di obbligazioni; modificazioni delle condizioni del prestito; approvazione delle proposte di concordato preventivo o fallimentare; costituzione di un fondo per la tutela degli interessi comuni e approvazione del relativo rendiconto.

Indubbiamente il punto più delicato della riforma è per questa parte costituito dal potere riconosciuto agli obbligazionisti, che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte, di deliberare, con effetto vincolativo anche per gli assenti e i dissenzienti (art. 359), eventuali modificazioni delle condizioni del prestito, poichè in tal modo si attribuisce alla maggioranza suindicata la facoltà di approvare mutamenti sostanziali dell'originario rapporto, quali possono essere quelli che attengono alla misura degli interessi, al rimborso anticipato delle obbligazioni e alle garanzie concesse all'atto della emissione. E' parso peraltro che tale sistema costituisse in definitiva un vantaggio per gli stessi obbligazionisti, per la considerazione che la tempestiva modificazione delle condizioni del prestito può essere in determinati casi il mezzo migliore per assicurare ai portatori delle obbligazioni la realizzazione del loro credito. Un piano di ammortamento congegnato inizialmente in base a prospettive troppo ottimistiche, un saggio di interesse troppo elevato, una garanzia reale che impedisca la conveniente alienazione di un immobile possono infatti costituire altrettante ragioni di irreparabile pregiudizio per la società emittente, e rappresentare di conseguenza per gli obbligazionisti un pericolo ben più grave del danno molte volte assai relativo che ad essi potrà derivare da una consapevole limitazione dei loro diritti.

D'altra parte l'applicazione all'assemblea degli obbligazionisti delle norme relative all'assemblea straordinaria degli azionisti (art. 349) è una garanzia sufficiente per eliminare la preoccupazione di deliberazioni che non rispondano al reale interesse di tutti i portatori di obbligazioni, tanto più se si considera che a ciascuno di questi è riconosciuto il diritto (art. 350) di impugnare le deliberazioni stesse che non siano prese in conformità della legge.

E' poi appena il caso di rilevare che l'organizzazione data alla categoria degli obbligazionisti non è di ostacolo alle azioni individuali che ciascuno di essi intenda proporre contro la società, semprechè, s'intende, l'azione non sia incompatibile con le deliberazioni validamente prese dall'assemblea degli obbligazionisti stessi (art. 353).

Per quanto infine concerne il rappresentante dei portatori di obbligazioni, che può essere scelto anche fuori della

cerchia degli obbligazionisti, se ne sono determinati esattamente i doveri e i diritti, fra i quali ultimi merita uno speciale richiamo quello di assistere all'assemblea degli azionisti, e gli si è inoltre attribuita la rappresentanza processuale attiva e passiva degli obbligazionisti stessi anche nella procedura di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione amministrativa della società debitrice (art. 352).

§ 8. — *Dei libri sociali e del bilancio.*

180. — I libri speciali alla cui tenuta sono obbligate le società per azioni, in aggiunta ai libri contabili previsti per tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sono quelli già contemplati dal codice e dalle leggi speciali vigenti; in più il codice prescrive il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (art. 355). Rimane inoltre immutato (art. 356) il diritto di ispezione riconosciuto agli azionisti per il libro dei soci e per quello delle deliberazioni delle assemblee, e lo stesso diritto si è riconosciuto al rappresentante comune degli obbligazionisti per quest'ultimo libro e per quello delle obbligazioni.

181. — In tema di bilancio il codice vigente si era chiuso nell'agnosticismo più completo, limitandosi ad una norma astratta, quale è quella secondo cui tale documento deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Norma indubbiamente ottima, tanto che il nuovo codice la mantiene, ma che non poteva esaurire la disciplina della materia, riducendosi essa all'affermazione di un principio la cui applicazione era lasciata al buon volere degli amministratori.

Si è ritenuto pertanto necessario di sviluppare in modo adeguato i due concetti che costituiscono il presupposto di tale norma, indicando tassativamente, per quanto attiene alla chiarezza del bilancio, quale debba essere il contenuto di questo e stabilendo poi, per quanto attiene al requisito della precisione, quali criteri debbano seguirsi nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo.

Le soluzioni adottate sia per l'uno sia per l'altro punto trovano rispondenza nelle più recenti e progredite legislazioni straniere e sono soprattutto sembrate le più efficaci tra quelle emerse dalle ampie discussioni a cui hanno dato luogo in argomento i vari progetti di riforma.

Le minute disposizioni dedicate al bilancio potranno apparire singolarmente rigorose — come del resto tutte le disposizioni che sono intese a creare un nuovo costume — ma esse sono in sostanza norme di buona amministrazione.

182. — Si è ritenuto innanzi tutto necessario indicare distintamente le singole poste che devono figurare all'attivo e al passivo del bilancio, superando, in omaggio alla chiarezza, la preoccupazione teorica che una eccessiva suddivisione delle poste attive e passive possa far perdere al conto patrimoniale quel carattere di prospetto sintetico che esso deve avere.

Le varie poste del bilancio, che sono indicate nell'art. 358, non richiedono particolare illustrazione, data la chiarezza delle definizioni per ciascuna di esse adottata. Qualche chiarimento maggiore è invece opportuno in ordine ai criteri di valutazione stabiliti dal successivo art. 359.

Con l'articolo citato si dispone infatti che gli immobili, gli impianti e il macchinario non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto, facendosi inoltre obbligo alle società di ridurre in ogni esercizio tale valutazione di una quota proporzionale al deperimento e al consumo

dei detti cespiti e di incrementare in misura corrispondente il fondo di ammortamento che deve essere iscritto al passivo del bilancio. Si vieta in tal modo implicitamente la cosiddetta rivalutazione economica dei cespiti in parola, senza peraltro frapporre alcun ostacolo a quelle rivalutazioni monetarie, le quali si esauriscono in una semplice operazione contabile che ha per scopo di tradurre in una espressione monetaria attuale i valori dei cespiti stessi, e ciò soprattutto al fine, riconosciuto espressamente anche dalla speciale legislazione vigente, di poter provvedere in adeguata misura ai relativi ammortamenti.

Anche per le materie prime e per le merci si è seguito lo stesso criterio di stabilire il valore massimo a cui possono venir iscritte in bilancio, disponendo che per esse la valutazione deve corrispondere al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Una maggiore latitudine invece si è lasciata agli amministratori per quanto attiene alla determinazione del valore dei titoli azionari e dei titoli a reddito fisso posseduti dalla società, pur rinnovando espressamente per la valutazione di queste attività il richiamo alla maggiore prudenza e facendo inoltre obbligo agli amministratori di comunicare i criteri adottati al collegio sindacale e a questo di tenerne conto nella propria relazione all'assemblea. Una norma rigida per la valutazione dei titoli, di cui si tratta, è parsa infatti mal conciliabile con le variazioni che il loro valore corrente può subire in determinati momenti, indipendentemente dal valore intrinseco di essi. L'obbligo che si facesse alla società di valutare i titoli in portafoglio al corso di borsa del giorno in cui il bilancio si chiude potrebbe infatti determinare un aumento ingiustificato degli utili dell'esercizio o una riduzione parimenti ingiustificata dei medesimi, in relazione ad avvenimenti del tutto contingenti che in quel giorno possono avere influito favorevolmente o sfavorevolmente sulla quotazione dei titoli posseduti.

Per quanto riguarda i crediti, si è ritenuto sufficiente stabilire che essi devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, invitando in tal modo esplicitamente le società a quelle prudenziali svalutazioni dei crediti dubbi, a cui provvedono abitualmente gli amministratori oculati.

E' poi sembrato opportuno aggiungere alcune norme particolari relativamente a determinati elementi patrimoniali, che solo eccezionalmente possono figurare nei bilanci, come le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita all'attivo (art. 360) e il valore di avviamento (art. 361), disponendo, oltre ai relativi criteri di valutazione, anche l'obbligo di un rapido ammortamento. Viene inoltre disposto che i criteri per l'iscrizione in bilancio dei cosiddetti ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella relazione all'assemblea (art. 360 secondo comma).

I rapidi cenni che precedono sono sufficienti per mettere in evidenza i criteri seguiti nella regolamentazione di questa delicata materia: criteri indubbiamente rigorosi, ma non così rigidi da escludere che le situazioni di carattere particolare e contingente, che si possono presentare nella pratica e che la legge non può per ovvie ragioni prevedere, trovino caso per caso una disciplina per essi più rispondente di quella disposta per le ipotesi normali. Ed è per l'appunto a questo fine che lo stesso art. 359 prevede espressamente l'ipotesi che speciali ragioni richiedano di discostarsi dalle norme suindicate, ma impone in questo caso agli amministratori di indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

183. — Le altre disposizioni che completano il capitolo dedicato al bilancio non richiedono particolare illustrazione. Nuova è tuttavia la disposizione dell'art. 364, secondo cui l'eventuale sopraprezzo delle azioni non può essere distribuito finò a che la riserva legale non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; nonchè quella dell'art. 365, per cui le partecipazioni spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori devono essere computate sugli utili netti, deduzione fatta delle quote che devono essere attribuite alla riserva legale. Si tratta in sostanza di norme di buona amministrazione, che, al pari di quelle di cui si è detto più innanzi, non possono costituire alcun intralcio per gli amministratori che nell'adempimento del compito ad essi affidato seguono una linea di doverosa prudenza e di vigile consapevolezza.

§ 9. — *Delle modificazioni dell'atto costitutivo.*

184. — Nella sezione X del capo dedicato alla società per azioni sono raccolte sistematicamente le disposizioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, con notevoli innovazioni e integrazioni rispetto al diritto vigente.

In virtù dell'art. 370 tutte le deliberazioni che comportano mutamenti dell'atto costitutivo sono assoggettate all'omologazione giudiziaria e all'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme date circa la costituzione della società. Gli effetti della registrazione sono però diversi. In parte essi risultano da espresse disposizioni: decorrenza del termine per l'impugnativa della deliberazione (art. 311); decorrenza del termine per il recesso (art. 371); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di riduzione del capitale (art. 379); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di fusione (art. 437). In via generale si è però ritenuto eccessivo porre una norma rigida, che attribuisse alla registrazione delle modificazioni dell'atto costitutivo la stessa efficacia costitutiva, riconosciuta alla registrazione dell'atto costitutivo, soprattutto in considerazione degli inconvenienti pratici che ne sarebbero derivati. Perciò, in difetto di particolari disposizioni, l'art. 370 ultimo comma riconosce alla registrazione di fronte ai terzi effetto puramente dichiarativo, adottando lo stesso criterio accolto per le società in nome collettivo dall'art. 235. L'efficacia delle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo resta però in ogni caso subordinata, sia di fronte ai soci, sia di fronte ai terzi, all'omologazione giudiziaria.

185. — L'art. 371 disciplina il diritto di recesso, di cui la legislazione speciale è venuta man mano riducendo l'area di applicazione con un ingente numero di disposizioni che si sono sovrapposte e che hanno fatto del regolamento di questo istituto una selva inestricabile per l'interprete che si avventuri per i suoi meandri incerti. Nonostante qualche corrente contraria al mantenimento del diritto di recesso, si è ritenuto che questo dovesse essere conservato, poichè esso costituisce ancora un ottimo strumento di tutela per il socio dissenziente, pur riconoscendo giusta la tendenza della legislazione suaccennata di limitare i casi in cui il diritto stesso può essere esercitato. Si è perciò disposto (art. 371) che possono recedere dalla società i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto e del tipo della società e il trasferimento della sede all'estero. Si è considerato infatti che la portata delle dette deliberazioni è tale da escludere che esse possano venir imposte ai soci che non vi consentono da un voto di maggioranza, e che fosse di conseguenza giusto consentire a questi ultimi di sciogliersi dal vincolo sociale, ottenendo il rimborso delle proprie azioni

secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Così ridotti i casi in cui è ammissibile il recesso, è parso giusto stabilire la nullità dei patti statutari che lo escludono o che ne rendono più gravoso l'esercizio.

186. — Posti gli accennati principi generali in tema di deliberazioni che importino mutamenti dell'atto costitutivo, il codice disciplina in modo particolare la materia delle variazioni del capitale sociale per la preponderante importanza che le relative deliberazioni hanno per i creditori sociali e per la società.

Non c'è, si può dire, società per azioni, la quale nel corso della sua esistenza non modifichi il proprio capitale. Questa considerazione è di per sé sufficiente a stabilire l'utilità di una precisa regolamentazione della materia, onde risolvere, con un complesso di norme destinate ad avere larga applicazione, le questioni a cui ha dato luogo il silenzio del codice di commercio e disciplinare contemporaneamente quei nuovi profili della materia stessa che mano a mano sono venuti richiamando l'attenzione dei legislatori dei vari paesi.

E' parso innanzi tutto opportuno stabilire (art. 373) che i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte in numerario. Sotto l'impero del codice di commercio si è bensì negato che all'aumento del capitale si applichi la disposizione dell'art. 131 del codice stesso, il quale richiede il detto versamento all'atto della costituzione della società. Ma, quale che sia l'interpretazione della legge vigente, non è certamente giusto, specie a tutela dei terzi, adottare una diversa disciplina in tema di capitale iniziale e in tema di aumento di capitale.

Altra questione risolta è quella relativa alla legalità della delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale. Risolvendola in senso affermativo, il codice ha soprattutto tenuto conto che un'operazione di aumento di capitale richiede tempestività di decisione e deve perciò essere deliberata ed attuata, non solo nel momento in cui essa è veramente necessaria per la società, ma anche e soprattutto quando ricorrano le maggiori probabilità che vada a buon fine.

Si è di conseguenza disposto (art. 377) che con l'atto costitutivo, e anche con successive modificazioni di questo, possa attribuirsi al consiglio di amministrazione, per un periodo massimo di un anno, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, esclusivamente mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un determinato ammontare. Sarà dunque in questo caso il consiglio di amministrazione a decidere sulla convenienza e sulla tempestività dell'aumento; nè è a temersi che di tale facoltà il consiglio possa far uso contrastante con l'interesse della società e degli azionisti, poichè vale anche per l'ipotesi in esame il principio generale che le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti. Tale principio, già oggi spontaneamente seguito dalla grande maggioranza delle società, è infatti consacrato nel nuovo codice (art. 375), considerando che l'aumento di capitale deliberato da una società, che in vari anni di oculata gestione abbia accumulato notevoli riserve, determina indubbiamente una situazione di favore per chi ne sottoscrive al valore nominale le nuove azioni. Ora, sarebbe ingiusto che di tale vantaggio non dovessero usufruire i soci, i quali, rinunciando ad una parte degli utili dell'impresa, hanno per l'appunto reso possibile la formazione di tale riserva. Si è ritenuto perciò opportuno di affermare espressamente che le azioni ordinarie di nuova emissione devono

essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo, s'intende, che si tratti di azioni che debbono essere liberate mediante conferimenti in natura.

L'esclusione del diritto di opzione per le azioni munite di particolari privilegi si spiega poi agevolmente, considerando come questi vengono generalmente concessi per attrarre alla società nuovi capitali che essa non otterrebbe senza l'allettamento costituito dall'offerta di speciali vantaggi. In questi casi l'aumento di capitale è generalmente preceduto da trattative con determinati gruppi, i quali si inducono alla sottoscrizione delle nuove azioni in vista della posizione privilegiata ad essi assicurata, e sarebbe perciò un non senso parlare in simili ipotesi di un diritto di opzione a favore di quegli stessi azionisti che, per mezzo degli organi sociali, cercano fuori della propria cerchia chi apporti alla società il contributo di una nuova linfa finanziaria.

E' parso peraltro opportuno, per non irrigidire eccessivamente il sistema, consentire che con la deliberazione di aumento del capitale possa escludersi il diritto di opzione anche per le azioni ordinarie; ma, affinché tale esclusione resti circondata dalle necessarie garanzie, si dispone che la medesima debba innanzi tutto essere giustificata da una ragione di interesse sociale e debba in ogni caso essere approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

Sempre in tema di aumento di capitale, si è ritenuto infine opportuno disciplinare anche i così detti trasferimenti di riserve a capitale, e cioè quella operazione assai comune con la quale una società imputa a capitale le riserve accumulate adeguando in tal modo il capitale nominale a quello effettivamente investito nell'impresa sociale. Il principio generale posto dall'art. 376 è che le nuove azioni emesse in conseguenza del trasferimento di riserva a capitale devono essere gratuitamente assegnate ai soci « in proporzione di quelle da essi possedute ».

187. — Per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, il codice considera separatamente quella a cui la società addivenga per la constatata esuberanza dei suoi mezzi finanziari, in relazione al compimento del proprio oggetto, e quella che invece la società può essere costretta a deliberare in seguito alle perdite subite. Per la prima ipotesi (art. 379) è mantenuto fermo il disposto della legge speciale vigente, che, opportunamente interpretando l'art. 101 del codice di commercio attuale, ha chiarito che soltanto in questo caso la riduzione non possa avere effetto, se non siano trascorsi tre mesi dalla data della pubblicazione della relativa deliberazione, e i creditori sociali possano durante il periodo stesso fare opposizione contro la deliberazione medesima.

Per la seconda ipotesi è parso opportuno rendere più aderente alla realtà la complicata disposizione dell'art. 146 del codice di commercio vigente, prevedendo (art. 380) un solo caso, e cioè quello della riduzione del capitale a meno dei due terzi, e disponendo che, quando questa situazione si determini, il capitale debba ridursi in proporzione della perdita accertata, se nell'esercizio successivo questa non venga ridotta a meno di un terzo del capitale stesso. In questo modo si consente alla società un congruo periodo di tempo per porre riparo alle conseguenze di un esercizio sfortunato, anziché obbligarla a prendere una decisione immediata che le più favorevoli vicende dell'esercizio successivo possono rivelare intempestiva e pregiudizievole.

Le perdite subite dalla società possono peraltro essere tali da ridurre il capitale al disotto del limite di un milione, che è il capitale minimo richiesto per le società per azioni. Se questa situazione si verifica, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci perché deliberi o la riduzione relativa ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al detto minimo (art. 381), oppure la trasformazione della società in altro tipo.

§ 10. — Dello scioglimento e della liquidazione.

188. — Analogamente a quanto dispone l'art. 207, il codice, senza riprodurre l'incerta distinzione tra cause di scioglimento che operano di diritto e cause che richiedono una deliberazione o una sentenza per essere produttive di effetto, elenca puramente e semplicemente le cause di scioglimento (art. 382) e dispone che, quando una di esse si verifichi, gli amministratori devono nel termine di un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione (art. 383).

Alle cause di scioglimento previste dalla legge vigente se ne aggiungono due: l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al disotto del milione.

La prima è intesa soprattutto ad evitare lo sforzo che sotto l'impero della legge vigente era necessario per far rientrare nell'ipotesi dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale i casi in cui la società non è più in grado di agire per l'inattività dei suoi organi, qualunque sia la causa da cui questa inerzia deriva, compresa quindi anche la situazione di contrasto che si determini in seno agli organi stessi e che impedisca la formazione di una maggioranza.

La seconda, che attiene alla misura minima del capitale sociale, si riconnette al nuovo requisito imposto per la costituzione della società per azioni ed eleva conseguentemente a causa di scioglimento di questa la riduzione del capitale al disotto del minimo stesso, se i soci convocati in assemblea non deliberino di riportarlo ad un ammontare non inferiore al milione.

Come si è già osservato, dato il regime di circolazione delle azioni, non si è ritenuto di considerare tra le cause di scioglimento la concentrazione delle azioni nelle mani di un solo azionista, statuendosi per questo caso diversa sanzione (art. 296).

189. — Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori si dispone che essa spetti all'assemblea, la quale deve deliberare con la maggioranza richiesta per le deliberazioni che sono di competenza dell'assemblea straordinaria. Se questa maggioranza non si raggiunge, la nomina è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci (art. 384).

I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono, infine, regolati con le norme già illustrate parlando delle società semplici alle quali si fa espresso rinvio (art. 386), mentre, per quanto attiene alla pubblicità della loro nomina ed alla rappresentanza della società in liquidazione, si dichiarano applicabili le corrispondenti disposizioni dettate per le società in nome collettivo.

La disciplina del bilancio finale di liquidazione e della sua approvazione è poi stata notevolmente semplificata (art. 387). Da ultimo si è ritenuto indispensabile regolare la cancellazione dalla società del registro delle imprese, traendo dalla pubblicità, che in tal modo viene data alla chiusura della liquidazione,

la conseguenza che, dopo di essa, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da dolo o colpa di essi (art. 390).

§ 11. — *Delle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici e delle società di interesse nazionale.*

190. — Il nuovo codice non poteva ignorare la categoria delle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici. Il frequente ricorso allo schema della società per azioni per la creazione di imprese che lo Stato intende sottrarre alla iniziativa privata o gestire in unione con questa riconferma sotto un nuovo profilo la vitalità dell'istituto della società azionaria.

In questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni per assicurare alla propria gestione maggior snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici. La disciplina comune della società per azioni deve pertanto applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente.

Qualche incertezza peraltro è sorta nella dottrina e nella giurisprudenza per quanto attiene alla posizione degli amministratori e dei sindaci nominati dallo Stato o da altri enti pubblici. Si è ritenuto pertanto opportuno eliminare ogni dubbio al riguardo con una norma particolare affermando che gli amministratori e i sindaci così nominati hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi di quelli nominati dall'assemblea (art. 392).

Tuttavia, per ovvie ragioni di prestigio, ove uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, la presidenza del collegio sindacale viene attribuita ad uno di essi (art. 394).

191. — Nel vasto panorama delle società per azioni, la recente legislazione speciale ha differenziato particolari categorie di società, che, pur non assumendo la struttura di enti pubblici, assumono tuttavia particolari lineamenti, in quanto investono interessi nazionali particolarmente eminenti.

E' così entrato nel sistema del nostro diritto positivo il nuovo tipo di società di interesse nazionale, soggetta a una disciplina particolare circa la gestione sociale, l'appartenenza e la trasferibilità delle azioni, la nazionalità degli amministratori, la vigilanza governativa. L'esempio più notevole di questo nuovo tipo di società è quello delle banche di interesse nazionale, regolate dalla legge bancaria 7 aprile 1938, n. 636.

Il nuovo codice ha ritenuto doveroso fare espressa menzione di questo nuovo tipo di società, pur lasciando alla legislazione speciale ogni più ampia possibilità di disporre in proposito, anche in relazione alla disciplina del diritto di voto (art. 395). Con ciò resta fermo il principio che, in difetto di deroghe espresse da parte della legislazione speciale, anche le società dichiarate di interesse nazionale sono organicamente soggette alla disciplina generale delle società per azioni contenuta nel codice.

XV. — Della società in accomandita per azioni.

192. — All'attuale scarsa diffusione in Italia della società in accomandita per azioni ha probabilmente contribuito l'insufficienza della sua disciplina, costituita, sotto il codice vigente, da una commistione tra le norme relative alla società

in accomandita semplice e quelle relative alla società anonima, non scevra di incertezze, in specie per quanto riguarda la condizione giuridica degli azionisti e i poteri dell'assemblea.

Perciò la società in accomandita per azioni è stata oggetto di una particolare attenzione nella presente riforma. Invero la società in accomandita per azioni — che anche la recente legislazione germanica ha cercato di promuovere, col facilitare la conversione in essa delle società per azioni — presenta il vantaggio di realizzare, meglio che la società per azioni, il principio gerarchico, nel senso di attribuire a chi ha il potere esclusivo di gestione una più intensa responsabilità patrimoniale. Inoltre essa si presta singolarmente per l'ampliamento di imprese individuali, permettendo di far ricorso al pubblico mercato dei capitali e consentendo d'altra parte a chi ha creato l'impresa di conservare con sicurezza una posizione di stabilità nella sua direzione. Pur senza sopravvalutare l'illusione di qualche giurista, che ha visto nella società in accomandita per azioni la forma sociale preponderante dell'avvenire, è lecito pertanto sperare che una sua migliore disciplina contribuisca a farle acquistare il posto che merita nell'economia nazionale per i vantaggi particolari offerti dalla sua struttura.

193. — Secondo queste direttive, è parso opportuno distaccare la società in accomandita per azioni dal tipo della società in accomandita semplice, che risponde ai bisogni di imprese di dimensioni più limitate, e considerarla come una società per azioni modificata, nella quale, rimanendo identici gli altri organi, il potere di gestione spetta agli amministratori permanenti, cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, una responsabilità illimitata, sebbene sussidiaria, per le obbligazioni sociali (art. 396).

Analogamente alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni viene dotata della personalità giuridica; essa non ha una ragione sociale, ma una denominazione, e questa, pur dovendo contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, deve altresì contenere l'indicazione di società in accomandita per azioni (art. 397).

Alla società in accomandita per azioni si applicano tutte le norme sulla società per azioni che non siano incompatibili con le norme speciali rese necessarie dalla peculiare posizione degli accomandatari-amministratori (art. 398). Le si applicheranno pertanto le norme proprie della società per azioni sulle modalità di costituzione, ivi comprese quelle sulla limitazione del capitale sociale ad un minimo di un milione di lire, e sull'omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale; nonché quelle sulle azioni, nelle quali deve essere suddiviso anche il capitale apportato dagli accomandatari, sull'assemblea, sul bilancio, sulle obbligazioni, sui sindaci, sulle modificazioni del capitale sociale.

194. — Le disposizioni speciali a questo tipo di società riguardano soltanto la posizione degli accomandatari, i quali vengono identificati con gli amministratori, eliminati i dubbi che esistevano al riguardo sotto l'impero del codice di commercio vigente. E' anzi specificato che la responsabilità degli accomandatari verso i soci e verso i terzi è la stessa di quella degli amministratori delle società per azioni, salvo che essa si estende anche, in via sussidiaria, al loro patrimonio non conferito in società. Si è escluso invece l'obbligo della cauzione, che la responsabilità personale sussidiaria degli accomandatari rende superfluo (art. 399).

Per la revoca degli accomandatari-amministratori, che costituisce una modificazione sostanziale della struttura sociale,

RELAZIONE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

è stato mantenuto il sistema del codice di commercio vigente, che la attribuisce all'assemblea straordinaria, con la relativa maggioranza speciale (art. 400). E' stato però soppresso il diritto di recesso, che in tal caso poteva dar luogo al dissolvimento della società senza una giustificazione sufficiente, poichè gli amministratori revocati possono essere sostituiti. Lo scioglimento della società è previsto solo per il caso (non contemplato dal codice di commercio vigente) di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se non si è provveduto alla loro sostituzione o se i sostituiti non hanno accettato entro tre mesi la nomina (art. 402). Si è provveduto anche, per il periodo di vacanza, alla gestione interinale della società mediante la nomina, da parte del collegio sindacale, di un amministratore provvisorio autorizzato a compiere i soli atti di ordinaria amministrazione, il quale non assume la responsabilità di socio accomandatario (art. 402 ultimo comma). Per la nomina dei nuovi amministratori definitivi il sistema vigente rimane inalterato, confermandosi il principio che il nuovo amministratore assume di diritto la qualità di socio accomandatario (art. 401).

195. — Poichè il capitale conferito da tutti i soci, anche accomandatari (rispetto ai quali il codice di commercio vigente non era chiaro), deve essere suddiviso in azioni, che conferiscono naturalmente il diritto di voto nelle assemblee, è sembrato opportuno escludere, rispetto agli accomandatari-amministratori, questo diritto, non soltanto per le deliberazioni relative alla loro responsabilità, ma anche (contrariamente a quanto è disposto per le società per azioni) per la nomina e la revoca dei sindaci (art. 403). E' necessario infatti garantire a questo organo di controllo una indipendenza dagli amministratori maggiore di quella che si ha nelle società per azioni, data la quasi inamovibilità di questi ultimi.

E' per converso sancita la necessità dell'approvazione da parte di tutti i soci accomandatari, oltre che da parte dell'assemblea straordinaria, delle modificazioni dell'atto costitutivo, le quali possono particolarmente incidere sulla loro posizione di soci illimitatamente responsabili (art. 404).

E' infine posto in chiaro, per opportuna tutela dei terzi che contrattano con la società, che la responsabilità degli accomandatari-amministratori cessanti dall'ufficio per qualsiasi motivo ha termine soltanto con l'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese, rimanendo ferma, in conformità dei principi generali, la loro responsabilità illimitata per le operazioni precedenti (art. 405).

XVI. — Della società a responsabilità limitata.

196. — Anche indipendentemente dalla presente riforma della società per azioni, che richiede per questa il limite minimo di un milione di capitale, il bisogno di introdurre accanto alla società per azioni un tipo più semplice di società a responsabilità limitata, senza circolazione di azioni, è da tempo un bisogno maturo.

Questo bisogno era già stato intuito dal codice di commercio del 1882, che aveva a tale scopo configurato, accanto all'anonima per azioni, l'anonima per quote. Ma l'identità della disciplina tra le due forme di anonima nel sistema del vigente codice di commercio aveva reso sterile tale soluzione.

Il movimento legislativo verso un tipo autonomo di società a garanzia limitata è partito dalla Germania con la legge 20 aprile 1892 e si è gradualmente esteso a quasi tutti gli Stati europei. Da noi la società a responsabilità limitata, ereditata nella Venezia giulia e tridentina secondo la legge austriaca 6 marzo 1906, è stata transitoriamente conservata anche dopo

l'unificazione legislativa con Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, il che ha dato luogo ad un'esperienza per noi particolarmente interessante. Nel decennio 1931-1940 si sono infatti costituite nel distretto della corte di appello della Venezia Giulia 382 società a garanzia limitata, nella circoscrizione della corte di appello di Trento 253, in quella della sezione di Fiume 23. La società a garanzia limitata veniva altresì inserita in tutti i progetti di riforma del codice di commercio del 1921, del 1925, del 1940, che promossero un largo movimento di studi e di critica sull'argomento.

Ogni superstite dubbio sull'opportunità di introdurre il nuovo tipo di società nella presente riforma è venuto comunque a cadere di fronte all'impostazione della presente riforma in materia di società per azioni. Statuito per la società per azioni il limite minimo di un milione di capitale, non poteva far difetto per le imprese di minori dimensioni un tipo di società, che permettesse loro di godere ugualmente il beneficio della responsabilità limitata, indipendentemente dalla forma azionaria. A ciò precisamente provvede il capo VII del titolo V di questo libro.

La nuova forma sociale, mentre è particolarmente destinata a sostituire le piccole anonime, non è però necessariamente vincolata ad operare solo in tale campo, non essendo fissato alcun limite massimo di capitale. Essa potrà cioè anche prestarsi per imprese di dimensioni maggiori tutte le volte che si voglia contenere la responsabilità dei soci nei limiti dei conferimenti e nello stesso tempo assicurare con legami più stretti l'attività dei soci alla società, consentendo di riguardare le loro persone non più in funzione del loro apporto di capitali, ma altresì in funzione della fiducia che ispirano i loro nomi e la loro attività, così nei rapporti interni come di fronte ai terzi.

In relazione alle diverse esigenze lo schema di società tracciato dalla legge resta sufficientemente elastico: il codice lascia infatti alla società a responsabilità limitata la possibilità di avere un piccolo o un grande numero di soci, un piccolo o un grande capitale, amministratori soci o (se l'atto costitutivo lo ammette) non soci, un controllo sindacale o, in mancanza, il controllo diretto dei soci, quote alienabili o (per clausola dell'atto costitutivo) più o meno rigidamente vincolate alle persone. Così la nostra legislazione crea un tipo di società a responsabilità limitata con lineamenti suoi propri rispetto ai diversi modelli delle legislazioni straniere. A contenere fin dove possibile il pericolo di amministrazioni poco caute sotto l'usbergo della responsabilità limitata, il codice opportunamente provvede sia estendendo alla società a responsabilità limitata le norme rigorose già dettate per la società per azioni riguardo alla valutazione degli apporti, sia prevenendo il credito con forme di pubblicità che gli siano di sicuro avvertimento nei suoi investimenti, sia rafforzando la responsabilità degli organi sociali con sanzioni civili, cui serviranno di rincalzo quelle di carattere penale da dettarsi in altra legge.

197. — La nozione della società è data nell'art. 406 nei suoi due caratteri essenziali: l'uno comune, l'altro differenziativo dalla società per azioni.

Il primo consiste nel limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio della società. La qualifica che questo tipo sociale ha assunto di società « a responsabilità limitata » potrà sembrare non assolutamente rigorosa, dato che la società risponde con tutto il suo patrimonio: ma è plastica ed è ormai consacrata dall'uso.

Il secondo invece è negativo, in quanto vieta di attribuire alle quote di partecipazione sociale la forma azionaria. Il

RELAZIONE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

che toglie alla società non la possibilità di rilasciare attestati di natura probatoria (certificati di quote), ma solo quella di emettere in rappresentanza di dette quote documenti aventi i caratteri e le funzioni proprie dei titoli di credito.

Circa la denominazione sociale, l'art. 407 per la società a responsabilità limitata, come già l'art. 260 per la società per azioni, lascia ampia libertà ai fondatori ed ai soci, i quali potranno profittarne sia con l'inserire uno o più dei loro nomi nella denominazione (il che tornerà di vantaggio tutte le volte che si apporti un'azienda individuale o sociale con la relativa ditta o con la ragione sociale), sia col far menzione dell'oggetto sociale o con l'adottare espressioni di fantasia o sigle.

L'unica esigenza della legge è che la denominazione sociale, qualunque sia il modo in cui è formata, contenga l'indicazione di società a responsabilità limitata, esigenza diretta alla tutela della buona fede dei terzi, i quali non devono aver dubbi sulla natura speciale della società con cui trattano. Per tal modo, anche quando nella denominazione sociale si leggano uno o più nomi di soci, i terzi sono avvertiti che possono contare soltanto sulla garanzia del patrimonio sociale.

198. — Il capitale, costituendo il modo originario di formazione del patrimonio sociale, unica garanzia che la società offre ai suoi creditori (art. 406), è soggetto a un limite minimo di lire cinquantamila, perchè la garanzia stessa non risulti irrisoria; non invece a un limite massimo per le considerazioni già svolte.

In corrispondenza del capitale sociale stanno le quote di partecipazione, che nel loro ammontare complessivo devono raggiungere l'ammontare del capitale stesso e costituirne idealmente il frazionamento. A differenza delle azioni, però, le quote non devono essere necessariamente eguali; ciascun socio, secondo il proprio conferimento liquido o secondo il valore del proprio apporto, può contribuire in diversa misura alla formazione del capitale sociale e conseguire quindi una misura diversa di partecipazione nella società.

Per evitare l'eccessivo frazionamento delle quote e per facilitarne il calcolo quando occorra, il codice fissa un minimo per quota di lire mille, che funziona anche da comune denominatore, in guisa che, se tale minimo viene superato, la quota deve consistere in un suo multiplo. La difficoltà che può derivarne nei conferimenti in natura, i quali difficilmente coincideranno con tale minimo o con un suo multiplo, è superata con la prescrizione che ad integrare l'uno o l'altro potrà provvedersi con conferimento in danaro (art. 408).

199. — Il codice non adotta l'istituto dei contributi supplementari, di cui ci venivano offerti esempi da altre legislazioni, ma che l'esperienza degli stessi paesi in cui è stato accolto dimostrava di scarsissima applicazione. Nè è sembrato opportuno introdurre un obbligo dei soci a un vero conferimento supplementare di capitale, come si proponeva col nostro progetto del 1921. Invero, a tali esigenze i soci possono già provvedere in due modi: fissando un capitale che, fermo l'obbligo del versamento di almeno tre decimi, verrà per il rimanente richiamato quando se ne manifesti l'occorrenza, ovvero, quando l'intero capitale sia stato versato, deliberando quando occorra l'aumento del capitale.

200. — La struttura della società a responsabilità limitata non differisce da quella della società per azioni, se non per ciò che attiene ai caratteri diversi dei due tipi. Così ne differisce per quanto riflette il frazionamento del capitale

in quote anzichè in azioni, la derogabilità delle norme di adunanza dell'assemblea (articoli 418 e 420), la non obbligatorietà dell'organo sindacale per le società con capitale inferiore al milione, la inapplicabilità del procedimento di costituzione successiva e conseguentemente la inesistenza della figura dei promotori. Restano invece comuni le norme relative alla forma dell'atto pubblico, ai requisiti di costituzione (sottoscrizione integrale del capitale, versamento di almeno tre decimi dei conferimenti in denaro, eventuali autorizzazioni governative e altre condizioni richieste dalle leggi speciali), al deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese, al controllo giudiziale in sede di omologazione, all'istituzione di sedi secondarie, ai benefici che possono riservarsi i soci fondatori, alle prestazioni accessorie non consistenti in danaro, alla registrazione della società col conseguente acquisto della personalità giuridica, alla nullità dell'atto costitutivo e agli effetti della dichiarazione della nullità stessa.

A differenza dei precedenti progetti del 1921 (art. 144) e del 1925 (art. 148) e della legge francese, il codice pertanto non obbliga di versare integralmente il capitale all'atto della costituzione della società. Con tale obbligo infatti o la società sarebbe gravata fin dall'inizio di un capitale esuberante, che reclama il suo rendimento, ovvero la società dovrebbe costituirsi con un capitale esiguo, salvo poi riservarsi l'incognita di una futura operazione di aumento; laddove più conveniente sembra il sistema, comune alla società per azioni, di richiedere il versamento obbligatorio per una percentuale del capitale (nella nostra legge i tre decimi) e rinviare poi all'assemblea o agli amministratori il richiamo di tutto o parte del residuo delle somme conferite secondo le occorrenze. D'altronde i creditori sociali, cui può soccorrere l'arma della surrogatoria, potranno fare maggiore assegnamento sul residuo di capitale ancora dovuto che non sopra un capitale interamente versato, ma già sciupato dalla società.

Quanto al numero dei soci, ferma l'intuitiva esigenza della pluralità, non è parso opportuno limitarlo altrimenti. Le ragioni che avevano indotto i compilatori dei precedenti progetti a fissare un massimo di 25 soci (prog. 1921 art. 144, prog. 1925 art. 147) non sono sembrate giustificate, sia perchè il nuovo tipo di società è destinato a costituire l'unica forma sociale con limitazione di responsabilità in tutti i casi in cui il capitale non raggiunge un milione, e non sarebbe opportuno precluderlo ai gruppi sociali più numerosi, sia perchè anche società costituite originariamente con pochi soci possono vederne aumentare notevolmente il numero per successivi trapassi. Così, se un minimo di due soci è necessario sia per la costituzione, sia per la vita duratura dell'organismo sociale (art. 431 ultimo comma), nessun massimo è fissato, e i successivi frazionamenti delle quote di partecipazione in quote di minore ammontare non potranno essere motivo di scioglimento della società.

201. — Il codice richiama le norme relative alla società per azioni anche per i conferimenti sia in danaro sia in natura. Ne segue che la società a responsabilità limitata dovrà assoggettarsi alla stima degli apporti e alle conseguenti sanzioni in caso di sopravvalutazione di essi, osservando le norme imperative in proposito dettate dal codice, che varranno a prevenire uno dei più perniciosi abusi deplorati nella costituzione delle società azionarie.

Un procedimento speciale il codice detta per il caso di mancato pagamento dei conferimenti: procedimento il cui

rigore è giustificato dalla necessità di assicurare alla società i conferimenti promessi e ai creditori sociali la garanzia patrimoniale su cui hanno il diritto di contare. Non si è creduto tuttavia di imporre al riguardo, sia pure in linea sussidiaria, una corresponsabilità dei soci per la inadempienza di un conferente moroso, perchè ciò è parso contraddire allo stesso principio di limitata responsabilità dei soci, fondamento di questo tipo sociale.

Il sistema della legge può riassumersi come segue. Con la scadenza del termine prescritto dall'atto costitutivo o dalla deliberazione di richiamo dei decimi, senza che il socio conferente abbia eseguito il versamento, s'inizia il periodo di mora, e con esso il socio moroso è escluso dall'esercizio del diritto di voto. La società non può tuttavia procedere ad atti esecutivi contro il socio moroso se non previa diffida ad eseguire il pagamento nel termine di un mese. Decorso il mese dalla diffida senza che il versamento sia stato eseguito, si inizia un secondo periodo, durante il quale gli amministratori possono promuovere il procedimento di vendita della quota caduta in mora. La vendita dovrà dapprima essere tentata a trattative private; ma la legge, ad evitare abusi e per mantenere il carattere della società, fissa i due limiti del prezzo della quota secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato e del diritto di preferenza nell'acquisto a favore dei consoci. Solo quando questa vendita privata non sia possibile per mancanza di offerte, la quota dovrà essere venduta ai pubblici incanti. Nell'un caso e nell'altro, la vendita sarà eseguita a rischio e per conto del socio moroso: ciò importerà l'imputazione del ricavato netto al suo debito verso la società pel conferimento rimasto ineseguito e l'attribuzione a lui dell'eventuale maggior ricavo. Se invece la vendita non abbia potuto aver luogo per mancanza di oblatori agli incanti, la legge contempla una terza fase, durante la quale gli amministratori possono deliberare l'esclusione del socio moroso e trattenere le somme riscosse, salvo il diritto della società ai maggiori danni. Si determinerà così l'annullamento della quota ed una conseguente riduzione del capitale: donde l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per tale riduzione (art. 411).

202. — Le norme per le prestazioni accessorie non consistenti in danaro sono quelle dettate dall'art. 279 per la società per azioni, a cui rinvia l'art. 412. Va però soggiunto che esse trovano nella società a responsabilità limitata un terreno più propizio per la più intima struttura di questa società e per il maggior rilievo, di fronte alla società per azioni, dell'elemento personale. Va ancora rilevato che, analogamente a quanto è stato già osservato per le azioni nelle società per azioni, l'obbligo delle dette prestazioni accessorie può considerarsi connesso alla quota posseduta dal socio che si è obbligato, determinando un vincolo alla libera disponibilità della quota stessa.

203. — Il quesito sulla libera alienabilità delle quote di partecipazione è fra i più gravi e delicati di questo tipo sociale, come lo dimostra la diversità delle soluzioni adottate nelle varie legislazioni. Le leggi tedesca ed austriaca hanno adottato il sistema della libera alienabilità delle quote, salvo le limitazioni prescritte dal contratto sociale. Invece altre leggi richiedono per la cessione di dette quote a terzi estranei alla società il consenso di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale. I due progetti italiani del 1921 (art. 146) e del 1925 (art. 149) adottarono una soluzione intermedia, che, pur proclamando

la libera alienabilità, attribuiva agli altri soci un diritto di preferenza nell'acquisto.

Non è parso opportuno adottare il criterio dell'inalienabilità delle quote a terzi senza il consenso della società e nemmeno di insistere in quello intermedio dei detti due precedenti nostri progetti, che avrebbero costretto questo tipo sociale in una chiusa cerchia di persone. Pur tuttavia, e sempre con riflesso alla maggiore possibile elasticità da darsi a tale società, perchè i soci possano farne strumento pienamente idoneo alle loro finalità, è parso opportuno lasciare in proposito ampia libertà di stipulazione all'atto costitutivo e, solo in mancanza di qualsiasi stipulazione, proclamare la libera alienabilità. Naturalmente le società potranno profittare di questa libertà di stipulazione non soltanto adottando la norma di inalienabilità assoluta, ma anche ricorrendo a vincoli parziali e più tenui, come quello di ammettere solo le alienazioni fra soci, ovvero di attribuire ai consoci un diritto di preferenza sulle quote da vendere, o ancora di subordinare l'alienazione al consenso dell'assemblea (con determinate maggioranze) o degli amministratori. Le clausole dell'atto costitutivo costituiranno indubbiamente un argomento importante per decidere nei singoli casi circa l'accentuazione maggiore o minore dell'elemento personale, e le conseguenze si rifletteranno in modo interessante nei procedimenti esecutivi che abbiano per oggetto le quote di partecipazione.

Adottato il principio della libera alienabilità delle quote, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, a maggior ragione questo principio doveva trovare applicazione nel caso di trapassi ereditari, in cui il trasferimento appare come conseguenza dell'evento naturale della morte del socio. Pur tuttavia anche in tal caso è sembrato opportuno subordinare la trasferibilità della quota alla mancanza di ogni stipulazione; giacchè in determinate circostanze l'entrata degli eredi del socio defunto nella società potrebbe costituire una violazione della compagine sociale: onde la necessità di lasciare ai fondatori di regolare anche una tale previsione secondo i loro criteri. Naturalmente in tal caso sarà l'atto costitutivo a regolare le conseguenze del decesso del socio in rapporto alla quota che non si trasferisce agli eredi.

L'alienazione come il pegno della quota non può mai seguire a favore della società stessa (art. 417). Norme di rigore sono già dettate dalla legge per l'acquisto o per il pegno di azioni da parte della società che le ha emesse (articoli 292 e 293). La ragione è qui la medesima: quella cioè di vietare che la società possa speculare sulle partecipazioni dei propri soci o garentirsi con esse, quando l'acquisto di esse si risolvrebbe in una prematura restituzione del capitale sociale.

204. — L'alienazione delle quote, pur senza pervenire alle forme di circolazione proprie dei titoli di credito, che qui non sarebbero giustificate, è facilitata dalla disposizione che consente l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, oltre che sulla esibizione dell'atto di cessione a cura e richiesta dell'uno o dell'altro interessato (alienante o acquirente), anche con dichiarazione nel libro dei soci, quando la dichiarazione stessa venga sottoscritta da ambedue gli interessati (alienante ed acquirente) e controfirmata da un amministratore (art. 413 ultimo comma).

Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci. Così questo libro costituisce il documento da cui possono desumersi con certezza gli attuali partecipanti alla società. Naturalmente, gli amministratori, sempre che concorrano le condizioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 413, non potranno rifiutare l'iscrizione

nel libro senza incorrere in grave responsabilità verso i danneggiati dalla omissione (art. 329 richiamato dall'art. 421).

Ad assicurare l'effettivo adempimento dei conferimenti ed a garantire la conseguente formazione del capitale contro l'eventualità di cessione della quota a un acquirente insolvente, l'art. 415 stabilisce la corresponsabilità solidale dell'alienante nell'obbligo del versamento degli arretrati sulla quota. Tuttavia è parso opportuno attenuare quest'onere col dargli carattere sussidiario, subordinandolo alla richiesta infruttuosa fatta dalla società all'acquirente della quota e fissando un termine di decadenza in un triennio dal trasferimento, come per le azioni.

205. — A differenza delle quote della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, le quote di partecipazione della società a responsabilità limitata possono essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori particolari del socio. Questo procedimento non dà luogo a difficoltà quando, secondo la norma generale, le quote sono liberamente alienabili. Basterà all'uopo osservare le norme della procedura esecutiva ordinaria, aggiungendovi l'obbligo del creditore di notificare alla società l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota.

Meno agevole è il procedimento quando, per disposizione dell'atto costitutivo, la quota non è liberamente trasferibile. Se fra creditore, debitore e società si raggiunge un accordo sulla vendita, ogni difficoltà è superata. Ma, in mancanza di tale accordo, occorre temperare l'interesse del creditore particolare alla vendita agli incanti con quello della società, che, col disporre nell'atto costitutivo la non libera alienabilità delle quote, abbia dimostrato di non voler accogliere nel suo seno persone non gradite. Questo temperamento si è raggiunto coll'autorizzare da una parte il creditore a procedere agli incanti e col consentire d'altra parte alla società di presentare entro dieci giorni dall'aggiudicazione un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, rendendo così priva di effetto l'aggiudicazione stessa.

Norme analoghe valgono nel caso in cui, per il fallimento del socio, la di lui quota venga a far parte della massa attiva fallimentare (art. 414).

206. — Le quote della società a responsabilità limitata sono divisibili (art. 416 primo comma): la divisione può avvenire per successione ereditaria o perchè il socio alieni solo una parte della sua quota ovvero l'alieni tutta a più acquirenti. E' questa un'altra loro caratteristica differenziale dalle azioni. Ciascuna frazione, per effetto della divisione, viene a costituire una quota a sè. Ne deriva un limite alla libera divisibilità, dato il minimo fissato dalla legge per ogni quota (articolo 408): occorre cioè che le quote superiori al minimo siano divise in frazioni ciascuna di lire mille o multiple di lire mille.

Può invece avvenire che una sola quota abbia più titolari che la posseggono in comunione. Si ha allora una situazione giuridica eguale a quella delle azioni comuni; e quindi l'articolo 416 secondo comma rinvia per tali ipotesi all'art. 281, che prevede la nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti di socio, e, in mancanza di tale nomina, dichiara l'efficacia di fronte a tutti i comproprietari delle comunicazioni e dichiarazioni fatte dalla società a uno di loro, ed inoltre costituisce tutti costoro come coobbligati solidali verso la società per le obbligazioni di socio.

207. — Organi della società a responsabilità limitata sono l'assemblea dei soci, gli amministratori, ed eventualmente il collegio sindacale.

L'assemblea è l'organo massimo della società a responsabilità limitata, a simiglianza dell'assemblea degli azionisti, le cui norme sono in massima parte richiamate (art. 420 secondo comma). Data però la struttura più intima della società e la sicura identificabilità dei soci mercè il libro dei soci, la convocazione dell'assemblea è facilitata, ritenendosi sufficiente l'invio ai soci di un avviso raccomandato (contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e lo elenco delle materie da trattare) spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal suddetto libro (art. 418). In caso di mancanza del numero legale per la costituzione dell'assemblea, potrà farsi luogo con la stessa semplicità di mezzi ad una nuova convocazione, senza necessità di ricorrere alle norme speciali per la seconda convocazione dettate per le società per azioni.

Il modo di votazione è facilitato dalla riduzione del valore nominale delle quote al comune denominatore di lire mille, che è a base della formazione delle quote (art. 408 secondo, terzo e quarto comma) e che resta in vigore, agli effetti della votazione, anche quando vi sia stata una riduzione di capitale per perdite (art. 430 terzo comma), per guisa che ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni lire mille di valore nominale della sua quota (art. 419).

Norme diverse sono prescritte dall'art. 420 per l'approvazione delle deliberazioni, secondo che la materia della deliberazione stessa sia di competenza dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria (articoli 298 e 299 richiamati dall'art. 420 secondo comma). Nel primo caso occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; nel secondo caso è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale stesso (art. 420 primo comma). Si è così eliminata la necessità di un *quorum* di soci presenti oltre quelli necessari per il voto favorevole. Queste maggioranze possono però essere derivate, aumentate o diminuite, dalle disposizioni dell'atto costitutivo.

E' vietato di deliberare l'emissione di obbligazioni, le quali rimangono una prerogativa della sola società per azioni (art. 420 ultimo comma).

208. — Anche l'organo amministrativo è regolato quasi completamente sulla falsariga delle norme fissate per la società per azioni (art. 421 secondo comma). In due punti importanti però si è ritenuto necessario dipartirsi da tale sistema.

Il primo punto riguarda le persone cui può essere affidata la carica di amministratore, le quali nella società per azioni possono essere anche non soci (art. 314 primo comma); il secondo riflette la non obbligatorietà della cauzione.

Sul primo punto si è creduto adottare come principio generale la regola che l'amministrazione deve essere affidata a soci. Ma per dare elasticità di organizzazione al nuovo istituto non si è voluto sbarrare la via anche ad esigenze diverse, che possono manifestarsi o per l'impossibilità dei soci di assumere direttamente il carico dell'amministrazione o per l'utilità di far ricorso a speciali competenze o attitudini di persone estranee; e si è ritenuto perciò opportuno consentire la deroga al principio con disposizione dell'atto costitutivo (art. 421).

Quanto alla cauzione, non potendo essere data come nelle società per azioni da titoli della società stessa, essa avrebbe importato per gli amministratori un onere d'immobilizzazione di capitali talora assai rilevante. D'altronde si è tenuto presente che in questo tipo di società la garanzia di una corretta amministrazione è data dalla stessa qualità di soci degli amministratori, prevista come caso normale.

Perciò si è ritenuto di non imporre legislativamente l'obbligo della cauzione, pur non escludendo che la società lo possa imporre coll'atto costitutivo, fissandone le modalità secondo le occorrenze.

209. — L'organo di controllo costituito dal collegio sindacale può essere necessario solo quando la società raggiunga una certa importanza desumibile dall'ammontare del capitale sociale. La legge lo ha imposto, anche per una ragione di parallelismo con la società per azioni, quando tale ammontare raggiunga o superi il milione.

Si è preferito questo sistema all'altro proposto di obbligatorietà del collegio sindacale secondo il maggiore o minor numero dei soci, considerandosi che le varianti che si possono verificare nel numero dei soci per effetto della divisibilità delle quote avrebbero determinato un non desiderabile mutamento nell'organizzazione della società durante il corso della gestione.

Ove il collegio sindacale sia richiesto, varranno in proposito le stesse norme dettate per le società per azioni. Egualmente si applicheranno le norme delle società per azioni relative alle denunce dei soci al collegio sindacale e al tribunale (art. 423 secondo comma). Ma per la denuncia al tribunale (prevista dall'art. 343) si è opportunamente disposto che essa si abbia anche quando manchi il collegio sindacale (art. 423 terzo comma).

Per le società a responsabilità limitata in cui manca il collegio sindacale è stato necessario precisare che il controllo sull'amministrazione può essere esercitato direttamente dai soci. Questo esercizio presuppone un diritto individuale e inderogabile di ogni socio a chiedere e ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali. Inoltre ai gruppi sociali che raggiungono almeno un terzo del capitale sociale si è riconosciuto il diritto, del pari inderogabile, di far eseguire a proprie spese una revisione annua della gestione sociale (art. 424).

210. — Per i libri sociali e per il bilancio sono in massima parte applicabili le stesse norme della società per azioni. Naturalmente le norme relative alla preventiva comunicazione del bilancio al collegio sindacale, ed alla relazione, alle osservazioni e proposte di questo (art. 366 primo e secondo comma) trovano applicazione nelle società in cui esiste il collegio sindacale (art. 425 ultimo comma).

Gli utili sono ripartiti in proporzione delle quote di conferimento; ma è consentito all'atto costitutivo di derogare a questo principio (art. 409 n. 6 e art. 426). Mal si invocherebbe contro tali clausole derogative un preteso diritto di parità di trattamento dei soci, poichè la disciplina di questa società non esclude un accento personale e una valutazione diversa dei singoli apporti agli effetti della ripartizione degli utili.

211. — Per le modificazioni dell'atto costitutivo si richiamano le norme della società per azioni relative alla loro pubblicazione, al diritto di recesso (articoli 370 e 371 richiamati dall'art. 428), all'aumento (articoli 372 a 375 primo comma e 408 ultimo comma richiamati dall'art. 429) e alla riduzione del capitale sociale (art. 430 primo comma).

Per l'aumento di capitale è però da avvertire che non sono applicabili la norma del secondo comma dell'art. 375, che richiede la formalità di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno per l'esercizio del diritto di opzione, e quella del terzo comma dell'articolo stesso che consente all'assemblea la limitazione o l'esclusione del diritto stesso. Del pari non si sono richiamate le norme dell'art. 376, che riflettono le modalità di aumento proprie del capitale azionario; nè quelle del-

l'art. 377, che ammette la facoltà di delegare agli amministratori la deliberazione di aumento entro certi limiti, delega che, costituendo un'eccezione alle norme generali, non trova ragione di applicazione nella società a responsabilità limitata, in cui più intimo è il contatto tra i vari organi e più diretta la partecipazione dei soci alla gestione della società.

Quanto alla riduzione di capitale occorre armonizzare come ha fatto l'art. 430, l'operazione di riduzione col minimo di capitale consentito per la società a responsabilità limitata in lire cinquantamila e coll'ammontare di ogni quota in un multiplo di lire mille (art. 408).

La riduzione può essere talora l'effetto di perdite accertate. In tal caso, se la riduzione importa la discesa del capitale sotto il minimo di lire cinquantamila, dovrà applicarsi la disposizione dell'art. 382 n. 4, richiamata dall'articolo 431. Se poi, pur non derogandosi al minimo, la riduzione distribuita sulle quote di partecipazione determina un valore di queste che non è più di lire mille o multiplo di lire mille, è necessario riferirsi al valore nominale originario delle quote per l'esercizio di tutti i diritti di socio e specialmente per il calcolo dei voti nell'assemblea agli effetti dell'art. 419 (art. 430 terzo comma).

212. — Anche per lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le norme della società per azioni (articoli 382 a 391 richiamati dall'art. 431 primo comma), con l'ovvia avvertenza che la maggioranza richiesta per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella propria dell'assemblea straordinaria della società a responsabilità limitata (art. 420 richiamato dall'art. 431 primo comma).

Diversamente dalla società per azioni è però regolata la situazione che si determina per il venir meno della pluralità dei soci. Mentre infatti la concentrazione delle azioni in una sola mano non determina lo scioglimento della società, ma solo, in caso d'insolvenza di questa, la responsabilità personale illimitata dell'azionista unico per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni gli risultano tutte appartenute (art. 296), il concentramento delle quote in una sola persona nella società a responsabilità limitata è causa di scioglimento della società, se nei sei mesi la pluralità non è ricostituita in conformità al principio già adottato per le società a base personale (art. 207 n. 4).

XVII. — Della trasformazione e della fusione delle società.

213. — Il fenomeno, abbastanza frequente, della trasformazione delle imprese sociali dall'uno nell'altro tipo di società non è regolato dal codice di commercio vigente. Ne sono derivate molte incertezze, in specie per quanto riguarda la natura giuridica della trasformazione stessa (sostituzione di una nuova società all'antica o continuazione della vecchia società in una nuova veste), e per quanto riguarda la conservazione della responsabilità dei soci e la connessa tutela dei creditori sociali, allorché la trasformazione avviene da una forma di società che comporti responsabilità illimitata di tutti o di alcuni dei soci in una forma che comporti responsabilità limitata per tutti i soci. Più urgente è divenuto provvedere alla disciplina di questo istituto nel sistema del nuovo codice che riconosce la personalità giuridica alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e soltanto una limitata autonomia patrimoniale a quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, poichè la trasformazione dall'uno nell'altro tipo può implicare rispettivamente acquisto o perdita della personalità giuridica.

Il regolamento giuridico adottato si fonda precipuamente sulla considerazione, accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, che ogni specie di trasformazione di società comporta soltanto il mutamento di una organizzazione sociale esistente, e non la sostituzione di una nuova organizzazione sociale ad un'altra che sparisce: cosicchè conviene, di fronte ai terzi, assicurare la continuazione dei rapporti patrimoniali preesistenti senza alterazione. Ma, d'altra parte, l'adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, a seguito di trasformazione di società di altro tipo, non può prescindere da quelle garanzie che sono normalmente richieste per la costituzione di dette società, così nell'interesse dell'economia nazionale come nell'interesse dei soci stessi e dei creditori futuri: ciò anche ad evitare che col mezzo della trasformazione la legge possa essere facilmente elusa.

214. — Si è perciò disposto che la trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata abbia luogo per effetto di una semplice deliberazione dei soci; ma che questa deliberazione debba assumere la forma dell'atto pubblico, prescritta per la costituzione di tali società e contenere tutte le indicazioni che la legge impone per tale atto (art. 432). Naturalmente dovranno anche osservarsi, quando ne sia il caso, le disposizioni relative al minimo di capitale e alle eventuali autorizzazioni richieste dalle leggi speciali. Ad evitare che, a seguito di trasformazione, si possa avere una sopravvalutazione del capitale della società trasformata, idonea a trarre in inganno i creditori e i soci futuri, si è prescritto, come per i conferimenti in natura nelle società per azioni e a responsabilità limitata, che la deliberazione di trasformazione sia accompagnata da una relazione di stima redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale, la quale dovrà riferirsi all'intero patrimonio della società che si trasforma, assimilato ad un unico conferimento in natura. La deliberazione di trasformazione è soggetta all'omologazione del tribunale per l'iscrizione nel registro delle imprese, con la quale soltanto, secondo il sistema adottato nel nuovo codice, la società acquista la personalità giuridica, se non l'aveva (art. 432 ultimo comma).

Ad evitare che l'assunzione di una forma sociale che comporta la limitazione della garanzia dei creditori al solo patrimonio della società si risolva in un danno per i creditori stessi, che vengono a perdere la garanzia sussidiaria dell'intero patrimonio personale di tutti i soci o di alcuni di essi, è stato preso in esame il sistema dell'opposizione facoltativa dei creditori, da promuovere entro un certo termine dalla pubblicazione della deliberazione, sistema già vigente per la riduzione del capitale e per la fusione. Questo sistema però non è stato accolto, considerando che i creditori sociali non hanno obbligo di seguire le iscrizioni nel registro delle imprese e che non è equo costringerli a sostenere le spese e l'onere di un giudizio per conservare il loro diritto. Si è affermato invece il principio di massima, già riconosciuto dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza, che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla loro responsabilità personale per le obbligazioni anteriori. Si è tuttavia cercato di facilitare la loro liberazione, e con essa la trasformazione della società, sia riconoscendo tale liberazione quando i creditori abbiano accordato espressamente il loro consenso alla trasformazione stessa, sia istituendo una presunzione di consenso per il semplice silenzio dei creditori, protratto per un mese dalla comunicazione della deliberazione di trasformazione, da farsi a cura della società (art. 433).

Non sono sembrate necessarie disposizioni speciali per le trasformazioni in senso inverso, che aumentano le garanzie dei creditori, con l'aggiungere una responsabilità sussidiaria che prima mancava; nè per quelle trasformazioni che lasciano inalterate le garanzie preesistenti, quale la trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni o viceversa.

Si è anche disposto, ad evitare ingiuste sperequazioni tra i soci nel caso di trasformazione di società di altro tipo in società per azioni o in accomandita per azioni, che ciascun socio abbia diritto a che il numero delle azioni assegnategli sia proporzionale al valore della sua quota sociale, computato secondo l'ultimo bilancio approvato (art. 434).

Per il caso infine di trasformazione di società di altro tipo nel nuovo tipo di società a responsabilità limitata va naturalmente osservata la disposizione relativa all'ammontare delle singole quote di conferimento ed alla loro eventuale integrazione in caso di deficienza (art. 408).

215. — Per la disciplina della fusione di società, piuttosto che mutamenti sostanziali, sono stati adottati alcuni perfezionamenti al fine di renderla più chiara e di aderire al favore dimostrato della più recente legislazione verso il movimento di concentrazione industriale, pur conservando le necessarie cautele.

Si sono distinte nettamente (mentre non lo erano nel codice di commercio vigente) le due specie di fusione conosciute dalla pratica: fusione mediante costituzione di una società nuova, che si sostituisce a quelle che si fondono, e fusione per incorporazione, cioè mediante assorbimento di una società da parte di altra società che rimane in vita, la quale costituisce l'ipotesi di gran lunga più frequente (articolo 435). La differenza fra la disciplina delle due forme di fusione consiste essenzialmente in ciò che nella prima forma è la società nuova che succede nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, mentre nella seconda la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, conservando la propria individualità e con essa i propri rapporti giuridici. Non è quindi richiesta in alcun caso l'estinzione delle passività delle società che partecipano alla fusione, la quale costituirebbe un serio ostacolo all'attuazione di questa. E' richiesta invece in ogni caso la deliberazione di tutte le società che partecipano alla fusione, presa con le garanzie stabilite per ciascun tipo di società per le modificazioni dell'atto costitutivo (art. 436).

I creditori delle società che si fondono sono tutelati, come nel sistema del codice di commercio vigente, contro la eventualità di un peggioramento della loro situazione, in dipendenza del concorso con nuove masse creditorie, dal diritto di opposizione. Risolvendo una questione finora dubbia, si è chiarito che tale diritto, nel caso di fusione per incorporazione, spetta anche ai creditori della società incorporante, la cui situazione potrebbe essere pregiudicata dall'assorbimento di una società oberata di debiti (art. 437).

Si è cercato però di facilitare l'esecuzione della fusione, escludendo l'opposizione, oltre che nel caso di pagamento di tutti i debiti sociali o di deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito, anche nel caso di consenso di tutti i creditori o di quei creditori che non siano stati soddisfatti o garantiti nel modo suindicato. Si è inoltre espressamente previsto, come già ammetteva la giurisprudenza, che il tribunale possa autorizzare la fusione, nonostante l'opposizione di qualche creditore, con la prestazione di una congrua cauzione da parte della società risultante dalla fusione. Si è così cercato di evitare che il diritto di opposizione possa

diventare, come talvolta è in pratica avvenuto, arma di ricatto in mano di qualche creditore poco scrupoloso. Sono infine state fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, dalle quali sono concesse ulteriori facilitazioni, allorchè la esecuzione della fusione sia riconosciuta di pubblico interesse dall'autorità governativa (art. 437).

Altra facilitazione consiste nell'abolizione del diritto di recesso nelle società per azioni e a responsabilità limitata, già grandemente ristretto dalla legislazione speciale. Questo istituto, come altrove si è detto, merita di essere conservato per i soli casi di cambiamento di oggetto o di tipo della società o di trasferimento della sede all'estero. Rimane pertanto applicabile solo quando la fusione comporta uno di questi mutamenti sostanziali dell'organizzazione sociale, non quando ne produce soltanto l'ampliamento (art. 371).

Altre questioni controverse sono state risolte col disporre che il bilancio da pubblicare insieme con le deliberazioni di fusione debba avere riferimento al momento delle deliberazioni stesse e non ad un tempo anteriore; e con lo stabilire che per l'effettuazione della fusione non siano sufficienti le deliberazioni delle società destinate a fondersi, ma occorra anche un atto specifico, da compiersi nelle forme prescritte per l'atto costitutivo e da iscrivere nel registro delle imprese. In tal modo si è soprattutto voluto prevenire il fenomeno patologico della cosiddetta fusione di fatto (art. 438).

XVIII. — Delle società costituite all'estero ed operanti all'estero.

216. — Diversi sono i criteri in base ai quali una società può essere considerata nazionale o straniera agli effetti della applicazione ad essa dell'una o dell'altra legge: criterio della sede della costituzione, criterio della sede principale dell'esercizio, criterio dell'appartenenza del capitale sociale. Il codice di commercio vigente se ne occupava quasi esclusivamente agli effetti dell'obbligo di adempimento delle formalità pubblicitarie. Si è ora ritenuto invece di affrontare il problema più ampiamente, dando la preferenza all'applicazione della legge nazionale ogni qualvolta o il criterio del luogo di costituzione o quello della sede principale di esercizio dell'impresa diano a ciò giustificazione sufficiente.

Si è pertanto confermata la norma, secondo la quale si considerano soggette a tutte le disposizioni della legge nazionale, anche relativamente ai requisiti di validità dell'atto costitutivo, quelle società che hanno nel Regno la sede della amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa, quando anche siano costituite all'estero, in modo da evitare che la costituzione all'estero diventi un comodo mezzo per eludere la nostra legge (art. 439). Ma si è altresì disposto che nel caso inverso, quando una società si costituisca in Italia ed abbia all'estero l'oggetto della sua attività, sia parimenti soggetta all'applicazione della legge italiana (art. 443).

Secondo il presente codice, sono quindi considerate società estere soltanto quelle che hanno all'estero la sede principale o nel Regno una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile. Queste società restano tuttavia soggette alle norme della nostra legge per quanto riguarda la pubblicità da eseguire nel registro delle imprese (art. 440). Tale pubblicità, per la società di tipo diverso da quelli ammessi in Italia, deve essere quella prescritta per le società per azioni, cioè la più completa; e la responsabilità dei loro amministratori è in tal caso equiparata a quella degli amministratori delle società per azioni (art. 441). Fino all'adempimento delle prescritte

formalità, o in loro mancanza, coloro che agiscono in nome di società estere rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte, qualunque sia il tipo della società (art. 442).

Come correttivo all'applicazione dei suddetti criteri si è poi previsto espressamente che le leggi speciali possono considerare straniere società che secondo le norme generali dovrebbero ritenersi italiane, ma nelle quali sussista una prevalenza effettiva d'interessi stranieri (art. 444); ciò soprattutto allo scopo di rendere possibile il divieto dell'esercizio di attività particolarmente interessanti la difesa o l'economia nazionale da parte di società che di italiano abbiano solo gli elementi formali.

XIX. — Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici.

§ 1. — Delle imprese cooperative.

217. — Il codice di commercio vigente, redatto quando il movimento cooperativo era appena ai suoi albori, ignora gli enti cooperativi che assumono forma diversa da quella sociale e considera le società cooperative come varianti dei diversi tipi di società da esso previsti, soggette ad alcune particolari disposizioni, senza peraltro specificare in base a quali elementi una società possa ritenersi cooperativa. Ciò, oltre a costituire una incongruità sistematica, facilita l'abuso di tale denominazione e delle connesse agevolazioni fiscali da parte di organizzazioni non rispondenti ai fini della cooperazione. Alla insufficienza di questa disciplina ha solo in parte supplito la legislazione speciale, con l'istituire un particolare regime di sorveglianza governativa sulle cooperative in genere e norme apposite per alcune specie di esse.

E' parso perciò conveniente addivenire ad una completa riorganizzazione della materia, che prenda come punto di partenza lo stadio di sviluppo raggiunto attualmente dalla cooperazione nelle due principali forme, quella delle società cooperative, che è la più diffusa, e quella degli altri enti mutualistici, inquadrando l'una e l'altra nell'ordinamento corporativo.

Le società cooperative sono state nettamente distinte dalle altre imprese sociali o società propriamente dette. Questa distinzione si fonda sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali. Si è in conseguenza prescritto che la denominazione di cooperativa possa essere usata solo da quelle società che hanno uno scopo mutualistico (art. 449 ultimo comma).

Data però la grande varietà che sussiste tra le società cooperative, varietà corrispondente ai particolari bisogni che esse sono destinate a soddisfare, il codice non può regolarne tutti i tipi, ma deve limitarsi a fornire gli schemi più generali, lasciando alla legislazione speciale il regolamento giuridico dei tipi adatti a particolari esigenze: in specie quello delle cooperative che esercitano il credito (banche popolari), delle casse rurali ed artigiane, e delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche. Queste cooperative restano soggette all'applicazione del codice solo per quanto non è diversamente regolato dalle leggi speciali (art. 451).

E' invece escluso dal codice il regolamento giuridico degli enti mutualistici che non assumono forma sociale, in specie di quelli forzosi, come i consorzi agrarii, che restano disciplinati esclusivamente dalle leggi speciali che li riguardano (art. 446).

218. — E' sembrato inoltre poco conveniente costringere, come fa il codice di commercio, le varie specie di società cooperative ad assumere le forme, che loro male o incompletamente si adattano, dei diversi tipi di società ordinaria. Più congruo è parso prevedere per esse tipi appositi di organizzazione sociale, che meglio rispondano alle esigenze della cooperazione. In questo senso, secondo il nuovo codice, le cooperative non costituiscono più sottospecie delle società in nome collettivo, in accomandita o per azioni; esse formano una categoria a sè, suddivisa a sua volta in diversi tipi, che hanno punti di contatto con quelli delle società ordinarie e ne adottano in parte la disciplina, ma adeguata alle caratteristiche specifiche della cooperazione.

La distinzione dei diversi tipi di società cooperative si fonda, come quella delle società ordinarie, sul criterio della responsabilità per le operazioni sociali. La distinzione fondamentale è quella tra cooperative a responsabilità illimitata — nelle quali per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale e, in caso di liquidazione coattiva o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative in nome collettivo) — e cooperative a responsabilità limitata, nelle quali per le obbligazioni sociali risponde di regola il solo patrimonio sociale e ciascun socio è obbligato limitatamente alla quota conferita (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative anonime). Anche per queste ultime, però, è previsto, allo scopo di facilitare loro il credito, sull'esempio di quanto è ora disposto per le casse rurali, che l'atto costitutivo possa stabilire, nel caso di fallimento o di liquidazione coattiva, una responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, limitata ad un multiplo della quota di ciascuno (articoli 445, 447, 448).

Dato che nelle cooperative è essenziale la considerazione delle qualità personali dei loro membri, le cooperative a responsabilità limitata sono di regola considerate società per quote, analoghe alle società ordinarie a responsabilità limitata. Tuttavia, in omaggio alla consuetudine di dare ai soci un titolo rappresentativo della loro partecipazione, si è ammesso che le quote sociali possano essere rappresentate da azioni nominative. Le cooperative a responsabilità limitata avranno pertanto, a volontà dei soci, il capitale suddiviso in quote o in azioni (art. 448).

Non si è invece previsto un tipo di cooperativa con struttura simile a quella della società in accomandita semplice o per azioni, poichè, come l'esperienza ha insegnato, non è conforme allo spirito della cooperazione l'attribuzione di una posizione predominante ad alcuni soci nella gestione sociale.

E' parso poi opportuno, per la tutela dei terzi e degli stessi soci, di solito numerosi e spesso ignari di discipline legali, adottare in linea di massima per tutti i tipi di società cooperative il regime legale più complesso e rigoroso della società per azioni, in quanto compatibile con la loro particolare struttura. Pertanto il detto regime si applicherà per quanto riguarda i conferimenti, in specie i conferimenti in natura; le prestazioni accessorie, singolarmente importanti in alcune cooperative agricole; le assemblee; gli amministratori e i sindaci e la loro responsabilità; i libri sociali; il bilancio e la liquidazione, salve sempre le disposizioni di leggi speciali per determinate specie di cooperative (art. 450).

Per le medesime ragioni si è mantenuta, per la costituzione delle cooperative di qualsiasi tipo, la prescrizione dell'atto pubblico, sottoposto alla omologazione giudiziaria per l'iscrizione nel registro delle imprese, e si è attribuita a tutte le cooperative regolarmente iscritte la personalità giuridica (articoli 452 e 453). Ne consegue che la personalità spetta anche alle cooperative a responsabilità illimitata, sebbene ne sia sprovvisto il tipo corrispondente della società in nome collettivo. Gli effetti della mancata iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono anch'essi assimilati a quelli previsti per le società per azioni (art. 453). Analoghi criteri sono stati adottati in tema di modificazione dell'atto costitutivo e di fusione (articoli 471 e 472).

Come carattere distintivo delle società cooperative rispetto alle società ordinarie, dal punto di vista strutturale, è stato espressamente riconosciuto quello, già individuato dalla dottrina, della variabilità del numero e delle persone dei soci (senza che ciò importi modificazione dell'atto costitutivo e richieda una speciale deliberazione dell'assemblea) e della conseguente variabilità del capitale sociale, anche se la cooperativa appartiene al tipo a responsabilità limitata. Ciò esclude altresì che valgano per queste cooperative i minimi di capitale prescritti per le società per azioni e a responsabilità limitata. Per le cooperative in cui i soci assumono una responsabilità sussidiaria illimitata o per un multiplo della quota, è prescritta, per opportuna conoscenza da parte dei terzi di tali circostanze, la pubblicità trimestrale della lista dei soci (art. 454).

219. — In tutte le specie di società cooperative, per evitare che in esse si affermi il predominio esclusivo di alcune persone, il codice conserva il principio della limitazione dell'importo massimo della quota o del numero massimo delle azioni possedibili da ciascun socio, adeguandolo al mutato valore della moneta e portandolo quindi a lire cinquantamila. Parimenti si sono mantenuti il limite minimo di lire cento per ogni quota od azione e il limite massimo di lire mille per ciascuna azione, già adottati dalla legislazione speciale. Le azioni dovranno essere tutte identiche, non essendo conforme ai principi della cooperazione il costituire categorie di soci privilegiati (art. 455).

In applicazione del principio che l'appartenenza ad una cooperativa è giustificato soltanto per quelle persone che rientrano nelle categorie sociali ai cui bisogni essa si propone di sopperire, è stabilito che l'atto costitutivo determini le condizioni per l'ammissione dei nuovi soci e che le quote e le azioni delle cooperative non siano cedibili, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori. Si è anzi previsto che possa addirittura vietarsene la cessione, garantendo però in tal caso al socio il diritto di recedere dalla società (art. 457).

Per le stesse considerazioni il mancato pagamento della quota sociale non può dar luogo alla espropriazione della quota o dell'azione, ma soltanto alla esclusione del socio moroso; e non è consentito in alcun caso ai creditori particolari del socio di agire esecutivamente sulla quota o sulla azione del socio debitore (articoli 458 e 465 primo comma).

L'ingresso di nuovi soci in una cooperativa viene semplificato dal punto di vista formale, in modo da evitare le frequenti questioni e complicazioni cui dava luogo l'attuale sistema, che ne faceva dipendere la validità dalla sottoscrizione del nuovo socio nel libro dei soci, autenticata da altri due soci. Viene invece all'uopo richiesta una deliberazione degli amministratori, da prendere su domanda dell'interessato e da annotare sul libro dei soci a cura degli amministratori stessi.

senza che questa annotazione abbia valore costitutivo della qualità di socio. Per adeguare la condizione dei nuovi soci a quella dei vecchi, si prescrive poi che chi entra in una cooperativa già costituita deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma supplementare da determinarsi dagli amministratori in relazione alle riserve patrimoniali esistenti secondo l'ultimo bilancio. I tempi e i modi di esecuzione del conferimento sono demandati all'atto costitutivo (art. 459).

L'atto costitutivo dovrà altresì stabilire le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci. Circa le modalità del recesso si prescrive l'avviso raccomandato e l'annotazione nel libro dei soci a cura degli amministratori (art. 460). L'esclusione, quando non ha luogo di diritto, deve essere deliberata dall'assemblea, o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori; contro la relativa deliberazione è ammesso il ricorso al tribunale (art. 461).

E' anche previsto, colmando una lacuna del codice vigente, il caso di morte di un socio, per il quale si stabilisce, ove l'atto costitutivo non disponga la continuazione della società con gli eredi, il diritto di questi alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del defunto sulla base dell'ultimo bilancio, come nei casi di esclusione e di recesso (art. 462).

Per la responsabilità del socio, che per qualunque motivo cessa di far parte della società, è mantenuto l'attuale limite di due anni. Questo limite riguarda così la responsabilità pel pagamento della quota verso la società, come la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali, nelle cooperative in cui tale responsabilità sussidiaria è prevista. Inoltre, mentre il suddetto limite di tempo è computato di fronte alla società dal momento in cui la cessazione della qualità di socio si verifica, di fronte ai terzi è computato dal momento in cui ha effetto nei loro confronti (art. 464).

Il codice infine dichiara esplicitamente che i creditori particolari del socio, i quali, come si è detto, non hanno la possibilità di espropriarne la quota, possono fare opposizione alla proroga della società, come nella società in nome collettivo (art. 465 ultimo comma).

220. — Per le assemblee delle cooperative, contrariamente a quanto erasi proposto nei precedenti progetti, è mantenuto fermo il principio, più conforme al carattere personale di queste società, dell'attribuzione ad ogni socio di un solo voto, qualunque sia l'importo della sua quota o il numero delle sue azioni. Soltanto a favore delle persone giuridiche che entrano a far parte di cooperative è eccezionalmente consentita l'attribuzione di un maggior numero di voti, non oltre i cinque, in relazione all'ammontare della loro quota o al numero delle loro azioni od anche al numero dei loro membri. Per escludere accaparramenti di voti, effettuati mediante l'immissione di nuovi soci all'ultimo momento, il diritto di voto è accordato ai soli soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

In base al numero dei voti spettanti ai soci si determinano le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle relative deliberazioni, secondo le norme valevoli per le società per azioni. Tuttavia, per facilitare il funzionamento delle assemblee nelle cooperative con soci assai numerosi, è consentito derogare alle norme suddette, così per la prima come per la seconda convocazione. Altra importante facilitazione consiste nell'ammettere il voto per corrispondenza: in tal caso, per garantire la sincerità della votazione, è disposto che l'avviso di con-

vocazione contenga per esteso la deliberazione proposta (art. 466).

Infine, per l'ipotesi che i soci di una cooperativa siano in numero superiore a cinquecento e che questa svolga la sua attività in diversi comuni, si prevede un'assemblea di soci delegati, eletti da assemblee parziali, convocate in tempo utile, nelle località ove vi siano almeno cinquanta soci, con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea principale. Il medesimo sistema si applica alle cooperative costituite da soci appartenenti a diverse categorie, in numero non inferiore a trecento (art. 467).

E' mantenuta la norma che consente la rappresentanza dei soci nell'assemblea soltanto ad altri soci, in modo da evitare l'intrusione di estranei nella gestione; ma ne è mitigato il rigore col consentire che ogni socio possa rappresentare fino a cinque altri (art. 468).

E' mantenuto il principio che l'amministrazione della cooperativa possa essere tenuta soltanto da soci, o, se i soci sono persone giuridiche, da loro mandatari. La determinazione della cauzione da prestare dagli amministratori e delle sue modalità è rimessa all'atto costitutivo, che può anche esentarli (art. 469).

Per le cooperative costituite da categorie differenti di soci, si è consentita una rappresentanza proporzionale dei diversi interessi di queste categorie nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale (art. 469 secondo comma). Si è poi prevista, anche per le cooperative, la nomina di amministratori e sindaci da parte dello Stato o di altri enti pubblici, riservando però in tal caso la maggioranza a quelli nominati dall'assemblea (art. 469 terzo e quarto comma).

Si è prescritto infine, per rafforzare la base patrimoniale spesso esigua e mutevole delle cooperative, che una quota del quinto degli utili annuali sia sempre destinata al fondo di riserva, qualunque sia l'ammontare da questo raggiunto; e per evitare che le cooperative, perdendo il carattere mutualistico, si trasformino in imprese speculative, si è disposto che gli utili da distribuire ai soci non possono superare una percentuale determinata dall'atto costitutivo e che l'eccedenza deve essere destinata a scopi mutualistici (art. 470).

221. — L'autorità governativa, in un ordinamento corporativo come il nostro, non può assistere passivamente allo svolgersi di un fenomeno di tanta importanza sociale, qual'è quello della cooperazione, nè consentire che i mezzi messi insieme dai cooperatori vadano dispersi per opera di amministratori o di liquidatori incapaci o disonesti. L'insufficienza del diritto comune in questa materia era già apparsa al legislatore fascista, che, mediante leggi speciali, aveva provveduto ad istituire, a mezzo di appositi organi, un controllo governativo sulla gestione delle società cooperative.

Ora è parso opportuno, in conformità del carattere e dello spirito del presente libro, ed anche per dare unità alla disciplina legale della cooperazione, affermare nel codice stesso il principio della sottoposizione di tutte le cooperative alla vigilanza e al controllo dell'autorità governativa, lasciando alle leggi speciali i particolari della sua applicazione (articolo 476).

Si è perciò riconosciuto all'autorità governativa, in conformità di quanto già disponeva la legislazione speciale, il potere di revocare, in caso di irregolare funzionamento della gestione, gli amministratori e i sindaci; nonchè il potere di sostituirli con un commissario governativo, al quale possono, per determinati atti, essere conferiti anche i poteri dell'assemblea, da esercitarsi però, per maggiore cautela, con l'appro-

vazione dell'autorità governativa (art. 477); infine il potere di sostituire i liquidatori nominati dai soci o di chiedere la sostituzione di quelli nominati dal tribunale in caso di irregolarità od eccessivo ritardo nella liquidazione (art. 479).

E' stato infine esteso a tutte le cooperative l'istituto della liquidazione coattiva, oltrechè nel caso di insufficienza delle attività sociali al pagamento dei debiti (anche se la società si trova già in stato di liquidazione ordinaria), anche in tutti quei casi che, a giudizio dell'autorità governativa, rivelano che la cooperativa non è in condizione di raggiungere il suo scopo e particolarmente nel caso in cui la cooperativa per due anni consecutivi non depositi il bilancio o non compia atti di gestione (art. 474 e 478).

222. — Così per il caso di liquidazione coattiva come per quello di fallimento, in conformità del sistema già adottato con buona prova per le casse rurali, il codice provvede a far valere in modo unitario la responsabilità sussidiaria illimitata o limitata eventualmente assunta dai soci, senza sottoporli alle sanzioni personali ed alle dispendiose complicazioni della procedura fallimentare, la cui applicazione del resto sarebbe mal conciliabile col riconoscimento della personalità giuridica a tutte le cooperative.

Il codice esclude ogni azione diretta dei creditori contro i singoli soci e ogni regresso tra soci. Il liquidatore o il curatore, secondo i casi, deve invece provvedere ad esigere i fondi necessari per il pagamento delle passività sociali che restano a carico dei soci, mediante la formazione di un piano di reparto fondato sulla proporzione spettante a ciascuno nelle perdite; nel caso di insolvenza di qualche socio, la somma che rimane scoperta viene ripartita con lo stesso sistema e nelle medesime proporzioni, sempre entro i limiti della responsabilità da ciascuno assunta. Soltanto dopo la chiusura della liquidazione coattiva o del fallimento, e salvo il caso di concordato, rivive l'azione dei creditori, eventualmente rimasti insoddisfatti, contro i singoli soci, entro i limiti della loro responsabilità sussidiaria (art. 475).

§ 2. — Delle mutue assicuratrici.

223. — Poichè le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità, il presente codice le comprende sotto lo stesso titolo delle cooperative, il che implica l'applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura.

La loro struttura è quella stessa delle società cooperative a responsabilità limitata, cosicchè le obbligazioni sociali sono garantite dal solo patrimonio sociale. La responsabilità dei soci viene a sua volta limitata, secondo l'unico sistema che l'esperienza ha dimostrato vitale, alla corresponsione di contributi fissi o variabili entro un limite massimo determinato dall'atto costitutivo (art. 480).

Le mutue assicuratrici restano soggette, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, la vigilanza e il controllo governativo, alla legislazione speciale sulle assicurazioni (art. 481).

Caratteristica fondamentale delle mutue assicuratrici, posta in luce nella loro definizione, è la connessione della qualità di socio con quella di assicurato, cosicchè la prima non si può acquistare se non assumendo la seconda, mentre a sua volta l'estinzione dell'assicurazione produce *de jure* la perdita della partecipazione alla società (art. 480 secondo comma).

224. — Tuttavia la necessità di provvedere, in specie nei primi anni di esercizio, nei quali non si è ancora potuta formare una massa sufficiente di premi, alla costituzione di fondi di garanzia per assicurare il pagamento delle indennità (necessità riconosciuta anche dalla legislazione speciale sulle imprese di assicurazione), ha indotto a derogare al rigore del suddetto principio e ad ammettere, accanto ai contributi dovuti dai soci assicurati secondo l'atto costitutivo, ulteriori conferimenti da parte degli assicurati stessi, od anche da parte di terzi non assicurati, i quali ultimi assumono la qualità di soci sovventori (art. 482 primo comma).

Per incoraggiare l'afflusso di soci sovventori (che possono essere anche altre società assicuratrici) e, con tale mezzo, il rafforzamento delle mutue, è parso opportuno garantire ad essi una posizione speciale nella gestione sociale: non però fino al punto che essi vi assumano un assoluto predominio nei confronti dei soci assicurati ordinari. Perciò viene consentito ai soci sovventori di avere fino a cinque voti ciascuno, in relazione all'ammontare del loro conferimento, purchè il complesso dei voti loro attribuiti non superi quello spettante ai soci assicurati; nonchè di assumere la qualità di amministratori, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia composta di soci assicurati (art. 482 secondo, terzo e quarto comma).

XX. — Dell'associazione in partecipazione.

225. — La questione se nella nuova codificazione l'associazione in partecipazione dovesse trovar posto tra i rapporti associativi nel libro del lavoro, o insieme con gli altri contratti nel libro delle obbligazioni, è stata risolta nel primo senso, non soltanto in omaggio alla tradizione nostra e delle principali legislazioni estere. Determinante è stata la considerazione che la sede naturale della disciplina dell'associazione in partecipazione è nel libro che contiene il regolamento giuridico dell'impresa, essendo il più delle volte l'associazione in partecipazione per l'imprenditore un mezzo per ampliare la sua sfera di attività mediante il contributo patrimoniale di altre persone, che insieme con lui affrontino i rischi e dividano gli utili dell'impresa. Per naturale attrazione, data la identità fondamentale della disciplina, sono insieme regolati anche quei rapporti di associazione in partecipazione, che, senza riferirsi all'esercizio di un'impresa, si limitano ad un singolo affare o a più affari isolati.

Il rapporto di associazione in partecipazione, al quale non è più attribuito carattere esclusivamente commerciale, è caratterizzato, nel suo tipo normale, da una parte da un contributo patrimoniale (apporto) di uno o più soggetti al gestore dell'impresa o dell'affare, dall'altra parte dalla partecipazione degli associati agli utili ed eventualmente alle perdite che ne derivano (art. 483).

Tuttavia sono previsti ed assoggettati sostanzialmente alla medesima disciplina i rapporti affini, detti di cointeressenza, frequenti specialmente tra società, con i quali viene attribuita una partecipazione agli utili di un'impresa senza la contemporanea partecipazione alle perdite; nonchè quelli con i quali viene attribuita una partecipazione così agli utili come alle perdite, ma senza che l'associato compia alcun apporto patrimoniale (art. 488). Non si applica invece la disciplina della associazione in partecipazione al caso che la partecipazione agli utili costituisca il modo di remunerazione di una prestazione di lavoro, caso che resta regolato esclusivamente dalle norme relative al rapporto di lavoro (art. 488 ultimo comma). In que

slo caso infatti non si ha un rapporto di carattere associativo, bensì un rapporto di subordinazione.

226. — La disciplina dell'associazione in partecipazione è limitata ad alcuni punti fondamentali, non essendo sembrato opportuno, in una materia che assume nella pratica atteggiamenti multiformi, vincolare eccessivamente la libertà delle parti. I suddetti punti riguardano essenzialmente la situazione delle parti di fronte ai terzi e quella nei loro rapporti interni.

Per quanto riguarda la situazione di fronte ai terzi, si è confermato il principio classico della irrilevanza del rapporto di associazione, con la nota formula che solo l'associante acquista diritti e contrae obbligazioni nei loro confronti (art. 485). Per quanto riguarda i rapporti interni si è affermato che solo all'associante spetta il potere di gestione dell'impresa o dell'affare; ma, tenendo conto di quanto avviene spesso nella realtà, ed è del resto conforme ad equità, si è ammesso che l'associato possa esercitare un controllo continuativo sull'andamento dell'impresa o dell'affare. In tal modo si viene a risolvere una questione assai discussa, col sanzionare implicitamente che la concessione di un potere di controllo, non accompagnato da un potere di gestione, non è sufficiente a caratterizzare un rapporto come società invece che come associazione in partecipazione. A tutela della posizione degli associati si è poi prescritto che questi abbiano in ogni caso diritto al rendiconto finale dell'affare compiuto, ed al rendiconto annuale se la gestione si protrae per oltre un anno (art. 486).

E' sembrato anche opportuno regolare, per il caso che il contratto non disponga al riguardo, la misura della partecipazione alle perdite, con lo stabilire, conformemente alla pratica e all'equità, che essa sia conforme alla misura prevista per la partecipazione agli utili, ma col limite massimo dell'importo del conferimento dell'associato; questi pertanto non può essere costretto ad ulteriori versamenti, se non vi si è esplicitamente obbligato (art. 487). La limitazione del rischio, che viene così realizzata, è pienamente conforme allo spirito del contratto e alla normale volontà dei contraenti. Non si può opporre in contrario l'opportunità di una più ampia tutela dei terzi, poichè di fronte a costoro soltanto l'associante assume responsabilità.

Non si è creduto, invece, di stabilire alcuna norma relativa alla proprietà dei conferimenti, essendo sembrato opportuno lasciare a questo riguardo la maggiore libertà alle parti, in modo da evitare le questioni cui la poco chiara disposizione del codice di commercio dava luogo. Anche in questo campo la tutela dei terzi può ritenersi sufficientemente realizzata dal diritto comune.

Si è infine disposto, accogliendo una norma proposta nei precedenti progetti, che l'associante non possa attribuire ulteriori partecipazioni nella stessa impresa o nello stesso affare senza il consenso dei precedenti associati (art. 484). In tal modo si è inteso principalmente impedire l'intrusione di terzi in concorrenza con i precedenti associati.

XXI. — Dell'azienda e dei suoi segni distintivi.

227. — Il titolo VIII relativo all'azienda ed ai suoi segni distintivi rappresenta, nei confronti non solo del nostro diritto anteriore, ma delle codificazioni straniere anche più moderne, una novità. Esso è giustificato dalla necessità di dare precisa disciplina legislativa a quell'organizzazione aziendale che costituisce la proiezione patrimoniale dell'impresa e che

presenta problemi teorici e pratici di fondamentale interesse.

Per questa innovazione i tempi erano maturi, perchè negli ultimi lustri per merito della nostra dottrina si è realizzato in questo campo una feconda attività di precisazioni di concetti e di elaborazione critica.

Gli studi economici, attraverso le nuove dottrine dell'economia e della tecnica aziendale, hanno d'altra parte preparato il terreno per una più approfondita conoscenza dei fenomeni economici che si ricollegano all'azienda.

228. — Posta nel titolo secondo la disciplina generale dell'impresa, intesa come attività economica professionalmente esercitata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi, l'azienda si definisce qui come la organizzazione concreta dei beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 489).

Con ciò si afferma, in conformità della nostra tradizione più genuina, il carattere di *universitas rerum* dell'azienda, meglio corrispondente al più ovvio dato della comune esperienza.

In relazione alle direttive generali del nuovo codice, nel senso dell'unificazione tra materia civile e materia commerciale, anche la disciplina dell'azienda ha carattere unitario, e si applica di regola tanto alle imprese non soggette a registrazione quanto alle imprese soggette a registrazione, tanto alle imprese agricole quanto alle imprese commerciali.

Tuttavia le norme relative alla pubblicità legale dei contratti sull'azienda sono limitate alle imprese soggette a registrazione (art. 490) e la norma relativa alla responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti dell'azienda sulla base dei libri contabili obbligatori è limitata alle imprese commerciali (art. 494).

Nel complesso la disciplina legislativa dell'azienda si presenta come particolarmente sobria. Essa mira soprattutto a risolvere i due problemi più vivi che si agitano in relazione alla alienazione: quello del divieto di concorrenza, e quello della sorte dei debiti, dei crediti e dei rapporti contrattuali inerenti all'azienda alienata.

229. — Rispetto al primo problema, tra le diverse soluzioni proposte in dottrina è parso di dover seguire quella che ha già *de iure condito* il più largo suffragio della giurisprudenza, nel senso cioè di presumere a carico di chi aliena l'azienda un divieto di concorrenza, fissando per altro legislativamente il limite di tale divieto alla durata di cinque anni, e restringendo la portata di tale divieto, nel silenzio delle parti, a quella attività che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto espresso può estendere la portata del divieto anche al di là di questi limiti oggettivi, ma si è creduto di fissare anche in questo caso un duplice inderogabile limite, nella durata non superiore a cinque anni e nel fatto che il contenuto del patto espresso non sia tale da rendere impossibile ogni attività professionale dell'alienante. (art. 491).

230. — Il problema della sorte dei crediti, dei debiti e dei contratti pendenti, nel caso di alienazione dell'azienda, ha dato luogo a vive controversie in dottrina e in giurisprudenza, e ha determinato, anche all'estero, provvedimenti speciali che per la loro complessità non mancarono di presentare inconvenienti.

Si è perciò creduto anche qui di seguire una linea sobria e semplice, per limitare soprattutto in questa materia eccezionalmente delicata incertezze nelle situazioni giuridiche.

RELAZIONE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

Senza farsi schiavi del preconconcetto meramente formale di dare alla sorte dei crediti e dei debiti una stessa disciplina — il che ripugnerebbe alla sostanziale diversità dei rapporti — si è così stabilito che l'alienazione dell'azienda, anche se pubblicata nel registro delle imprese, non libera l'alienante dai debiti inerenti alla stessa, qualora non risulti il consenso dei creditori, affermando per altro, a garanzia dei creditori contro troppo facili abusi, la responsabilità solidale dell'acquirente per quei debiti che risultino dai libri contabili obbligatori, quando trattisi di un'azienda commerciale a sensi dell'art. 141 (art. 494).

Quanto ai crediti, la iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese, per le imprese soggette a registrazione, ha potuto con notevole semplificazione sostituirsi alla notifica al debitore ceduto o alla sua accettazione, al fine di perfezionare nei confronti dei terzi il trapasso nell'acquirente dei crediti relativi alla azienda ceduta. Sarebbe parso pericoloso peraltro spingere il rigore di questi principi fino ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto in buona fede da parte del debitore ceduto all'alienante, e a tal fine opportuna eccezione è stata espressamente formulata all'art. 493.

231. — Sono note le discussioni che hanno diviso la dottrina in ordine alla cessione del contratto, discussioni che hanno avuto largo svolgimento anche in relazione alla riforma del libro delle obbligazioni. Ma soprattutto in relazione alla cessione dell'azienda il problema si presenta particolarmente rilevante.

La realistica visione delle esigenze dei traffici rende indispensabile secondare la circolazione di quei valori economici che sono rappresentati dai contratti già stipulati dall'imprenditore e che per talune categorie di aziende rappresentano l'elemento prevalente. Si tratta di contratti in cui, di regola, l'elemento personale ha una importanza del tutto secondaria, onde nella pluralità dei casi risponde alla stessa presumibile volontà dei contraenti il perdurare del vincolo anche nell'ipotesi di alienazione dell'azienda.

In questo senso è dettata la disciplina dell'art. 492, che sancisce il subingresso dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio della azienda, quando non abbiano carattere personale, mentre a tutela del terzo contraente si attribuisce a questo la facoltà di recedere dal contratto, se sussiste una giusta causa, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda, anche indipendentemente dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

232. — In altre legislazioni si è creduto di venire incontro ad una esigenza del commercio facilitando il ricorso al credito mediante la costituzione in pegno dell'azienda con disposizioni necessariamente complesse. Non si è creduto di seguire l'esempio. Invero il facilitare all'imprenditore disestato il ricorso al credito mediante la creazione di un privilegio, che potrebbe assorbire tutte le garanzie dei precedenti creditori, non può che essere fonte di abusi.

Il titolare dell'azienda potrà quindi ricorrere al credito solo mediante la concessione di quelle garanzie che sono consentite in relazione ai vari elementi costituenti l'azienda, e nelle forme per ognuno di essi prescritte dalla legge.

In materia di usufrutto dell'azienda è bastata una sola norma per sancire gli obblighi fondamentali dell'usufruttuario, affinché in particolare evidenza risultasse soprattutto l'obbligo della conservazione del valore d'avviamento (art. 495). All'ob-

bligo di non concorrenza a carico del proprietario provvede già l'art. 491.

Secondo conformi principi è regolato l'affitto dell'azienda, con le norme di rinvio poste dall'art. 496.

233. — Dei segni distintivi dell'azienda il codice considera la ditta, l'insegna e il marchio. Si afferma così in conformità della più recente dottrina la natura e la funzione della ditta come denominazione non solo dell'impresa, ma anche dell'azienda (art. 497), il che trova la sua più diretta manifestazione nel principio sancito dall'art. 499, per cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento per atto tra vivi dell'azienda non si è creduto di poter presumere il trapasso della ditta senza il consenso dell'alienante, mentre si è assunto il principio contrario nella successione a causa di morte.

A risolvere le sempre più frequenti controversie in ordine alla confusione per identità o somiglianza di ditte, si è espressamente sancito nell'art. 498 l'obbligo da parte di chi assume una ditta di differenziarla dalle altre preesistenti, quando, per l'oggetto o per il luogo dell'esercizio, l'identità o la simiglianza sia idonea a creare confusione.

Salvi i diritti dei terzi, da far valere in sede giudiziaria, per le imprese commerciali l'esame dell'ufficio del registro e la sua facoltà di rifiutare la iscrizione della ditta (art. 500) possono contribuire a prevenire la possibilità di abusi.

Per l'insegna, data la sua minore importanza pratica, parve bastevole il richiamo all'art. 498 diretto a prevenire per essa, come per la ditta, la possibilità di confusione (art. 502).

234. — La disciplina legislativa del marchio è materia ancora fluida. Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che dava anche del marchio, come dei brevetti, dei disegni e dei modelli, una complessa disciplina, proprio per la parte relativa al marchio non ha potuto trovare attuazione.

In attesa della riforma della legislazione speciale sul marchio, parve però opportuno fissare in questa sede le linee fondamentali dell'istituto, quali risultano da una elaborazione parallela della dottrina e della giurisprudenza, l'attività delle quali è stata in questo campo particolarmente feconda.

Si è fissato così il carattere esclusivo del diritto al contrassegno da parte di chi ne abbia effettuata la regolare registrazione (art. 503), sancendosi però legislativamente il principio, di creazione giurisprudenziale, del diritto personale alla continuazione dell'uso del contrassegno non registrato, nei limiti del suo uso effettivo, da parte di chi abbia usato di fatto un contrassegno successivamente registrato da altri (art. 505). Si è dato espresso riconoscimento alla possibilità di marchi collettivi, la cui funzione ed utilità non può essere disconosciuta soprattutto in certi rami della produzione nei quali costituisce anche ottima garanzia del consumatore (art. 504). Si è ripetuto il principio, già tradizionale nel nostro ordinamento, dell'insopprimibilità del marchio di fabbrica da parte dei successivi rivenditori del prodotto (art. 506).

Anche per il marchio, come per la ditta, viene fissato il principio, dogmaticamente corretto e praticamente opportuno, della sua trasferibilità esclusivamente in connessione con l'azienda o con un ramo particolare di questa. Si pone però la presunzione che, quando il marchio non riproduca puramente e semplicemente il nome del titolare dell'azienda — sia esso costituito da segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata — esso si intende trasferito insieme con l'azienda, ogni qualvolta questa formi oggetto di trasferimento (art. 507).

XXII. — Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.

235. — Il titolo IX raccoglie in due capi i principi generali relativi ai diritti sulle opere dell'ingegno e ai diritti sulle invenzioni industriali.

Per quanto questa materia nel nostro diritto e nei diritti stranieri formi tradizionalmente oggetto di leggi speciali, è parso che il nuovo codice civile, nel libro dedicato al lavoro, non potesse ignorare quella superiore tutela del lavoro, che trova espressione nel diritto di autore e nei diritti sulle invenzioni industriali.

In presenza però della recentissima riforma delle leggi riguardanti questa materia, non sarebbe stato saggio sovrapporre ai principi espressi dalle leggi speciali ulteriori e diversi principi. Il contenuto del titolo IX risulta perciò attinto, con una trasmissione quasi letterale, dalle leggi speciali regolatrici della suddetta materia.

La recente riforma della legge sul diritto di autore è il risultato di una lunga elaborazione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle corporazioni e delle associazioni sindacali. Le nuove norme sull'oggetto e sul contenuto del diritto di autore, sulla distinzione fra diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera, sulla speciale capacità riconosciuta al minorenni che abbia compiuto diciotto anni sono state pertanto integralmente riprodotte nel codice (articoli 509 a 512, 514 e 516), insieme a quelle che riconoscono un diritto simile a quello d'autore agli artisti, attori, interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno (art. 513).

Forse meno definitivo è il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317 sulle invenzioni industriali, nel quale sono stati trasfusi integralmente la maggior parte degli articoli del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602. Ma è parso opportuno riprodurre anche da esso le norme fondamentali (articoli 518 a 524), poichè è presumibile che esse resteranno immutate anche se si dovesse — come è da alcuni desiderato — procedere prossimamente ad una ulteriore revisione della legge stessa, sotto alcuni aspetti particolari.

Lo stesso criterio si è seguito per la disciplina dei brevetti per modelli di utilità e per modelli ornamentali, regolati dal R. decreto 29 agosto 1940, n. 1411 (articoli 526 a 528).

XXIII. — Della disciplina della concorrenza.

236. — Il titolo X che chiude il libro detta una organica disciplina della materia della concorrenza. In conformità dei principi generali della Carta del lavoro, che riconoscono la feconda funzione della iniziativa privata, sotto l'osservanza dei principi dell'ordinamento corporativo, il nuovo codice non poteva disinteressarsi di istituti che hanno una importanza fondamentale anche dal punto di vista sociale.

Mentre nell'art. 529 si è voluto solennemente affermare il principio generale che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative, nelle successive disposizioni si considerano i principali limiti alla concorrenza, distinguendo, secondo la dottrina ormai salda, tra limiti extracontrattuali e limiti contrattuali. In questi ultimi rientrano anche le norme relative ai consorzi, se pure in relazione a questi diversa sia la preoccupazione che deve guidare l'opera legislativa, dovendosi aver riguardo cioè non solo alla tutela

dell'autonomia del singolo contro il pericolo di troppo gravi limitazioni, quanto alla tutela dell'interesse collettivo.

237. — Dei limiti contrattuali alla concorrenza, individualmente stipulati, si occupa anche in altra parte il codice, a proposito di divieti di concorrenza inerenti ai negozi aventi per oggetto l'azienda. Ma si è voluto fissare qui una norma di carattere generale, che affermasse i limiti al di là dei quali l'ordinamento giuridico non può ammettere questa anomala compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica (art. 530).

Anzitutto, data la delicatezza della materia, e perchè la necessità della confezione della prova assicuri una maggiore consapevolezza da parte degli stipulanti dell'impegno che vanno ad assumere, si impone la prova scritta. In secondo luogo si impone un termine massimo di durata, fissato in cinque anni, limite inderogabile. Ma anche un tale limite temporale non parve sufficiente, perchè con esso sarebbe tuttavia possibile annichilire durevolmente ogni attività economica dell'individuo. Seguendo il prudente temperamento di una giurisprudenza ormai radicata, si è pertanto fissato un altro limite, nel senso che il patto limitativo della concorrenza deve contenere la precisa determinazione della zona entro cui il patto si estende, o la determinazione di specifiche attività per le quali la concorrenza è esclusa.

La giurisprudenza potrà così sventare l'abuso o la frode, quando la determinazione della zona o dell'attività preclusa sia formulata in maniera siffattamente comprensiva da frustrare quello scopo che il legislatore vuole in ogni caso salvaguardato.

Viceversa, risolvendo un problema che già dal punto di vista teorico ha dato luogo a discrepanti opinioni, si è voluto dar base legislativa ad una prassi largamente accolta dalla giurisprudenza, per salvaguardare la validità di quelle clausole che per la indeterminatezza della loro durata o per la loro eccessiva lunghezza dovrebbero considerarsi come nulle. Si è dichiarato, cioè, che in mancanza di determinazione temporale, o anche nel caso che la determinazione superi il limite di cinque anni, il patto deve ritenersi valido, circoscrivendosene la validità alla durata di un quinquennio.

238. — In stretta connessione colla materia della concorrenza, si è voluto fissare un principio già contenuto in leggi speciali, e cioè l'obbligo da parte di tutte le imprese, che si trovino in condizioni di monopolio legale, di contrattare con chiunque lo richieda, osservando la parità di trattamento (art. 531). Un tal principio si impone a difesa del consumatore come necessario temperamento della soppressione della concorrenza, tenuto conto che il regime di monopolio legale, per ragioni varie e non tutte contingenti, va estendendosi molto al di là di quei particolari settori (come i trasporti ferroviari), nei quali tradizionalmente si soleva considerare tale fenomeno.

La formula legislativa è perspicua e duttile. Essa non esclude una molteplicità di tariffe in relazione a diversità oggettiva di condizioni, ma afferma la parità di tutti gli utenti nell'applicazione di esse quando ne ricorra il caso.

239. — La materia della concorrenza sleale ha acquistato in questi ultimi tempi una straordinaria importanza, e le controversie relative, rare ancora qualche lustro or sono, sono diventate oggi numerosissime, involgendo talora cospicui interessi.

E' nota la singolare condizione in cui si trovava al riguardo il nostro ordinamento. Nella mancanza di norme spe-

ciali, la giurisprudenza nostra ha lavorato per molti anni alla repressione della sleale concorrenza con l'unica arma della responsabilità extracontrattuale fondata sull'art. 1151 del vigente codice civile. Condizione di evidente disagio, sia perchè questa norma appariva solo come una norma complementare per la difesa di un diritto che nella specie non era definito in modo positivo, sia perchè coartava la disciplina della concorrenza sleale in considerazione di una semplice funzione di risarcimento, e ne rendeva indispensabili presupposti l'elemento della colpa e quello del danno.

Con la legge 29 dicembre 1927, n. 2701, che convertiva in legge — con modifiche — il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 169, per l'esecuzione della convenzione internazionale di Parigi, riveduta all'Aja, si dichiarò espressamente che le norme in tema di concorrenza sleale diventavano norme di diritto interno. Da allora la nostra magistratura ebbe la possibilità di trovare un più sicuro fondamento legislativo per la repressione della concorrenza sleale nell'art. 10-bis di detta convenzione. Ciò ha potuto dare all'opera della giustizia in questo campo più libero corso e più completo svolgimento, fino alla sanzione, da parte del supremo collegio, della massima che dell'azione di concorrenza sleale non sono indispensabili presupposti nè la colpa nè il danno, il che costituisce un singolare potenziamento della funzione preventiva di tale azione.

240. — Nel nuovo codice che affronta la disciplina dell'impresa nel suo complesso e si propone la tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni, una regolamentazione della concorrenza sleale non poteva mancare.

Il codice segue nelle sue linee generali il sistema della convenzione internazionale che ha dato buona prova, tanto più che le nostre corti hanno ormai ripetutamente precisato nella loro applicazione le forme specifiche ipotizzate dalla norma della convenzione.

Il principio generale che condanna gli atti di concorrenza, in quanto non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda, risulta dall'art. 532, n. 4, con un implicito riferimento agli usi delle diverse attività professionali.

I numeri 1, 2 e 3 dello stesso art. 532 rappresentano l'esemplificazione delle forme più tipiche di concorrenza sleale, nell'ambito del principio posto dal n. 4. Come casi tipici di concorrenza sleale sono menzionati gli atti di confusione, gli atti di denigrazione e, in più, l'imitazione servile, cioè la riproduzione in concorrenza di un prodotto originale e complesso, da altri realizzato, indipendentemente dalla ben più rigorosa, ma anche più circoscritta tutela che possa derivare dal brevetto, se si tratti di prodotti brevettabili. Si afferma così anche in questa materia quella tutela dei risultati del lavoro materiale o intellettuale, che dal punto di vista giuridico e politico è lo scopo di questo libro.

Per il resto la disciplina della concorrenza sleale ha potuto essere sobria, tenute presenti le disposizioni del nuovo codice di procedura civile in materia probatoria e cautelare, che soccorrono ottimamente alle esigenze particolari del processo in tema di concorrenza sleale. In particolare si è affermata la facoltà del magistrato di imbure con sentenza la continuazione dell'attività illecita, e di dettare gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti (art. 533); si è fissato l'obbligo al risarcimento, circoscritto alla ipotesi di attività dolosa o colposa, ma si è affermata la presunzione *iuris tantum* di colposità; e nell'ipotesi di attività dolosa o colposa si è data al magistrato la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 534).

D'indubbia importanza pratica e di particolare significato politico è infine la norma dell'art. 535, per cui, sviluppando

il principio corporativo, si dichiarano legittimati ad agire per concorrenza sleale le associazioni professionali e gli enti che rappresentano legalmente la categoria, nell'ambito della quale l'atto di sleale concorrenza è compiuto.

XXIV. — Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

241. — Il fenomeno dei raggruppamenti — volontari o obbligatori — di imprese, diretti a conseguire risultati economici non mediante la creazione di una nuova impresa, ma mediante un coordinamento della loro attività, ferma restando l'autonomia giuridica delle singole imprese, costituisce uno degli aspetti più salienti della moderna economia.

Dai consorzi fondiari, agrari, idrici, l'organizzazione di tipo consortile si è propagata ai settori più dinamici della economia commerciale e industriale. Le numerose leggi speciali sull'argomento hanno però piuttosto isolato che avvicinato le diverse manifestazioni del fenomeno consortile, non permettendo di ricondurre queste diverse manifestazioni a una disciplina unitaria. Anche oggi, se si considerano le multiformi esigenze economiche alle quali cercano di rispondere i raggruppamenti che vanno nella pratica e nelle leggi sotto il nome di consorzi, sarebbe per la meno prematuro tentarne una completa unificazione legislativa.

242. — Nel vastissimo campo del fenomeno consortile emerge tuttavia una particolare categoria di consorzi, che è venuta ad acquistare una notevole unità di lineamenti sul piano della moderna economia organizzata. Sono i consorzi fra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse che hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune. Questo tipo di consorzi interessa i punti più delicati e sensibili della produzione e, più in genere, del lavoro nazionale.

Sorte spontaneamente nella crisi dell'economia liberale, le intese consortili di questo tipo hanno rappresentato in un certo senso il primo annuncio di tale crisi. Dal momento in cui le cosiddette leggi economiche della libera concorrenza non erano più in grado di assicurare automaticamente l'equilibrio del mercato — poichè per effetto del progresso tecnico, per l'ingrandimento delle dimensioni dell'impresa, per la prevalenza delle spese fisse sulle spese variabili nell'organizzazione dell'impresa, le strutture economiche avevano perduto quel minimo di elasticità che era il presupposto per il funzionamento della libera concorrenza in senso classico — era logico che le forze economiche si alleassero tra di loro per provvedere all'equilibrio nella produzione in altro modo.

Le intese consortili così sorte sono state contrastate in una prima fase dalla forza di inerzia dei principi liberali; ma poi si sono andate gradualmente inserendo nelle strutture più intime dell'economia, man mano che questa passava dal sistema dell'economia liberale al sistema dell'economia controllata. Nel sistema dell'economia corporativa, che è il sistema di economia controllata più organico a servizio degli interessi della Nazione, il fenomeno delle intese consortili di questo tipo era pertanto logicamente chiamato ad inquadrarsi nell'ordine corporativo. Da ciò si è sviluppata la più recente legislazione speciale sui consorzi, rivolta non più a combatterli, ma a disciplinarli e in certi casi a promuoverli (legge 16 giugno 1932, n. 834 sui consorzi obbligatori; R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296 sui consorzi volontari; leggi speciali varie sui consorzi agricoli).

243. — Queste leggi però riguardano prevalentemente la disciplina dei consorzi da un punto di vista pubblicistico, mentre è mancata finora una disciplina dei consorzi dal punto di vista della loro gestione.

A colmare questa lacuna intende provvedere il capo II del titolo X del presente libro, fatta naturalmente ogni salvezza per le leggi speciali e soprattutto per quelle leggi speciali che riguardano i consorzi di stretto diritto pubblico, come i consorzi agrari.

Nel dettare la disciplina dei consorzi il codice ha dovuto anzitutto preoccuparsi di distinguerli dalle figure affini.

Anzitutto sono considerati estranei al campo qui disciplinato i contratti tra due o più imprenditori che s'accordano per disciplinare fra di essi la concorrenza, imponendosi reciprocamente divieti o limiti, ma senza provvedere ad una comune organizzazione amministrativa. Sono inoltre considerati estranei i raggruppamenti di imprenditori che hanno lo scopo di esercitare in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, che, in altri termini, vengono a costituire, al posto od accanto alle singole imprese, una nuova impresa sociale. Nella prima ipotesi non vi è costituzione di consorzio, ma vi sono solo rapporti contrattuali di vario tipo — rientranti o meno fra le figure espressamente regolate dal libro delle obbligazioni — e comunque soggetti alle norme precedentemente date da questo libro sulla concorrenza (art. 530). Nella seconda ipotesi si è in presenza di particolari forme di società, da ascrivere all'una od all'altra specie di quelle regolate in questo libro, secondo la struttura voluta dai contraenti e le forme da essi seguite.

La figura del consorzio di imprenditori regolata dal nuovo codice è un'ipotesi intermedia tra le due ora ricordate (semplici contratti - costituzioni di società) e da esse concettualmente distinta. Il criterio distintivo è dato dall'art. 536. Si presuppone non un'impresa comune, ma la disciplina delle attività di più imprese, e si presuppone che questa disciplina sia attuata mediante una organizzazione comune.

Quest'ultimo elemento si può presentare in pratica con atteggiamenti diversi, che le indagini degli economisti e degli studiosi della materia hanno raggruppato in tre principali figure: a) organizzazione puramente interna delle attività e delle persone occorrenti per il conseguimento del fine del consorzio; b) organizzazione che dia luogo alla istituzione di un ufficio destinato a svolgere, per conto dei consorziati, un'attività con i terzi; c) organizzazione attuata mediante la creazione di una società.

244. — Su quest'ultima figura di consorzio (consorzio - società) è stato osservato da qualche studioso che il diverso elemento causale dovrebbe escludere la società dal campo dei consorzi tendenti alla semplice disciplina della produzione, e che proprio con la creazione di questa disciplina mancherebbe ormai il bisogno di ricorrere, per l'attuazione dei fini del consorzio, al tipo « società ». Ma, avendo considerato la molteplicità e complessità degli atteggiamenti pratici sopra accennati, si è creduto opportuno prevedere anche le ipotesi in cui il consorzio stesso è costituito sotto forma di società o in cui accanto al contratto di consorzio viene costituita una società come ufficio esecutivo del consorzio (art. 554). Così, mentre il nuovo regolamento legislativo risulta meglio adeguato alle varie esigenze pratiche, si è anche potuto dichiarare espressamente la soggezione delle società-consorzi, e delle società aventi la funzione di uffici esecutivi dei consorzi, ai controlli che valgono per gli altri consorzi (art. 552 e segg.).

245. — Quanto alle due prime figure (consorzi con attività interna ed esterna) la distinzione ha una particolare impor-

tanza nella nuova disciplina, poichè per i consorzi con attività esterna è imposta la iscrizione nel registro delle imprese (art. 546) ed è, a tutela dei terzi, particolarmente regolata la responsabilità di coloro che agiscono per i consorzi stessi.

Le due specie di consorzi sono retti però da un certo numero di norme comuni, che disciplinano:

a) la forma del contratto (art. 537). E' imposto l'atto scritto, sotto pena di nullità, non solo per la opportunità di evitare l'incertezza sul contenuto di un contratto di singolare importanza e dei suoi vari atteggiamenti; ma anche perchè sia più agevole quella vigilanza governativa sull'attività dei consorzi che è prevista dall'art. 553. Le stesse ragioni che hanno indotto ad imporre l'atto scritto per la costituzione del consorzio spiegano come per le modificazioni di questo sia richiesta la medesima forma (art. 541);

b) la determinazione delle quote nei consorzi aventi per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi. L'art. 537 prescrive che nei consorzi di contingentamento della produzione o degli scambi l'atto costitutivo deve stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per determinarle. Prevedendo poi l'ipotesi frequente che l'atto costitutivo deferisca la risoluzione delle questioni relative alla determinazione delle quote ad uno o più arbitratori, lo stesso art. 537 fa applicazione del principio generale statuito nel libro delle obbligazioni (art. 178) per l'*arbitrium boni viri*, nel senso che in tal caso le decisioni dell'arbitratore sono impugnabili davanti l'autorità giudiziaria in caso di manifesta iniquità o di manifesto errore. Per contenere però le liti in questa delicata materia, viene fissato per l'esperimento dell'azione di impugnativa un termine di decadenza di trenta giorni dal giorno in cui l'interessato abbia avuto notizia della decisione dell'arbitratore;

c) la durata del consorzio. E' limitata a dieci anni, salvo la facoltà di proroga, prima della scadenza, col consenso di tutti i consorziati (art. 538). E' la natura dei rapporti economici regolati dal consorzio, in genere così rapidamente mutevoli, che ha consigliato l'imposizione di un termine, il quale è però più lungo di quello imposto dall'art. 530 per i semplici patti limitativi della concorrenza;

d) la gestione del consorzio. Poichè il consorzio presuppone una organizzazione, questa è stata disciplinata, nei suoi compiti deliberativi ed esecutivi, secondo una struttura che riproduce, semplificandola, quella delle società. Infatti i consorziati deliberano a maggioranza, in quanto si tratta di attuare l'oggetto sociale senza modificare il contratto (articoli 540 e 541). Per i rapporti tra i consorziati e gli organi preposti all'amministrazione del consorzio sono richiamate le norme del mandato (art. 542). Ma in confronto alla figura ordinaria del mandato conferito da più persone nell'interesse comune (art. 566 libro delle obbligazioni) l'art. 543 capoverso dichiara la cessazione di tale mandato nei confronti del consorziato receduto od escluso. E' infine affermato l'obbligo dei singoli consorziati di consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte (art. 539);

e) la modificazione o lo scioglimento del consorzio. In proposito è anzitutto disposto che l'inadempimento di qualcuno dei consorziati o gli altri eventi che possono provocare uno scioglimento nei confronti di essi del vincolo consortile non agiscono come causa di scioglimento del contratto se gli accennati eventi non producono una impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio. Si sono quindi previsti il recesso e la esclusione dal consorzio, come figure regolate dal contratto (articoli 543 e 537 n. 6). Se questo si limita ad indicare i casi di recesso o di esclusione (ipotesi che dovrebbe restare spera-

bilmente anormale, per le controversie alle quali potrebbe dar luogo in pratica) si applica la norma dell'art. 543, che dispone l'accrescimento proporzionale delle quote degli altri consorziati.

Particolarmente la legge considera l'ipotesi del trasferimento dell'azienda. Secondo la norma generale sugli effetti del trasferimento dell'azienda, l'acquirente subentrerebbe nei contratti in corso, e quindi anche nel contratto di consorzio senza possibilità per gli altri membri del consorzio di far cessare nei confronti dell'acquirente stesso il vincolo consortile, mentre sarebbe ammesso, per giusta causa, il recesso dell'acquirente (art. 492). Si è invece riconosciuta, nell'ipotesi suddetta, sempre se sussista una giusta causa, agli altri consorziati la facoltà di escludere dal consorzio l'acquirente (art. 544).

Circa le cause generali di scioglimento del consorzio, meritano rilievo la possibilità dello scioglimento del consorzio per giusta causa su deliberazione della maggioranza, eventualmente prevista dal contratto per la sua modificazione (art. 545 n. 4), nonchè lo scioglimento per provvedimento dell'autorità governativa (art. 545 n. 5), in relazione al potere di controllo riconosciuto all'autorità governativa dall'art. 553.

246. — Le disposizioni particolari ai consorzi con attività esterna tengono conto del maggior distacco della loro organizzazione da quella delle singole aziende consorziate, attribuendo al patrimonio degli accennati consorzi una opportuna autonomia. Tengono inoltre conto della necessità — a tutela dei terzi e per una maggiore facilità dei controlli — di rendere noto, con un adeguato sistema di pubblicità, il loro organismo. Rispondono al primo scopo l'art. 546, n. 5, che prevede la formazione di un fondo consortile e ne impone la indicazione nell'atto costitutivo, e l'art. 548, il quale esclude da una parte il diritto dei consorziati a chiedere la divisione del fondo, e dall'altra quello dei creditori particolari ad agire sul fondo stesso. Risponde al secondo scopo l'art. 546 citato, il quale impone l'obbligo della registrazione dei consorzi qui considerati, e cioè di quelli per i quali è prevista l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi.

Non si è trascurato — nel regolare l'accennata pubblicità — l'inconveniente che può derivare, in un campo così delicato, dalla divulgazione di notizie sugli organismi consorziati; ma si è considerato che la stessa istituzione, da essi voluta, di un ufficio in contatto col pubblico dimostra che essi credono opportuno di fargli conoscere l'esistenza della loro organizzazione.

Del resto l'art. 546, nell'imporre l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese di un estratto dell'atto costitutivo, limita allo stretto necessario, senza venir meno allo scopo della pubblicazione, le indicazioni che deve contenere l'estratto stesso.

La rappresentanza del consorzio in giudizio è infine facilitata dalle disposizioni dell'art. 547.

Il problema della liquidazione del fondo consortile non può sorgere se non in quanto il consorzio abbia un'attività esterna, essendo sufficienti negli altri casi le norme comuni sulla divisione. Ma anche per i consorzi con attività esterna il codice ha preferito non dettare norme tassative sulla liquidazione, prescrivendo invece che tali norme siano date dal contratto e pubblicate nell'estratto che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

247. — Il punto più delicato della disciplina dei consorzi con attività esterna riguarda la disciplina della responsabilità che essi incontrano di fronte ai terzi. Vi provvede l'art. 549 con

una norma analoga a quella dettata per le società non registrate (art. 202), dichiarando responsabili per le obbligazioni del consorzio — illimitatamente e solidalmente fra loro e col fondo consortile — coloro che agiscono in nome del consorzio, a meno che non si tratti di obbligazioni assunte « per conto dei singoli consorziati » nel quale caso rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile, (ripartendosi *pro quota* tra tutti i consorziati il debito del consorziato insolvente). Questa norma è certamente rigorosa, poichè essa è estesa — a differenza delle società non registrate — ai consorzi sottoposti a registrazione. Essa tuttavia permette ai gestori dei consorzi di non incorrere in responsabilità personale verso i terzi, quando essi operano per i singoli consorziati, rendendo di ciò edotti i terzi.

248. — La disciplina finora esaminata riguarda i consorzi volontari; ma poichè i loro fini devono essere coordinati con le esigenze della organizzazione nazionale della produzione, sono previste, con una norma generale, che va decisamente oltre le disposizioni della legge 16 giugno 1932 n. 834, sia la costituzione obbligatoria dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, sia la trasformazione in obbligatori di quelli volontari, mediante provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (art. 550). Tra le applicazioni di questa norma generale, ha particolare importanza nella struttura politica economica del nostro Paese quella relativa agli ammassi dei prodotti agricoli menzionata dall'art. 551, pur con un rinvio alle disposizioni delle leggi speciali.

249. — La disciplina data dal codice ai consorzi, inquadrata nell'ordine corporativo, postula necessariamente un sistema di controlli sulla costituzione e sull'attività dei consorzi stessi, perchè in tanto essi sono tutelati, in quanto operano nel quadro degli interessi superiori della produzione e secondo le direttive fissate dalle corporazioni per i rispettivi settori economici.

In questo senso tutti i consorzi, la cui attività si svolga in modo da influire sul mercato generale dei prodotti dei quali essi si occupano, sono soggetti all'approvazione dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (art. 552). Non è sfuggita la facile obiezione che ogni regolamento consortile, anche se limitato a determinate zone e anche se ha praticamente per oggetto un particolare settore del mercato, può avere una qualche influenza sull'ordinamento del mercato. Ma la norma dell'art. 552 non è dettata per quelle che sono le comuni azioni e reazioni di ogni domanda ed offerta sul mercato, ma per l'ipotesi più grave in cui il consorzio sia costituito in modo tale da dominare il mercato dei beni a cui il consorzio si riferisce. E' infatti solo questa l'ipotesi che tocca gli interessi generali della produzione ed entro questi limiti doveva pertanto essere contenuto il principio dell'obbligo dell'approvazione governativa, in conformità a quanto già disposto dalla legge 16 giugno 1932, n. 834 (art. 10) e dalla legge 22 aprile 1937, n. 961 (art. 3).

Poichè però ogni consorzio, indipendentemente dalla sua ampiezza e dall'oggetto risultante dal suo atto costitutivo, può nel suo funzionamento intaccare gli interessi generali della produzione e interferire con le direttive corporative per i diversi settori produttivi, il codice stabilisce il principio — che non ammette eccezioni — secondo cui l'attività di tutti i consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa, riconoscendo a questa il potere di procedere alla sostituzione

RELAZIONE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

degli organi del consorzio, ogni qualvolta l'attività consortile risulti non conforme agli scopi per cui esso è stato costituito, e, nei casi più gravi, il potere di procedere allo scioglimento del consorzio (art. 553).

Le norme particolari attraverso le quali i suesposti controlli troveranno attuazione restano naturalmente riservate alle leggi speciali e alle norme corporative, in relazione alle particolari condizioni dei diversi settori della produzione. Ma i principi affermati nel codice costituiscono anche in questa materia un chiaro orientamento per i futuri sviluppi dell'economia corporativa.

SIRE !

Il presente libro, a cui hanno collaborato, a fianco dei tecnici e dei giuristi, gli esponenti del lavoro italiano, è stato pensato, voluto e portato a compimento in un periodo decisivo non solo per i destini del nostro Paese, ma per i destini della civiltà.

Nella drammatica crisi risolutiva del sistema politico, economico e sociale, che aveva dominato l'Europa nel secolo

scorso, il mondo di ieri ha segnato la sua definitiva condanna alleandosi con le forze negatrici di ogni civiltà. Consacrata dall'olocausto del sangue dei nostri soldati, sale nella storia un'era nuova fondata non più sulla tirannia dell'oro, ma sui valori morali della personalità umana e sulla dignità del lavoro.

Di questa era nuova l'ordine corporativo è il nuovo volto. Il presente libro ne trasmette l'impronta al nuovo codice civile conferendo a questo una posizione di decisa avanguardia rispetto a tutte le codificazioni europee.

Trovano in questo libro espressione la fede rivoluzionaria e la vocazione costruttiva del nostro popolo. Trovano in esso solenne riconoscimento e tutela le legittime aspirazioni del lavoro verso una più alta giustizia sociale. Troverà in esso un nuovo decisivo impulso la marcia espansiva dell'economia italiana nel nuovo ciclo di civiltà, che sorgerà dalla vittoria sui campi di battaglia.

Addì, 30 gennaio 1941-XIX

GRANDI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX, n. 17.

**Approvazione del testo del libro del Codice civile
“ Del lavoro „**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re Imperatore la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del libro del Codice civile « Dell'impresa e del lavoro » è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione ed al coordinamento del libro « Dell'impresa e del lavoro » con i libri approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, e 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, e con gli altri libri dello stesso Codice civile dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto libro del Codice civile « Dell'impresa e del lavoro », firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto libro del Codice civile « Dell'impresa e del lavoro » si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, foglio 148. — MANCINI

CODICE CIVILE

LIBRO DEL LAVORO

TITOLO I.

DELLE FONTI NELL'ORDINE CORPORATIVO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

(Del lavoro).

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, secondo i principi della Carta del lavoro.

Art. 2.

(Ordinamento delle categorie professionali).

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Art. 3.

(Esercizio professionale delle attività economiche).

L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti, dalle norme corporative e dalle tariffe emanate dalle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Art. 4.

(Norme corporative).

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 5.

(Obbligatorietà delle norme corporative).

Le norme corporative divengono obbligatorie dalla data della pubblicazione, salvo che in esse sia indicata una data posteriore.

Art. 6.

(Efficacia delle norme corporative nel tempo).

Le norme corporative non hanno effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono tuttavia stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione.

Art. 7.

(Limiti della disciplina corporativa).

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

Art. 8.

(Usi).

Le norme corporative prevalgono sugli usi, salvo che in esse sia diversamente disposto.

CAPO II.

Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi.

Art. 9.

(Oggetto).

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

- 1) la disciplina unitaria della produzione;
- 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
- 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali legalmente riconosciute che rappresentano le categorie interessate.

Art. 10.

(Formazione e pubblicazione).

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.

Art. 11.
(*Efficacia*).

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Art. 12.
(*Inderogabilità*).

I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

CAPO III

**Del contratto collettivo di lavoro
e delle norme equiparate.**

Art. 13.
(*Soggetti*).

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Art. 14.
(*Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo*).

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.

Art. 15.
(*Efficacia*).

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti.

Art. 16.
(*Criteri di applicazione*).

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti

di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano attività similari.

Art. 17.
(*Contenuto*).

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare esecuzione alle norme di questo libro concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 18.
(*Deposito e pubblicazione*).

Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

Prima della pubblicazione, l'autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 17, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un determinato termine. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine stabilito, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro, a norma delle leggi speciali.

Art. 19.
(*Denuncia*).

La denuncia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denuncia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell'art. 412 del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Art. 20.
(*Effetti dopo la scadenza*).

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunciato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Art. 21.
(*Variazioni nell'inquadramento*).

Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni dell'inquadramento, è stata trasferita ad altra associazione.

Questa ha però facoltà di denunciare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la sua scadenza.

Art. 22.

(Annullabilità del contratto collettivo).

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Art. 23.

(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale)

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle norme del medesimo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 24.

(Efficacia degli usi).

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo, si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 25.

(Rapporti d'associazione agraria e di piccola affittanza).

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed ai contratti di piccola affittanza a coltivatori diretti del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 26.

(Colonia parziaria e affittanza con obbligo di miglioria).

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di piccola affittanza, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi da quelle del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 27.

(Norme equiparate al contratto collettivo).

Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

**TITOLO II.
DEL LAVORO NELL'IMPRESA**

CAPO I.

Dell'impresa in generale.

SEZIONE I. — Dell'imprenditore.

Art. 28.

(Imprenditore).

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 29.

(Piccoli imprenditori).

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 30.

(Condizioni per l'esercizio dell'impresa).

La legge determina le categorie di imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

Art. 31.

(Indirizzo della produzione).

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

Art. 32.

(Direzione e gerarchia nell'impresa).

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 33.

(Tutela delle condizioni di lavoro).

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 34.

(Responsabilità dell'imprenditore).

L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.

Art. 35.

(Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore).

Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perchè promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo seguente.

Art. 36.

(Sanzioni).

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anzichè nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

Art. 37.

(Procedimento).

Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 426 del codice di procedura civile.

Art. 38.

(Sanzioni previste da leggi speciali).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Art. 39.

(Imprese esercitate da enti pubblici).

Le disposizioni del presente libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni del presente libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

SEZIONE II. — Dei collaboratori dell'imprenditore.

Art. 40.

(Prestatore di lavoro subordinato).

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 41.

(Categorie dei prestatori di lavoro).

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai.

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

SEZIONE III. — Del rapporto di lavoro.

§ 1. — Della formazione del rapporto di lavoro.

Art. 42.

(Assunzione in prova).

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire che si faccia e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

Art. 43.

(Durata del contratto di lavoro)

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 64.

Art. 44.

(Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori).

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salvo l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

§ 2. — Dei diritti e degli obblighi delle parti.

Art. 45.

(Retribuzione).

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Art. 46.

(Obbligatorietà del cottimo).

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.

Art. 47.

(Tariffe di cottimo).

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengono definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In que-

sto caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Art. 48.

(Partecipazione agli utili).

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Art. 49.

(Prestazione del lavoro).

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore, in relazione alle esigenze dell'impresa, può adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso.

Art. 50.

(Diligenza del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 51.

(Obbligo di fedeltà).

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 52.

(Sanzioni disciplinari).

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

Art. 53.

(Orario di lavoro)

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

Art. 54.

(Lavoro straordinario e notturno).

In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione in aggiunta a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.

Art. 55.

(Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 64.

Art. 56.

(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 64, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Art. 57.

(Servizio militare).

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 58.

(Trasferimento dell'azienda).

In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.

L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che hanno causa nella disdetta data dall'alienante, semprechè l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.

Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questo può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.

Art. 59.

(Rinuncie e transazioni).

Le rinuncie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da norme corporative, sono nulle.

L'azione di nullità deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Resta salva, in caso di controversia, l'applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile.

§ 3. — Della previdenza e dell'assistenza.

Art. 60.

(Previdenza ed assistenza obbligatorie).

Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Art. 61.

(Contribuzioni).

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Art. 62.

(Prestazioni).

Le prestazioni indicate nell'art. 60 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non

ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Art. 63.

(Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza).

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

§ 4. — Dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 64.

(Recesso dal contratto a tempo indeterminato).

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Art. 65.

(Recesso per giusta causa).

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coattiva dell'azienda.

Art. 66.

(Indennità di anzianità).

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.

Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità.

L'ammontare dell'indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.

Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza.

Art. 67.

(Computo delle indennità di preavviso e di anzianità).

Le indennità di cui agli articoli 64 e 66 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso di spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

Art. 68.

(Indennità in caso di morte).

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 64 e 66 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado e agli affiliati.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Art. 69.

(Forme di previdenza).

Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 56, 57 e 66 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto.

Art. 70.

(Certificato di lavoro).

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Art. 71.

(Patto di non concorrenza).

Il patto con il quale si limita lo svolgimento di una attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, non è valido se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispet-

tivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.

§ 5. — *Disposizioni finali.*

Art. 72.

(Prestazione di fatto con violazione di legge).

La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Art. 73.

(Divieto di intermediazione nel lavoro a cottimo).

E' vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore è tenuto a corrispondere direttamente ai prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente la retribuzione per il lavoro da essi compiuto e risponde degli altri obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Art. 74.

(Lavoro a domicilio).

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni della presente sezione, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Art. 75.

(Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici).

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

SEZIONE IV. — *Del tirocinio.*

Art. 76.

(Durata del tirocinio).

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

Art. 77.

(Retribuzione).

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 78.

(Istruzione professionale).

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 79.

(Attestato di tirocinio).

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Art. 80.

(Norme applicabili al tirocinio).

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la natura del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

CAPO II.

Dell'impresa agricola.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 81.

(Imprenditore agricolo).

E' imprenditore agricolo quello che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e le attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 82.

(Inapplicabilità delle norme sulla registrazione).

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto disposto dall'art. 142.

Art. 83.

(Responsabilità dell'imprenditore agricolo).

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Art. 84.

(Conferimento dei prodotti agricoli agli ammassi).

L'imprenditore deve conferire agli ammassi, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali, i prodotti per i quali la legge stabilisce la gestione collettiva.

Art. 85.

(Scambio di mano d'opera o di servizi).

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 86.

(Comunioni tacite familiari).

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi.

SEZIONE II. — Della mezzadria.

Art. 87.

(Nozione).

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Art. 88.

(Famiglia colonica).

La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvo il caso di matrimonio. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

Art. 89.

(Mezzadria senza determinazione di tempo).

La mezzadria senza determinazione di tempo si intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 90.

(Mezzadria con determinazione di tempo).

La mezzadria fatta per un tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Art. 91.

(Diritti ed obblighi del concedente).

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Art. 92.

(Conferimento delle scorte).

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Art. 93.

(Obblighi del mezzadro).

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Art. 94.

(Altri obblighi del mezzadro).

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi, salvo uso contrario.

Art. 95.

(Divieto di subconcessione).

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, nè affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Art. 96.

(Rappresentanza della famiglia colonica).

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dal suo patrimonio e da quello comune della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono col loro patrimonio particolare, se non hanno prestato espressa garanzia.

Art. 97.

(Spese per la coltivazione).

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 93, sono a carico del con-

CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

cedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 98.

(Miglioramenti).

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali a cui appartengono le parti e tenuto conto dell'eventuale incremento del reddito realizzato dal mezzadro.

Art. 99.

(Riparazioni di piccola manutenzione).

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

Art. 100.

(Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica).

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsità del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

Art. 101.

(Raccolta e divisione dei prodotti).

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Art. 102.

(Vendita dei prodotti).

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente

previo accordo col mezzadro e, in difetto, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Art. 103.

(Diritto di preferenza del concedente).

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Art. 104.

(Morte di una delle parti).

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie con la fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 105.

(Risoluzione del contratto).

Salvo le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto tra di esse.

Art. 106.

(Trasferimento del diritto di godimento del fondo).

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salvo per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.

Art. 107.

(Libretto colonico).

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

Art. 108.

(Efficacia probatoria del libretto colonico).

Le annotazioni eseguite nei due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

Art. 109.

(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, in relazione alla differenza di valore tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.

SEZIONE III. — Della colonia parziaria.

Art. 110.

(Nozione).

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 111.

(Durata).

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.

Art. 112.

(Obblighi del concedente).

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

Art. 113.

(Obblighi del colono).

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 114.

(Morte di una delle parti).

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 104.

Art. 115.

(Rinvio).

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 91 secondo comma, 93 secondo comma, 95, 97 secondo comma, 98, 101, 102, 103, 105, 106 e 109, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti lo abbiano d'accordo istituito.

SEZIONE IV. — Della soccida.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 116.

(Nozione).

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

§ 2. — Della soccida semplice.

Art. 117.

(Nozione).

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 127.

Art. 118.

(Durata del contratto).

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto si intende rinnovato di anno in anno.

Art. 119.

(Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera).

La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Art. 120.

(Obblighi del soccidario).

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

Art. 121.

(Caso fortuito).

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per fatto a sè non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Art. 122.

(Reintegrazione del bestiame conferito).

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per fatto non imputabile al soccidario, questo può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

Art. 123.

(Trasferimento dei diritti sul bestiame).

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salvo per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Art. 124.

(Accrescimenti, prodotti, utili e spese).

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Art. 125.

(Morte di una delle parti).

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 104, salvo l'osservanza degli obblighi spettanti al soccidario.

Art. 126.

(Risoluzione del contratto).

Salvo le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto tra di esse.

Art. 127.

(Prelevamento e divisione al termine del contratto).

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'art. 124.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

§ 3. — Della soccida parziaria.

Art. 128.

(Conferimento del bestiame).

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 129.

(Reintegrazione del bestiame conferito).

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per caso fortuito la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti della proporzione indicata nell'art. 130.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Art. 130.

(Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili).

Al termine del contratto il bestiame conferito, gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 131.

(Rinvio).

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

§ 4. — Della soccida con conferimento di pascolo.

Art. 132.

(Nozione e norme applicabili).

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 130 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

SEZIONE V. — Disposizione finale.

Art. 133.

(Usi).

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV del presente capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

CAPO III.

Delle imprese soggette a registrazione.

SEZIONE I. — Del registro delle imprese.

Art. 134.

(Registro delle imprese).

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

Art. 135.

(Modalità dell'iscrizione).

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni prescritte dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questo può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Art. 136.

(Iscrizione di ufficio).

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Art. 137.

(Cancellazione di ufficio).

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Art. 138.

(Ricorso contro il decreto del giudice del registro).

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il provvedimento che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Art. 139.

(Efficacia dell'iscrizione).

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive la iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Art. 140.

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione).

Chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire cento a lire cinquemila.

Se le persone obbligate all'adempimento sono più, la pena si applica a ciascuna di esse.

All'applicazione della pena pecuniaria prevista in questo articolo provvede il giudice del registro, sentito l'interessato, con decreto motivato, reclamabile davanti al tribunale a norma dell'art. 138 primo comma.

SEZIONE II. — Dell'obbligo di registrazione.

Art. 141.

(Imprenditori soggetti a registrazione).

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 142.

(Società)

Sono inoltre soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolato dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Art. 143.

(Enti pubblici).

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 144.

(Piccoli imprenditori).

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

Art. 145.

(Indicazione dell'iscrizione).

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere, negli atti suddetti, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali.

§ 1. — Della capacità.

Art. 146.

(Minori, interdetti e inabilitati).

L'esercizio di un'impresa commerciale può essere continuato nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore, purché autorizzati dal tribunale su parere del giudice tutelare. Per l'inabilitato l'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

Il genitore, il tutore o l'inabilitato, assistito dal curatore, possono essere autorizzati dal giudice tutelare all'esercizio provvisorio dell'impresa.

Gli atti di autorizzazione, a cura del genitore, del tutore o del curatore, devono essere depositati in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Deve del pari essere depositato per l'iscrizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il provvedimento del tribunale che revoca l'autorizzazione provvisoria concessa dal giudice tutelare.

Art. 147.

(Minore emancipato)

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

L'atto di autorizzazione deve, entro quindici giorni dalla pubblicazione, essere depositato in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il provvedimento di revoca deve essere iscritto nel registro, entro quindici giorni dalla pubblicazione.

§ 2. — Dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 148.

(Iscrizione dell'impresa).

Entro un mese dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione stabilisce la sede, denunciando:

- 1) il nome, la paternità, la cittadinanza e la razza;
- 2) la ditta;
- 3) l'oggetto dell'impresa;
- 4) la sede dell'impresa;
- 5) il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della

cessazione dell'impresa, entro un mese dal giorno in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Agli obblighi previsti in questo articolo e negli articoli seguenti è soggetto altresì l'istitutore per l'impresa o la sede secondaria alla quale è preposto.

Art. 149.
(*Sedi secondarie*).

L'imprenditore che istituisce nel Regno sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro un mese, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro un mese, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

§ 3. — *Delle scritture contabili.*

Art. 150.
(*Libri obbligatori e altre scritture contabili*).

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Agli obblighi previsti nel presente paragrafo è soggetto altresì l'istitutore per l'impresa o la sede secondaria alla quale è preposto.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 151.
(*Libro giornale e libro degli inventari*).

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Art. 152.
(*Contenuto del libro giornale*).

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

Art. 153.
(*Redazione dell'inventario*).

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro un mese all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione.

Art. 154.
(*Bollatura e vidimazione facoltativa*).

L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 151 e 152 gli altri libri da lui tenuti.

Art. 155.
(*Tenuta della contabilità*).

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 156.
(*Conservazione delle scritture contabili*).

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

§ 4. — *Dell'insolvenza.*

Art. 157.
(*Fallimento e concordato preventivo*).

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo le disposizioni delle leggi speciali.

TITOLO III.
DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 158.
(*Contratto di opera*).

Quando una persona si obbliga verso un corrispettivo a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro delle obbligazioni.

Art. 159.

(Prestazione della materia).

Le norme di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purchè le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Art. 160.

(Esecuzione dell'opera).

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 161.

(Corrispettivo).

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 162.

(Difficoltà e vizi dell'opera).

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difficoltà o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difficoltà e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Il committente può chiedere che la difficoltà o il vizio sia eliminato a spese del prestatore d'opera, ovvero che il corrispettivo sia proporzionalmente diminuito. Se però la difficoltà o il vizio dell'opera è tale da renderla inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto e, nel caso di colpa, il risarcimento del danno.

Art. 163.

(Recesso unilaterale dal contratto).

Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Art. 164.

(Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per fatto non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

CAPO II.

Delle professioni intellettuali.

Art. 165.

(Esercizio delle professioni intellettuali).

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e la potestà disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali legalmente riconosciute, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 166.

(Prestazione d'opera intellettuale).

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle norme del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 167.

(Difetto di iscrizione).

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà diritto a retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 168.

(Esecuzione dell'opera).

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 169.

(Compenso).

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale legalmente riconosciuta a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Gli avvocati e i procuratori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

Art. 170. (Spese e acconti).

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 171. (Divieto di ritenzione).

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 172. (Responsabilità del prestatore d'opera).

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 173. (Recesso).

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 174. (Rinvio).

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di una più complessa attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

TITOLO IV. DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI

CAPO I. Disposizioni generali.

Art. 175. (Norme applicabili).

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

CAPO II. Del lavoro domestico.

Art. 176. (Norme applicabili).

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

Art. 177. (Periodo di prova).

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 178. (Recesso).

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario o per giusta causa, stabilite negli articoli 64 e 65.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni e, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni₂, a quindici giorni.

Art. 179. (Vitto, alloggio e assistenza).

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 180. (Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

Art. 181. (Indennità di anzianità).

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità di anzianità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Ove gli usi la stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 182. (Certificato di lavoro).

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

**TITOLO V
DELLE SOCIETÀ**

**CAPO I.
Disposizioni generali.**

Art. 183.
(Nozione).

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 184.
(Comunione a scopo di godimento).

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro della proprietà e da quelle del titolo IV del libro delle successioni e delle donazioni.

Art. 185.
(Tipi di società).

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

**CAPO II.
Della società semplice.**

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 186.
(Contratto sociale).

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dall'oggetto dei conferimenti.

Art. 187.
(Modificazioni del contratto sociale).

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso unanime dei soci, se non è convenuto diversamente.

SEZIONE II. — Dei rapporti tra i soci.

Art. 188.
(Conferimenti).

Il socio è obbligato ai conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 189.
(Garanzia e rischi dei conferimenti).

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme della vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme della locazione.

Art. 190.
(Conferimento di crediti).

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 97 del libro delle obbligazioni in relazione all'assunzione convenzionale della garanzia.

Art. 191.
(Uso illegittimo delle cose sociali).

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Art. 192.
(Amministrazione disgiuntiva)

Salvo diversa disposizione del contratto, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Art. 193.
(Amministrazione congiuntiva)

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Art. 194.
(Revoca della facoltà di amministrare)

L'amministratore nominato con il contratto sociale può essere revocato soltanto per giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme del mandato.

La revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 195.

(Diritti e obblighi degli amministratori).

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme del mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 196.

(Controllo dei soci).

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Art. 197.

(Utili).

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 198.

(Ripartizione dei guadagni e delle perdite).

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 199.

(Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo).

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.

La determinazione del terzo non può essere impugnata se non quando sia manifestamente iniqua o erronea, e in ogni caso nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne lesa, ne ha avuto comunicazione. L'impugnativa non può essere proposta dal socio che ha dato esecuzione alla determinazione del terzo.

Art. 200.

(Patto leonino).

E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

SEZIONE III. — Dei rapporti con i terzi.

Art. 201.

(Rappresentanza della società).

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 225 del libro delle obbligazioni.

Art. 202.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

Per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto che limita la responsabilità o esclude la solidarietà deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Art. 203.

(Escussione del patrimonio sociale).

Il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali, anche se la società è in liquidazione, può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Art. 204.

(Responsabilità del nuovo socio).

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.

Art. 205.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi sulla quota di quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno della domanda, entro tre mesi da questa, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Art. 206.

(Esclusione della compensazione).

Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

SEZIONE IV. — *Dello scioglimento della società.*

Art. 207.

(Causa di scioglimento)

La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per la volontà di tutti i soci;
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

Art. 208.

(Proroga tacita).

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Art. 209.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Art. 210.

(Liquidatori).

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso unanime dei soci o, in caso di disaccordo, dal tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà unanime dei soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Art. 211.

(Obblighi e responsabilità dei liquidatori).

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Art. 212.

(Inventario).

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori il patrimonio sociale e presentare ad essi il conto relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, assieme agli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Art. 213.

(Poteri dei liquidatori).

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la società anche in giudizio.

Art. 214.

(Divieto di nuove operazioni).

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Art. 215.

(Pagamento dei debiti sociali).

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, il patrimonio sociale, finché non siano pagati i creditori sociali o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, ove occorra, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

Art. 216.

(Restituzione dei beni conferiti in godimento).

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per colpa degli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salvo l'azione contro gli amministratori.

Art. 217.

(Ripartizione dell'attivo).

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Art. 218.

(Ripartizione di beni in natura).

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano, in quanto possibile, le regole concernenti la divisione delle cose comuni.

SEZIONE V. — *Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.*

Art. 219.

(Morte del socio).

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 220.

(Recesso del socio).

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 221.

(Esclusione).

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che ha conferito la proprietà di una cosa, se questa è perita prima di entrare nel patrimonio sociale.

Art. 222.

(Procedimento di esclusione).

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorso un mese dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal giudice, su domanda dell'altro.

Art. 223.

(Esclusione di diritto).

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 205.

Art. 224.

(Liquidazione della quota del socio uscente).

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questo o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenta il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'art. 205, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Art. 225.

(Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi)

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questo o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

CAPO III.

Della società in nome collettivo.

Art. 226.

(Nozione)

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 227.

(Ragione sociale).

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Art. 228.

(Norme applicabili).

La società in nome collettivo è regolata dalle disposizioni di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle disposizioni del capo precedente.

Art. 229.

(Incapace).

La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 146 e 147.

Art. 230.

(Atto costitutivo)

L'atto costitutivo della società deve indicare:

- 1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
- 2) la ragione sociale;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 5) l'oggetto sociale;
- 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- 8) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- 9) la durata della società.

Art. 231.

(Pubblicazione).

L'atto costitutivo della società, sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o una copia autentica di esso, se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori o del notaio, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori o il notaio non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Art. 232.

(Mancata registrazione).

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle corrispondenti disposizioni relative alla società semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 233.

(Rappresentanza della società).

L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dall'accettazione, depositare presso l'ufficio del registro le loro firme.

Art. 234.

(Sedi secondarie).

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro un mese dall'istituzione delle medesime.

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritto l'atto costitutivo e la data dell'iscrizione.

Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima.

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

Art. 235.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 236.

(Divieto di concorrenza).

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 221.

Art. 237.

(Scritture contabili).

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 150.

Art. 238.

(Limiti alla distribuzione degli utili).

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 239.

(Responsabilità dei soci).

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Art. 240.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Art. 241.

(Riduzione di capitale).

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della

iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di una congrua cauzione.

Art. 242.

(Proroga della società).

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può recedere dalla società a norma dell'art. 220, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, a norma dell'art. 205.

Art. 243.

(Scioglimento della società).

Le società che hanno per oggetto un'attività commerciale si sciolgono, oltre che per le cause indicate nell'art. 207, per il fallimento della società.

Art. 244.

(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dall'accettazione, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.

Art. 245.

(Rappresentanza della società in liquidazione).

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori, e tutti gli atti della società devono indicare che essa è in liquidazione.

Art. 246.

(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e si intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

In caso di impugnativa del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

Art. 247.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da dolo o da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

CAPO IV.

Della società in accomandita semplice.

Art. 248.

(Nozione).

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 249.

(Ragione sociale).

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 227.

L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 250.

(Norme applicabili).

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Art. 251.

(Atto costitutivo).

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Art. 252.

(Manca la registrazione).

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 232.

Tuttavia, per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

Art. 253.

(*Soci accomandatari*).

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 254.

(*Nomina e revoca degli amministratori*).

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 194 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Art. 255.

(*Soci accomandanti*).

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, nè trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 221.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Art. 256.

(*Utili percepiti in buona fede*).

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Art. 257.

(*Trasferimento della quota*).

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Art. 258.

(*Cause di scioglimento*).

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 243, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

CAPO V.

Della società per azioni.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 259.

(*Nozione*).

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Art. 260.

(*Denominazione sociale*).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

Art. 261.

(*Ammontare minimo del capitale*).

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a un milione di lire.

Art. 262.

(*Atto costitutivo*).

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci, e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore,

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;

8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;

9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Art. 263.

(*Requisiti per la costituzione*).

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;

3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente devono essere consegnate agli amministratori quando provino l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme suddette devono essere restituite ai sottoscrittori.

Art. 264.

(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società).

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti le sottoscrizioni dei soci, l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti in natura, la relazione indicata nell'art. 277, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo, anche da parte del pubblico ministero, davanti alla corte di appello entro un mese dalla comunicazione.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 234.

Art. 265.

(Effetti dell'iscrizione).

Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.

Art. 266.

(Nullità dell'atto costitutivo).

Avvenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

I soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori del patrimonio sociale.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata con una modificazione dell'atto costitutivo regolarmente iscritta nel registro delle imprese.

SEZIONE II. — Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione.

Art. 267.

(Programma e sottoscrizione delle azioni).

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni devono risultare da atto autenticato da notaio. L'atto deve indicare il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Art. 268.

(Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori).

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dall'art. 263 n. 2.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritto.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei quindici giorni successivi a quello fissato per il versamento prescritto dall'art. 263 n. 2, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 269.

(Assemblea dei sottoscrittori).

L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;

4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso unanime dei sottoscrittori.

Art. 270.

(Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo).

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 264.

SEZIONE III. — Dei promotori e dei soci fondatori.

Art. 271.

(Promotori).

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 267.

Art. 272.

(Obbligazioni dei promotori).

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, semprechè siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Art. 273.

(Responsabilità dei promotori).

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

- 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
- 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'art. 277;
- 3) per la veridicità delle pubblicazioni da essi fatte per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Art. 274.

(Limiti dei benefici riservati ai promotori).

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Art. 275.

(Soci fondatori).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.

SEZIONE IV. — Dei conferimenti.

Art. 276.

(Conferimenti).

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 189 e 190.

Art. 277.

(Stima dei conferimenti in natura).

Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel comma precedente e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.

Art. 278.

(Mancato pagamento delle quote).

Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, salvo l'azione contro gli altri obbligati a norma dell'art. 290, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito, provvedendo alla sostituzione dei titoli con un duplicato.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 279.

(Prestazioni accessorie).

Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del corrispettivo devono essere osservate le norme corporative applicabili ai rapporti similari.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

SEZIONE V. — *Delle azioni.*

Art. 280.

(Emissione delle azioni).

Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Art. 281.

(Indivisibilità delle azioni).

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 282.

(Categorie di azioni).

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.

Art. 283.

(Azioni a favore dei prestatori di lavoro).

In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Art. 284.

(Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvo i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.

Art. 285.

(Diritto di voto).

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto al voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 299. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Art. 286.

(Pegno e usufrutto di azioni).

Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto è comune a più persone, si applica il secondo comma dell'art. 281.

Art. 287.

(Azioni di godimento).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea e concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni ordinarie di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle azioni ordinarie al loro valore nominale.

Art. 288.

(Contenuto delle azioni).

Le azioni devono indicare:

1) la denominazione, la sede e la durata della società;

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e il registro delle imprese dove la società è iscritta;

3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purchè l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro ove è iscritta la società.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Art. 289.

(Azioni nominative e al portatore).

Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finchè non siano interamente liberate.

L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

Art. 290.

(Responsabilità dei cedenti e dei giranti delle azioni).

I cedenti e i giranti di azioni non liberate sono responsabili solidalmente con i cessionari e i giratari dell'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

Art. 291.

(Acquisto delle proprie azioni).

La società non può acquistare azioni proprie, se l'acquisto non è autorizzato dall'assemblea generale dei soci, non è fatto con somme prelevate da utili regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e il diritto di voto spettante alle medesime è sospeso finchè esse restano in proprietà della società.

Le limitazioni disposte nel primo comma del presente articolo non si applicano nell'ipotesi in cui l'acquisto di azioni proprie avvenga in virtù di una deliberazione dell'assemblea che disponga una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni.

Art. 292.

(Anticipazioni sulle proprie azioni).

La società non può fare anticipazioni sulle proprie azioni, nè prestiti a terzi per acquistarle.

Art. 293.

(Acquisto di azioni da parte di società controllate).

Le società non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della società che esercita il controllo o di altre società controllate dalla medesima.

Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società.

Art. 294.

(Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni).

E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per interposta persona.

Art. 295.

(Partecipazioni).

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Art. 296.

(Unico azionista).

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.

SEZIONE VI. — Degli organi sociali.

§ 1. — Dell'assemblea.

Art. 297.

(Luogo di convocazione dell'assemblea).

L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 298.

(Assemblea ordinaria).

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire

un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

Art. 299.

(*Assemblea straordinaria*).

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 300.

(*Formalità per la convocazione*).

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 301.

(*Convocazione su richiesta della minoranza*).

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

Art. 302.

(*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*).

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.

Art. 303.

(*Seconda convocazione*).

Se l'assemblea non può deliberare perchè i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere ricon-

vocata entro un mese dalla data della prima, e il termine stabilito dall'art. 300 secondo comma è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 304.

(*Diritto di intervento all'assemblea*).

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni al portatore presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 305.

(*Presidenza dell'assemblea*).

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 306.

(*Rappresentanza nell'assemblea*).

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Gli amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Art. 307.

(*Conflitto di interessi*).

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora sia idonea a recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 311 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 308.

(Rinvio dell'assemblea).

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 309.

(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

Art. 310.

(Assemblee speciali).

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dalla assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 311.

(Invalidità delle deliberazioni).

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti o con diritto di voto limitato a norma dell'art. 285, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se in sostituzione della deliberazione impugnata l'assemblea prende altra deliberazione in conformità della legge e dell'atto costitutivo sul medesimo oggetto.

Art. 312.

(Procedimento di impugnazione).

L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha la sede.

Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una congrua cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con una sola sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti nel registro delle imprese.

Art. 313.

(Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto).

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 260, 261 e 262 del libro delle obbligazioni.

§ 2. — Degli amministratori.

Art. 314.

(Amministrazione della società).

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se l'atto costitutivo non stabilisce un numero fisso di amministratori, ma ne indica solamente il numero massimo e minimo, la determinazione del numero degli amministratori spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questo non è nominato dall'assemblea.

Art. 315.

(Comitato esecutivo e amministratori delegati).

Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 357, 377, 380 e 381.

Art. 316.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Art. 317.

(Nomina degli amministratori).

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 392 e 393.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La nomina degli amministratori ha effetto dal momento dell'accettazione, ed entro quindici giorni da questa deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori stessi, con l'indicazione per ciascun amministratore del nome, della paternità, del domicilio, della cittadinanza e della razza.

Art. 318.
(Poteri di rappresentanza)

Agli amministratori che hanno la rappresentanza della società si applica la disposizione dell'art. 233.

Art. 319.
(Cessazione degli amministratori).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Art. 320.
(Sostituzione degli amministratori).

Alla sostituzione degli amministratori che cessano dall'ufficio possono provvedere fino alla prossima assemblea gli amministratori rimasti in carica con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 321.
(Cauzione degli amministratori)

L'amministratore deve prestare cauzione in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Può tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire.

La cauzione deve essere prestata in azioni nominative della società o in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dall'accettazione della nomina decadono dall'ufficio.

Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente, e non può essere tolto finchè l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore tenne l'ufficio.

Art. 322.

(Validità delle deliberazioni del consiglio).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 323.
(Compensi degli amministratori).

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 324.
(Divieto di concorrenza).

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili o di amministratori in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 325.
(Condotta di interessi)

L'amministratore, che in sua determinata operazione ha per conto proprio o di terzi, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di inosservanza l'amministratore risponde per le perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.

La deliberazione del consiglio, qualora sia idonea a recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti e dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvati i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

Art. 326.
(Responsabilità verso la società)

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti

pregiudizievole, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 327.

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'ordine del giorno.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta; l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 328.

(Responsabilità verso i creditori sociali)

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori sociali quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

In caso di fallimento o di liquidazione coattiva della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al liquidatore.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione non è impugnabile dai creditori sociali, salvo il caso di frode.

Art. 329.

(Azione individuale del socio e del terzo).

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Art. 330.

(Direttori generali).

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati.

§ 3. — Del collegio sindacale.

Art. 331.

(Composizione del collegio).

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti per sostituire i sindaci effettivi nei casi stabiliti dall'art. 335.

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

Le altre società per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.

Art. 332.

(Presidenza del collegio).

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio.

Art. 333.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 316, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Art. 334.

(Nomina e cessazione dall'ufficio).

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 392 e 393. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni.

Art. 335.

(Sostituzione).

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere

alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i sindaci supplenti non si completa il numero dei sindaci a norma dell'art. 331, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del collegio.

Art. 336.
(Retribuzione).

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 337.
(Doveri del collegio sindacale).

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture, e l'osservanza delle norme indicate nell'art. 359 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nell'art. 355 n. 5.

Art. 338.
(Riunioni e deliberazioni del collegio).

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 355 n. 5 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 339.
(Intervento alle adunanze
del consiglio di amministrazione e alle assemblee).

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 340.
(Omissioni degli amministratori).

Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art. 341.
(Responsabilità).

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 327 e 328.

Art. 342.
(Denuncia al collegio sindacale).

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Art. 343.
(Denuncia al tribunale).

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società.

SEZIONE VII — *Delle obbligazioni.*

Art. 343.

(*Limiti all'emissione di obbligazioni*)

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultima bilancia approvato.

Tale somma può essere superata.

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi.

2) quando l'ecceденza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annuità o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annuità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino alla estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando concorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

Art. 344.

(*L'approvazione della deliberaione*)

La deliberazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 264 e non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.

Art. 346.

(*Riduzione del capitale*)

La società che ha emesse obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Art. 347.

(*Contenuto delle obbligazioni*)

Le obbligazioni devono indicare:

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro;

4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;

5) le garanzie da cui sono assistite.

Art. 348.

(*Costituzione delle garanzie*)

L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'art. 344 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la legale costituzione delle garanzie medesime.

Art. 349.

(*Assemblea degli obbligazionisti*)

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

3) sulla proposta di concordato preventivo o fallimentare;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Tuttavia per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

Art. 350.

(*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea*)

Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli articoli 311 e 312.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione è posta la sede della società, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Art. 351.

(*Rappresentante comune*)

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 349, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 333.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso.

La nomina del rappresentante comune deve, a cura di questo, essere iscritta nel registro delle imprese entro quindici giorni dall'accettazione.

Art. 352.

(Obblighi e poteri del rappresentante comune).

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel fallimento, nel concordato preventivo e nella liquidazione coattiva della società debitrice.

Art. 353.

(Azione individuale degli obbligazionisti).

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 349.

Art. 354.

(Sorteggio delle obbligazioni).

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

SEZIONE VIII. — Dei libri sociali.

Art. 355.

(Libri sociali obbligatori).

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 150, la società deve tenere:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, e il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 151 e 152.

Art. 356.

(Diritto di ispezione dei libri sociali).

I soci hanno diritto di ispezionare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.

SEZIONE IX. — Del bilancio.

Art. 357.

(Redazione del bilancio).

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.

Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 358.

(Contenuto del bilancio).

Salvo le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

nell'attivo:

- 1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti;
- 2) gli immobili;
- 3) gli impianti e il macchinario;
- 4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;
- 6) i mobili;
- 7) le scorte di materie prime e le merci;
- 8) il danaro e i valori esistenti in cassa;
- 9) i titoli di credito a reddito fisso;
- 10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 291;
- 11) i crediti verso la clientela;
- 12) i crediti verso banche;
- 13) i crediti verso società collegate;
- 14) gli altri crediti;

nel passivo:

- 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;
- 2) la riserva legale;
- 3) le riserve statutarie e facoltative;
- 4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
- 5) i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;
- 6) i debiti assistiti da garanzia reale;
- 7) i debiti verso fornitori;
- 8) i debiti verso banche ed altri sovventori;
- 9) i debiti verso società collegate;

- 10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;
- 11) gli altri debiti della società;

nell'attivo e nel passivo:

1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;

2) le altre partite di giro e i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

Art. 359.

(Criteri di valutazione).

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;

2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;

3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o diminuzione della loro utilizzazione;

4) i criteri per la determinazione del valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso devono essere fissati dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. Tali criteri devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;

5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;

6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Art. 360.

(Partite relative a più esercizi).

Le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita nella parte attiva indicata nell'art. 361, possono estinguersi, con il consenso del collegio sindacale, mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore a cinque anni.

Salvo le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'assemblea.

Art. 361.

(Valore di avviamento).

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato.

Il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci.

Art. 362.

(Riserva legale).

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nello stesso modo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 363.

(Fondi di anzianità e di quiescenza).

I fondi per indennità di anzianità o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli amministratori, quando la società non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative.

Art. 364.

(Sopraprezzo delle azioni).

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 362.

Art. 365.

(Partecipazioni agli utili).

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale.

Art. 366.

(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione e i documenti giustificativi, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Art. 367.

(Distribuzione degli utili ai soci).

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Art. 368.

(Azione di responsabilità).

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Art. 369.

(Pubblicazione del bilancio).

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata per la pubblicazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

SEZIONE X. — Delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 370.

(Pubblicazione delle modificazioni).

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono, a cura del notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea o degli amministratori, essere depositate per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Alla deliberazione devono essere allegate, se prescritte, le autorizzazioni dell'autorità governativa.

Il tribunale, verificata l'osservanza delle condizioni stabilite dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo a norma dell'art. 264 quarto comma.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 371.

(Diritto di recesso).

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio regolarmente approvato dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, sotto pena di decadenza, dai soci intervenuti all'assemblea entro tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.

Art. 372.

(Aumento di capitale).

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.

Art. 373.

(Sottoscrizione e versamenti).

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte o eseguire il conferimento in natura al quale si sono obbligati.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori non sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 374.

(Conferimenti in natura).

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento in natura, si applicano le disposizioni degli articoli 189 e 277. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di crediti, si applica l'art. 190.

Art. 375.

(Diritto di opzione).

Le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo che per deliberazione dell'assemblea debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni quindici dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

Art. 376.

(Passaggio di riserve a capitale).

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Art. 377.

(Delega agli amministratori).

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare determinato, per il periodo massimo di un anno dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della società, per il periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione.

La deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere iscritta a norma dell'art. 370.

Art. 378.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

L'esecuzione della deliberazione di aumento del capitale deve essere in ogni caso iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Fino a che l'annotazione nel registro non sia stata eseguita, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Art. 379.

(Riduzione del capitale esuberante).

La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso agli azionisti nei limiti ammessi dagli articoli 261 e 346.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di una congrua cauzione.

Art. 380.

(Riduzione del capitale per perdite).

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In difetto gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro un mese dall'iscrizione.

Art. 381.

(Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale).

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 261, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

SEZIONE XI. — Dello scioglimento e della liquidazione.

Art. 382.

(Cause di scioglimento).

La società per azioni si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, se non si è provveduto in conformità dell'art. 381;
- 5) per deliberazione dell'assemblea;
- 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per il fallimento della società se questa ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 383.

(Effetti dello scioglimento).

Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a que-

sto divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Nel termine di un mese devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

Art. 384.

(Nomina e revoca dei liquidatori).

La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

Nel caso previsto dall'art. 382 n. 3, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di uno o più soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.

Art. 385.

(Organi sociali durante la liquidazione).

Le norme sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

Art. 386.

(Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori).

I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 211, 212, 214, 215 primo comma, 244 e 245.

I poteri dei liquidatori sono regolati dall'art. 213, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.

Art. 387.

(Bilancio finale di liquidazione).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei tre mesi successivi all'iscrizione ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La

trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 388.

(Approvazione tacita del bilancio).

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta senza riserva dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del bilancio e della divisione dell'attivo.

Art. 389.

(Deposito delle somme non riscosse).

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dal deposito del bilancio a norma dell'art. 387, devono essere depositate presso un istituto di credito con l'indicazione del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Art. 390.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dopo la cancellazione della società i creditori sociali che non risultano soddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da dolo o colpa di questi.

Art. 391.

(Deposito dei libri sociali).

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 389, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

SEZIONE XII. — Delle società

con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 392.

(Società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici).

Se lo Stato o altri enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Art. 393.

(Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da altri enti pubblici).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o ad altri enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 394.

(Presidenza del collegio sindacale).

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

SEZIONE XIII. — Delle società di interesse nazionale.

Art. 395.

(Norme applicabili).

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni di interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni della leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

CAPO VI.

Della società in accomandita per azioni.

Art. 396.

(Nozione).

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Art. 397.

(Denominazione sociale).

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

Art. 398.

(Norme applicabili).

Alle società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

Art. 399.

(Soci accomandatari).

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni, escluso l'obbligo della cauzione.

Art. 400.

(Revoca degli amministratori).

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 401.

(Sostituzione degli amministratori).

L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

L'amministratore sostituito assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

Art. 402.

(Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori).

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se non si è provveduto alla loro sostituzione e se i sostituti non hanno accettato la carica entro il termine di tre mesi.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Art. 403.

(Bilancio, sindaci e azione di responsabilità).

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Art. 404.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Art. 405.

(Responsabilità degli accomandatari verso i terzi).

La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'art. 239.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

CAPO VII.

Della società a responsabilità limitata.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 406.

(Nozione).

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 407.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata.

Art. 408.

(Capitale sociale).

La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

Art. 409.

(Costituzione).

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5) la quota di conferimento di ciascun socio e l'indicazione se essa è in danaro, in crediti o in altri beni, dei quali deve essere determinato il valore;
- 6) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 7) le norme relative alla convocazione e all'adunanza dell'assemblea dei soci;
- 8) le persone a cui è affidata l'amministrazione della società e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 9) i componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 423;
- 10) la durata della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 263, 264, 265 primo e secondo comma, 266 e 275.

SEZIONE II. — Dei conferimenti e delle quote

Art. 410.

(Conferimenti).

Si applicano ai conferimenti dei soci le disposizioni degli articoli 276 e 277.

Art. 411.

(Mancato pagamento delle quote).

Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, salvo l'azione contro gli altri obbligati prevista nell'art. 415, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di un mese.

Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, dedotti i versamenti dovuti. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto della quota. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta ai pubblici incanti.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 412.

(Prestazioni accessorie).

L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie a norma dell'art. 279.

Le quote a cui è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori.

Art. 413.

(Trasferimento delle quote).

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi e per successione ereditaria, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore.

Art. 414.

(Esecuzione sulla quota).

La quota può formare oggetto di esecuzione.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo ai pub-

blici incanti; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.

Art. 415.

(Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).

Nel caso di cessione della quota l'alienante è solidalmente responsabile con l'acquirente dei versamenti ancora dovuti per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non può essere domandato ai predecessori se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

Art. 416.

(Divisibilità delle quote sociali).

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sociali sono divisibili per successione ereditaria o per alienazione, purchè sia osservata la disposizione dell'art. 408, secondo e terzo comma.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art. 281.

Art. 417.

(Acquisto o pegno di quote da parte della società).

In nessun caso la società può acquistare o accettare in pegno le proprie quote.

**SEZIONE III. — Degli organi sociali
e dell'amministrazione.**

Art. 418.

(Convocazione dell'assemblea).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 419.

(Diritto di voto).

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.

Art. 420.

(Deliberazioni dell'assemblea).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino due terzi del capitale sociale.

Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 297, 298, 299, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312 e 313.

Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni.

Art. 421.

(Amministrazione).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.

Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 317 primo, terzo e quarto comma, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 368.

Art. 422.

(Libri sociali).

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 150, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai soci spetta il diritto di ispezionare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenere a proprie spese estratti del libro dei soci.

Art. 423.

(Collegio sindacale).

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore ad un milione di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.

In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti.

Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 343.

Art. 424.

(Controllo individuale del socio).

Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

E' nullo ogni patto contrario.

Art. 425.

(Bilancio).

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 357 a 365, e deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono depositare il bilancio nella sede sociale, con il conto dei profitti e delle perdite e con la loro relazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 366.

Art. 426.

(Ripartizione degli utili).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.

Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 367.

Art. 427.

(Pubblicazione del bilancio).

Il bilancio approvato deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 369.

SEZIONE IV. — Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento.

Art. 428.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Alle modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni degli articoli 370 e 371.

Art. 429.

(Aumento del capitale).

In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli articoli 372, 373, 374, 375 primo comma e 408 ultimo comma.

Art. 430.

(Riduzione del capitale).

La società può ridurre il suo capitale nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.

Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 379 e 381, è quello indicato nell'art. 408.

In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote. Negli altri casi la riduzione del capitale non può eseguirsi, se non con l'osservanza dell'art. 408.

Art. 431.

(Scioglimento e liquidazione).

Allo scioglimento e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 382 a 391. Tuttavia la maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella disposta dall'art. 420 per l'assemblea straordinaria.

Oltre che per le cause indicate nell'art. 382, la società si scioglie per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.

CAPO VIII.

Della trasformazione e della fusione delle società.

SEZIONE I. — Della trasformazione delle società.

Art. 432.

(Trasformazione di società a responsabilità illimitata in altro tipo di società).

La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 277 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

Art. 433.

(Responsabilità dei soci).

La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali sono stati soddisfatti o hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per iscritto, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di un mese dalla comunicazione.

Art. 434.

(Assegnazione di azioni e quote).

Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.

Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 408.

SEZIONE II. — Della fusione delle società.

Art. 435.

(Forme di fusione).

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

Art. 436.

(Deliberazione di fusione).

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che partecipano ad essa.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese insieme con la situazione patrimoniale delle società al momento della deliberazione.

Alle deliberazioni di fusione si applica l'art. 370, se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 437.

(Opposizione dei creditori).

La fusione può essere attuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

Durante il termine suddetto i creditori delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di una congrua cauzione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali per le fusioni dichiarate di pubblico interesse con provvedimento dell'autorità governativa.

Art. 438.

(Atto di fusione).

Se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione.

Dalla data dell'iscrizione la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

L'atto di fusione deve essere altresì iscritto nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le società estinte per effetto della fusione.

CAPO IX.

Delle società costituite all'estero od operanti all'estero.

Art. 439.

(Società costituite all'estero con sede nel Regno).

Le società costituite all'estero, le quali hanno nel Regno la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.

Art. 440.

(Società estere con sede secondaria nel Regno).

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel Regno una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel Regno con il deposito delle rispettive firme.

Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Art. 441.

(Società estere di tipo diverso da quelle nazionali).

Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quello regolato nel presente codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

Art. 442.

(Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità).

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Art. 443.

(Società costituite nel Regno con attività all'estero).

Le società che si costituiscono nel Regno, anche se l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni del presente codice.

Art. 444.

(Società con prevalenti interessi stranieri).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società considerate straniere in ragione della prevalenza degli interessi rappresentati.

TITOLO VI.

**DELLE IMPRESE COOPERATIVE
E DELLE MUTUE ASSICURATRICI**

CAPO I.

Delle imprese cooperative.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 445.

(Società cooperative).

Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 446.

(Enti mutualistici).

Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 447.

(Società cooperative a responsabilità illimitata).

Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coattiva o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 475.

Art. 448.

(Società cooperative a responsabilità limitata).

Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, e ciascun socio è obbligato soltanto al conferimento di una quota di capitale, che può essere rappresentata da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coattiva o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota, a norma dell'art. 475.

Art. 449.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Art. 450.

(Norme applicabili).

Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

Art. 451.

(Leggi speciali).

Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

SEZIONE II. — Costituzione.

Art. 452.

(Atto costitutivo).

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;

5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

8) le condizioni per l'eventuale recesso e per la esclusione dei soci;

9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;

10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;

11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;

12) il numero dei componenti il collegio sindacale;

13) la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Art. 453.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 264.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati dagli articoli 265 e 266.

Art. 454.

(Variabilità dei soci e del capitale).

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.

SEZIONE III. — Delle quote e delle azioni

Art. 455.

(Quote ed azioni).

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire cinquantamila, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cento. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire mille.

Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 280, 281, 282 primo comma, 283 e 288. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 456.

(Acquisto delle proprie quote o azioni).

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati.

Art. 457.

(Trasferibilità delle quote e delle azioni).

Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società.

Art. 458.

(Mancato pagamento delle quote o delle azioni).

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa diffida da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 461.

Art. 459.

(Ammissione di nuovi soci).

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Chi entra in una società cooperativa già costituita deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 460.

(Recesso del socio).

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 461.

(Esclusione del socio).

L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 458, può aver luogo nei casi previsti dagli articoli 221 e 223 primo comma e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 462.

(Morte del socio).

In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 463.

(Liquidazione della quota del socio uscente).

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 464.

(Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi).

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si sono verificati. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 465.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del socio debitore.

In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'art. 242.

SEZIONE IV. — Degli organi sociali.

Art. 466.

(Assemblea).

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deli-

berazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 302 e 303.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 467.

(Assemblee separate).

Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.

Le assemblee separate devono essere convocate con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale, ed in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci.

Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonchè per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.

Art. 468.

(Rappresentanza nell'assemblea).

Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 469.

(Amministratori e sindaci).

Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci.

Art. 470.

(Distribuzione degli utili).

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

La quota di utili che non è assegnata a riserva legale o statutaria e che non è distribuita ai soci deve essere destinata a fini mutualistici.

SEZIONE V. — *Delle modificazioni dell'atto costitutivo.*

Art. 471.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate per l'iscrizione a norma dell'art. 370.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applica la disposizione dell'art. 433.

Art. 472.

(Fusione).

La fusione di società cooperative è regolata dalle disposizioni degli articoli 435 a 438.

SEZIONE VI. — *Dello scioglimento e della liquidazione.*

Art. 473.

(Scioglimento).

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 382, escluso il n. 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

Art. 474.

(Liquidazione coattiva e fallimento).

Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coattiva con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da iscriversi nel registro delle imprese.

Per le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale sono salve le disposizioni relative al fallimento.

Art. 475.

(Responsabilità sussidiaria dei soci).

Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coattiva sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci che non sono solvibili.

Dopo la chiusura della liquidazione coattiva o del fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria.

SEZIONE VII. — *Dei controlli dell'autorità governativa.*

Art. 476.

(Controllo sulle società cooperative).

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 477.

(Gestione commissariale).

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Art. 478.

(Liquidazione coattiva)

Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da iscriversi nel registro delle imprese.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più liquidatori.

Se le attività sociali risultano insufficienti per il pagamento dei debiti, si applicano le disposizioni dell'art. 475.

Art. 479.

(Sostituzione dei liquidatori).

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

CAPO II.

Delle mutue assicuratrici.

Art. 480.

(Nozione).

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale, e la responsabilità dei soci è limitata al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 482.

Art. 481.

(Norme applicabili).

Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura.

Art. 482.

(Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia).

L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

TITOLO VII.

DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Art. 483.

(Nozione).

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Art. 484.

(Pluralità di associanti).

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 485.

(Diritti dei terzi).

I terzi non acquistano diritti, nè assumono obbligazioni che verso l'associante.

Art. 486.

(Diritti dell'associante e dell'associato).

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Art. 487.

(Divisione degli utili e delle perdite).

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, e le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo conferimento.

Art. 488.

(Partecipazione agli utili e alle perdite).

Le disposizioni degli articoli 485 e 486 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una

impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 48.

TITOLO VIII. DELL' AZIENDA

CAPO I. Disposizioni generali.

Art. 489. (Nozione).

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 490. (Imprese soggette a registrazione).

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunciati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di un mese dalla conclusione.

Art. 491 (Divieto di concorrenza).

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purchè non impedisca ogni attività professionale dell'alienante e non ecceda la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto non è indicato un limite di tempo od è indicato un periodo più lungo di quello sopra stabilito, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Art. 492. (Successione nei contratti).

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,

se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Art. 493. (Crediti relativi all'azienda ceduta).

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, ove esso si estenda ai crediti relativi alla medesima.

Art. 494. (Debiti relativi all'azienda ceduta).

L'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Art. 495. (Usufrutto dell'azienda).

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente della gestione dell'azienda, si applica l'art. 204 del libro della proprietà.

La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Art. 496. (Affitto dell'azienda).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

CAPO II. Della ditta e dell'insegna.

Art. 497. (Ditta).

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 499.

Art. 498. (Modificazione della ditta).

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'og-

getto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art. 499.

(Trasferimento della ditta).

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione dell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo disposizione contraria.

Art. 500

(Registrazione della ditta).

Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 497 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.

Art. 501.

(Società).

La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 498.

Art. 502.

(Insegna).

Le disposizioni dell'art. 498 primo comma si applicano anche all'insegna.

CAPO III.

Del marchio.

Art. 503.

(Diritto di esclusività).

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, costituito da un emblema o da una denominazione e destinato a distinguere merci od altri prodotti della propria impresa, ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali è stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 505.

Art. 504.

(Marchi collettivi).

Gli enti e le associazioni legalmente riconosciuti possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per le imprese dipendenti o associate, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle leggi speciali.

Art. 505.

(Preuso).

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

Art. 506.

(Divieto di soppressione del marchio).

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

Art. 507.

(Trasferimento del marchio).

Il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

Art. 508.

(Leggi speciali).

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

TITOLO IX.

**DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO
E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI**

CAPO I.

**Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno
letterarie e artistiche.**

Art. 509.

(Oggetto del diritto).

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 510.

(Acquisto del diritto).

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 511.

(Contenuto del diritto).

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 512.

(Progetti di lavoro).

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti

medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 513.

(Interpreti ed esecutori).

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalla legge speciale, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Art. 514.

(Soggetti del diritto).

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

L'autore che ha compiuto diciotto anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 515.

(Trasferimento dei diritti di utilizzazione).

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

Art. 516.

(Ritiro dell'opera dal commercio).

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non trasmissibile.

Art. 517.

(Leggi speciali).

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO II.

Del diritto di brevetto sulle invenzioni industriali.

Art. 518.

(Diritto di esclusività).

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Art. 519.

(Oggetto del brevetto).

Possano costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Art. 520.

(Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione).

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purchè questo possa formare oggetto di brevetto.

Art. 521.

(Brevetto dipendente da brevetto altrui).

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato nè utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 522.

(Soggetti del diritto).

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 523.

(Alienabilità e trasmissibilità).

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Art. 524.

(Invenzione del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 525.

(Rinvio alle leggi speciali).

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO III.

**Del diritto di brevetto per modelli di utilità
e per modelli e disegni ornamentali.**

Art. 526.
(*Modelli di utilità*).

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporre di questa e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Art. 527.
(*Modelli o disegni ornamentali*).

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, e di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.

Art. 528.
(*Norme applicabili*).

Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 522, 523 e 524.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

TITOLO X.

**DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA
E DEI CONSORZI**

CAPO I.
Della disciplina della concorrenza.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 529.
(*Limiti legali della concorrenza*).

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

Art. 530.
(*Limiti contrattuali della concorrenza*).

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e semprechè non superi la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Art. 531.
(*Obbligo di contrattare nel caso di monopolio*).

Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richiede le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

SEZIONE II. — *Della concorrenza sleale.*

Art. 532.
(*Atti di concorrenza sleale*).

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) imita servilmente i prodotti di un concorrente;

4) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 533.
(*Sanzioni*).

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Art. 534.
(*Risarcimento del danno*).

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 120 del codice di procedura civile.

Accertati gli atti di illecita concorrenza, la colpa si presume.

Art. 535.
(*Azione delle associazioni professionali*).

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

CAPO II.

Del consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 536.

(Nozione e norme applicabili).

I contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune, sono regolati dalle norme seguenti, salvo le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Art. 537.

(Forma e contenuto del contratto).

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

Art. 538.

(Durata del consorzio).

Il contratto non può avere una durata superiore a dieci anni, ma può essere prorogato, prima della scadenza del termine, con il consenso di tutti i consorziati.

Se la durata non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a dieci anni, il contratto è valido per la durata del decennio.

Art. 539.

(Controllo sull'attività dei singoli consorziati).

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 540.

(Deliberazioni consortili).

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti, entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Art. 541.

(Modificazioni del contratto).

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Art. 542.

(Organi preposti al consorzio).

La responsabilità degli organi preposti al consorzio verso i consorziati è regolata dalle norme del mandato.

Art. 543.

(Recesso ed esclusione).

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorzio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorchè dato con unico atto, cessa nei confronti del consorzio receduto o escluso.

Art. 544.

(Trasferimento dell'azienda).

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Art. 545.

(Cause di scioglimento).

Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 541, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

SEZIONE II. — Dei consorzi con attività esterna.

Art. 546.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, entro trenta giorni dalla stipula-

zione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) i nomi dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) i nomi delle persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Art. 547.

(Rappresentanza in giudizio).

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Art. 548.

(Fondo consortile).

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 549.

(Responsabilità verso i terzi).

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome del consorzio.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza di un consorziato il debito si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle quote.

SEZIONE III. — Dei consorzi obbligatori.

Art. 550.

(Costituzione).

Con provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi

obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami simili di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Art. 551.

(Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli).

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

SEZIONE IV. — Dei controlli dell'autorità governativa.

Art. 552.

(Approvazione del contratto consortile).

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate.

Art. 553.

(Controllo sull'attività del consorzio).

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può procedere alla sostituzione degli organi del consorzio o, nei casi più gravi, allo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 554.

(Estensione delle norme di controllo alle società).

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 536.

L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 552.

Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

CODICE CIVILE - LIBRO DEL LAVORO

INDICE SOMMARIO

	Art.		Art.
TITOLO I. — Delle fonti nell'ordine corporativo	1 a 27	TITOLO IV. — Del lavoro subordinato in rapporti particolari	175 a 182
CAPO I. — Disposizioni generali	1 a 8	CAPO I. — Disposizioni generali	175
CAPO II. — Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi	9 a 12	CAPO II. — Del lavoro domestico	176 a 182
CAPO III. — Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate	13 a 27	TITOLO V. — Delle società	183 a 444
TITOLO II. — Del lavoro nell'impresa	28 a 157	CAPO I. — Disposizioni generali	183 a 185
CAPO I. — Dell'impresa in generale.	28 a 80	CAPO II. — Della società semplice	186 a 225
Sezione I. — Dell'imprenditore	28 a 39	Sezione I. — Disposizioni generali	186 a 187
Sezione II. — Dei collaboratori dell'imprenditore	40 a 41	Sezione II. — Dei rapporti tra i soci.	188 a 200
Sezione III. — Del rapporto di lavoro.	42 a 80	Sezione III. — Dei rapporti con i terzi	201 a 206
§ 1. — Della formazione del rapporto di lavoro	42 a 44	Sezione IV. — Dello scioglimento della società	207 a 218
§ 2. — Dei diritti e degli obblighi delle parti.	45 a 59	Sezione V. — Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.	219 a 225
§ 3. — Della previdenza e dell'assistenza	60 a 63	CAPO III. — Della società in nome collettivo	226 a 247
§ 4. — Dell'estinzione del rapporto di lavoro	64 a 71	CAPO IV. — Della società in accomandita semplice	248 a 258
§ 5. — Disposizioni finali	72 a 75	CAPO V. — Della società per azioni	259 a 395
Sezione IV. — Del tirocinio	76 a 80	Sezione I. — Disposizioni generali	259 a 266
CAPO II. — Dell'impresa agricola	81 a 133	Sezione II. — Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione.	267 a 270
Sezione I. — Disposizioni generali	81 a 86	Sezione III. — Dei promotori e dei soci fondatori	271 a 275
Sezione II. — Della mezzadria	87 a 109	Sezione IV. — Dei conferimenti	276 a 279
Sezione III. — Della colonia parziaria	110 a 115	Sezione V. — Delle azioni	280 a 296
Sezione IV. — Della soccida	116 a 132	Sezione VI. — Degli organi sociali	297 a 343
§ 1. — Disposizioni generali.	116	§ 1. — Dell'assemblea	297 a 313
§ 2. — Della soccida semplice	117 a 127	§ 2. — Degli amministratori.	314 a 330
§ 3. — Della soccida parziaria	128 a 131	§ 3. — Del collegio sindacale	331 a 343
§ 4. — Della soccida con conferimento di pascolo	132	Sezione VII. — Delle obbligazioni	344 a 354
Sezione V. — Disposizione finale	133	Sezione VIII. — Dei libri sociali	355 a 356
CAPO III. — Delle imprese soggette a registrazione	134 a 157	Sezione IX. — Del bilancio	357 a 369
Sezione I. — Del registro delle imprese	134 a 140	Sezione X. — Delle modificazioni dell'atto costitutivo.	370 a 381
Sezione II. — Dell'obbligo di registrazione	141 a 145	Sezione XI. — Dello scioglimento e della liquidazione	382 a 391
Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali	146 a 157	Sezione XII. — Delle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici	392 a 394
§ 1. — Della capacità	146 a 147	Sezione XIII. — Delle società di interesse nazionale	395
§ 2. — Dell'iscrizione nel registro delle imprese	148 a 149	CAPO VI. — Della società in accomandita per azioni	396 a 405
§ 3. — Delle scritture contabili	150 a 156	CAPO VII. — Della società a responsabilità limitata	406
§ 4. — Dell'insolvenza	157	Sezione I. — Disposizioni generali	406 a 409
TITOLO III. — Del lavoro autonomo	158 a 174		
CAPO I. — Disposizioni generali	158 a 164		
CAPO II. — Delle professioni intellettuali	165 a 174		

CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

	Art.
<i>Sezione II.</i> — Dei conferimenti e delle quote	410 a 417
<i>Sezione III.</i> — Degli organi sociali e dell'amministrazione	418 a 427
<i>Sezione IV.</i> — Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento.	428 a 431
CAPO VIII. — Della trasformazione e della fusione delle società	432 a 438
<i>Sezione I.</i> — Della trasformazione delle società	432 a 434
<i>Sezione II.</i> — Della fusione delle società	435 a 438
CAPO IX. — Delle società costituite od operanti all'estero.	439 a 444
TITOLO VI. — Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici	445
CAPO I. — Delle imprese cooperative	445
<i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali	445 a 451
<i>Sezione II.</i> — Costituzione	452 a 454
<i>Sezione III.</i> — Delle quote e delle azioni.	455 a 465
<i>Sezione IV.</i> — Degli organi sociali	466 a 470
<i>Sezione V.</i> — Delle modificazioni dell'atto costitutivo	471 a 472
<i>Sezione VI.</i> — Dello scioglimento e della liquidazione.	473 a 475
<i>Sezione VII.</i> — Dei controlli dell'autorità governativa	476 a 479
CAPO II. — Delle mutue assicuratrici	480 a 482
TITOLO VII. — Dell'associazione in partecipazione	483 a 488

	Art.
TITOLO VIII. — Dell'azienda	489 a 508
CAPO I. — Disposizioni generali	489 a 496
CAPO II. — Della ditta e dell'insegna	497 a 502
CAPO III. — Del marchio	503 a 508
TITOLO IX. — Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali	509 a 528
CAPO I. — Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche	509 a 517
CAPO II. — Del diritto di brevetto sulle invenzioni industriali	518 a 525
CAPO III. — Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali	526 a 528
TITOLO X. — Della disciplina della concorrenza e dei consorzi	529 a 554
CAPO I. — Della disciplina della concorrenza	529 a 535
<i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali	529 a 531
<i>Sezione II.</i> — Della concorrenza sleale	532 a 535
CAPO II. — Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi	536
<i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali	536 a 545
<i>Sezione II.</i> — Dei consorzi con attività esterna	546 a 549
<i>Sezione III.</i> — Dei consorzi obbligatori.	550 a 551
<i>Sezione IV.</i> — Dei controlli dell'autorità governativa	552 a 554

CODICE CIVILE - LIBRO DEL LAVORO

INDICE ANALITICO

TITOLO I. — Delle fonti nell'ordine corporativo.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Del lavoro	Art. 1
Ordinamento delle categorie professionali	» 2
Esercizio professionale delle attività economiche	» 3
Norme corporative	» 4
Obbligatorietà delle norme corporative	» 5
Efficacia delle norme corporative nel tempo	» 6
Limiti della disciplina corporativa	» 7
Usi	» 8

CAPO II. — Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi.

Oggetto	Art. 9
Formazione e pubblicazione	» 10
Efficacia	» 11
Inderogabilità	» 12

CAPO III. — Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate.

Soggetti	Art. 13
Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo	» 14
Efficacia	» 15
Criteri di applicazione	» 16
Contenuto	» 17
Deposito e pubblicazione	» 18
Denuncia	» 19
Effetti dopo la scadenza	» 20
Variazioni nell'inquadramento	» 21
Annulabilità del contratto collettivo	» 22
Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale	» 23
Efficacia degli usi	» 24
Rapporti d'associazione agraria e di piccola affittanza	» 25
Colonia parziaria e affittanza con obbligo di miglioria	» 26
Norme equiparate al contratto collettivo	» 27

TITOLO II. — Del lavoro nell'impresa.

CAPO I. — Dell'impresa in generale.

Sezione I. — Dell'imprenditore.

Imprenditore	Art. 28
Piccoli imprenditori	» 29
Condizioni per l'esercizio dell'impresa	» 30
Indirizzo della produzione	» 31
Direzione e gerarchia nell'impresa	» 32
Tutela delle condizioni di lavoro	» 33
Responsabilità dell'imprenditore	» 34

Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore	Art. 35
Sanzioni	» 36
Procedimento	» 37
Sanzioni previste da leggi speciali	» 38
Imprese esercitate da enti pubblici	» 39

Sezione II. — Dei collaboratori dell'imprenditore.

Prestatore di lavoro subordinato	Art. 40
Categorie dei prestatori di lavoro	» 41

Sezione III. — Del rapporto di lavoro.

§ 1. — Della formazione del rapporto di lavoro.

Assunzione in prova	Art. 42
Durata del contratto di lavoro	» 43
Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori	» 44

§ 2. — Dei diritti e degli obblighi delle parti.

Retribuzione	Art. 45
Obbligatorietà del cottimo	» 46
Tariffe di cottimo	» 47
Partecipazione agli utili	» 48
Prestazione del lavoro	» 49
Diligenza del prestatore di lavoro	» 50
Obbligo di fedeltà	» 51
Sanzioni disciplinari	» 52
Orario di lavoro	» 53
Lavoro straordinario e notturno	» 54
Periodo di riposo	» 55
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio	» 56
Servizio militare	» 57
Trasferimento dell'azienda	» 58
Rinunce e transazioni	» 59

§ 3. — Della previdenza e dell'assistenza.

Previdenza ed assistenza obbligatorie	Art. 60
Contribuzioni	» 61
Prestazioni	» 62
Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza	» 63

§ 4. — Dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Recesso dal contratto a tempo indeterminato	Art. 64
Recesso per giusta causa	» 65
Indennità di anzianità	» 66
Computo delle indennità di preavviso e di anzianità	» 67
Indennità in caso di morte	» 68
Forme di previdenza	» 69
Certificato di lavoro	» 70
Patto di non concorrenza	» 71

CODICE CIVILE « DEL LAVORO »

§ 5. — Disposizioni finali.

Prestazione di fatto con violazione di legge	Art. 72
Divieto di intermediazione nel lavoro a cottimo	» 73
Lavoro a domicilio	» 74
Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici	» 75

Sezione IV. — Del tirocinio.

Durata del tirocinio	Art. 76
Retribuzione	» 77
Istruzione professionale	» 78
Attestato di tirocinio	» 79
Norme applicabili al tirocinio	» 80

CAPO II. — Dell'impresa agricola.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Imprenditore agricolo	Art. 81
Inapplicabilità delle norme sulla registrazione	» 82
Responsabilità dell'imprenditore agricolo	» 83
Conferimento dei prodotti agricoli agli ammassi	» 84
Scambio di mano d'opera o di servizi	» 85
Comunioni tacite familiari	» 86

Sezione II. — Della mezzadria.

Nozione	Art. 87
Famiglia colonica	» 88
Mezzadria senza determinazione di tempo	» 89
Mezzadria con determinazione di tempo	» 90
Diritti ed obblighi del concedente	» 91
Conferimento delle scorte	» 92
Obblighi del mezzadro	» 93
Altri obblighi del mezzadro	» 94
Divieto di subconcessione	» 95
Rappresentanza della famiglia colonica	» 96
Spese per la coltivazione	» 97
Miglioramenti	» 98
Riparazioni di piccola manutenzione	» 99
Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica	» 100
Raccolta e divisione dei prodotti	» 101
Vendita dei prodotti	» 102
Diritto di preferenza del concedente	» 103
Morte di una delle parti	» 104
Risoluzione del contratto	» 105
Trasferimento del diritto di godimento del fondo	» 106
Libretto colonico	» 107
Efficacia probatoria del libretto colonico	» 108
Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria	» 109

Sezione III. — Della colonia parziaria.

Nozione	Art. 110
Durata	» 111
Obblighi del concedente	» 112
Obblighi del colono	» 113
Morte di una delle parti	» 114
Rinvio	» 115

Sezione IV. — Della soccida.

§ 1. — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 116
-------------------	----------

§ 2. — Della soccida semplice.

Nozione	Art. 117
Durata del contratto	» 118
Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera	» 119

Obblighi del soccidario	Art. 120
Caso fortuito	» 121
Reintegrazione del bestiame conferito	» 122
Trasferimento dei diritti sul bestiame	» 123
Accrescimenti, prodotti, utili e spese	» 124
Morte di una delle parti	» 125
Risoluzione del contratto	» 126
Prelevamento e divisione al termine del contratto	» 127

§ 3. — Della soccida parziaria.

Conferimento del bestiame	Art. 128
Reintegrazione del bestiame conferito	» 129
Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili	» 130
Rinvio	» 131

§ 4. — Della soccida con conferimento di pascolo.

Nozione e norme applicabili	Art. 132
---------------------------------------	----------

Sezione V. — Disposizione finale.

Usi	Art. 133
---------------	----------

CAPO III. — Delle imprese soggette a registrazione.

Sezione I. — Del registro delle imprese.

Registro delle imprese	Art. 134
Modalità dell'iscrizione	» 135
Iscrizione d'ufficio	» 136
Cancellazione di ufficio	» 137
Ricorso contro il decreto del giudice del registro	» 138
Efficacia dell'iscrizione	» 139
Inosservanza dell'obbligo di iscrizione	» 140

Sezione II. — Dell'obbligo di registrazione.

Imprenditori soggetti a registrazione	Art. 141
Società	» 142
Enti pubblici	» 143
Piccoli imprenditori	» 144
Indicazione dell'iscrizione	» 145

Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali.

§ 1. — Della capacità.

Minori, interdetti e inabilitati	Art. 146
Minore emancipato	» 147

§ 2. — Dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Iscrizione dell'impresa	Art. 148
Sedi secondarie	» 149

§ 3. — Delle scritture contabili.

Libri obbligatori e altre scritture contabili	Art. 150
Libro giornale e libro degli inventari	» 151
Contenuto del libro giornale	» 152
Redazione dell'inventario	» 153
Bollatura e vidimazione facoltativa	» 154
Tenuta della contabilità	» 155
Conservazione delle scritture contabili	» 156

§ 4. — Dell'insolvenza.

Fallimento e concordato preventivo	Art. 157
--	----------

TITOLO III. — Del lavoro autonomo.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Contratto di opera	Art. 158
Prestazione della materia	» 159

Esecuzione dell'opera	Art. 160
Corrispettivo	» 161
Difficoltà e vizi dell'opera	» 162
Recesso unilaterale dal contratto	» 163
Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera	» 164

CAPO II. — Delle professioni intellettuali.

Esercizio delle professioni intellettuali	Art. 165
Prestazione d'opera intellettuale	» 166
Difetto di iscrizione	» 167
Esecuzione dell'opera	» 168
Compenso	» 169
Spese e acconti	» 170
Divieto di ritenzione	» 171
Responsabilità del prestatore d'opera	» 172
Recesso	» 173
Rinvio	» 174

TITOLO IV. — Del lavoro subordinato in particolari rapporti.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Norme applicabili	Art. 175
-----------------------------	----------

CAPO II. — Del lavoro domestico.

Norme applicabili	Art. 176
Periodo di prova	» 177
Recesso	» 178
Vitto, alloggio e assistenza	» 179
Periodo di riposo	» 180
Indennità di anzianità	» 181
Certificato di lavoro	» 182

TITOLO V. — Delle società.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 183
Comunione a scopo di godimento	» 184
Tipi di società	» 185

CAPO II. — Della società semplice.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Contratto sociale	Art. 186
Modificazioni del contratto sociale	» 187

Sezione II. — Dei rapporti tra i soci.

Conferimenti	Art. 188
Garanzia e rischi dei conferimenti	» 189
Conferimento di crediti	» 190
Uso illegittimo delle cose sociali	» 191
Amministrazione disgiuntiva	» 192
Amministrazione congiuntiva	» 193
Revoca della facoltà di amministrare	» 194
Diritti e obblighi degli amministratori	» 195
Controllo dei soci	» 196
Utili	» 197
Ripartizione dei guadagni e delle perdite	» 198
Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo	» 199
Patto leonino	» 200

Sezione III. — Dei rapporti con i terzi.

Rappresentanza della società	Art. 201
Responsabilità per le obbligazioni sociali	» 202

Escussione del patrimonio sociale	Art. 203
Responsabilità del nuovo socio	» 204
Creditore particolare del socio	» 205
Esclusione della compensazione	» 206

Sezione IV. — Dello scioglimento della società.

Cause di scioglimento	Art. 207
Proroga tacita	» 208
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento	» 209
Liquidatori	» 210
Obblighi e responsabilità dei liquidatori	» 211
Inventario	» 212
Poteri dei liquidatori	» 213
Divieto di nuove operazioni	» 214
Pagamento dei debiti sociali	» 215
Restituzione dei beni conferiti in godimento	» 216
Ripartizione dell'attivo	» 217
Ripartizione di beni in natura	» 218

Sezione V. — Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

Morte del socio	Art. 219
Recesso del socio	» 220
Esclusione	» 221
Procedimento di esclusione	» 222
Esclusione di diritto	» 223
Liquidazione della quota del socio uscente	» 224
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi	» 225

CAPO III. — Della società in nome collettivo.

Nozione	Art. 226
Ragione sociale	» 227
Norme applicabili	» 228
Incapace	» 229
Atto costitutivo	» 230
Pubblicazione	» 231
Mancata registrazione	» 232
Rappresentanza della società	» 233
Sedi secondarie	» 234
Modificazioni dell'atto costitutivo	» 235
Divieto di concorrenza	» 236
Scritture contabili	» 237
Limiti alla distribuzione degli utili	» 238
Responsabilità dei soci	» 239
Creditore particolare del socio	» 240
Riduzione di capitale	» 241
Proroga della società	» 242
Scioglimento della società	» 243
Pubblicazione della nomina dei liquidatori	» 244
Rappresentanza della società in liquidazione	» 245
Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto	» 246
Cancellazione della società	» 247

CAPO IV. — Della società in accomandita semplice.

Nozione	Art. 248
Ragione sociale	» 249
Norme applicabili	» 250
Atto costitutivo	» 251
Mancata registrazione	» 252
Soci accomandatari	» 253
Nomina e revoca degli amministratori	» 254
Soci accomandanti	» 255
Utili percepiti in buona fede	» 256
Trasferimento della quota	» 257
Cause di scioglimento	» 258

CAPO V. — Della società per azioni.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 259
Denominazione sociale	» 260
Ammontare minimo del capitale	» 261
Atto costitutivo	» 262
Requisiti per la costituzione	» 263
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società	» 264
Effetti dell'iscrizione	» 265
Nullità dell'atto costitutivo	» 266

Sezione II. — Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione.

Programma e sottoscrizione delle azioni	Art. 267
Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori	» 268
Assemblea dei sottoscrittori	» 269
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo	» 270

Sezione III. — Dei promotori e dei soci fondatori.

Promotori	Art. 271
Obbligazioni dei promotori	» 272
Responsabilità dei promotori	» 273
Limiti dei benefici riservati ai promotori	» 274
Soci fondatori	» 275

Sezione IV. — Dei conferimenti.

Conferimenti	Art. 276
Stima dei conferimenti in natura	» 277
Mancato pagamento delle quote	» 278
Prestazioni accessorie	» 279

Sezione V. — Delle azioni.

Emissione delle azioni	Art. 280
Indivisibilità delle azioni	» 281
Categorie di azioni	» 282
Azioni a favore dei prestatori di lavoro	» 283
Diritto agli utili e alla quota di liquidazione	» 284
Diritto di voto	» 285
Pegno e usufrutto di azioni	» 286
Azioni di godimento	» 287
Contenuto delle azioni	» 288
Azioni nominative e al portatore	» 289
Responsabilità dei cedenti e dei giranti delle azioni	» 290
Acquisto delle proprie azioni	» 291
Anticipazioni sulle proprie azioni	» 292
Acquisto di azioni da parte di società controllate	» 293
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni	» 294
Partecipazioni	» 295
Unico azionista	» 296

Sezione VI. — Degli organi sociali.

§ 1. — Dell'assemblea.

Luogo di convocazione dell'assemblea	Art. 297
Assemblea ordinaria	» 298
Assemblea straordinaria	» 299
Formalità per la convocazione	» 300
Convocazione su richiesta della minoranza	» 301
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni	» 302
Seconda convocazione	» 303
Diritto di intervento all'assemblea	» 304
Presidenza dell'assemblea	» 305

Rappresentanza nell'assemblea	Art. 306
Conflitto d'interessi	» 307
Rinvio dell'assemblea	» 308
Verbale delle deliberazioni dell'assemblea	» 309
Assemblee speciali	» 310
Invalidità delle deliberazioni	» 311
Procedimento di impugnazione	» 312
Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto	» 313

§ 2. — Degli amministratori.

Amministrazione della società	Art. 314
Comitato esecutivo e amministratori delegati	» 315
Cause di ineleggibilità e di decadenza	» 316
Nomina degli amministratori	» 317
Poteri di rappresentanza	» 318
Cessazione degli amministratori	» 319
Sostituzione degli amministratori	» 320
Cauzione degli amministratori	» 321
Validità delle deliberazioni del consiglio	» 322
Compensi degli amministratori	» 323
Divieto di concorrenza	» 324
Conflitto di interessi	» 325
Responsabilità verso la società	» 326
Azione sociale di responsabilità	» 327
Responsabilità verso i creditori sociali	» 328
Azione individuale del socio e del terzo	» 329
Direttori generali	» 330

§ 3. — Del collegio sindacale.

Composizione del collegio	Art. 331
Presidenza del collegio	» 332
Cause di ineleggibilità e di decadenza	» 333
Nomina e cessazione dall'ufficio	» 334
Sostituzione	» 335
Retribuzione	» 336
Doveri del collegio sindacale	» 337
Riunioni e deliberazioni del collegio	» 338
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee	» 339
Omissioni degli amministratori	» 340
Responsabilità	» 341
Denuncia al collegio sindacale	» 342
Denuncia al tribunale	» 343

Sezione VII. — Delle obbligazioni.

Limiti all'emissione di obbligazioni	Art. 344
Pubblicazione della deliberazione	» 345
Riduzione del capitale	» 346
Contenuto delle obbligazioni	» 347
Costituzione delle garanzie	» 348
Assemblea degli obbligazionisti	» 349
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea	» 350
Rappresentante comune	» 351
Obblighi e poteri del rappresentante comune	» 352
Azione individuale degli obbligazionisti	» 353
Sorteggio delle obbligazioni	» 354

Sezione VIII. — Dei libri sociali.

Libri sociali obbligatori	Art. 355
Diritto di ispezione dei libri sociali	» 356

Sezione IX. — Del bilancio.

Redazione del bilancio	Art. 357
Contenuto del bilancio	» 358
Criteri di valutazione	» 359

Partite relative a più esercizi	Art. 360
Valore di avviamento	» 361
Riserva legale	» 362
Fondi di anzianità e di quiescenza	» 363
Sopraprezzo delle azioni	» 364
Partecipazione agli utili	» 365
Relazione dei sindaci e deposito del bilancio	» 366
Distribuzione degli utili ai soci	» 367
Azione di responsabilità	» 368
Pubblicazione del bilancio	» 369

Sezione X. — Delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Pubblicazione delle modificazioni	Art. 370
Diritto di recesso	» 371
Aumento di capitale	» 372
Sottoscrizione e versamenti	» 373
Conferimenti in natura	» 374
Diritto di opzione	» 375
Passaggio di riserve a capitale	» 376
Delega agli amministratori	» 377
Iscrizione nel registro delle imprese	» 378
Riduzione del capitale esuberante	» 379
Riduzione del capitale per perdite	» 380
Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale	» 381

Sezione XI. — Dello scioglimento e della liquidazione.

Cause di scioglimento	Art. 382
Effetti dello scioglimento	» 383
Nomina e revoca dei liquidatori	» 384
Organi sociali durante la liquidazione	» 385
Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori	» 386
Bilancio finale di liquidazione	» 387
Approvazione tacita del bilancio	» 388
Deposito delle somme non riscosse	» 389
Cancellazione della società	» 390
Deposito dei libri sociali	» 391

Sezione XII. — Delle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici.

Società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici	Art. 392
Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da altri enti pubblici.	» 393
Presidenza del collegio sindacale	» 394

Sezione XIII. — Delle società di interesse nazionale.

Norme applicabili	Art. 395
-----------------------------	----------

CAPO VI. — Della società in accomandita per azioni.

Nozione	Art. 396
Denominazione sociale	» 397
Norme applicabili	» 398
Soci accomandatari	» 399
Revoca degli amministratori	» 400
Sostituzione degli amministratori	» 401
Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori	» 402
Bilancio, sindaci e azione di responsabilità	» 403
Modificazioni dell'atto costitutivo	» 404
Responsabilità degli accomandatari verso i terzi	» 405

CAPO VII. — Della società a responsabilità limitata.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 406
Denominazione sociale	» 407
Capitale sociale	» 408
Costituzione	» 409

Sezione II. — Dei conferimenti e delle quote.

Conferimenti	Art. 410
Mancato pagamento delle quote	» 411
Prestazioni accessorie	» 412
Trasferimento delle quote	» 413
Esecuzione sulla quota	» 414
Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti	» 415
Divisibilità delle quote sociali	» 416
Acquisto o pegno di quota da parte della società	» 417

Sezione III. — Degli organi sociali e dell'amministrazione.

Convocazione dell'assemblea	Art. 418
Diritto di voto	» 419
Deliberazioni dell'assemblea	» 420
Amministrazione	» 421
Libri sociali	» 422
Collegio sindacale	» 423
Controllo individuale del socio	» 424
Bilancio	» 425
Ripartizione degli utili	» 426
Pubblicazione del bilancio	» 427

Sezione IV. — Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento.

Modificazioni dell'atto costitutivo	Art. 428
Aumento del capitale	» 429
Riduzione del capitale	» 430
Scioglimento e liquidazione	» 431

CAPO VIII. — Della trasformazione e della fusione delle società.

Sezione I. — Della trasformazione della società.

Trasformazione di società a responsabilità illimitata in altro tipo di società	Art. 432
Responsabilità dei soci	» 433
Assegnazione di azioni e quote	» 434

Sezione II. — Della fusione delle società.

Forme di fusione	Art. 435
Deliberazione di fusione	» 436
Opposizione dei creditori	» 437
Atto di fusione	» 438

CAPO IX. — Delle società costituite all'estero o operanti all'estero.

Società costituite all'estero con sede nel Regno	Art. 439
Società estere con sede secondaria nel Regno	» 440
Società estere di tipo diverso da quelle nazionali	» 441
Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità	» 442
Società costituite nel Regno con attività all'estero	» 443
Società con prevalenti interessi stranieri	» 444

TITOLO VI. — Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici.

CAPO I. — Delle imprese cooperative.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Società cooperative	Art. 445
Enti mutualistici	» 446
Società cooperative a responsabilità illimitata	» 447
Società cooperative a responsabilità limitata	» 448
Denominazione sociale	» 449
Norme applicabili	» 450
Leggi speciali	» 451

Sezione II. — Costituzione.

Atto costitutivo	Art. 452
Iscrizione nel registro delle imprese	» 453
Variabilità dei soci e del capitale	» 454

Sezione III. — Delle quote e delle azioni.

Quote ed azioni	Art. 455
Acquisto delle proprie quote o azioni	» 456
Trasferibilità delle quote e delle azioni	» 457
Mancato pagamento delle quote o delle azioni	» 458
Ammissione di nuovi soci	» 459
Recesso del socio	» 460
Esclusione del socio	» 461
Morte del socio	» 462
Liquidazione della quota del socio uscente	» 463
Responsabilità del socio cessante o dei suoi eredi	» 464
Creditore particolare del socio	» 465

Sezione IV. — Degli organi sociali.

Assemblea	Art. 466
Assemblee separate	» 467
Rappresentanza nell'assemblea	» 468
Amministratori e sindaci	» 469
Distribuzione degli utili	» 470

Sezione V. — Delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Modificazioni dell'atto costitutivo	Art. 471
Fusione	» 472

Sezione VI. — Dello scioglimento e della liquidazione.

Scioglimento	Art. 473
Liquidazione coattiva e fallimento	» 474
Responsabilità sussidiaria dei soci	» 475

Sezione VII. — Dei controlli dell'autorità governativa.

Controllo sulle società cooperative	Art. 476
Gestione commissariale	» 477
Liquidazione coattiva	» 478
Sostituzione dei liquidatori	» 479

CAPO II. — Delle mutue assicuratrici.

Nozione	Art. 480
Norme applicabili	» 481
Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia	» 482

TITOLO VII. — Dell'associazione in partecipazione.

Nozione	Art. 483
Pluralità di associazioni	» 484

Dritti dei terzi	Art. 485
Diritti dell'associante e dell'associato	» 486
Divisione degli utili e delle perdite	» 487
Partecipazione agli utili e alle perdite	» 488

TITOLO VIII. — Dell'azienda.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 489
Imprese soggette a registrazione	» 490
Divieto di concorrenza	» 491
Successione nei contratti	» 492
Crediti relativi all'azienda ceduta	» 493
Debiti relativi all'azienda ceduta	» 494
Usufrutto dell'azienda	» 495
Affitto dell'azienda	» 496

CAPO II. — Della ditta e dell'insegna.

Ditta	Art. 497
Modificazione della ditta	» 498
Trasferimento della ditta	» 499
Registrazione della ditta	» 500
Società	» 501
Insegna	» 502

CAPO III. — Del marchio.

Diritto di esclusività	Art. 503
Marchi collettivi	» 504
Preuso	» 505
Divieto di soppressione del marchio	» 506
Trasferimento del marchio	» 507
Leggi speciali	» 508

TITOLO IX. — Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.

CAPO I. — Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche.

Oggetto del diritto	Art. 509
Acquisto del diritto	» 510
Contenuto del diritto	» 511
Progetti di lavori	» 512
Interpreti ed esecutori	» 513
Soggetti del diritto	» 514
Trasferimento dei diritti di utilizzazione	» 515
Ritiro dell'opera dal commercio	» 516
Leggi speciali	» 517

CAPO II. — Del diritto di brevetto sulle invenzioni industriali.

Diritto di esclusività	Art. 518
Oggetto del brevetto	» 519
Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione	» 520
Brevetto dipendente da brevetto altrui	» 521
Soggetti del diritto	» 522
Alienabilità e trasmissibilità	» 523
Invenzione del prestatore di lavoro	» 524
Rinvio alle leggi speciali	» 525

CAPO III. — Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

Modelli di utilità	Art. 526
Modelli o disegni ornamentali	» 527
Norme applicabili	» 528

TITOLO X. — Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

CAPO I. — Della disciplina della concorrenza.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Limiti legali della concorrenza	Art. 529
Limiti contrattuali della concorrenza	» 530
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio	» 531

Sezione II. — Della concorrenza sleale.

Atti di concorrenza sleale	Art. 532
Sanzioni	» 533
Risarcimento del danno	» 534
Azione delle associazioni professionali	» 535

CAPO II. — Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Nozione e norme applicabili	Art. 536
Forma e contenuto del contratto	» 537
Durata del consorzio	» 538

Controllo sull'attività dei singoli consorziati	Art. 539
Deliberazioni consortili	» 540
Modificazioni del contratto	» 541
Organi preposti al consorzio	» 542
Recesso ed esclusione	» 543
Trasferimento dell'azienda	» 544
Cause di scioglimento	» 545

Sezione II. — Dei consorzi con attività esterna.

Iscrizione nel registro delle imprese	Art. 546
Rappresentanza in giudizio	» 547
Fondo consortile	» 548
Responsabilità verso i terzi	» 549

Sezione III. — Dei consorzi obbligatori.

Costituzione	Art. 550
Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli	» 551

Sezione IV. — Dei controlli dell'autorità governativa.

Approvazione del contratto consortile	Art. 552
Controllo sull'attività del consorzio	» 553
Estensione delle norme di controllo alle società	» 554